



TESTO UNICO CRI

Norme per la Circolazione dei Veicoli
della Croce Rossa Italiana



INDICE

INDICE	2
DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione	7
Art. 2 – Strutture competenti in ambito di Motorizzazione.....	7
Art. 3 – Compiti del Comitato Nazionale	7
Art. 4 – Compiti dei Comitati Regionali, delle Province Autonome e dei Comitati Territoriali	10
PARTE I - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI CRI.....	11
CAPO I- Definizione e Classificazione dei veicoli CRI	11
Art. 5 – Disposizioni Generali	11
Art. 6 – Classificazione in funzione dell'uso dei veicoli CRI	11
Art. 7 – Veicoli da Trasporto	12
Art. 8 – Veicoli Operativi	13
Art. 9 – Veicoli di Soccorso.....	15
Art. 10 Veicoli Speciali.....	16
CAPO II – Norme relative alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli CRI	17
Art. 11 – Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli	17
Art. 12 - Masse e dimensioni	17
Art. 13 - Dispositivi supplementari di allarme	18
CAPO III – Allestimento veicoli CRI.....	18
Art. 14 - Approvazione tecnica dei veicoli CRI	18
Art. 15 - Approvazione tecnica dei veicoli Speciali CRI	19
Art. 16 – Colorazione dei veicoli e Livrea CRI	19
CAPO IV – Procedure Amministrative nella Motorizzazione CRI	20
Art. 17 - Archivio Nazionale dei veicoli CRI.....	20
Art. 18 - Soggetti competenti per l'immatricolazione CRI	21
CAPO V – Targhe e Carte di Circolazione.....	21
Art. 19 – Caratteristiche, rilascio e collocazione delle targhe di immatricolazione CRI.....	21
Art. 20 – Smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe CRI.....	22
Art. 21 – Caratteristiche e rilascio delle carte di circolazione CRI	22
Art. 22 – Duplicato ed emissione di una nuova carta di circolazione	23
Art. 23 – Aggiornamento della Carta di Circolazione CRI.....	23
CAPO VI – Immatricolazione dei veicoli CRI.....	23
Art. 24 - Condizioni generali per l'immatricolazione CRI	23



Art. 25 – Limite per l'immatricolazione CRI dei veicoli usati	24
Art. 26 - Procedure per l'immatricolazione CRI	25
VII CAPO – Modifiche dei veicoli CRI	26
Art. 27 – Disposizioni generali e limiti alle modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali	26
Art. 28 – Modifiche che richiedono una nuova immatricolazione	26
Art. 29 – Modifiche che necessitano di aggiornamento dell'immatricolazione	27
Art. 30 – Procedura per l'approvazione delle modifiche	27
Art. 31 – Modifiche che non richiedono né autorizzazione né aggiornamento	27
VIII CAPO – Trasferimenti veicoli CRI.....	28
Art. 32 – Trasferimento dei veicoli CRI.....	28
IX CAPO – Radiazione veicoli CRI	28
Art. 33 – Cessazione dell'immatricolazione dei veicoli CRI	28
X CAPO – Veicoli storici CRI	29
Art. 34 – Archivio Nazionale dei veicoli storici CRI	29
Art. 35 – Iscrizione nell'Archivio Nazionale dei veicoli storici CRI	29
Art. 36 – Prescrizioni generali in materia di veicoli storici CRI	30
CAPO XI – Norme sulla sicurezza dei veicoli CRI	31
Art. 37 – Revisione periodica dei veicoli CRI e sospensione dell'immatricolazione.....	31
Art. 38 – Revisione straordinaria in occasione della prima immatricolazione o a seguito di incidente	31
Art. 39 – Procedure per le visite revisione.....	32
Art. 40 – Sospensione dell'immatricolazione	32
CAPO XII – Circolazione di prova.....	33
Art. 41 – Circolazione di prova dei veicoli non immatricolati CRI.....	33
Art. 42 – Circolazione di prova dei veicoli immatricolati CRI.....	33
CAPO XIII – Veicoli eccezionali e scorte	34
Art. 43 – autorizzazione alla circolazione di veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità.....	34
Art. 44 – Scorta tecnica ai veicoli o trasporti eccezionali	34
PARTE II – CONDUCENTI E PATENTI DI GUIDA.....	34
CAPO I – Anagrafica Nazionale dei Conducenti CRI.....	34
Art. 45 – Anagrafica Nazionale dei Conducenti CRI.....	34
Art. 46 – Fascicolo del Conducente CRI	35
CAPO II – Soggetti competenti	35
Art. 47 – Responsabile del Procedimento	35



Art. 48 – Coadiutore Motorizzazione	36
CAPO III – Categorie di Patenti CRI.....	36
Art. 49 – Principi generali per la guida dei veicoli CRI	36
Art. 50 – Patenti di servizio e abilitazioni contenute	36
CAPO IV – Modalità di rilascio delle Patenti CRI	38
Art. 51 – Condizioni per il rilascio	38
Art. 52 – Requisiti Psico-fisici e di età per il rilascio della patente di servizio	39
Art. 53 – Condizioni per il rilascio	40
Art. 54 – Modalità di rilascio delle patenti CRI	40
Art. 55 – Rilascio patenti CRI per esame	41
Art. 56 – Esercitazioni di Guida	41
Art. 57 – Autorizzazione per le esercitazioni di Guida	43
Art. 58 – Esami di idoneità alla guida e Commissione d'esame	43
Art. 59 – Conduzione delle macchine agricole, macchine operatrici e motoslitte	43
CAPO V – validità delle patenti CRI.....	44
Art. 60 – Conferma validità della Patente di Servizio	44
Art. 61 – Visita medica per la conferma di validità	44
Art. 62 – Aggiornamento della patente di servizio e dell'anagrafe nazionale degli abilitati	45
Art. 63 – Duplicato della Patente di Servizio CRI	45
CAPO VI – Abilitazioni alle mansioni di Trainer in ambito di motorizzazione	45
Art. 64 – Albo Nazionale dei Trainer Motorizzazione	45
Art. 65 – Le abilitazioni di Trainer in ambito Motorizzazione	46
Art. 66 – Soggetti competenti al rilascio delle Abilitazioni di Trainer e i corsi di qualificazione	46
Art. 67 – Requisiti richiesti per il conseguimento dell'abilitazione	46
Art. 68 – Rilascio per conversione di titolo civile o militare equipollente in titolo CRI	47
Art. 69 – Esami di idoneità per Trainer Motorizzazione	47
Art. 70 – Conferma validità delle abilitazioni di Trainer e aggiornamenti periodici	48
Art. 71 – Revoca e sospensione	48
CAPO VII – Responsabilità e Sanzioni	49
Art. 72 – Ritiro della patente di servizio CRI sospeso o revocato	49
Art. 73 – Sospensione delle patenti di servizio CRI per violazioni	49
Art. 74 – Sospensione delle patenti di servizio CRI in caso di incidente stradale	50
Art. 75 – Sospensione per mancata presentazione alla visita di conferma di validità	51
Art. 76 – Sospensione per mancanza temporanea dei requisiti	51



Art. 77 – Revoca della patente di servizio CRI	51
Art. 78 – Procedura per la sospensione e la revoca delle patenti di servizio CRI	52
Art. 79 – Revisione della patente di servizio CRI	52
Art. 80 – Declassamento della patente di servizio CRI.....	53
Art. 81 – Ricorsi.....	53
CAPO VIII – Conversioni da CRI in civile	53
Art. 82 – Conversione della patente di servizio CRI in equipollente titolo civile	53
Art. 83 – Conversione dell’Abilitazione di Trainer in equipollente titolo civile	54
CAPO IX – Formazione Motorizzazione.....	54
Art. 84 – Organi e Competenze	54
Art. 85 – Gestione e funzionamento dei centri di formazione	55
Art. 86 – Istituzione dei Centri di Formazione Motorizzazione	55
Art. 87 – Controllo e Monitoraggio dei Centri di Formazione Motorizzazione.....	55
PARTE III – NORME DI CONDOTTA DEI CONDUCENTI CRI.....	56
CAPO I – Scorte, trasporti eccezionali e ADR	56
Art. 88 – Scorte, Trasporti eccezionali e ADR.....	56
CAPO II – Abilitazioni uso macchine operatrici e agricole	57
Art. 89 – Abilitazioni per l’uso di mezzi meccanici ed idraulici di movimentazione ed elevazione dei carichi e delle merci (D.lgs. 81/08)	57
CAPO III – Norme di comportamento generali	58
Art. 90 – Regole generali di prudenza, diligenza e correttezza.....	58
Art. 91 – Responsabilità del conducente e del Presidente del Comitato.....	59
Art. 92 – Rapporti con le Forze di Polizia e con altri soggetti preposti alla regolazione del traffico	59
Art. 93 – Utilizzo dei dispositivi di ritenuta	60
Art. 94 – Comportamento in caso di incidente con il veicolo CRI	60
Art. 95 – Comportamento dei conducenti dei veicoli da Trasporto.....	61
Art. 96 – Norme particolari per situazioni di Protezione Civile	61
Art. 97 – Comportamento dei conducenti dei veicoli da soccorso.....	61
CAPO III – Servizio Urgente di Istituto	62
Art. 98 – Qualificazione del Servizio Urgente di Istituto	62
Art. 99 – Utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme	62
Art. 100 – Comportamento durante i Servizi Urgenti di Istituto	63
Art. 101 – Velocità durante i servizi urgenti di istituto	63
Art. 102 – Comportamento alle intersezioni durante i Servizi Urgenti di Istituto	63



Art. 103 – Altri comportamenti vietati, anche durante Servizi Urgenti di Istituto	63
Art. 104 – Durata della guida, e periodi di riposo	64
Art. 105 – Formazione di convogli di veicoli CRI	64
CAPO IV – Assicurazione dei veicoli CRI e documentazione	64
Art. 106 – Adempimenti degli obblighi assicurativi per i veicoli CRI.....	64
Art. 107 – Obbligo documentazione	64
Art. 108 – Disposizioni generali relative all’impiego dei dispositivi di comunicazione sui Veicoli CRI	65
PARTE IV – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL VEICOLO	65
CAPO I - Gestione del veicolo	65
Art. 109 – Principi generali di gestione del parco Veicoli CRI	65
Art. 110 – Determinazione del periodo di vita tecnica dei Veicoli CRI.	66
Art. 111 – Dichiarazione di fuori uso dei veicoli che hanno superato il periodo di vita tecnica.....	66
Art. 112 – Utilizzazione dei veicoli CRI in generale	66
PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	67
Art. 113 – Disposizioni transitorie.....	67
Art. 114 – Disposizioni finali.....	67

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione

1. Il presente Testo Unico è emanato ai sensi dell'art. 138 comma 1 e 11 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii., che prevede il principio di autonomia organizzativa e regolamentare sia delle caratteristiche dei veicoli e nei riguardi della formazione dei conducenti, rispetto alla disciplina civile.
2. Il Presente Testo Unico trova applicazione nei confronti di tutta la rete Associativa CRI.
3. Il presente Testo Unico si compone di cinque parti:
 - I. Disposizioni riguardanti i veicoli della Croce Rossa Italiana (parte prima);
 - II. Conducenti e patenti di guida (parte seconda);
 - III. Norme particolari di condotta dei conducenti e disposizioni per la conduzione dei veicoli (parte terza);
 - IV. Disposizioni riguardanti la gestione dei veicoli CRI (parte quarta);
 - V. Disposizioni transitorie e finali (parte quinta).

Gli allegati sono parte integrante del presente Testo Unico.

Art. 2 – Strutture competenti in ambito di Motorizzazione

1. L'organizzazione della Croce Rossa Italiana in materia di Motorizzazione è così articolata:
 - a) un livello Nazionale composto:
 1. dall'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale di cui al successivo art. 3;
 2. dalla Commissione Nazionale Motorizzazione CRI di cui al successivo art. 3, nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale CRI;
 3. dai Centri di Formazione Motorizzazione coordinati dal livello nazionale e incardinati per competenza operativa presso il Comitato Regionale o della Provincia Autonoma ove il Centro di Formazione è operativo;
 - b) un livello Territoriale composto:
 1. dai Comitati Regionali e dai Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano;
 2. dagli Uffici Territoriali Motorizzazione CRI, laddove istituiti dai Comitati Regionali CRI per delega di funzioni operative.

Art. 3 – Compiti del Comitato Nazionale

1. Nell'ambito del Comitato Nazionale, l'Unità Operativa Motorizzazione ha funzioni tecniche e amministrative previste dal presente Testo Unico e ha poteri sostitutivi nonché di vigilanza e controllo in armonia con le attese disposizioni regolamentari in materia. Nello specifico provvede:
 - a) al coordinamento e alla consulenza per tutte le materie indicate dal presente Testo Unico;
 - b) all'esecuzione di ogni attività di iscrizione, modifica, trasferimento e radiazione dei veicoli nell'Archivio Nazionale dei veicoli CRI nonché al controllo specifico sulle varie fasi delle attività inerenti alla Motorizzazione CRI.
 - c) allo studio e all'analisi di tutte le questioni riguardanti la conduzione dei veicoli CRI.
 - d) a coadiuvare le attività dei Comitati Regionali e degli Uffici Territoriali di Motorizzazione CRI delegate ai sensi dell'art. 4 del presente Testo Unico, cui è consentito il rilascio delle patenti di servizio CRI;

- e) al coordinamento delle attività di formazione erogate dai Centri di Formazione Motorizzazione CRI;
 - f) alla consulenza giuridica ed alla gestione del contenzioso stradale relativo ai provvedimenti applicati dalle autorità dello Stato nei confronti dei conducenti CRI;
 - g) alle operazioni di implementazione dell'Archivio Nazionale dei Conducenti CRI ed al rilascio delle patenti di servizio CRI per il personale in servizio presso il Comitato Nazionale e le relative strutture decentrate;
 - h) alla tenuta degli archivi cartacei e digitali dei conducenti CRI;
 - i) alle operazioni di verifica e rilascio, per i casi previsti, dei certificati per la conversione delle patenti di servizio CRI e delle abilitazioni di Trainer CRI in equipollenti titoli civili;
 - j) al rilascio dei relativi titoli provvisori di guida CRI di cui all'art. 51 comma 10.
2. La Commissione Nazionale Motorizzazione, è un organo collegiale composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di 10 membri oltre al coordinatore, nominati con Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

I membri della Commissione Nazionale Motorizzazione sono scelti tra il personale volontario e/o dipendente CRI in possesso della qualifica di Trainer Specializzato di Scuola Guida CRI ovvero tra esperti esterni in possesso di una solida formazione e conoscenza tecnica e/o giuridica in materia di motorizzazione, appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare ovvero alle altre Amministrazioni dello Stato, in servizio o in quiescenza, esperti con specifica e comprovata esperienza in ambito formativo. L'incarico di componente della Commissione Nazionale Motorizzazione è svolto a titolo gratuito.

La Commissione Nazionale Motorizzazione d'intesa con l'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale, ha funzioni consultive, referenti, redigenti e deliberanti per le attività previste dal presente Testo Unico, e provvede:

- a) alla definizione dei fabbisogni formativi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e al successivo monitoraggio, a tutti i livelli, dei corsi erogati in ambito di motorizzazione;
- b) alla progettazione e al coordinamento delle attività di formazione dei conducenti e dei Trainer in ambito di Motorizzazione CRI;
- c) alla definizione e all'aggiornamento dei programmi didattici per la formazione dei conducenti;
- d) al coordinamento dei Centri di Formazione Motorizzazione, istituiti sul territorio ed operanti in ambito interregionale;
- e) all'analisi, studio e validazione degli strumenti per lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni tecniche ed informatiche in materia di semplificazione amministrativa e digitalizzazione;
- f) al rilascio di pareri tecnici avvalendosi, dove necessario delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i trasporti e per la navigazione oppure tecnici accreditati, in ordine alle immatricolazioni e alle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli che per le loro caratteristiche non rispondono pienamente alle norme nazionali ed europee.
- g) a proporre al Consiglio Direttivo Nazionale, in armonia con le disposizioni regolamentari di vigilanza e controllo, eventuali ispezioni nelle ipotesi di gravi irregolarità e violazioni in materia di Motorizzazione da parte di Comitati e delle strutture CRI.
- h) a ricevere, con cadenza semestrale, dagli uffici competenti le risultanze del monitoraggio relative alla situazione dei debiti assicurativi RCA, dei sinistri e degli eventuali piani di rientro, formulando al Consiglio Direttivo Nazionale eventuali proposte di misure correttive;



- i) a proporre al Presidente Nazionale, ovvero al Segretario Generale, le attività di monitoraggio e supervisione tecnico-didattica finalizzate alla verifica della regolarità dei corsi e della qualità della formazione erogata su tutto il territorio nazionale, definendone criteri, modalità operative e strumenti di controllo;
 - j) a individuare e proporre al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina di referenti tra il personale volontario per specifiche attività progettuali o di sviluppo in ambito motorizzazione.
3. Il Coordinatore della Commissione Nazionale Motorizzazione:
- a) coordina le riunioni della Commissione, definendone l'ordine del giorno e assicurando l'attuazione delle determinazioni assunte;
 - b) provvede, nel rispetto delle disposizioni del presente Testo Unico e delle schede corso CRI, all'individuazione e all'invio dei membri della Commissione quali componenti esterni delle commissioni di esame;
 - c) coordina, d'intesa con l'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale, le richieste di figure formative provenienti dai Comitati Regionali che risultino privi delle professionalità necessarie per l'organizzazione dei corsi;
 - d) propone al Presidente Nazionale ovvero al Segretario Generale, nell'ambito delle attività deliberate dalla Commissione, l'invio di membri della stessa e dei componenti degli uffici preposti in occasione di attività di monitoraggio e supervisione;
 - e) su delega del Presidente Nazionale, rappresenta la Croce Rossa Italiana nei tavoli istituzionali e tecnici inerenti alle attività di Motorizzazione;
 - f) partecipa, congiuntamente ai componenti degli uffici preposti, ai tavoli tecnici istituiti per il rinnovo e l'aggiornamento delle procedure di gara e degli accordi quadro relativi all'assegnazione delle compagnie assicuratrici;
 - g) propone alla Commissione Nazionale Motorizzazione, con la collaborazione degli uffici, il piano annuale di formazione del Comitato Nazionale;
 - h) propone al Presidente Nazionale ovvero al Segretario Generale, la convocazione delle riunioni dei referenti regionali motorizzazione e dei referenti dei Centri di Formazione.
4. I Centri di Formazione Motorizzazione, sotto il controllo ed il coordinamento dell'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale ed in conformità agli indirizzi della Commissione Nazionale Motorizzazione, provvedono:
- a) alla formazione di scuola guida per il personale volontario e dipendente CRI su tutto il territorio nazionale, nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento specifico, seguendo il piano formativo approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale CRI su proposta della Commissione Nazionale Motorizzazione;
 - b) alle operazioni di implementazione dell'Archivio Nazionale dei Conducenti CRI ed al rilascio delle patenti di servizio CRI per il personale che ha frequentato i corsi di formazione, svolgendo, con profitto, i relativi esami di scuola guida;
 - c) alla formazione per il rilascio dei titoli abilitativi quali Trainer Specializzato di Scuola Guida CRI, Trainer Istruttore di Guida CRI, Trainer Specializzato Guida in Emergenza Urgenza e all'aggiornamento di tutte le figure abilitate in ambito motorizzazione secondo le schede corso approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale CRI.
 - d) alla tenuta di tutti gli archivi cartacei o digitali delle patenti di servizio CRI e delle abilitazioni rilasciate.
5. Gli appartenenti ai Corpi della Croce Rossa Ausiliari alle FF.AA., possono organizzare e

frequentare appositi corsi qualificativi e professionali (in aderenza al piano formativo CRI) relativi alla conduzione di veicoli militari dotati di particolari caratteristiche e specificità militari o assimilate (es. guida veicoli tattici, conduzione veicoli pesanti 8x8, etc.). Il corso può essere svolto presso i predetti Centri di Formazione Motorizzazione CRI o presso strutture delle FF.AA. o FF.PP. che ne rilasciano idonea attestazione della quale è prevista l'acquisizione e conversione secondo le disposizioni indicate nel presente Testo Unico.

Art. 4 – Compiti dei Comitati Regionali, delle Province Autonome e dei Comitati Territoriali

1. Presso ogni Comitato Regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano è presente l'ufficio Regionale Motorizzazione, posto sotto la responsabilità del Segretario Regionale ovvero, nei casi in cui sia prevista una Struttura Decentrata, del Responsabile della Struttura medesima. L'Ufficio coopera con il Delegato Regionale Motorizzazione per le attività di natura tecnico formativa e di indirizzo in materia di motorizzazione.

Esso svolge funzioni di vigilanza, controllo e coordinamento all'interno dei rispettivi territori, e provvede:

- a) alle operazioni di alimentazione dell'Archivio Nazionale dei Conducenti CRI di cui all'art. 45 ed al rilascio delle patenti di servizio CRI per il personale che ha presentato idonea domanda di conversione o che ha svolto con profitto i relativi corsi di cui all'art. 54.
 - b) alla tenuta degli archivi cartacei e digitali dei conducenti CRI;
2. Per far fronte alle esigenze di decentramento operativo il Consiglio Direttivo Regionale CRI, nell'ambito di competenza delega dal presente Testo Unico, può istituire, senza oneri a carico del bilancio dell'Associazione, uno o più Uffici Territoriali Motorizzazione, con competenza territoriale, provinciale o per area vasta, attribuendo loro l'esercizio delle competenze relative all'emissioni delle patenti di servizio CRI.

Tali uffici sono coordinati dal Segretario Regionale, ovvero, nei casi in cui sia prevista una Struttura Decentrata, dal Responsabile della Struttura medesima, che ne riscontra periodicamente il buon funzionamento, il rispetto delle formalità e la celerità nella trattazione dei procedimenti sulla base degli indirizzi forniti, e delle decisioni assunte, dal Consiglio Direttivo Regionale CRI.

3. In ogni Comitato Regionale CRI, il Consiglio Direttivo Regionale può nominare un Delegato Regionale Motorizzazione, scelto tra il personale volontario in possesso della qualifica di Trainer Specializzato di Scuola Guida (TSSG); qualora non siano presenti sul territorio regionale figure TSSG attive, la nomina può ricadere su un Trainer Specializzato Guida in Emergenza-Urgenza (TSGEU).

Il Delegato Regionale Motorizzazione, nell'ambito delle direttive della Commissione Nazionale Motorizzazione e in raccordo con l'Ufficio Regionale Motorizzazione:

- a) monitora i corsi organizzati in ambito regionale sotto il profilo tecnico-didattico, nel rispetto delle linee guida nazionali;
- b) richiede alla Commissione Nazionale Motorizzazione, tramite l'U.O. preposta, in caso di oggettiva difficoltà a reperire sul territorio le figure necessarie all'organizzazione dei corsi di motorizzazione, il supporto di Trainer o figure esperte provenienti da altre Regioni;
- c) partecipa alla redazione del piano regionale di formazione, coordinandosi con il Referente Regionale Formazione;
- d) Coordina, sotto il profilo tecnico-organizzativo, l'impiego dei TIG, TSSG e TSGEU nell'ambito regionale, favorendone la rotazione in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e contenimento dei costi, promuovendo con cadenza almeno semestrale un momento di confronto tra i Trainer;

- e) predisporre una relazione annuale sulle attività svolte nel territorio di competenza, con particolare riferimento ai corsi realizzati, alla rotazione dei Trainer applicata e alle eventuali criticità riscontrate, da trasmettere alla Commissione Nazionale Motorizzazione e al Consiglio Direttivo Regionale.
4. In ogni Comitato Territoriale CRI, su proposta del Presidente Territoriale, il Consiglio Direttivo Territoriale CRI può nominare un Referente Pratiche Motorizzazione CRI, con il compito di fornire supporto tecnico al Comitato stesso e di raccordo con il competente Ufficio Regionale per l'espletamento delle pratiche di cui al presente Testo Unico.

PARTE I - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI CRI

CAPO I- Definizione e Classificazione dei veicoli CRI

Art. 5 – Disposizioni Generali

1. I termini e le disposizioni riguardanti i veicoli contenuti nel presente Testo Unico devono essere interpretati secondo il significato precisato nel presente Testo Unico ovvero, se non espressamente disciplinati, secondo il significato che assumono nella normativa nazionale del Codice della Strada o in quella Comunitaria e Internazionale in materia.

Art. 6 – Classificazione in funzione dell'uso dei veicoli CRI

1. I veicoli CRI devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali dell'Associazione e condotti da personale munito delle specifiche abilitazioni.
2. Nell'ambito delle finalità istituzionali menzionate al comma 1 del presente articolo e sulla base dell'impiego operativo si distinguono in:

a)	Veicoli da trasporto	Veicoli di serie o dotati delle sole trasformazioni funzionali al servizio ordinario svolto, caratterizzati da una prevalente funzione di supporto collettivo, logistico o per lo svolgimento di funzioni amministrative. Sono normalmente destinati al trasporto di persone, anche diverse da quelle in servizio nell'Associazione, o di cose asservite all'attività della Croce Rossa ovvero destinate a terzi nell'ambito di operazioni umanitarie, di protezione civile o altre attività di pubblico interesse promosse dall'Associazione. Possono essere impiegati come supporto all'attività operativa solo in modo occasionale ed in via del tutto eccezionale.
----	-----------------------------	--

b)	Veicoli operativi	Veicoli, dotati di importanti allestimenti e trasformazioni (omologati o approvati da idonea azienda abilitata), funzionali al servizio operativo, destinati a svolgere funzioni di supporto diretto all'attività operativa, trasportando persone, attrezzature e cose sul luogo in cui è necessario e programmato un intervento, diversi da quelli di soccorso, che rientra tra i compiti istituzionali dell'Associazione. Possono essere dotati di dispositivi supplementari di allarme, anche amovibili (art. 177 C.d.S.).
c)	Veicoli di soccorso	Veicoli destinati a supportare in modo immediato e diretto interventi di soccorso sanitario ovvero in occasione di eventi di protezione civile. Sono caratterizzati dalla presenza stabile di dispositivi supplementari di allarme (art. 177 C.d.S.) e di speciali attrezzature utilizzate per il soccorso e per il trasporto, in particolari condizioni, di persone o di cose.

Art. 7 – Veicoli da Trasporto

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Testo Unico, i veicoli CRI da Trasporto sono classificati nel modo seguente:

a)	Ciclomotore Servizio	di	Ciclomotore a due o tre ruote asimmetriche ovvero a 4 ruote con cilindrata non superiore a 50 cm ³ se a motore termico ad accensione comandata ovvero avente potenza nominale continua non superiore a 4 kW (6 kW per i veicoli a 4 ruote) e capace di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a ≤ 45 km/h; destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione, nell'ambito dell'attività amministrativa o di promozione e i materiali connessi o funzionali all'attività. Solo assimilati ai ciclomotori di servizio i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica aventi le caratteristiche previste dal Decreto Dirigenziale del MIT- 18/08/2022 E ss.mm.ii. recante caratteristiche tecniche dei monopattini a propulsione elettrica.
b)	Motoveicolo Trasporto	da	Motoveicolo a due, tre ruote asimmetriche ovvero a quattro ruote, di cilindrata superiore ai 50 cc, destinato a trasportare esclusivamente personale in servizio dell'Associazione, nell'ambito dell'attività amministrativa o di promozione e i materiali connessi o funzionali all'attività

c)	Autocarro Trasporto	da	Autocarro destinato al trasporto di cose o di attrezzature per esigenze di trasporto.
			<i>Si distingue in:</i>
			b1) Autocarro leggero
			b2) Autocarro Medio
d)	Autovettura trasporto	da	Autocarro avente massa autorizzata fino a 4,5 t.
			Autocarro avente massa autorizzata compresa tra 4,5 e 9,5 t.
e)	Ambulanza trasporto	da	Autocarro avente massa autorizzata superiore a 9,5 t.
f)	Minibus trasporto	da	Autovettura destinata a svolgere servizi amministrativi, socio-assistenziali ordinari, commissioni, attività di servizio o di rappresentanza.
			Ambulanza attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, in situazioni di non emergenza, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza, avente massa autorizzata fino a 4,5 t.
			Minibus destinato al trasporto di persone avente fino a 20 posti e massa autorizzata fino a 4,5 t. Insieme alle persone, possono essere trasportati bagagli, attrezzature ovvero altri materiali, purché sistemati negli appositi spazi.
			Possono essere dotati di sedili omologati e attrezzature funzionali abilitanti al servizio di scuolabus.
			Possono, in caso di motivata necessità, essere utilizzati anche come minibus operativi.

- Salvo situazioni operative imprevedibili o di emergenza non programmate, i veicoli da trasporto non possono essere utilizzati per attività operative o di soccorso. In ogni caso, se utilizzati occasionalmente per finalità diverse dal trasporto, il loro impiego deve essere compatibile con le caratteristiche costruttive e con la tutela della sicurezza delle persone e delle cose trasportate.
- I veicoli di cui al precedente comma 1 lettera f), appartenenti alle equivalenti M2 (Minibus) e M3 (autobus) civili, in ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico ai sensi dell'art. 138 comma 10 del D.lgs. 30 aprile del 1992 n° 285. Tali veicoli, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale di settore, possono trasportare persone anche esterne all'Associazione in adempimento di servizi istituzionalizzati (deliberati dal Consiglio del Comitato CRI), o comunque resi in regime convenzionale o in recepimento di richieste di Enti, Istituzioni e Associazioni aventi fini compatibili con le finalità associative della CRI, purché richiesti per finalità sociali, sanitarie, culturali e di istruzione, ricomprese nei diritti costituzionali, lasciando comunque escluse le finalità turistiche e commerciali. La corresponsione di oneri per il servizio reso, potrà avvenire solo a rimborso complessivo, anche forfettario, a ristoro delle spese sostenute e mai a tariffa.

Art. 8 – Veicoli Operativi

- Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Testo Unico, i veicoli CRI Operativi sono classificati nel modo seguente:

a)	Motoveicolo Operativo	Motoveicolo a due, tre ruote asimmetriche, ovvero a quattro ruote, diverso da quello di soccorso, di caratteristiche come da art. 7 comma b, destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile. Insieme alle persone possono essere trasportati materiali o attrezzature pertinenti l'attività svolta.
b)	Motoveicolo ad uso Speciale	Veicoli a tre o quattro ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi, destinate al trasporto delle attrezzature stesse, del personale e dei materiali connessi al ciclo operativo delle attrezzature.
c)	Autocarro Operativo <i>Si distingue in:</i> b1) Autocarro operativo leggero b2) Autocarro Operativo Medio b3) Autocarro Operativo Pesante	Autocarro destinato al trasporto di cose o di attrezzature per esigenze di trasporto ovvero operative. Per esigenze operative eccezionali e di limitata durata, può essere occasionalmente utilizzato per il trasporto di persone, anche nel vano di carico, purché siano sempre rispettate le condizioni minime di sicurezza.
		Autocarro operativo avente massa autorizzata fino a 4,5 t.
		Autocarro operativo avente massa autorizzata compresa tra 4,5 e 9,5 t.
		Autocarro operativo avente massa autorizzata superiore a 9,5 t.
d)	Autovettura Operativa	Autovettura destinata al trasporto di persone per esigenze operative diverse da quelle di trasporto
e)	Autoveicolo ad uso speciale operativo	Veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
f)	Minibus Operativo	Minibus avente fino a 20 posti e massa autorizzata fino a 4,5 t., destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione e nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile. Insieme alle persone possono essere trasportati materiali o attrezzature pertinenti l'attività svolta.
g)	Trattore Stradale Operativo	Trattore stradale, qualunque sia la sua massa, destinato al traino di rimorchi operativi o rimorchi operativi ad uso speciale
h)	Autobus Operativo	Autobus destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione e nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile. Insieme alle persone possono essere trasportati materiali o attrezzature pertinenti l'attività svolta.
i)	Rimorchio Operativo	Rimorchio o semirimorchio destinato a soddisfare esigenze di trasporto nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile.
l)	Rimorchio Operativo ad uso speciale	Rimorchio o semirimorchio ad uso speciale destinato a soddisfare esigenze logistiche (compreso il trasporto di attrezzature TATS e veicoli nautici), o di alloggio (caravan destinati all'uso statico) nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile.

m)	Macchine Agricole ed operatrici per impiego operativo	Macchine agricole ed operatrici destinate a circolare sulla strada, anche per brevi tratti, comprese quelle ad uso speciale e che sono utilizzate per soddisfare esigenze logistiche (compreso il trasporto di attrezzature) nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile.
-----------	--	--

2. I veicoli operativi possono essere occasionalmente utilizzati per finalità di trasporto o per gli scopi indicati per i corrispondenti veicoli da trasporto in caso di comprovate esigenze di emergenza e/o stato di necessità.

Art. 9 – Veicoli di Soccorso

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Testo Unico, i veicoli CRI di soccorso sono classificati nel modo seguente:

a)	Ambulanza da soccorso	Ambulanza abilitata al servizio di emergenza territoriale per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di primo o di pronto soccorso, dotata di specifiche attrezzature di assistenza, avente massa autorizzata fino a 4,5 t.
b)	Ambulanza pediatrica o neonatale	Ambulanza di soccorso attrezzata specificamente per il soccorso di infanti o di neonati o di pazienti bariatrici, avente massa autorizzata fino a 4,5 t.
c)	Unità Mobile di cura intensiva	Ambulanza di soccorso dotata di specifiche attrezzature per la rianimazione destinata al trasporto di persone che richiedono assistenza respiratoria, avente massa autorizzata fino a 4,5 t. L'ambulanza è attrezzata come piccolo reparto ospedaliero mobile, in cui sono previsti, di norma, oltre all'autista soccorritore, un infermiere professionale ed un medico anestesista rianimatore.
d)	Auto Medica	Veicolo destinato al trasporto di personale medico ed infermieristico, nonché dei materiali e delle attrezzature necessarie al primo o al pronto soccorso, purché fissati stabilmente a protezione delle persone a bordo e con allestimento certificato.
e)	Moto Medica	Motoveicolo destinato al trasporto di personale medico ed infermieristico, nonché dei materiali ed attrezzature necessarie al primo o al pronto soccorso, ubicate stabilmente in apposite borse e bauletti portaoggetti omologati, di caratteristiche come riportato all'art. 7 comma b del presente Testo Unico.
f)	Motoveicolo da soccorso	Motoveicolo a 4 ruote destinato al trasporto di personale dell'Associazione in attività di emergenza urgenza, nonché dei materiali ed attrezzature necessarie al primo o al pronto soccorso, ubicate stabilmente in apposite borse e bauletti portaoggetti omologati, di caratteristiche come riportato all'art. 7 comma b del presente Testo Unico.
g)	Veicolo per trasporto di plasma	Autoveicolo ovvero motoveicolo destinato al trasporto urgente, attraverso l'uso di contenitori isotermitici trasportabili o anche in regime di temperatura controllata e certificata (ATP), di campioni istologici, sangue e dei suoi derivati ovvero di organi espantati

	e organi	destinati al trapianto umano. Sul veicolo può prendere posto personale medico o paramedico addetto al trasporto o all'intervento di espianto e le relative attrezzature.
h)	Motoslitta Operativa	Motoslitta utilizzata prevalentemente su strade innevate e piste innevate, destinata al trasporto di personale dell'Associazione ovvero di personale medico, paramedico o di soccorso. Alla motoslitta, se munita specifico gancio omologato, può essere applicato un rimorchio slitta a traino, per il trasporto della persona soccorsa.

2. Nei limiti delle peculiari caratteristiche costruttive, i veicoli di soccorso possono essere utilizzati per finalità di trasporto ovvero operative, purché sia sempre garantita la sicurezza delle persone trasportate e l'impiego sia compatibile con la conservazione delle attrezzature speciali di cui sono dotati.
3. I veicoli di soccorso possono acquisire o mantenere tale classifica fino alla percorrenza massima di 350.000 km. Oltre questo limite di impiego, i veicoli non più riconosciuti idonei a svolgere compiti di soccorso si ritengono riclassificati come veicoli operativi o di trasporto e si deve provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione.
4. Eventuali limitazioni o condizioni connesse al tempo di immatricolazione e/o ai chilometri percorsi derivanti da Leggi o altre norme Regionali, limitano esclusivamente l'uso operativo dei veicoli di soccorso nel rispetto dei rapporti convenzionali di quella regione, ma non condizionano o declassano il veicolo di soccorso, fino al raggiungimento del limite previsto dal precedente comma 3.

Art. 10 Veicoli Speciali

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Testo Unico, sono classificati veicoli speciali CRI tutti i veicoli che per le loro caratteristiche non rientrano tra i veicoli classificati dal presente Testo Unico. Tali veicoli possono essere immatricolati come:

a)	Veicolo Speciale da trasporto	Veicolo speciale destinato al trasporto di cose in particolari condizioni, per esigenze di trasferimento o approvvigionamento.
b)	Veicolo Speciale operativo	Veicolo speciale destinato al trasporto di persone e/o di cose o di attrezzature in particolari condizioni per esigenze operative, protezione civile o antincendio.
c)	Veicolo Speciale di soccorso	Veicolo speciale destinato ad attività di primo e pronto soccorso in particolari condizioni ambientali, o destinato al soccorso operativo stradale. Appartengono a questa tipologia di veicolo anche i veicoli destinati al soccorso o al trasporto specialistico in regime di protezione e di isolamento, come ad esempio i veicoli inquadrati nel "Reparto di Sanità Pubblica" della CRI, rientranti nella relativa pianificazione del Ministero della Salute.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Testo Unico, i veicoli speciali sono funzionalmente classificati in base alle caratteristiche costruttive prevalenti in modo da essere chiaramente riconducibili ad

una delle categorie indicate dagli articoli precedenti.

3. Nella classificazione dei veicoli speciali, se questi sono destinati al trasporto di persone o di cose ovvero di persone e cose contemporaneamente, devono sempre essere specificati la portata utile ed il numero dei posti disponibili oltre al conducente

CAPO II – Norme relative alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli CRI

Art. 11 – Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli

1. I veicoli da trasporto di cui all'art. 7 del presente Testo Unico sono veicoli di serie o dotati delle sole trasformazioni funzionali al servizio svolto, utilizzati con funzioni di supporto collettivo, logistico o amministrativo, destinati al trasporto di persone o di cose inerenti all'attività della CRI indirizzate a terzi nell'ambito di operazioni umanitarie, di protezione civile o altre attività di pubblico interesse promosse dall'Associazione della Croce Rossa Italiana.
2. I veicoli di cui al precedente comma 1, possono essere impiegati anche a supporto delle attività operative ma solo in modo occasionale ed in via del tutto eccezionale.
3. I veicoli operativi, di cui all'art. 8 del presente Testo Unico sono dotati di importanti allestimenti e trasformazioni, destinati a svolgere funzioni di supporto diretto all'attività operativa e funzionali a tale scopo. I veicoli operativi sono utilizzati prioritariamente per il trasporto di attrezzature e/o materiali sul luogo in cui è necessario e programmato un intervento diverso da quello di soccorso, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Associazione. Tali veicoli possono prevedere anche il trasporto di persone oltre il conducente, secondo i limiti indicati nella carta di circolazione.
4. I veicoli operativi possono essere dotati di dispositivi acustici e luminosi ex art. 177 del C.d.S. anche amovibili e gli interventi di allestimento ammissibili sono meglio dettagliati dall'allegato A-5 del presente Testo Unico.
5. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli di soccorso di cui al precedente art. 9 sono disciplinate:
 - a) per le ambulanze dalla normativa europea UNI EN1789:2024,
 - b) per i veicoli adibiti al trasporto di plasma e organi dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 09 settembre 2008;
 - c) per le automediche dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 05 novembre 1996;
 - d) per le motoslitte da soccorso e i motocicli da soccorso dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 15 luglio 2022;
6. I veicoli speciali di cui all'art. 10, rispondono alle caratteristiche costruttive e funzionali determinate, caso per caso, in sede di immatricolazione CRI.
7. Le macchine agricole ed operatrici destinate a circolare sulla strada devono avere le caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme civili e comunitarie.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per i veicoli di diretta derivazione militare che siano in possesso della certificazione rilasciata dai competenti enti/organi tecnici militari o dal costruttore/allestitore del veicolo.

Art. 12 - Masse e dimensioni

1. I veicoli CRI non devono superare le dimensioni e le masse previste per le corrispondenti categorie di veicoli civili dalle norme nazionali e da quelle comunitarie.
2. Ai fini del calcolo delle dimensioni dei veicoli CRI non si computano le sporgenze dovute agli

accessori mobili, quali specchi retrovisori, ganci di traino, ancoraggi per teloni, verricelli, dispositivi supplementari di allarme compresi i relativi sistemi di fissaggio integrati e simili dispositivi.

3. I veicoli che, a vuoto, superano le dimensioni e le masse delle corrispondenti categorie di veicoli civili dalle norme nazionali o da quelle comunitarie, possono essere immatricolati solo come veicoli speciali di cui all'art. 10 del presente Testo Unico. Eventualmente e ove necessario, in fase di immatricolazione possono essere imposte prescrizioni particolari per la circolazione su strada, o di limitazione dell'utilizzo ovvero impiegandoli per l'utilizzo esclusivo all'interno di aree circoscritte con esplicito divieto di circolazione sulle strade aperte al pubblico.
4. I veicoli ed i complessi veicolari che, per esigenze operative o di trasporto superano le dimensioni o le masse indicate al comma 1, possono circolare in condizioni di eccezionalità, nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 138 C.d.S. ed alle condizioni previste dall'articolo 96 del presente Testo Unico.
5. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti possono non trovare corrispondenza per i veicoli in uso ai Corpi della Croce Rossa Ausiliari alle FF.AA. o di diretta derivazione militare per le quali esiste certificazione rilasciata da competenti enti/organismi tecnici militari.

Art. 13 - Dispositivi supplementari di allarme

1. I dispositivi acustici e luminosi possono essere installati in via permanente ovvero essere di tipo amovibile e devono possedere le caratteristiche previste nell'allegato A-5.
2. I veicoli di soccorso, le ambulanze ed i veicoli destinati prioritariamente alle attività di protezione civile e agli interventi di emergenza e soccorso sanitario, o il trasporto di organi o di plasma, devono essere dotati di dispositivi supplementari di allarme installati in modo permanente.
3. I dispositivi supplementari di allarme possono essere utilizzati solo in conformità e nel rispetto dell'art. 177 C.d.S.

CAPO III – Allestimento veicoli CRI

Art. 14 - Approvazione tecnica dei veicoli CRI

1. I veicoli per essere immatricolati CRI devono essere approvati secondo le norme nazionali o comunitarie. Devono considerarsi approvati:
 - a) I veicoli nuovi omologati o approvati secondo le norme nazionali e comunitarie, eventualmente oggetto di allestimento che deve essere effettuato solo da allestitori specializzati.
 - b) I veicoli usati giudicati idonei a circolare sulla base dell'immatricolazione nazionale o altro stato membro dell'UE ovvero oggetto di modifiche a caratteristiche costruttive e funzionali nel rispetto della originaria destinazione d'uso, purché le modifiche stesse siano oggetto di approvazione secondo quanto stabilito dall'art. 27 del presente Testo Unico.
 - c) veicoli nuovi o usati che sono oggetto di trasformazione per vararne l'originaria destinazione d'uso purché la trasformazione sia approvata dal Centro Prove secondo accordi MCTC.
2. Ai fini del comma 1 si considerano veicoli usati, tutti i veicoli già immatricolati sia in Italia che all'estero.
3. I ciclomotori di servizio e i motoveicoli da trasporto non possono essere oggetto di alcun tipo di allestimento. Sono ammessi soltanto accessori ordinari omologati, previsti per ciascun tipo di veicolo, rispondenti come da normative vigenti alle caratteristiche costruttive e funzionali previste per i veicoli civili prodotti in serie.
4. Sono ammessi specifiche trasformazioni o allestimenti per le seguenti tipologie di veicoli da

trasporto ed operativi quali: vetture, ambulanze, minibus, autobus e rimorchi. Le sopracitate tipologie di veicoli possono essere oggetto di trasformazione o allestimento a condizione che sia espressamente consentito dalle vigenti norme in materia e venga effettuato su veicoli base già omologati.

5. Per le ambulanze da trasporto ed operative con allestimento modulare staccabile è sempre consentita la sostituzione dei moduli a condizione che i relativi agganci siano omologati e di tipo compatibile a quelli previsti dalla omologazione e che non comporti una variazione delle caratteristiche costruttive e/o dimensionali del veicolo rispetto a quelle originariamente previste sulla carta di circolazione CRI, né comportino interventi strutturali sul telaio o sulla carrozzeria portante che ne possano compromettere l'integrità o la funzionalità.
6. I veicoli speciali possono essere sempre allestiti in modo specifico per renderli funzionali alle particolari esigenze operative e di trasporto cui sono destinati.
7. Gli eventuali allestimenti speciali dei moduli devono possedere le certificazioni di legge e il marchio CE, ove previsto. Lo stesso vale anche per le attrezzature opzionali in dotazione ai singoli moduli, come ad esempio: utensili, montacarichi, apparecchiature elettriche o elettroniche, altri dispositivi, ancoraggi, etc.
8. Nel caso di veicoli usati, le eventuali modifiche alle caratteristiche speciali dei moduli devono possedere le certificazioni di legge e il marchio CE, ove previsto. Lo stesso vale anche per le attrezzature opzionali in dotazione ai singoli moduli, come ad esempio: utensili, montacarichi, apparecchiature elettriche o elettroniche, altri dispositivi, ancoraggi etc.
9. L'allestitore deve eseguire l'allestimento della carrozzeria, degli impianti di servizio, delle attrezzature e degli accessori, a perfetta regola d'arte. Salvo che per i veicoli speciali, l'allestimento deve avvenire nel completo rispetto:
 - a) delle specifiche tecniche e delle modalità di applicazione della carrozzeria al telaio del veicolo contenute e raccolte in appositi "manuali e schemi di allestimento e di trasformazione" redatti e pubblicati a cura del costruttore dell'autotelaio;
 - b) delle norme generali relative al posizionamento della carrozzeria rispetto al dispositivo posteriore para incastro, alla ripartizione delle masse sugli assi, alla visibilità dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, ecc., previste dalle vigenti norme nazionali e comunitarie.

Art. 15 - Approvazione tecnica dei veicoli Speciali CRI

1. L'allestimento dei veicoli speciali CRI può essere realizzato solo da allestitori certificati e/o accreditati.
2. La verifica della rispondenza alle condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli speciali CRI è demandata alla Commissione Nazionale Motorizzazione che si avvale, se necessario, degli enti competenti della Motorizzazione Civile o altri Uffici preposti.
3. Ottenute le autorizzazioni necessarie alla nuova immatricolazione del veicolo (nuovo certificato di allestimento che recepisce le modifiche strutturali del veicolo), le stesse devono essere inoltrate all'U.O. Motorizzazione del Comitato Nazionale per l'immatricolazione e contestuale iscrizione nel registro dei veicoli CRI.

Art. 16 – Colorazione dei veicoli e Livrea CRI

1. Tutti i veicoli immatricolati CRI devono essere di colore bianco, ad eccezione delle macchine movimento terra, per le quali è consentita la colorazione di fabbrica in giallo, devono essere dotati di livrea istituzionali secondo le disposizioni contenute all'interno dell'allegato A-7.



2. I veicoli oggetto di assegnazione temporanea a seguito di assegnazione giudiziaria derivante da sequestro, possono rimanere del colore originale e privi della livrea. Deve però essere apposta la dicitura "oggetto di xxxxx". Dovranno essere ricolorati e allestiti con la livrea secondo quanto previsto comma 1, solo in caso di assegnazione definitiva.
3. Tutti gli allestimenti esterni degli automezzi compresi gli spoiler delle ambulanze, gli eventuali sportelli accessori (serrande, box, vani bombole, ecc.), le telonature e le tende esterne devono essere esclusivamente di colore bianco.
4. Tutti i veicoli dell'Associazione devono essere dotati della livrea istituzionale, realizzata in conformità alle vigenti disposizioni. L'applicazione di elementi decorativi aggiuntivi, loghi, diciture e tutto quanto non espressamente previsto, in qualsiasi parte del veicolo, è da intendersi non consentita al fine di tutelare l'uniformità della livrea e l'identità visiva dell'Associazione.
5. Le sole autovetture in uso al Comitato Nazionale, a disposizione del Presidente Nazionale o del Segretario Generale, possono essere eccezionalmente prive di livrea. Se concesse in uso ad un'articolazione del Comitato Nazionale o ad un Comitato Territoriale, devono essere dotate di livree secondo la normativa vigente.
6. La Commissione Nazionale Motorizzazione può autorizzare livree particolari per motivati e specifici progetti o per i veicoli, le cui caratteristiche costruttive non consentano il rispetto delle disposizioni di cui sopra.
7. Tutti i veicoli in uso al Corpo Militare Volontario della CRI, in considerazione delle specifiche attività ausiliarie alle FF.AA., sono di colore beige Libia opaco (IC038) e dotati di specifiche livree.
8. Le livree sono disciplinate dall'allegato A-7 del presente Testo Unico

CAPO IV – Procedure Amministrative nella Motorizzazione CRI

Art. 17 - Archivio Nazionale dei veicoli CRI

1. L'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI, che contiene i dati relativi a tutti i veicoli immatricolati CRI, è unico ed è detenuto in formato digitale dal Comitato Nazionale. All'interno dell'Archivio sono registrate tutte le fasi inerenti al veicolo CRI, lungo l'arco temporale che va dall'immatricolazione fino alla demolizione o alla radiazione definitiva dall'Archivio, comprese le revisioni e le quietanze dei premi assicurativi RCA.
2. Ogni procedura di iscrizione, modifica o radiazione di un veicolo all'interno dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI viene eseguita dall'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale, di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) del presente Testo Unico, che si avvale dell'utilizzo di una piattaforma informatica dedicata, necessaria per la gestione dinamica, economica, tracciata, dematerializzata e trasparente.
3. All'interno dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI sono registrate tutte le caratteristiche dei veicoli (dimensioni, peso, potenza, allestimento, ecc.), i proprietari, gli eventuali assegnatari, i trasferimenti, le riclassificazioni e tutte le altre possibili evenienze della loro vita operativa, ivi compresi il passaggio alla sezione speciale Veicoli Storici, la radiazione, oltre a tutti i documenti relativi agli stessi, la cui verifica compete sempre alla predetta U. O. Motorizzazione.
4. Sono registrati, all'interno dell'Archivio Nazionale dei veicoli CRI, i dispositivi di illuminazione speciali e gli altri dispositivi accessori, i dispositivi supplementari di allarme, di cui all'art. 177 del C.d.S. Lo stesso vale anche riguardo ad interventi di allestimento e di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali.
5. Il veicolo iscritto nell'Archivio CRI, munito di carta di circolazione digitale o cartacea, di targa/e di

riconoscimento (contenente un codice alfanumerico univoco di immatricolazione) e polizza assicurativa RCA, è autorizzato a circolare nel territorio dello Stato Italiano, ai sensi dell'articolo 138 C.d.S., e all'estero, alle stesse condizioni degli altri veicoli civili nazionali, previa verifica della validità della copertura assicurativa RCA o della sua integrazione attraverso la Compagnia di assicurazione di riferimento (es. Carta verde, ecc.), nel rispetto delle norme dell'Unione Europea e di quelle Internazionali, nonché degli accordi bilaterali fra le nazioni e delle leggi vigenti nelle nazioni raggiunte dai veicoli CRI.

Art. 18 - Soggetti competenti per l'immatricolazione CRI

1. L'immatricolazione CRI di tutti i veicoli è effettuata esclusivamente dal Comitato Nazionale CRI attraverso l'Unità Operativa Motorizzazione che predispone i provvedimenti autorizzativi alla firma del Segretario Generale o di un suo delegato.

CAPO V – Targhe e Carte di Circolazione

Art. 19 – Caratteristiche, rilascio e collocazione delle targhe di immatricolazione CRI

1. Tutti i veicoli di proprietà CRI, o acquisiti da CRI ed iscritti nell'Archivio Nazionale dei veicoli CRI, come previsto dall'art. 24 comma 1 del presente Testo Unico, devono essere muniti di targa di riconoscimento CRI, rilasciata dall'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale, contenente un codice alfanumerico univoco di immatricolazione ed avente caratteristiche rifrangenti. È precluso l'utilizzo di targhe civili sui veicoli CRI.
2. Le autovetture, le ambulanze, gli autocarri, gli autobus, i minibus ed i trattori stradali ed i veicoli speciali assimilati, devono essere muniti di due targhe: una collocata anteriormente ed una posteriormente. Gli altri veicoli CRI, devono essere muniti di una sola targa collocata posteriormente.
3. Nell'allegato A-8 al presente Testo Unico sono stabilite le caratteristiche e le dimensioni delle targhe di immatricolazione, ed i criteri di definizione della sequenza alfanumerica che vi è riprodotta.
4. Le targhe sono collocate sui veicoli dopo la validazione dell'immatricolazione CRI da parte dell'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale, e seguiranno la vita operativa del veicolo a cui sono abbinate, fino a cessazione dell'immatricolazione.
5. Tutti i detentori di targhe CRI devono adottare tutte le misure di sicurezza atte ad impedire la sottrazione o la dispersione delle stesse.
6. Le targhe dei veicoli CRI devono essere collocate in posizione ben visibile, utilizzando, se previsto dal costruttore, l'apposito alloggiamento porta targa. Nell'allegato A-8 sono indicate le modalità di collocazione delle targhe sui veicoli CRI che non sono dotati, fin dall'origine dell'alloggiamento porta targa ovvero in cui, modifiche o allestimenti sopravvenuti, hanno imposto lo spostamento dell'alloggiamento stesso.
7. Le targhe devono essere illuminate con idonee luci di servizio che, se non previste fin dall'origine dal costruttore, devono essere installate rispettando le prescrizioni tecniche imposte dal presente Testo Unico per l'effettuazione di modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli CRI.
8. Le targhe devono essere costantemente tenute in condizioni di pulizia e di efficienza tali da garantirne, in ogni condizione di marcia, la corretta leggibilità dei dati identificativi che vi sono impressi.

Art. 20 – Smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe CRI

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione CRI, il Comitato o la struttura CRI che detiene stabilmente il veicolo deve farne denuncia agli organi di Polizia entro quarantotto ore, dandone immediata comunicazione all'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o di sottrazione delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, la predetta Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale provvede a disporre una nuova immatricolazione del veicolo, rilasciando una nuova targa, che sarà gestita con le stesse modalità stabilite dal precedente art. 19 del presente Testo Unico, e contestualmente rilasciando una nuova carta di circolazione.
3. Fino a quando non viene effettuata una nuova immatricolazione è consentita la circolazione del veicolo CRI previa apposizione sullo stesso di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria. In questo caso, una copia della denuncia deve essere allegata alla carta di circolazione ed esibita in caso di controlli.
4. In caso di deterioramento o sopravvenuta illeggibilità o di distruzione di una o di entrambe le targhe, il Comitato assegnatario del veicolo deve richiedere immediatamente all'Unità operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale, una nuova immatricolazione CRI del veicolo, che comporta il rilascio delle nuove targhe e di una nuova carta di circolazione.

Art. 21 – Caratteristiche e rilascio delle carte di circolazione CRI

1. Tutti i veicoli immatricolati CRI, durante la circolazione devono essere muniti di una carta di circolazione CRI.
2. La carta di circolazione CRI è rilasciata dall'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale e può essere costituita anche da un documento digitale disciplinato da apposito provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale e in base alla normativa vigente.
3. Il documento di circolazione, le cui caratteristiche (formato, dimensioni, e modalità di compilazione) sono indicate in allegato al presente Testo Unico, contiene i seguenti dati:
 - a) Comitato Nazionale, titolare del registro automobilistico nazionale CRI;
 - b) proprietario del veicolo;
 - c) assegnatario del veicolo;
 - d) numero del documento in codice CRI;
 - e) numero di targa;
 - f) numero di identificazione (numero di telaio) del veicolo;
 - g) numero di omologazione del veicolo;
 - h) dati e caratteristiche tecniche del veicolo;
 - i) annotazioni riguardanti l'avvenuto rilascio dei documenti integrativi della carta di circolazione o del certificato di approvazione tecnica CRI per veicoli speciali.
4. La carta di circolazione CRI in formato cartaceo è redatta su moduli prestampati, dotati di ologramma anticontraffazione, numerati singolarmente.
5. La copia informale cartacea della carta di circolazione digitale sostituisce il documento di cui al comma 4, ai fini della circolazione.
6. Per i veicoli destinati alla circolazione fuori dal territorio dello stato è sempre rilasciata anche la carta di circolazione in formato cartaceo di cui al comma 4.

Art. 22 – Duplicato ed emissione di una nuova carta di circolazione

1. Si provvede al rilascio del duplicato della carta di circolazione in formato cartaceo solo nei seguenti casi: smarrimento, sottrazione, o distruzione, della carta di circolazione consegnata in sede di immatricolazione, solo previa presentazione di denuncia agli Organi di polizia.
2. Può essere rilasciato il duplicato anche nel caso di deterioramento della carta di circolazione cartacea. In tale eventualità, il Comitato richiedente deve fornire prova, con annessa dichiarazione, della distruzione della carta di circolazione originale.
3. Nelle more della completa digitalizzazione delle carte di circolazione si provvede al rilascio del duplicato della carta di circolazione in forma cartacea nei seguenti casi: smarrimento, sottrazione, o distruzione, della carta di circolazione consegnata in sede di immatricolazione, solo previa presentazione di denuncia agli Organi di polizia.
4. Può essere rilasciato il duplicato anche nel caso di deterioramento della carta di circolazione in forma cartacea. In tale eventualità, il Comitato richiedente deve fornire prova, con annessa dichiarazione, della distruzione della carta di circolazione e contestuale motivazione per la detenzione del formato cartaceo.

Art. 23 – Aggiornamento della Carta di Circolazione CRI

1. In caso di trasferimento del veicolo da un Comitato ad un altro, si procede all'emissione di una nuova carta di circolazione digitale aggiornata ovvero in forma cartacea se richiesta.
2. Nei casi in cui è necessario l'utilizzo della carta di circolazione in formato cartaceo, per il rilascio del documento aggiornato occorre distruggere in 2-4 parti il documento originale da sostituire e va presentata prova fotografica all'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale.

CAPO VI – Immatricolazione dei veicoli CRI

Art. 24 - Condizioni generali per l'immatricolazione CRI

1. Sono soggetti ad immatricolazione CRI tutti i veicoli indicati nel presente Testo Unico ovvero tutti i veicoli, nuovi od usati, che appartengono al patrimonio dell'Associazione Nazionale o dei Comitati Territoriali. Devono inoltre essere immatricolati CRI anche i veicoli che sono acquisiti in leasing, in comodato d'uso, a noleggio o in assegnazione d'uso, a lungo termine, secondo le disposizioni delle vigenti norme nazionali e comunitarie, compresi quelli sequestrati dalle forze di polizia nel corso di attività di contrasto di illeciti che sono ceduti alla CRI (anche se ancora immatricolati), purché concessi con facoltà d'uso.
2. Nessun veicolo può essere immatricolato CRI se non è approvato secondo le disposizioni degli art. 14 e 15 del TU. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica si applicano le disposizioni del Decreto Dirigenziale del MIT- 18/08/2022 E ss.mm.ii. recante caratteristiche tecniche dei monopattini a propulsione elettrica.
3. I veicoli da trasporto di cui all'articolo 7 del presente Testo Unico, nuovi di fabbrica, possono essere immatricolati solo se muniti del certificato di conformità comunitario o di altro documento equipollente. I veicoli da trasporto usati possono essere immatricolati CRI solo se sono già stati immatricolati in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e che abbiano preventivamente superato gli accertamenti previsti dall'art. 80 del C.d.S.
4. I veicoli operativi, nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 8 del presente Testo Unico, possono essere immatricolati CRI se sono muniti di certificato di conformità comunitario o di altro documento equipollente ovvero, se allestiti secondo le disposizioni dell'articolo 14 del presente Testo Unico. I

veicoli operativi usati possono essere immatricolati CRI solo se sono già stati immatricolati in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero, qualora abbiano subito allestimenti ulteriori, siano di dotati di approvazione tecnica ai sensi dell'art. 14.

5. L'immatricolazione dei veicoli di soccorso nuovi di fabbrica di cui all'articolo 9 del presente Testo Unico, può avvenire solo se sono muniti di certificato di conformità comunitario o di altro documento equipollente per il veicolo base da cui derivano e di una dichiarazione di allestimento, rilasciata da un allestitore certificato e/o accreditato CRI conforme a quella contenuta in allegato al presente Testo Unico. Possono altresì essere immatricolati CRI i veicoli da Soccorso usati, già immatricolati in uno degli stati membri dell'Unione Europea per lo stesso scopo, a condizione che la conformità dell'allestimento specifico alle norme del presente Testo Unico sia attestata dagli appositi enti/organismi certificatori riconosciuti dalla (Motorizzazione ecc.).
6. I veicoli speciali di cui all'articolo 10 del presente Testo Unico sia nuovi che usati, non possono essere immatricolati se non sono stati sottoposti ad accertamento tecnico ai fini dell'immatricolazione, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del presente Testo Unico. La stessa procedura si applica ai veicoli civili, nuovi o usati, non omologati né dotati di certificato di approvazione civile.
7. Purché non siano necessari interventi di modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali, i veicoli già appartenuti alle FF.AA. o agli altri Enti previsti dall'art. 138 C.d.S., ceduti a qualsiasi titolo, possono essere immatricolati CRI sulla base della documentazione tecnica fornita dall'ente cedente, anche se non sono muniti di omologazione civile.
8. L'immatricolazione CRI di autobus provenienti dalle Forze Armate Italiane o da altri Enti di Stato, per i quali si intenda mantenere la destinazione al trasporto collettivo di persone, è subordinata al superamento di specifica visita e prova presso un'officina autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale si attesti la piena rispondenza del veicolo alle norme di sicurezza vigenti.
9. In caso di veicoli dotati di documenti in lingua diversa da quella italiana o inglese, dovrà essere prodotta traduzione giurata dei documenti in lingua italiana.

Art. 25 – Limite per l'immatricolazione CRI dei veicoli usati

1. I veicoli civili usati già immatricolati in uno degli Stati dell'Unione Europea, ovvero i veicoli già appartenuti alle FF.AA. o alle FF.PP., dismessi o comunque ceduti alla CRI a qualsiasi titolo, possono essere immatricolati CRI solo se:
 - a) sono in buone condizioni d'uso e non richiedono interventi di ripristino o manutenzione straordinaria di importo superiore alla metà della loro quotazione di mercato sulla base della media del valore riportato da due riviste specializzate di settore;
 - b) consentono di prevedere l'utilizzo da parte dell'Associazione per almeno i 5 anni successivi all'immatricolazione CRI senza prevedibili costi aggiuntivi rispetto a quelli di ordinaria manutenzione in ragione dell'anzianità del veicolo.
2. Le condizioni di cui al precedente comma 1 lettere a) e b) devono risultare da apposita dichiarazione (Allegato A-4), redatta dal costruttore o dall'officina da questo autorizzata, dall'officina interna CRI o da un'officina autorizzata per la riparazione dei veicoli dotata di apparecchiature di revisione omologate e se necessario corredate dai documenti richiesti a supporto e richiamati nel modello, rilasciate da:
 - a) Costruttore o da un'officina facente parte della rete di assistenza autorizzata dal medesimo;
 - b) Officina autorizzata per la riparazione della tipologia di veicolo da valutare (ciclomotore,

autovettura, autocarro etc.) che sia dotata in pianta stabile di apparecchiature per la revisione e sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero;

- c) Centro di revisione presso gli uffici della Motorizzazione civile.
3. I veicoli militari, ovvero delle Forze di Polizia o dei Vigili del Fuoco, ceduti a qualsiasi titolo all'Associazione possono essere immatricolati CRI a condizione che:
- a) non abbiano subito trasformazioni strutturali e conservino immutate le parti essenziali (telaio, freni, sterzo, ecc.), come erano precedentemente alla loro cessione;
 - b) sia certificata da officina interna CRI e/o specializzata, la possibilità di riparazione, ripristino, ricostruzione o simili senza necessità di interventi strutturali di modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali;
 - c) qualora sia necessaria la sostituzione del motore, il veicolo non risulti immatricolato da oltre 7 anni.

Art. 26 - Procedure per l'immatricolazione CRI

1. L'immatricolazione CRI ha efficacia dal momento della iscrizione nel Registro di cui al comma 1 del precedente art. 17 del presente Testo Unico, a seguito della quale avviene il rilascio del documento di circolazione in formato digitale o copia analogica cartacea e delle targhe.
2. Per le immatricolazioni dei veicoli CRI richieste dai Comitati Regionali, il Segretario Regionale ovvero, nei casi in cui sia prevista una Struttura Decentrata, del Responsabile della Struttura medesima o un suo delegato, provvede alla compilazione e alla trasmissione all'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale della richiesta di immatricolazione, della scheda di immatricolazione nonché della documentazione richiesta per ciascun veicolo CRI, ed i dati tecnici del veicolo incluso l'allestimento.
3. Per le immatricolazioni dei veicoli CRI richieste dai Comitati Territoriali agli stessi adempimenti provvede il Presidente del Comitato o un suo delegato.
4. Il Segretario Regionale, ovvero, nei casi in cui sia prevista una Struttura Decentrata, il Responsabile della Struttura medesima ed il Presidente del Comitato Territoriale rispondono dell'autenticità e della provenienza certa della documentazione tecnica o amministrativa acquisita agli atti, dei veicoli per i quali chiedono l'immatricolazione nonché della autenticità e regolarità di tutte le dichiarazioni richieste dal presente Testo Unico per procedere all'immatricolazione CRI di un veicolo.
5. Per la documentazione relativa alle richieste di immatricolazione si rimanda all'allegato A del presente Testo Unico.
6. Il fascicolo, digitale o cartaceo, del veicolo deve essere conservato per tutto il periodo in cui il veicolo è in circolazione e per 10 anni successivi alla sua cessazione o dismissione.
7. In caso di Veicolo Storico, il fascicolo deve essere conservato per tutta la vita del veicolo, anche se non più circolante.

VII CAPO – Modifiche dei veicoli CRI

Art. 27 – Disposizioni generali e limiti alle modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 38 del presente Testo Unico, i veicoli immatricolati CRI non possono essere sottoposti a modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali indicate dall'art. 227 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada e descritte nell'appendice V dello stesso Regolamento, senza l'autorizzazione preventiva del Comitato Nazionale.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata solo a seguito di presentazione di adeguata documentazione attestante l'idoneità delle modifiche proposte.
3. Non sono ammesse modifiche o interventi sulla carrozzeria che producano una variazione delle caratteristiche costruttive e/o dimensioni del veicolo rispetto a quelle originariamente indicate o previste sulla carta di circolazione CRI, né altri interventi strutturali sul telaio o sulla carrozzeria portante che ne possano compromettere l'integrità o la funzionalità.
4. Non rientrano nei divieti di cui ai commi precedenti le modifiche consistenti nella semplice aggiunta di accessori mobili, senza rilevanti interventi sulla carrozzeria o sul telaio, purché l'installazione di tali accessori sia prevista dal costruttore del veicolo e sia realizzata con parti componenti di tipo omologato o altrimenti approvato per quel veicolo.
5. Nei veicoli di soccorso e nelle ambulanze da trasporto ad allestimento modulare staccabile, è sempre consentita la sostituzione delle celle sanitarie a condizione che i relativi agganci siano omologati e di tipo compatibile a quelli previsti dalla omologazione del veicolo e purché siano specificamente previsti sulla carta di circolazione del veicolo sul quale vengono installati.
6. Nei veicoli da trasporto ovvero operativi, ad allestimento modulare, la sostituzione dei moduli operativi è sempre consentita, purché siano rispettate le condizioni indicate al comma 3 del presente articolo.
7. Nei veicoli di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, i moduli principali installati al momento della immatricolazione possono essere sostituiti con moduli alternativi, purché forniti dalla casa costruttrice del veicolo o certificati dall'allestitore ovvero omologati, e comunque purché espressamente previsti e trascritti sulla carta di circolazione del veicolo base.
8. Gli eventuali allestimenti speciali dei moduli devono possedere le certificazioni di legge e il marchio CE, se previsto.
9. Le attrezzature opzionali di dotazione dei moduli, quali utensili, montacarichi, apparecchiature elettriche o elettroniche e simili dispositivi, devono possedere il marchio CE, se previsto e comunque la certificazione/omologazione dell'allestitore.

Art. 28 – Modifiche che richiedono una nuova immatricolazione

1. Salvo quanto previsto dai commi 4, 5, e 6 dell'articolo 27 del presente Testo Unico, relativamente alla sostituzione delle celle mobili o dei moduli operativi, quando sono apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate in allegato (Allegato A-11) al presente Testo Unico, è sempre disposta la rinnovazione dell'immatricolazione.
2. La rinnovazione dell'immatricolazione dei veicoli è effettuata a seguito di richiesta del Comitato, o della struttura del Comitato Nazionale richiedente che deve inoltrare istanza di modifica del veicolo attraverso il portale Motorizzazione CRI allegando una dichiarazione sottoscritta da un'autofficina autorizzata che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati alla normativa vigente.
3. Le procedure di rinnovazione dell'immatricolazione dei veicoli a seguito di modifica sono

effettuate dall'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale. Prima di procedere alla rinnovazione dell'immatricolazione, il veicolo deve essere sottoposto a collaudo da parte di un Ufficio della MCTC convenzionato per l'effettuazione di tali operazioni.

4. Si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 26 del presente Testo Unico.
5. Qualora sia in formato cartaceo, la carta di circolazione del veicolo che viene sottoposto a rinnovazione dell'immatricolazione CRI, è annullata e deve essere distrutta in 2-4 parti e copia delle immagini devono essere inviate alla predetta Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale che ne cura l'archiviazione.
6. Se i documenti di circolazione sono in formato cartaceo, quando non è possibile riconsegnare la carta di circolazione, dovrà essere consegnata copia della denuncia di smarrimento o distruzione resa agli organi di Polizia.

Art. 29 – Modifiche che necessitano di aggiornamento dell'immatricolazione

1. Quando sono apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate in allegato al presente Testo Unico (Allegato A-12), è disposto l'aggiornamento dell'immatricolazione a cura dell'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale.
2. L'aggiornamento dell'immatricolazione comporta l'annotazione della modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI, e, se richiesto, la stampa di una nuova carta di circolazione cartacea.
3. Qualora sia in formato cartaceo, la vecchia carta di circolazione CRI è annullata e deve essere distrutta in 2-4 parti e copia delle immagini devono essere inviate alla predetta Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale che ne cura l'archiviazione.

Art. 30 – Procedura per l'approvazione delle modifiche

1. La richiesta di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli è formulata al Comitato Nazionale, allegando idonea documentazione dello stato attuale di fatto, delle caratteristiche delle modifiche che si intendono apportare, del soggetto che potrebbe compierle a regola d'arte, e dei relativi costi economici.
2. Il Comitato Nazionale, anche avvalendosi degli enti competenti cui è demandata la verifica ai sensi dell'articolo 15 del presente Testo Unico, per i veicoli speciali e previa istruttoria, rilascia l'autorizzazione alla modifica.
3. Le modifiche autorizzate devono essere effettuate da un'officina specializzata, autorizzata dal Comitato Nazionale a svolgere l'attività che è stata approvata dal Comitato Nazionale.
4. L'officina deve rilasciare attestazione di aver compiuto le modifiche richieste a regola d'arte.
5. Sulla base dell'attestazione di cui al comma precedente e secondo le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 31 del presente Testo Unico, il Comitato Nazionale provvede alla rinnovazione dell'immatricolazione ovvero l'aggiornamento della carta di circolazione CRI ed al corrispondente aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI
6. I veicoli di proprietà dell'Associazione della Croce Rossa Italiana Odv possono essere oggetto di modifica solo se preventivamente concordate con l'U.O. Motorizzazione del Comitato Nazionale.

Art. 31 – Modifiche che non richiedono né autorizzazione né aggiornamento

1. Le modifiche indicate in allegato (Allegato A-13) al presente Testo Unico non richiedono rinnovazione o aggiornamento dell'immatricolazione.
2. Le modifiche devono essere realizzate da un'officina autorizzata che deve rilasciare l'attestazione che sono state effettuate a regola d'arte. Possono essere utilizzati solo ricambi originali, ovvero

muniti del marchio CE.

3. Copia della documentazione relativa alle modifiche effettuate devono essere conservate nel fascicolo del veicolo.

VIII CAPO – Trasferimenti veicoli CRI

Art. 32 – Trasferimento dei veicoli CRI

1. I veicoli di proprietà dell'Associazione possono essere assegnati in comodato d'uso gratuito ai Comitati Territoriali per l'assolvimento delle attività istituzionali e lo svolgimento di compiti di interesse pubblico di cui all'art. 1 comma 4 del D.lgs. 178/2012.
2. L'assegnazione di cui al comma 1 e le relative condizioni di utilizzo sono oggetto di apposita formalizzazione mediante contratto di comodato d'uso gratuito, redatto in forma scritta.
3. L'Assegnazione di un veicolo di proprietà dell'Associazione, oppure la riassegnazione di un veicolo già assegnato ad altro Comitato Territoriale o Comitato Regionale, dev'essere sempre preventivamente autorizzata dal Comitato Nazionale secondo la procedura operativa in materia.
4. L'assegnazione del veicolo di cui al comma precedente deve essere sempre presentata tramite il portale motorizzazione.
5. Al termine della procedura di trasferimento di assegnazione, la carta di circolazione viene aggiornata secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente Testo Unico.
6. In caso di trasferimento di un veicolo di proprietà di un Comitato Territoriale ad uno altro Comitato, sia nel caso di cessione a titolo gratuito sia a titolo oneroso, l'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale procede all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI e all'aggiornamento della carta di circolazione.
7. La comunicazione del trasferimento di proprietà di cui al comma precedente deve essere presentata tramite il portale motorizzazione CRI.
8. Al termine della procedura di trasferimento di proprietà, la carta di circolazione viene aggiornata secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente Testo Unico.
9. I documenti necessari per richiedere il trasferimento di assegnazione o di proprietà sono indicati nell'allegato A del Testo Unico.

IX CAPO – Radiazione veicoli CRI

Art. 33 – Cessazione dell'immatricolazione dei veicoli CRI

1. La cessazione dell'immatricolazione CRI può essere disposta quando il veicolo CRI:
 - a) è dichiarato fuori uso, perché non è più utilizzabile per vetustà o per stato di inefficienza, che non consenta una riparazione economicamente conveniente, in relazione all'impiego a cui il veicolo è destinato;
 - b) è dichiarato fuori uso, perché non è più utilizzabile per gli scopi istituzionali, ma ancora efficiente o comunque ripristinabile per essere utilizzato in Italia o in altri Stati;
 - c) è definitivamente esportato in altri Stati per cessione a qualsiasi titolo;
 - d) è restituito al proprietario allo scadere del periodo di comodato d'uso, di leasing non riscattato, di noleggio, o in caso di assegnazione temporanea derivante da sequestro.
 - e) è venduto, permutato o donato ad un soggetto terzo.
2. La cessazione dell'immatricolazione viene richiesta dal Presidente Territoriale per i veicoli in uso al Comitato Territoriale e dal Segretario Regionale, ovvero, nei casi in cui sia prevista una Struttura

Decentrata, del Responsabile della Struttura medesima o un suo delegato per i veicoli assegnati al Comitato Regionale.

3. L'unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale, verificata l'esistenza dei presupposti per la cessazione dell'immatricolazione, se non ricorre il caso di un veicolo iscrivibile tra quelli dell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici CRI, autorizza il Comitato, o la struttura CRI che detiene il veicolo a provvedere alla sua rottamazione.
4. A seguito della ricezione dei documenti e della successiva validazione a cura della Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale, è disposta la cessazione dell'immatricolazione e della copertura assicurativa sul veicolo in questione. E facoltà del Comitato Nazionale, una volta acquisita l'intenzione del Comitato assegnatario di dismettere il veicolo, di procedere ad un trasferimento ad altro Comitato o struttura CRI
5. È vietata la radiazione dei veicoli CRI che, per l'età ed il buono stato di conservazione e d'uso, possano avere un interesse storico o collezionistico. La radiazione di veicoli storici oggettivamente non recuperabili, è disposta dall'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico, acquisito il parere motivato della Commissione Nazionale Motorizzazione.
6. Ogni decisione riguardante la cessione dei veicoli CRI che, per l'età ed il buono stato di conservazione e d'uso, possano avere un interesse storico o collezionistico, è rimessa alla valutazione dell'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale.
7. I documenti necessari per richiedere la radiazione dall'archivio nazionale dei veicoli CRI sono definiti nell'allegato A del presente Testo Unico CRI.

X CAPO – Veicoli storici CRI

Art. 34 – Archivio Nazionale dei veicoli storici CRI

1. All'interno dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI è istituita una sezione speciale nella quale vengono registrati tutti i veicoli ancora immatricolati CRI, considerati d'epoca o di rilevanza storica e/o collezionistica.
2. Le attività di censimento e verifica delle condizioni per il riconoscimento dei veicoli come d'epoca o di rilevanza storica e/o collezionistica sono svolte dalla Commissione Nazionale Motorizzazione integrata con un membro esperto della materia.
3. Possono essere iscritti presso l'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici CRI, sezione speciale dell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI, tutti i veicoli ancora immatricolati CRI, o suscettibili di divenir lo, considerati d'epoca o di rilevanza storica e/o collezionistica.

Art. 35 – Iscrizione nell'Archivio Nazionale dei veicoli storici CRI

1. Dalla documentazione storica in possesso dell'Associazione (carta di circolazione, atto di acquisto, memorie storiche, ecc.) deve sempre potersi evincere la data di prima immatricolazione.
2. Eccezionalmente con la produzione di prove documentali attestanti, possono essere iscritti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici CRI veicoli di interesse storico appositamente acquistati o donati.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Testo Unico, si fa rinvio all'art. 60 del Codice della Strada rubricato — “Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico”.
4. Nella sezione speciale, possono essere iscritti anche gli altri veicoli facenti parte della flotta CRI,

- la cui data di costruzione sia antecedente di almeno 20 anni.
5. La richiesta di iscrizione deve essere presentata, per l'istruttoria conseguente, all'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale, tramite apposito modello (Allegato A-14) sempre che il veicolo si trovi in buono stato di conservazione e funzionamento, fermo restando i requisiti richiesti sopra indicati.
 6. Ricevuta la richiesta, con la compilazione dell'Allegato A-14, corroborata dalla relativa documentazione, la medesima U.O. del Comitato Nazionale provvede alla trasmissione della richiesta alla Commissione Nazionale Motorizzazione CRI, per il seguito di competenza.
 7. La Commissione delibera sulla richiesta di inserimento del veicolo nella sezione speciale, previa istruttoria e relativo parere dell'Unità Operativa Motorizzazione.
 8. La cancellazione dall'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici CRI è proposta dal Comitato che ha in assegnazione il veicolo ed è corredata da una relazione tecnica che ne specifichi le motivazioni.
 9. La cancellazione dall'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici CRI è disposta dal Comitato Nazionale, acquisto il parere della Commissione Nazionale Motorizzazione CRI, ed è sempre subordinata alle vigenti prescrizioni e comporta la cessazione della circolazione dello stesso.

Art. 36 – Prescrizioni generali in materia di veicoli storici CRI

1. I veicoli iscritti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici CRI sono soggetti alle seguenti disposizioni:
 - a) la loro circolazione può essere consentita, oltreché per esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, in occasione di manifestazioni o raduni, per la partecipazione alle attività cinematografiche e per ogni altra esigenza ritenuta meritevole. Tali veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti dell'autorizzazione alla circolazione rilasciata dall'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale, previa specifica richiesta del Comitato CRI o della struttura del Comitato nazionale assegnatario, del veicolo interessato;
 - b) il richiedente è tenuto, infatti, a presentare — almeno 10 giorni prima dell'evento — alla predetta U.O. specifica istanza di autorizzazione alla circolazione per la movimentazione del mezzo per la partecipazione alle attività di cui sopra. La richiesta deve indicare con precisione: le date di interesse, le località da raggiungere e le targhe dei veicoli interessati. Il richiedente dovrà sempre attendere la ricezione del nulla osta alla circolazione prima di movimentare il veicolo. Nell'autorizzazione rilasciata dall'Unità Operativa Motorizzazione sono indicati gli estremi della polizza assicurativa a corredo di ciascun veicolo;
 - c) solo in casi eccezionali e per brevi percorsi per raggiungere il luogo di esposizione del veicolo o l'officina è possibile l'utilizzo della targa prova per la movimentazione su strada. Non è consentito l'utilizzo di targa prova per la partecipazione ad eventi, manifestazioni o qualsiasi tipo di attività diverso da quanto specificato.
 - d) In caso di trasferimento di un veicolo storico CRI da un Comitato ad un altro, questo dev'essere preventivamente autorizzato secondo la procedura per i trasferimenti ordinari.
 - e) Nell'eventualità in cui anche per circostanze sopravvenute, non sia possibile preservare l'integrità ed il valore di un veicolo storico CRI, questo dev'essere obbligatoriamente trasferito presso una sede CRI dotata di locali e di strutture idonee a garantire la migliore conservazione ed annessa manutenzione.

CAPO XI – Norme sulla sicurezza dei veicoli CRI

Art. 37 – Revisione periodica dei veicoli CRI e sospensione dell'immatricolazione

1. Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, delle condizioni di silenziosità, del contenimento delle emissioni inquinanti nei limiti prescritti dalla normativa, tutti i veicoli immatricolati CRI devono essere sottoposti a revisione periodica.
2. In base al tipo di veicolo e all'impiego a cui è destinato, le visite di revisione devono essere effettuate con seguente periodicità:

Tipo di veicolo	Revisione dopo 1° immatricolazione	Revisioni Successive
• ciclomotori di servizio • motoveicoli da trasporto • autovetture da trasporto (di servizio) • autocarri da trasporto ed operativi leggeri • veicoli speciali assimilati ai veicoli da trasporto	4 anni	ogni 2 anni
• motoveicoli operativi • ambulanze da trasporto • autovetture operative • autocarri da trasporto ed operativi medi e pesanti • autobus e minibus operativi e da trasporto • trattori stradali • veicoli speciali assimilati ai veicoli operativi • rimorchi per il trasporto cose o per uso abitativo • veicoli di soccorso • veicoli speciali assimilati ai veicoli di soccorso	1 anno	ogni anno

3. per i veicoli acquisiti usati i tempi di revisione, di cui al precedente comma 2, vengono calcolati dalla data della prima immatricolazione, sia civile che militare, o comunque dalla data dell'ultima revisione effettuata. Se questi veicoli sono stati immatricolati con targa civile o militare per un periodo superiore a quello richiesto per la prima revisione CRI, si applica la periodicità fissata per le revisioni successive.
4. La revisione periodica può essere effettuata anche presso le strutture tecniche delle FF.AA. e/o delle FF.PP..
5. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al precedente comma 1, o nel caso in cui il controllo abbia dato esito negativo, è vietato l'utilizzo del veicolo. La circolazione è ripristinata a seguito di controllo di revisione positivo.

Art. 38 – Revisione straordinaria in occasione della prima immatricolazione o a seguito di incidente

1. I veicoli usati che prima di essere immatricolati CRI non sono stati revisionati secondo i criteri di periodicità indicati nell'articolo 37 del presente Testo Unico, devono essere sottoposti a revisione straordinaria allo scopo di accertare che siano in condizioni di poter circolare in sicurezza.
2. La revisione straordinaria è effettuata secondo le procedure indicate dall'articolo 39 del presente Testo Unico.
3. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 comma 5 del presente

Testo Unico.

4. I veicoli CRI che, a seguito di incidente stradale o per altra causa, hanno subito danni rilevanti agli organi di frenatura, al telaio o alla carrozzeria portante, alle ruote o allo sterzo, o riferibili ai dispositivi per il controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico prima di essere nuovamente utilizzati, devono essere sottoposti a revisione straordinaria.
5. I veicoli di soccorso che sono stati oggetto di incidente devono essere sottoposti a verifica dei componenti sanitari e la certificazione di un allestitore che ne attesti la rispondenza all'originale omologazione.
6. La relativa attestazione di efficienza rilasciata dall'officina autorizzata è conservata nel fascicolo del veicolo.

Art. 39 – Procedure per le visite revisione

1. La revisione con attestazione dell'esito e stampa dei relativi parametri è effettuata presso un'officina autorizzata ad effettuare attività di revisione dei veicoli, per conto dell'Ufficio Provinciale della D.T.T. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure presso quest'ultimo se disponibile.
2. La revisione viene effettuata attraverso un controllo tecnico degli elementi previsti dalla normativa vigente, ed in particolare ha per oggetto la verifica della perfetta funzionalità di freni, sterzo, visibilità, assi, pneumatici, sospensioni, dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, carrozzeria, telaio, inquinamento acustico ed atmosferico.
3. L'esito della revisione è documentato da una attestazione rilasciata dall'officina autorizzata che l'ha effettuata. Il Comitato Territoriale, o Regionale o la struttura decentrata del Comitato Nazionale procede alla registrazione dell'esito della revisione all'interno del portale motorizzazione e l'Unità Operativa Motorizzazione procede all'aggiornamento della carta di circolazione in formato digitale.
4. Nelle more della definizione della procedura di dematerializzazione i Comitati Regionali provvedono all'emissione del tagliando di revisione per i Comitati Territoriali mentre se il veicolo è assegnato al Comitato Nazionale, o a una sua struttura decentrata o al Comitato Regionale alla stampa dell'etichetta provvede l'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale.
5. In caso di esito negativo, se viene indicato il termine "ripetere" unitamente a un codice associato da 1 a 9, in base alla tipologia di carenze riscontrate sul veicolo, devono essere effettuate le prescritte riparazioni presso un'officina autorizzata ed effettuata una nuova visita di revisione entro un mese durante il quale il veicolo, dopo esser stato ripristinato, può circolare. Se invece viene indicato il termine "sospeso" a seguito di gravi anomalie, il veicolo viene sospeso immediatamente dalla circolazione fino all'esito positivo della nuova revisione.
6. Il giorno programmato per la revisione, il veicolo CRI può circolare per il percorso più breve fra la sede CRI e l'officina autorizzata e può rientrare presso la sede CRI, in condizioni di sicurezza, a prescindere dall'esito della revisione.
7. L'esito della revisione deve essere contestualmente registrato in via telematica nell'archivio nazionale veicoli CRI, a disposizione per verifiche ed accertamenti.

Art. 40 – Sospensione dell'immatricolazione

1. Nei casi di violazione delle norme riguardanti la revisione del veicolo di cui all'art. 37 comma 5, delle disposizioni riguardanti la livrea di cui all'art. 16, di quelle riguardanti le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali di cui agli artt. 27,28,29,30 e 31 ovvero di quelle riguardanti

il pagamento dei premi assicurativi di cui all'art. 106, l'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale invita il detentore del veicolo a regolarizzare la posizione del veicolo in conformità delle norme indicate entro il termine perentorio di 30 giorni.

2. Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata effettuata la regolarizzazione o fornita adeguata documentazione che giustifichi un eventuale ritardo all'adempimento, l'U.O. sopracitata provvede a disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'immatricolazione CRI. La sospensione dell'immatricolazione dura fino a quando, il detentore, non abbia provveduto a regolarizzare la posizione del veicolo.

CAPO XII – Circolazione di prova

Art. 41 – Circolazione di prova dei veicoli non immatricolati CRI

1. Per le esigenze connesse all'allestimento o alla prova tecnica, i veicoli che non hanno ancora completato le procedure di immatricolazione CRI possono circolare sulle strade purché siano muniti, previo rilascio da parte del Comitato Nazionale, di:
 - a) una targa prova CRI applicata posteriormente;
 - b) Il libretto di circolazione de targa prova CRI, compilato in ogni sua parte, che preveda l'uso con tutte le categorie di veicoli o complessi veicolari ovvero solo di alcune;
 - c) l'attestazione dell'assicurazione, appositamente stipulata sulla targa prova, per gli eventuali danni provocati dalla circolazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la circolazione di un veicolo già immatricolato CRI ed iscritto nell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici CRI, per le esigenze specifiche di questa categoria.
3. Il veicolo in circolazione di prova CRI può essere condotto solo da una persona munita di patente di servizio CRI (o attestazione provvisoria equivalente), valida per la categoria di veicoli corrispondente a quella del veicolo in circolazione di prova.
4. Salvo che non sia utilizzato un carico destinato all'effettuazione di prove specifiche o test, il veicolo non immatricolato CRI sul quale è apposta targa prova può circolare solo a vuoto, senza trasportare cose o persone diverse dal conducente e dell'eventuale persona che lo coadiuva o lo assiste nell'attività di prova tecnica o di trasferimento.
5. In nessun caso, il veicolo in circolazione di prova può essere utilizzato per esigenze operative o di soccorso.
6. La targa di prova viene utilizzata allorquando, per esigenze legate al collaudo o verifica delle condizioni generali per la circolazione del veicolo su strada pubblica, di un veicolo non ancora immatricolato o, se immatricolato, è iscritto nell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici CRI, per le esigenze specifiche di questa categoria.
7. La targa prova va applicata posteriormente al veicolo ovvero al rimorchio o al semirimorchio, se si tratta di complesso veicolare.
8. La targa prova di cui al precedente comma 1, è assegnata solamente al Comitato Nazionale o ad una struttura decentrata del Comitato Nazionale. Può essere concessa in uso per brevi periodi e per le esigenze di cui ai commi precedenti ai Comitati Territoriali che ne fanno richiesta.

Art. 42 – Circolazione di prova dei veicoli immatricolati CRI

1. Nei casi in cui sia necessario consegnare i veicoli già immatricolati CRI alle officine specializzate per esigenze tecniche o di allestimento occorre informare il personale a cui viene affidato il veicolo

che la conduzione, anche per prove tecniche, è ammesso solo previo utilizzo della propria targa prova civile.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 41 del presente Testo Unico si applicano, in quanto compatibili, anche per la circolazione dei veicoli già immatricolati CRI che, eccezionalmente, per ragioni tecniche, di verifica, o di allestimento, non hanno completato le procedure di re- immatricolazione.

CAPO XIII – Veicoli eccezionali e scorte

Art. 43 – autorizzazione alla circolazione di veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità

1. I veicoli immatricolati CRI, ai sensi dell'articolo 138 commi 2 e 11 del C.d.S., qualora eccedano i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del C.d.S., devono essere muniti, per circolare sulle strade, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal Segretario Regionale ovvero, nei casi in cui sia prevista una Struttura Decentrata, del Responsabile della Struttura medesima o dal Presidente del Comitato territoriale, previa comunicazione formale da inoltrare almeno 5 giorni prima del servizio agli Enti proprietari e/o concessionari delle strade che devono essere percorse o attraversate, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 del C.d.S..
2. Il servizio di scorta deve essere preventivamente pianificato in ogni suo dettaglio (in particolare circa la tipologia e le caratteristiche del trasporto e nella accurata scelta del percorso più idoneo), con l'ausilio del capo scorta CRI individuato fra gli operatori CRI abilitati ed allo scopo incaricato.

Art. 44 – Scorta tecnica ai veicoli o trasporti eccezionali

1. Alla scorta del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità realizzato con un veicolo immatricolato CRI, se prevista dalla vigente normativa, provvede direttamente il Comitato o la struttura CRI competente con personale dipendente o volontario che abbia ottenuto l'abilitazione alla effettuazione di scorte a veicoli considerati eccezionali di cui all'articolo 88 del presente Testo Unico ovvero, se non dispone di personale abilitato, tramite uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 commi 1 o 3 bis C.d.S.
2. I veicoli CRI utilizzati per l'effettuazione delle scorte tecniche devono rispondere alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, e 9 del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 18.7.1997, n. 3806 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Durante l'effettuazione dell'attività di scorta tecnica, il personale CRI abilitato ai sensi dell'articolo 88 del presente Testo Unico, deve rispettare le prescrizioni imposte dalle norme del titolo II del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con decreto.

PARTE II – CONDUCENTI E PATENTI DI GUIDA

CAPO I – Anagrafica Nazionale dei Conducenti CRI

Art. 45 – Anagrafica Nazionale dei Conducenti CRI

1. Presso il Comitato Nazionale con il supporto di un gestionale, è istituita l'unica Anagrafe Nazionale dei Conducenti CRI, al cui interno sono registrate nel tempo tutte le patenti di servizio CRI rilasciate ed anche le abilitazioni dei Trainer nonché le abilitazioni dei responsabili del procedimento e dei coadiutori CRI.

2. All'interno dell'archivio, per ogni abilitato alla guida oltre ai dati anagrafici e il codice fiscale necessario per l'identificazione univoca dei conducenti, sono contenute le seguenti informazioni:
 - a) il numero di patente;
 - b) il tipo di abilitazione contenuta nella patente;
 - c) l'origine della patente (rilascio per esame, senza esame, per conversione, ecc.);
 - d) le prescrizioni tecniche (obbligo lenti, obbligo uso apparecchio acustico, ecc.);
 - e) le conferme di validità;
 - f) le sospensioni, le revoche, e le revisioni della patente.
3. L'Anagrafe è aggiornata dagli organi di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico ed è resa disponibile, nonché consultabile, ai soggetti indicati nell'art 12 del C.d.S.

Art. 46 – Fascicolo del Conducente CRI

1. Il fascicolo del conducente è unico e deve seguire il conducente CRI in ogni suo trasferimento. Il fascicolo deve essere conservato dalla struttura preposta alla sua gestione per almeno 10 anni dalla cessazione del servizio, deve raccogliere ogni variazione o provvedimento relativo al suo titolare, compresa l'emissione di duplicati o declassamenti e deve contenere almeno i seguenti documenti:
 - a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente;
 - b) il fascicolo di abilitazione quando si provvede al rilascio per esame;
 - c) la documentazione riguardante la conferma di validità, i provvedimenti di sospensione, di revoca o di declassamento della patente.
2. Le strutture preposte alla gestione del fascicolo sono:
 - a) Il Comitato Regionale, o gli Uffici Territoriali Motorizzazione CRI se istituiti ai sensi del art. 4 del presente Testo Unico;
 - b) il Comitato Nazionale per i dipendenti dell'Associazione;
3. I Centri di Formazione Motorizzazione sono incaricati alla gestione del fascicolo solo nel caso in cui conducente frequenti un corso di formazione presso dette strutture.
4. Il fascicolo sarà conservato in forma cartacea e/o digitale, anche ai fini di una agevole e completa gestione, attraverso il gestionale patente.

CAPO II – Soggetti competenti

Art. 47 – Responsabile del Procedimento

1. Nell'ambito del Comitato Regionale, degli Uffici Territoriali Motorizzazione e dei Centri di Formazione Motorizzazione ai fini del rilascio delle patenti di servizio, deve essere individuato il Responsabile del Procedimento.
2. Il personale assegnato all'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale, ivi compreso il Responsabile di U.O., è incaricato d'ufficio come Responsabile del Procedimento.
3. Il Responsabile del Procedimento è il soggetto incaricato di vigilare sul regolare svolgimento di ogni procedimento teso al rilascio delle patenti di servizio CRI e alla verifica dei titoli necessari all'ottenimento delle stesse.
4. Il Responsabile del Procedimento deve possedere capacità e competenze tecniche nello specifico settore nonché requisiti adeguati al compito da svolgere. Egli deve altresì aver superato con profitto il relativo corso di formazione CRI per RPM — Referente / Coadiutore Pratiche

Motorizzazione e aver superato l'esame per il rilascio del titolo di Responsabile del Procedimento a cura dell'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale per le attività di motorizzazione nonché essere in regola con gli eventuali successivi corsi obbligatori di aggiornamento.

5. Possono ricoprire l'incarico di Responsabile del Procedimento e accedere al relativo corso di formazione soltanto coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di II° grado ed abbiano un rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione della Croce Rossa Italiana, con i Comitati territoriali CRI ovvero ricoprano la carica di Presidenti dei Comitati CRI ove siano individuati e formalmente delegati, fermo restando quanto stabilito circa le competenze, la formazione obbligatoria e gli ulteriori requisiti necessari.
6. Il Responsabile del Procedimento esplica il proprio incarico:
 - a) nei Centri di Formazione Motorizzazione CRI e nei Comitati Regionali, su formale autorizzazione rilasciata dal Comitato Nazionale;
 - b) negli Uffici Territoriali Motorizzazione CRI, su formale autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale.

Art. 48 – Coadiutore Motorizzazione

1. Nell'ambito del Comitato Regionale, degli Uffici Territoriali Motorizzazione e dei Centri di Formazione Motorizzazione, ai fini del rilascio delle patenti di servizio, possono essere individuati, tra il personale volontario, anche i Coadiutori in ambito di motorizzazione.
2. I Coadiutori in ambito di motorizzazione sono i soggetti incaricati di supportare i Responsabili del Procedimento nello svolgimento dei procedimenti amministrativi tesi al rilascio delle patenti di servizio CRI.
3. Il Coadiutore deve possedere competenze tecniche nello specifico settore e deve altresì aver superato con profitto il relativo corso di formazione CRI per Coadiutore Pratiche Motorizzazione nonché essere in regola con gli eventuali successivi corsi obbligatori di aggiornamento.

CAPO III – Categorie di Patenti CRI

Art. 49 – Principi generali per la guida dei veicoli CRI

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 51 comma 10 del presente Testo Unico, per poter guidare i veicoli immatricolati CRI è necessario essere titolare della patente di servizio rilasciata dall'Associazione della Croce Rossa Italiana.
2. La competenza al rilascio, alla conferma di validità, alla revisione, alla sospensione e alla revoca delle patenti di servizio CRI, appartiene esclusivamente all'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Art. 50 – Patenti di servizio e abilitazioni contenute

1. La patente di servizio è rilasciata in formato digitale o in formato cartaceo, nelle more del completamento del processo di dematerializzazione, ai soggetti di cui al successivo articolo 51 del presente Testo Unico. Anche dopo il completamento del processo di dematerializzazione la patente è rilasciata in formato cartaceo a coloro che devono guidare veicoli al di fuori del territorio nazionale.
2. In caso di impossibilità temporanea all'emissione della patente di guida CRI in formato cartaceo può essere rilasciato un documento provvisorio equivalente che ha una validità massima di 90 giorni dalla data del rilascio.

3. La patente di servizio di cui al precedente comma 1, prevede i seguenti tipi di abilitazione che consentono di condurre i veicoli CRI di seguito indicati:

Tipo Abilitazione	Veicolo CRI che consente di condurre	Veicolo CRI che consente di condurre	
Tipo 1	Ciclomotori di servizio, ovvero veicoli ad essi assimilabili	Ciclomotori	
Tipo 2	Motoveicoli da trasporto, e veicoli speciali da trasporto assimilabili	Motoveicoli	
Tipo 2b	Motoveicoli di soccorso in emergenza	Motoveicoli da strada, a 2, 3 o 4 ruote, per interventi di emergenza o emergenza sanitaria.	
Tipo 3	Autovetture ed autocarri leggeri da trasporto ed operativo, aventi massa complessiva fino a 4,5 t e posti inferiori o uguali a 9 compreso il conducente A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata fino a 2 t. Il complesso veicolare composto da veicolo trainante e rimorchio non deve superare in ogni caso le 6,5 t.	Autovetture (fino a 9 posti e fino a 4,5 t) Autocarri leggeri (fino a 4.5 t)	 
Tipo 4	Ambulanze, impiegate in attività di trasporto aventi massa autorizzata fino a 4,5 t.	Ambulanze da trasporto o Ambulanze da soccorso non impiegate in servizio di emergenza - urgenza	 
Tipo 5	Veicoli impiegati in attività di soccorso in emergenza urgenza quali ambulanza da soccorso, automediche, autoambulanze neonatali, pediatriche o bariatriche, unità mobile di cura intensiva, veicoli per il trasporto di plasma o organi o veicoli speciali ad essi assimilabili dotati di dispositivi di cui all'art. 177 c.d.s. aventi massa complessiva fino a 4,5 t.	Ambulanze di soccorso per emergenza sanitaria. Auto-mediche per emergenza sanitaria	

Tipo 6	Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali, operativi carri attrezzi e veicoli speciali ed essi assimilati aventi massa autorizzata superiore a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata fino a 2 t.	Autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva superiore alle 4,5 t.	
Tipo 7	Veicoli da trasporto ed operativi aventi massa autorizzata oltre 4,5 t e posti superiori a 20. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata fino a 2 t.	Autobus per trasporto di persone	
Tipo 7b	Minibus da trasporto ed operativi aventi limite massimo di 20 posti compreso il conducente e massa autorizzata fino a 4,5 t.	Minibus (da 10 fino a 20 posti compreso conducente)	
Tipo 8	Complessi veicolari composti da veicolo di una delle categorie indicate per le patenti tipo 3, 4, 6, 7 e 7b quando traina un rimorchio di massa autorizzata superiore a 2 tonnellate ed in cui il complesso superiore supera la massa complessiva di 6,5 t.	Rimorchi per trasporto di cose e/o di persone	

4. I conducenti muniti di patente di Tipo 2b, 4 e 5, per poter condurre rispettivamente motoveicoli da soccorso, ambulanze da trasporto e autoveicoli da soccorso in emergenza, in servizio operativo, devono altresì possedere idonea abilitazione al trasporto sanitario (TS) o equipollente, ed idonea formazione pratica di guida e di uso delle dotazioni di base del veicolo, curata dalla CRI, in base a quanto previsto dalla Legge Sanitaria Regionale vigente.

CAPO IV – Modalità di rilascio delle Patenti CRI

Art. 51 – Condizioni per il rilascio

1. L'abilitazione di tipo 1 può essere rilasciata solo a coloro che siano già in possesso della corrispondente patente civile di categoria AM o militare equipollente
2. L'abilitazione di tipo 2 può essere rilasciata solo a coloro che siano già in possesso della corrispondente patente civile di categoria A2 o A o militare equipollente, a condizione che i titolari non abbiano subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa negli ultimi 3 anni, o dalla data di conseguimento, se conseguita in un periodo inferiore ai 3 anni.
3. L'abilitazione di tipo 3 può essere rilasciata solo a coloro che siano già in possesso della

corrispondente patente civile di categoria B o militare equipollente, in corso di validità a condizione che non abbiano subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa negli ultimi 5 anni, o dalla data di conseguimento, se conseguita in un periodo inferiore ai 5 anni.

4. L'abilitazione di tipo 5 può essere rilasciata solo a coloro che siano già in possesso della patente di servizio CRI tipo 4 o di analogo titolo civile/militare equipollente, e che non abbiano subito nel corso degli ultimi 5 anni provvedimenti di sospensione o di revoca della patente, ovvero mai sospesa se conseguita in un periodo inferiore a 5 anni.
5. Ai fini dei commi precedenti, alle patenti civili rilasciate in Italia sono equiparate quelle rilasciate in altro stato membro dell'Unione Europea nonché quelle rilasciate da stati terzi con i quali esistono accordi di conversione secondo le tabelle di conversione.
6. L'abilitazione di tipo 6 può essere rilasciata solo a coloro che siano già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile, o militare, o rilasciata in uno dei paesi dell'Unione Europea, corrispondente alla tipo 4, in corso di validità, secondo l'allegata tabella di conversione da almeno 1 anno.
7. L'abilitazione di tipo 7 può essere rilasciata solo a coloro che siano già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile, o militare, o rilasciata in uno dei paesi dell'Unione Europea, corrispondente alla tipo 4 in corso di validità, secondo l'allegata tabella di conversione da almeno 2 anni.
8. La patente di servizio CRI può essere rilasciata al personale volontario CRI e ai lavoratori subordinati o autonomi del Comitato Nazionale, dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e dei Comitati territoriali CRI.
9. La patente di servizio CRI può essere rilasciata altresì al personale volontario e ai lavoratori subordinati o autonomi dell'Agenzia nazionale della Croce Rossa Italiana per il contrasto alla tossicodipendenza e di ogni altra personalità giuridica (Cooperativa, Impresa Sociale, Fondazione o Società) di diretta emanazione di una delle strutture CRI di cui al comma precedente, nonché ai dipendenti di agenzie interinali.
Le patenti di servizio CRI di tipo 1, 3 e 4 possono essere rilasciate ai volontari del Servizio Civile e ai volontari a progetto, limitatamente alla durata e alle attività previste dal relativo progetto.
Il rilascio della patente di servizio CRI avviene secondo le modalità di cui all'art. 54 ed è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti psicofisici previsti dall'art. 52.
10. Solo per specifiche e motivate esigenze operative connesse alla gestione delle attività a seguito di stato di emergenza o di calamità nazionale o regionale, e non oltre la relativa durata stabilita dalla legge, può essere concessa una autorizzazione provvisoria alla conduzione dei veicoli di servizio CRI con formale provvedimento del Presidente Nazionale.
11. Previo consenso scritto dell'esercente la potestà genitoriale sul minore, la patente di servizio CRI di Tipo 1 può essere rilasciata a chi ha compiuto 14 anni.
12. Le abilitazioni di tipo 2b, 4, 5, 6, 7, 7b e 8 non possono essere rilasciate ai titolari di patenti speciali di cui articolo 116, C.d.S. ovvero rilasciate, con analoghe limitazioni, da altri Stati membri dell'Unione Europea. Le abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, possono essere rilasciate anche ai titolari di patenti speciali. In caso di possesso di patente CRI rilasciata con limitazioni, possono essere utilizzati solo veicoli già adattati a dette limitazioni e solo se disponibili.

Art. 52 – Requisiti Psico-fisici e di età per il rilascio della patente di servizio

1. Per ottenere il rilascio della patente di guida, la persona che la richiede deve risultare idonea a

condurre i veicoli CRI.

2. Per ciascun tipo di abilitazione, negli allegati B e B-1 al presente Testo Unico, sono riportati i requisiti psicofisici e di età che il conducente deve possedere per ottenere il rilascio o la conferma della validità della patente di servizio CRI.
3. Le modalità di svolgimento degli accertamenti psico-fisici, sono disciplinate dall'allegato B-1 del Testo Unico.

Art. 53 – Condizioni per il rilascio

1. L'abilitazione di tipo 1 è compresa in tutte le altre abilitazioni.
2. L'abilitazione di tipo 4 comprende anche quella di tipo 3
3. L'abilitazione di tipo 7b comprende anche quella di tipo 3 e 4.
4. L'abilitazione di tipo 5 comprende quelle di tipo 3 e 4
5. La validità e la durata delle abilitazioni è fissata nella tabella dell'allegato B-1;
6. Per i titolari di patente per i quali si procede alla conferma di validità in via antecedente al compimento dell'età massima indicata nella tabella dell'allegato B-1, la durata della validità della patente di guida è adeguata alla fascia di età immediatamente successiva e comunque non può superare il limite previsto dalla fascia medesima per la quale viene richiesto il rinnovo.
7. Tutte le patenti CRI, già dal primo rinnovo utile, prolungano la loro validità per i giorni o mesi residui, allineando la scadenza naturale alla data del compimento dell'età. Analogamente, tenendo nella giusta considerazione i limiti massimi previsti tabella dell'allegato B-1 del presente Testo Unico, le scadenze successive coincideranno sempre con la data di compimento dell'età.
8. Qualora la patente di servizio CRI sia scaduta da più di 5 anni senza conferma di validità, il conducente che intende rinnovarla deve essere preventivamente sottoposto a revisione di cui all'art. 79 del presente Testo Unico.
9. Qualora la patente di servizio CRI sia scaduta da più di 3 anni e meno di 5 senza conferma di validità, il conducente che intende rinnovarla deve essere preventivamente sottoposto, con esito positivo, ad un'esercitazione di guida di cui all'art. 56 del presente Testo Unico.

Art. 54 – Modalità di rilascio delle patenti CRI

1. Il rilascio della Patente di servizio CRI può avvenire per:
 - a) conversione da patente civile, comunitaria, militare o equipollente;
 - b) conversione da patente civile, comunitaria, militare o equipollente con esercitazione pratica;
 - c) riconoscimento dell'attestato di formazione rilasciato dalle FF.AA.;
 - d) corso di scuola guida ed esame.
2. Le patenti di servizio CRI tipo 1, 2 e 3 sono rilasciate esclusivamente per conversione di cui alla lettera a) e riconoscimento di cui alla lettera c) del comma 1.
3. Le patenti di servizio CRI tipo 4, 6, 7, 7b e 8 possono essere rilasciate per conversione con esercitazione pratica di cui alla lettera b) a chi è in possesso della corrispondente patente civile/militare e riconoscimento di cui alla lettera c) del comma 1.
4. Il rilascio della patente di servizio Tipo 6, 7, 7b e 8 a coloro che non sono titolari di patente di guida civile/militare o altra patente equipollente, può avvenire solo a seguito di corso di scuola guida ed esame.
5. Il rilascio della patente di servizio tipo 5 può avvenire solo a seguito di corso di scuola guida ed esame.

6. La patente di servizio CRI di tipo 2b può essere rilasciata ai soggetti già in possesso della patente di servizio CRI di tipo 2, contestualmente al rilascio della patente di tipo 5 mediante esame integrato comprensivo di prova pratica di guida su un veicolo di categoria moto medica, ovvero, in alternativa, mediante esercitazione pratica e successivo esame pratico di guida, anche qualora non sia stata conseguita contestualmente alla patente di tipo 5.
7. Alla conversione di cui al comma 1 lettere a), b) e c) provvede il Comitato Regionale CRI territorialmente competente o l'Ufficio Territoriale Motorizzazione ove istituito, ovvero il Comitato Nazionale per i dipendenti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana o di una sua articolazione;
8. Al rilascio delle patenti dei casi previsti dal comma 4 provvedono i Centri di Formazione Motorizzazione istituiti.
9. Al rilascio delle patenti dei casi previsti dal comma 5 e 6 provvedono al relativo rilascio, alle condizioni e secondo le modalità di cui al Testo Unico, il Comitato Regionale CRI territorialmente competente o l'Ufficio Territoriale Motorizzazione ove istituito, con attivazione dell'esame a cura del Comitato Regionale competente.

Art. 55 – Rilascio patenti CRI per esame

1. Nei casi in cui la patente deve essere ottenuta per corso di scuola guida ed esame, le schede corso sono predisposte dalla Commissione Nazionale Motorizzazione ed approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Sono competenti per l'erogazione della formazione di cui al comma 1:
 - a) i Comitati Regionali o le unità di territoriali CRI, se istituite, e i Centri di Formazione CRI per le abilitazioni tipo 2b e 5
 - b) i Centri di Formazione Motorizzazione CRI istituiti, operanti sul territorio per tutte le altre patenti.
3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di qualificazione e degli esami di idoneità sono indicati nelle relative schede di formazione.
4. Ai corsi per il conseguimento delle patenti di servizio di tipo 6, 7, 7b e 8 accedono prioritariamente i volontari segnalati dai Centri di Emergenza o dai Centri di Mobilitazione, nonché i dipendenti dell'Associazione. Accedono altresì, in via prioritaria, i volontari appartenenti a Comitati nel cui parco veicoli siano presenti veicoli la cui conduzione richiede il possesso delle medesime patenti.
5. I corsi per il rilascio delle patenti CRI sono tenuti da Trainer Specializzati abilitati, coadiuvati dai Trainer di Guida pratica, ai sensi dell'articolo 65 del presente Testo Unico, secondo le modalità e con la durata minima indicate nelle schede corso.
6. Per l'organizzazione dei corsi di qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento dei corsi di formazione per i Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana (progetto formativo nazionale CRI), fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Testo Unico.

Art. 56 – Esercitazioni di Guida

1. L'esercitazione di guida è obbligatoria per il conseguimento della patente di servizio CRI in caso di corso di scuola guida ed esame di cui all'art. 54 comma 1 lettera d) del presente Testo Unico. L'esercitazione di guida è altresì obbligatoria per il conseguimento della patente di servizio CRI nel caso di conversione con esercitazione pratica (Patenti Tipo 4, 6, 7, 7b e 8) di cui all'art. 54 comma 1 lettera b) del presente Testo Unico.
2. L'esercitazione di guida non è richiesta per il conseguimento della patente di Servizio CRI nel

- caso di conversione (Tipo 1, 2, e 3) di cui all'art. 54 comma 1 lettera a) del presente Testo Unico.
3. L'esercitazione di guida è svolta alla presenza di un Trainer Istruttore di Guida (TIG) o di un Trainer Specializzato di Guida in Emergenza-Urgenza (limitatamente al rilascio delle patenti di tipo 2b, 4 e 5).
In subordine, qualora non siano disponibili le figure sopra indicate, l'esercitazione può essere svolta alla presenza di un conducente CRI in possesso di patente di servizio CRI, conseguita da almeno 5 anni, mai sospesa, e di categoria pari a quella oggetto di conseguimento o conversione.
 4. Le prove di guida previste nell'ambito delle conversioni con esercitazione pratica devono essere svolte in numero sufficiente per accertare in modo adeguato le capacità di conduzione del candidato con un numero congruo di guide rispetto al livello di competenza dimostrato.
 5. Le esercitazioni di guida previste a seguito di corso di scuola guida ed esame devono invece essere svolte nel numero minimo di ore di guida stabilito dalla scheda del corso pratico, e comunque in misura congrua rispetto alle capacità del candidato.
 6. Le esercitazioni di guida, sia ai fini della conversione sia del rilascio della patente a seguito di esame, devono prevedere prove di guida su strada ordinaria e su strada a scorrimento veloce (autostrada/superstrada etc), nonché l'esecuzione di manovre semplici e complesse, comprese manovre semplici e complesse, quali parcheggio in pianura e in salita.
 7. Possono essere considerate valide anche le prove di guida svolte durante il tragitto di rientro o liberi dal servizio, oppure per spostamenti logistici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rifornimento carburante, il trasferimento di un veicolo tra sedi CRI, lo spostamento per esigenze di manutenzione, revisione etc.
 8. Le esercitazioni di guida previste nell'ambito delle conversioni delle patenti di categoria 4 possono essere organizzate esclusivamente da una delle seguenti strutture:
 - a) Ufficio Territoriale di Motorizzazione,
 - b) Comitato Regionale,
 - c) Centro di Formazione Motorizzazione (CFM)
 9. Le esercitazioni di guida previste nell'ambito delle conversioni delle patenti di categoria 6, 7 e 8 devono essere svolte esclusivamente presso una delle seguenti strutture:
 - a) Centro di Formazione Motorizzazione (CFM)
 10. Lo svolgimento delle esercitazioni di guida nell'ambito delle conversioni delle patenti di tipo 4, 6, 7 e 8 deve essere preventivamente comunicato al Comitato Nazionale almeno trenta giorni prima, secondo le direttive dell'U.O. Motorizzazione
 11. Al termine dell'esercitazione di guida il Trainer di Guida CRI ovvero, per il solo rilascio della patente di servizio tipo 2b, 4 e 5 il Trainer Specializzato Guida in Emergenza Urgenza, attesta l'idoneità necessaria per sostenere l'esame o la conversione del titolo.
 12. Qualora un candidato non ottenga il parere favorevole di un Trainer entro le 20 esercitazioni, viene valutato come non idoneo all'ottenimento della patente richiesta e la pratica viene conclusa con esito sfavorevole.
 13. Per i veicoli che non consentono il trasporto di passeggeri, le esercitazioni di guida sono svolte seguendo l'aspirante con altro veicolo CRI idoneo dal quale la persona che funge da Trainer ai sensi del precedente comma 3, può efficacemente impartire istruzioni per la guida.
 14. Qualora l'aspirante conducente, autorizzato ad esercitarsi, non sia munito di alcuna patente civile, le esercitazioni di guida e gli esami pratici di guida per i veicoli compresi nelle abilitazioni di tipo 5, 6, 7, 7b e 8 devono essere effettuate con veicoli muniti di doppi comandi. L'impiego

di veicoli con doppi comandi non è richiesto qualora il Trainer CRI valuti che il candidato, a seguito di esercitazioni di guida svolte in luogo non soggetto a pubblico passaggio, dimostri di essere in grado di intervenire efficacemente sui comandi in caso di pericolo.

15. Durante le esercitazioni su strade aperte al traffico, il veicolo CRI deve essere munito anteriormente e posteriormente di cartelli con la scritta "SCUOLA GUIDA" conformi alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 334 del Reg. del C.d.S.

Art. 57 – Autorizzazione per le esercitazioni di Guida

1. L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di veicoli CRI, di seguito denominata anche come foglio rosa, è rilasciata dal Responsabile del Procedimento operante presso gli organi di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico.
2. L'autorizzazione ha la durata di un anno (1) ed è rinnovabile alla scadenza per un ulteriore anno, qualora il titolare non abbia ancora sostenuto gli esami di idoneità alla guida.
3. Durante le esercitazioni di guida, il candidato deve sempre avere con sé l'autorizzazione all'esercitazione e deve altresì essere munito di un valido documento di riconoscimento personale che attesti l'appartenenza all'Associazione o il rapporto che lo lega ad essa.

Art. 58 – Esami di idoneità alla guida e Commissione d'esame

1. L'esame di idoneità alla guida dei veicoli CRI deve essere sostenuto davanti alla Commissione d'esame.
2. I requisiti della Commissione esaminatrice per ogni corso di formazione in ambito di motorizzazione sono indicati nelle specifiche schede corso approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Commissione Nazionale Motorizzazione.
3. La Commissione può essere nominata per tutto l'anno solare, fatto salvo il completamento dell'ultima sessione di esame iniziata nel periodo in cui era in carica, e può essere confermata o rinnovata di anno in anno.
4. Le sessioni d'esame di terzo livello devono essere indette almeno 30 giorni prima dell'attivazione del corso e ne deve essere data comunicazione alla Commissione Nazionale Motorizzazione, per tramite dell'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale.
5. Gli oneri conseguenti le attività della commissione d'esame sono interamente a carico della struttura CRI a cui appartiene il personale che richiede il rilascio delle patenti di servizio CRI.
6. La commissione d'esame è un collegio perfetto. Nell'Atto di nomina deve essere specificato il tipo di abilitazioni in relazione alle patenti che si devono rilasciare ed ai veicoli disponibili per le prove d'esame.
7. Nell'Atto di attivazione deve essere nominato il Direttore del Corso, secondo i requisiti indicati nelle schede corso, e può essere individuato un segretario, a cui non sono richieste particolari qualifiche, che svolga l'attività amministrativa, organizzativa, ed operativa e che possa coadiuvare il direttore nella programmazione del corso e nella convocazione dei candidati.
8. Il Direttore del corso non può coincidere con il coadiutore né con il responsabile del procedimento territorialmente competente per la predisposizione dell'istruttoria finalizzata al rilascio del foglio rosa o della patente di servizio CRI relativa al medesimo corso.
9. I requisiti e le modalità di svolgimento degli esami sono disciplinati secondo le schede corso approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 59 – Conduzione delle macchine agricole, macchine operatrici e motoslitte

1. La conduzione su strada di macchine agricole e macchine operatrici immatricolate con targa CRI

è consentita ai soli fini dello spostamento, con esclusione di ogni attività di lavoro relativa alle attrezzature di cui sono dotate, a coloro che sono titolari delle seguenti abilitazioni:

- a) Tipo 3 per macchine operatrici, escluse quelle di dimensioni eccezionali, e per macchine agricole comprese quelle di dimensioni eccezionali;
 - b) Tipo 6 per le macchine operatrici di dimensioni eccezionali.
2. Per l'impiego di attrezzature e macchinari da lavoro previsti all'interno dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e ss.mm. ii, è riconosciuta apposita abilitazione ai sensi dell'art. 89 contenuta in formato digitale sull'applicazione CRI riportante il codice dell'abilitazione e la scadenza.
 3. Per la conduzione di motoslitte operative è necessario il possesso della patente di servizio di tipo 5 e una specifica formazione interna CRI, erogata dal Centro di Formazione Nazionale in materia di Emergenze e Soccorsi Speciali, prevista nell'apposita scheda corso approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale CRI, ovvero una formazione specifica analoga acquisita presso le Forze Armate e Vigili del Fuoco, purché coerente per contenuti, durata e finalità operative e debitamente documentata.
 4. La validità delle abilitazioni di cui al comma 3 decorre dalla data di rilascio e la validità è soggetta al rinnovo quinquennale attraverso la conferma dei requisiti psico-fisici, in assenza della conferma della validità la qualifica decade.

CAPO V – validità delle patenti CRI

Art. 60 – Conferma validità della Patente di Servizio

1. La validità della Patente di Servizio CRI deve essere confermata alla scadenza attraverso la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici richiesti per la guida. La conferma della validità ne comporta il rinnovo.
2. Per il rinnovo delle patenti il certificato medico deve riportare anche l'esito degli accertamenti supplementari previsti dall'Allegato B al presente Testo Unico, se e quando previsti da ogni tipo di patente.
3. La patente di servizio CRI può essere rinnovata 60 giorni prima della scadenza.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di ogni altra disposizione riguardante la validità, la patente di servizio CRI, ancorché ottenuta per conversione dalla patente civile, militare o equipollente, dall'atto della concessione è autonoma ed indipendente dall'eventuale patente sorgente.

Art. 61 – Visita medica per la conferma di validità

1. Per ottenere la conferma della validità della Patente di Servizio CRI, l'abilitato alla guida deve sottoporsi ad una visita medica presso un Medico monocratico o una Commissione Medica Locale abilitati secondo quanto stabilito dall'allegato B del presente Testo Unico.
2. L'esito della visita medica è contenuto in un certificato che deve essere esibito dall'interessato al Comitato CRI di appartenenza, entro la data di scadenza della patente di servizio CRI oppure essere trasmesso in via telematica attraverso la piattaforma preposta.
3. I requisiti psico-fisici richiesti per la conferma della patente di servizio CRI sono indicati nell'allegato B.
4. Se la visita medica ha evidenziato la mancanza temporanea o definitiva dei requisiti psico-fisici per condurre veicoli CRI, l'ufficio Territoriale preposto all'emissione della patente CRI che riceve

l'esito della visita, sospende in via cautelare la patente di servizio CRI, ai sensi dell'art. 76 del presente Testo Unico, e ne dà immediata comunicazione al Comitato Regionale competente per territorio per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Art. 62 – Aggiornamento della patente di servizio e dell'anagrafe nazionale degli abilitati

1. All'aggiornamento della validità della patente di servizio CRI, a seguito dell'esito favorevole della visita medica di cui all'articolo 61 del presente Testo Unico, provvede l'ufficio competente per territorio.
2. L'aggiornamento richiede l'inserimento della data di effettuazione della visita medica, dell'esito dell'accertamento e della data della nuova scadenza della patente all'interno dell'Anagrafe Nazionale dei conducenti CRI a cui provvede, per via telematica ed automatica il sistema gestionale o, in via surrogata manuale, l'ufficio a cui sono delegati i compiti di Motorizzazione CRI.
3. Dopo l'aggiornamento dell'anagrafe, le figure abilitate, di cui agli artt. 2,3 e 4 del Testo Unico, ognuno per le loro competenze, provvedono all'aggiornamento delle patenti CRI e, qualora il documento sia in forma cartacea, alla ristampa della patente di servizio CRI che riporta l'avvenuta conferma e la data della nuova scadenza, e i riferimenti della patente sostituita, inviandola all'interessato tramite il Comitato di appartenenza.

Art. 63 – Duplicato della Patente di Servizio CRI

1. La Patente di Servizio CRI in formato cartaceo può essere emessa nuovamente, in forma di duplicato dell'originale, nel caso di:
 - a) smarrimento;
 - b) sottrazione;
 - c) distruzione;
 - d) deterioramento.
2. Al rilascio del duplicato della Patente di Servizio CRI provvede la struttura preposta di cui agli art. 2, 3 e 4 del Testo Unico CRI.
3. Nei casi previsti dal precedente paragrafo 1 del presente articolo, la nuova patente di servizio CRI rilasciata ha una nuova numerazione rispetto alla patente che sostituisce mantenendone però la stessa validità temporale.
4. Nei casi in cui ai punti a), b) e c) del comma 1, alla richiesta di duplicato deve essere allegata copia della denuncia alle autorità di polizia, che deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui il titolare ha cognizione dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione della patente di servizio.
5. Dopo il completamento del processo di dematerializzazione la copia cartacea è rilasciata solamente a coloro che devono condurre il veicolo al di fuori del territorio nazionale.

CAPO VI – Abilitazioni alle mansioni di Trainer in ambito di motorizzazione

Art. 64 – Albo Nazionale dei Trainer Motorizzazione

1. L'Albo Nazionale delle figure formate in ambito di motorizzazione è unico ed è detenuto in formato digitale dal Comitato Nazionale, che cura la tenuta e l'aggiornamento.
2. La permanenza dell'iscrizione all'Albo Nazionale è subordinata alla permanenza dell'attività di

servizio conformemente alle disposizioni di cui all'art. 70.

Art. 65 –Le abilitazioni di Trainer in ambito Motorizzazione

1. I soggetti abilitati ed iscritti nell'Albo Nazionale alla formazione in ambito di motorizzazione sono individuati in tre distinte sezioni che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) Trainer Specializzato di Scuola Guida TSSG (insegnante teoria e di pratica): provvede all'insegnamento della teoria e della pratica di tutte le categorie;
 - b) Trainer Specializzato Guida in Emergenza Urgenza provvede alla formazione di conducenti di veicoli CRI in emergenza urgenza.
 - c) Trainer Istruttore di Guida TIG (pratica): forma sulle tecniche pratiche di guida, sull'applicazione delle norme di sicurezza e sul codice stradale durante la guida di veicoli CRI.
2. L'abilitazione per esercitare le funzioni di cui al comma precedente è rilasciata al personale Dipendente o Volontario CRI che siano in servizio attivo ed in possesso dei requisiti indicati nelle rispettive schede corso approvate su proposta della Commissione Nazionale Motorizzazione dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 66 – Soggetti competenti al rilascio delle Abilitazioni di Trainer e i corsi di qualificazione

1. Le modalità di conseguimento e di mantenimento delle qualifiche in ambito di motorizzazione sono di competenza degli Organi di cui all'articolo 2 lettera a) del presente Testo Unico.
2. I corsi di formazione per Trainer Specializzato di Scuola Guida, Trainer Specializzato Guida in Emergenza Urgenza e Trainer Istruttore di Guida sono organizzati presso i Centri di Formazione Motorizzazione o durante campi di formazione nazionale e secondo le modalità indicate nelle schede corso.

Art. 67 – Requisiti richiesti per il conseguimento dell'abilitazione

1. Per essere ammessi a sostenere gli esami di idoneità per il conseguimento delle abilitazioni in ambito di motorizzazione, i candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati dalle schede corso.
2. L'abilitazione che consente di esercitare le funzioni di Trainer Specializzato di Scuola Guida, Trainer Specializzato Guida in Emergenza Urgenza e Trainer Istruttore di Guida deve essere comunque confermata secondo le disposizioni dell'articolo 70 del presente Testo Unico. Non è pertanto consentita la formazione pratica su strada di candidati per il conseguimento della patente superiore a quella posseduta dall'Istruttore.
3. I requisiti per poter conseguire l'abilitazione di Trainer sono:
 - a) patente di servizio CRI in corso di validità, contenente tutte le abilitazioni di cui all'art. 50 del presente Testo Unico CRI, ad esclusione dell'abilitazione di tipo 2, conseguita da almeno 1 anno, mai sospesa o sottoposta a revisione;
 - b) assenza dei 5 anni precedenti di provvedimenti di sospensione o revoca della patente civile o militare posseduta;
 - c) essere in possesso di un titolo civile/militare equipollente come previsto dall'art. 68 del presente Testo Unico, oppure esame di idoneità positivo si cui all'art. 69 del presente Testo Unico CRI;
 - d) per i soli Trainer Specializzati di Scuola Guida - TSSG, il possesso del Diploma di Scuola Media Superiore;



Art. 68 – Rilascio per conversione di titolo civile o militare equipollente in titolo CRI

1. L'Abilitazione di Trainer Specializzato di Scuola Guida CRI e di Istruttore di Guida CRI è rilasciata per conversione, senza necessità di sostenere l'esame di idoneità, ai titolari di abilitazione civile all'esercizio delle rispettive funzioni di Insegnante di teoria o di Istruttore di guida rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 123 C.d.S., purché al momento della richiesta di rilascio:
 - a) siano in possesso di abilitazione civile in corso di validità e con gli aggiornamenti previsti dalla normativa civile;
 - b) siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 67 del presente Testo Unico.
2. Alle medesime condizioni richieste dal precedente comma 1 del presente articolo, l'abilitazione di Trainer Specializzato di Scuola Guida CRI e di Istruttore di Guida CRI, può essere altresì rilasciata, senza esame, ai titolari di equipollenti titoli abilitativi rilasciati dall'Autorità Militare o da altro Ente previsto ai sensi dell'articolo 138 C.d.S. purché in servizio attivo o congedati da non più di un anno. L'equipollenza del titolo abilitativo militare o assimilato rispetto al titolo abilitativo civile sopraindicato è dichiarata, caso per caso, dall'Organo di cui all'articolo 2, lett. del presente Testo Unico.
3. I Trainer Specializzati di Scuola Guida CRI già iscritti nell'Albo Nazionale CRI ai sensi della precedente normativa CRI, in regola con quanto disposto dal precedente comma 1 lettere a) e b), mantengono l'abilitazione di Trainer Specializzato di Scuola Guida CRI e conseguono anche la separata abilitazione di Istruttore di Guida CRI, senza necessità di sostenere nuovi esami e sono iscritti di diritto nelle rispettive sezioni dell'Albo di cui all'articolo 64 del presente Testo Unico.
4. Ai Formatori di Guida CRI e Istruttori di Scuola Guida CRI non presenti nell'Albo Nazionale CRI, ai sensi della precedente normativa CRI, che presentino richiesta all'Unità Operativa del Comitato Nazionale di riconoscimento della qualifica di abilitazione viene riconosciuta rispettivamente la qualifica di Trainer Specializzato di Scuola Guida CRI e di Istruttore di Guida CRI, senza necessità di sostenere nuovi esami e sono iscritti di diritto nelle rispettive sezioni dell'Albo previa frequenza di un corso di aggiornamento secondo le schede corso approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Commissione Nazionale Motorizzazione.
5. I Trainer Specializzati di Scuola Guida CRI e gli Istruttori di Guida CRI, che hanno ottenuto l'abilitazione per effetto della conversione dei titoli civili o militari di cui ai commi precedenti, sono tenuti alla frequenza di un corso di allineamento specifico secondo le schede corso approvate su proposta della Commissione Nazionale Motorizzazione.
6. La qualifica di Trainer Specializzato di Guida in Emergenza Urgenza non può essere ottenuta per conversione ma solo per corso di scuola guida ed esame di cui all'art. 69 del Presente Testo Unico.

Art. 69 – Esami di idoneità per Trainer Motorizzazione

1. I programmi, i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi di qualificazione e degli esami di idoneità sono indicati nelle relative schede corso.
2. I candidati dichiarati "non idonei" all'esame possono ripetere le prove dopo aver effettuato un ciclo integrativo d'istruzione secondo le modalità definite a livello nazionale.
3. La commissione d'esame dei corsi di formazione per Trainer motorizzazione è nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale ed opera con le modalità previste dal Regolamento per la Formazione CRI.

Art. 70 – Conferma validità delle abilitazioni di Trainer e aggiornamenti periodici

1. La validità delle abilitazioni di Trainer Specializzato di Scuola Guida - TSSG, Trainer Specializzato Guida In Emergenza Urgenza - TSGEU e di Trainer Istruttore di Guida — TIG è legata alla validità della patente di servizio CRI posseduta e deve, inoltre, essere confermata attraverso la verifica della permanenza dei requisiti tecnici e idoneità attestati dalla frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento periodico organizzati dalla Commissione Nazionale Motorizzazione con cadenza quinquennale (ogni 5 anni).
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami di idoneità per il conseguimento delle abilitazioni in ambito di motorizzazione, i candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati dalle relative schede corso.
3. La validità dell'abilitazione di Trainer Istruttore di Guida è legata alla validità della patente di servizio CRI.
4. L'abilitazione non può essere in nessun caso confermata al Trainer Specializzato di Scuola Guida CRI, al Trainer Specializzato Guida in Emergenza Urgenza e al Trainer Istruttore di Guida qualora:
 - a) il Trainer sia incorso in provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di servizio CRI;
 - b) il Trainer abbia cessato il servizio attivo;
 - c) il Trainer abbia interrotto la propria attività per almeno un anno, fatte salve eventuali cause di impedimento per ragioni di salute o di forza maggiore.
 - d) Se il Trainer non effettua almeno due docenze nel corso dell'anno solare, salvo giustificati motivi;
 - e) il Trainer non abbia svolto, senza giustificato e documentato motivo, attività formative nella Regione di appartenenza su richiesta del Delegato Regionale Motorizzazione;
5. I Trainer che hanno subito il declassamento della patente CRI potranno operare per le patenti possedute, ad esclusione del Trainer Specializzato Guida Emergenza Urgenza per la quale il declassamento della patente tipo 5 comporta la perdita dell'abilitazione.
6. La mancata conferma di validità dell'abilitazione, di cui al comma 4, comporta l'inserimento del nominativo nella sezione delle figure "inattive". I Trainer inseriti nella sezione delle figure "inattive" per poter essere riabilitati e ammessi alla formazione dovranno effettuare un corso di aggiornamento. L'aggiornamento, in questi casi, può essere disposto anticipatamente rispetto alla scadenza indicata nel comma 1.
7. Il Trainer inserito nella sezione delle figure "inattive", che allo scadere del periodo previsto al comma 1, non partecipi con esito positivo all'aggiornamento previsto, perde la qualifica di Trainer.
8. La conferma della validità dell'abilitazione è disposta dall'Organo che ha rilasciato l'abilitazione e che ne dà comunicazione all'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale deputato alla tenuta ed aggiornamento dell'albo.

Art. 71 – Revoca e sospensione

1. L'abilitazione di Trainer Specializzato di Scuola Guida, l'abilitazione di Trainer Specializzato Guida Emergenza Urgenza e l'abilitazione di Trainer Istruttore di Guida CRI sono revocate quando:
 - a) la patente di servizio CRI posseduta al momento del rilascio dell'abilitazione è stata revocata;



- b) senza giustificato motivo, il Trainer non ha preso parte con esito positivo ai corsi di aggiornamento previsti dall'art. 70 comma 1 per più di due volte.
 - c) Il Trainer non chiede conferma della validità dell'abilitazione entro 12 mesi successivi alla relativa scadenza;
 - d) in occasione della verifica prevista dall'articolo 70, comma 1 del presente Testo Unico, la validità dell'abilitazione non è stata confermata.
 - e) nei confronti del Trainer sia accertata la sottoscrizione mendace di atti inerenti alla motorizzazione (verbali, fogli rosa etc.);
2. L'abilitazione di Trainer Specializzato di Scuola Guida, Trainer Specializzato Guida In Emergenza Urgenza e di Trainer Istruttore di Guida è sospesa, per un periodo di uguale durata, quando è sospesa la patente di servizio CRI, secondo le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 del presente Testo Unico, in quanto applicabili.
3. La sospensione o la revoca dell'abilitazione è disposta, a seguito di istruttoria motivata e argomentata, dal Segretario Regionale territorialmente competente, previa informativa al Consiglio Direttivo Regionale, ovvero, qualora istituita, dal Responsabile della Struttura Decentrata competente. Per il personale afferente al Comitato Nazionale, il provvedimento è adottato dal Segretario Generale a seguito di istruttoria interna. Copia del provvedimento è trasmessa all'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale per l'aggiornamento del fascicolo personale.
4. L'abilitazione dei Trainer che, senza giustificato motivo non prendano parte ai corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 70 comma 1 del presente Testo Unico, è sospeso dalla relativa attività operativa a far data dal giorno di inizio del corso di aggiornamento stesso.
5. Le abilitazioni per Trainer Specializzato di Scuola Guida, Trainer Specializzato Guida In Emergenza Urgenza e di Trainer Istruttore di Guida nelle more della convocazione del corso di aggiornamento, mantengono la loro efficacia ed operatività, fino alla data dal giorno di inizio del corso di aggiornamento stesso.

CAPO VII – Responsabilità e Sanzioni

Art. 72 – Ritiro della patente di servizio CRI sospeso o revocato

- 1. La sospensione o la revoca della patente di servizio CRI dà luogo al materiale ritiro della patente di servizio CRI, qualora detenuta in formato cartaceo, da parte del competente ufficio di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico, che l'ha rilasciata.
- 2. Il titolare di patente sospesa o revocata, qualora il documento sia in formato cartaceo e non sia già ritirata dall'organo accertatore, deve provvedere alla sua consegna al Comitato o alla struttura CRI a cui appartiene, entro 5 giorni successivi a quello in cui gli è comunicato il provvedimento.
- 3. In caso di mancata riconsegna del documento nei termini stabiliti dal precedente comma 2, si rinvia alle disposizioni regolamentari in materia disciplinare.
- 4. La patente di servizio CRI, in formato cartaceo, viene comunque ritirata qualora il titolare cessa il proprio servizio operativo, prima della scadenza naturale del documento stesso. Per le patenti in formato digitale viene disposta il ritiro del titolo dall'Anagrafe Nazionale del Conducente CRI, conservando comunque lo storico delle stesse.

Art. 73 – Sospensione delle patenti di servizio CRI per violazioni

- 1. La patente di servizio CRI è soggetta a sospensione, nel caso di violazioni al Codice della strada

- che prevedano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida civile.
2. La patente di servizio CRI può essere, altresì, sospesa in tutti i casi in cui il conducente abbia violato una delle norme di comportamento indicate nel presente Testo Unico.
 3. Nei casi indicati nei commi precedenti, la durata del periodo di sospensione della patente di servizio è commisurata alla gravità della violazione accertata e all'eventuale recidiva nel comportamento.
 4. Nei casi di cui all'art. 77, comma 3, la patente di servizio CRI è sospesa fino alla definizione del procedimento di accertamento degli illeciti ivi indicati.
 5. La patente di servizio CRI è sempre sospesa per un periodo di 20 giorni nei seguenti casi:
 - a) quando il conducente durante la guida di un veicolo CRI, utilizzi il telefono cellulare, smartphone o computer in violazione delle disposizioni di cui all'art. 108 del presente Testo Unico;
 - b) quando siano violate le disposizioni sull'impiego dei sistemi di ritenuta di cui all'art. 93 del presente Testo Unico.
 - c) quando il conducente utilizzi i dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme fuori dai casi consentiti dagli art. 98, 99 e 100 del Testo Unico.
 6. Nei casi di recidiva nell'arco del biennio di una delle violazioni di cui al comma precedente, la patente di servizio CRI è sospesa per un periodo di 40 giorni.
 7. Ai fini della sospensione di cui ai commi 2, 3 e 4 sono competenti al controllo e ne curano la segnalazione agli organi preposti in materia disciplinare:
 - a) Presidenti e Consiglieri Locali e Regionali;
 - b) Responsabili Uffici Territoriali di Motorizzazione CRI;
 - c) Commissione Nazionale Motorizzazione CRI;
 - d) Trainer in ambito di Motorizzazione CRI;
 - e) U.O. Motorizzazione CRI del Comitato Nazionale;
 8. Ai fini dell'accertamento degli illeciti indicati, si applicano in quanto compatibili, le procedure previste dal Codice Etico, per il personale volontario e dal Contratto Collettivo per il personale dipendente. Completato l'iter di accertamento la sospensione è disposta secondo le modalità di cui al successivo art. 78 comma 1 del Testo Unico.

Art. 74 – Sospensione delle patenti di servizio CRI in caso di incidente stradale

1. La patente di servizio CRI è sospesa quando il titolare della stessa, nell'impiego dei veicoli CRI, per comprovata negligenza, imperizia, o violazione di Leggi dello Stato o del presente Testo Unico, abbia cagionato lesioni personali ai trasportati o a terzi.
2. La patente di servizio CRI è altresì sospesa immediatamente ed in via cautelare, a prescindere dalla valutazione delle responsabilità correlate al sinistro di competenza dell'Autorità Giudiziaria, quando il titolare della stessa, nell'impiego dei veicoli CRI, per cause anche in corso di accertamento, abbia cagionato la morte di terzi o dei trasportati.
3. La durata della sospensione di cui ai precedenti commi 1 e 2, che è commisurata alla gravità delle lesioni prodotte e delle violazioni commesse, non può superare 1 anno. La Patente di servizio sospesa è immediatamente restituita, qualora sia accertata l'assenza di responsabilità del conducente nella dinamica del sinistro.
4. La patente di servizio CRI può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni, quando

il titolare della stessa, nell'impiego dei veicoli CRI, abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai veicoli o ad altri beni del Comitato. In caso di danni ingenti la sospensione è disposta per un periodo non superiore a 180 giorni.

Art. 75 – Sospensione per mancata presentazione alla visita di conferma di validità

1. Qualora il titolare di patente di servizio CRI non si presenti alla visita per la conferma della validità entro 30 giorni successivi alla scadenza, la patente è sospesa fino all'esito positivo della visita medica di conferma di validità di cui all'articolo 61 del presente Testo Unico.
2. La patente è altresì sospesa a tempo indeterminato qualora il titolare non si sottoponga alla visita di revisione di cui all'articolo 79 del presente Testo Unico, entro la scadenza del termine fissato per la stessa. La sospensione viene revocata solamente all'esito positivo della visita di revisione.

Art. 76 – Sospensione per mancanza temporanea dei requisiti

1. Quando a seguito di visita medica per la conferma della validità, ovvero in occasione di visita di revisione della patente di servizio CRI, il titolare sia giudicato temporaneamente non idoneo alla conduzione dei veicoli CRI, la Patente di servizio è sospesa fino all'esito positivo della successiva visita medica.
2. Nelle ipotesi in cui si abbia a conoscenza della sospensione della patente civile, militare o assimilate di un conducente CRI può essere disposta anche la sospensione della patente di servizio CRI in via precauzionale. Tale sospensione ha la stessa durata di quella disposta dalle autorità previste dal Codice della Strada e decade in caso di successiva revoca del provvedimento di sospensione.

Art. 77 – Revoca della patente di servizio CRI

1. La patente di servizio CRI è revocata, d'ufficio o su segnalazione, da parte dell'ufficio competente di cui all'art. 2 del Presente Testo Unico che l'ha rilasciata.
2. La patente di servizio CRI è revocata quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti psico-fisici o di età previsti dal presente Testo Unico, per la conduzione dei veicoli CRI che la patente abilita a condurre.
3. La patente di servizio CRI è revocata qualora il titolare, durante la conduzione di veicoli di servizio, sia oggetto di accertamento, con provvedimento definitivo, degli illeciti di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del C.d.S.
4. Nei casi indicati dal precedente comma 2, quando permangono i requisiti per il rilascio o la conservazione di una delle abilitazioni indicate all'articolo 50 del presente Testo Unico, la patente viene revocata ma ne viene contestualmente rilasciata una nuova contenente le abilitazioni per i veicoli per la cui conduzione il titolare è risultato ancora idoneo secondo le disposizioni del presente Testo Unico.
5. La patente di servizio CRI può essere revocata quando il titolare nell'impiego dei veicoli di servizio, per imperizia o negligenza, sia incorso per almeno 2 volte in 5 anni in incidenti che abbiano cagionato lesioni gravi o morte alle persone trasportate o a terzi, ovvero danni gravi ai medesimi veicoli tali da renderli inservibili e non più riparabili.
6. La patente di servizio CRI è altresì revocata in tutti i casi di violazioni del Codice della Strada, commesse nel corso di un'attività di servizio, comportanti analogo provvedimento a carico del trasgressore. La patente di servizio CRI è altresì revocata nel caso in cui sia accertato che il conducente, nel corso del biennio, è incorso per più di tre volte in una delle violazioni di cui all'art. 73 comma 5 del Testo Unico. La patente di servizio CRI, in questo caso, può essere nuovamente

conseguita solo dopo che siano trascorsi 3 anni dal provvedimento di revoca.

7. La patente di servizio è sempre revocata quando il titolare cessa di svolgere servizio nella Croce Rossa Italiana. In questi casi, la patente di servizio può essere nuovamente rilasciata se il titolare rientra in servizio. In occasione del rilascio della nuova patente di servizio CRI, qualora siano trascorsi meno di 5 anni dalla data di revoca, la patente stessa può essere rilasciata applicando le disposizioni di cui all'art. 53 comma 8 e 9 del Testo Unico.
8. Qualora la patente di servizio CRI revocata, all'atto dell'assunzione, fosse stata considerata contrattualmente requisito abilitativo indispensabile ed essenziale del rapporto lavorativo, come riportato dagli accordi contrattuali, la perdita del requisito comporta la risoluzione del contratto di lavoro e di ogni atto conseguente.
9. Per i casi indicati nel comma 5 del presente articolo, la patente di servizio CRI non può più essere rilasciata.

Art. 78 – Procedura per la sospensione e la revoca delle patenti di servizio CRI

1. La sospensione o la revoca della patente di servizio CRI, derivante da disposizione oggettivamente prevista dal C.d.S., o da dispositivo dell'autorità giudiziaria, è disposta d'ufficio dalla struttura Regionale o Nazionale, di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico, che l'ha rilasciata senza ricorso al contraddittorio.
2. La sospensione o la revoca della patente di servizio CRI, negli altri casi è disposta dalla struttura Regionale o Nazionale di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico, che l'ha rilasciata, attraverso la redazione di una istruttoria in contraddittorio, a seguito di segnalazione o verbalizzazione delle forze di polizia o di altri soggetti, compreso il personale CRI in servizio, e trasmesso alla superiore competente struttura, dalla struttura territoriale, regionale o nazionale, di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico, ove il titolare della patente di servizio CRI svolge la propria attività.
3. Il provvedimento di sospensione o di revoca della patente, che deve essere adeguatamente motivato, è comunicato all'interessato in forma scritta.
4. Il provvedimento di sospensione o di revoca della patente è annotato nell'Anagrafe Nazionale dei Conducenti, dal competente organo regionale o nazionale di cui all'art. 2 del presente Testo Unico.

Art. 79 – Revisione della patente di servizio CRI

1. Qualora, in occasione di comportamenti assunti durante il servizio ovvero per altra causa, sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti del titolare della patente di servizio CRI dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, può essere sempre disposta d'ufficio la revisione della patente di servizio CRI. La revisione è disposta con provvedimento dell'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale su richiesta motivata del Presidente/Commissario del Comitato di appartenenza.
2. Il provvedimento di revisione della patente, che deve essere adeguatamente motivato, è comunicato all'interessato in forma scritta.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposta e richiesta una nuova verifica dell'idoneità psico-fisica attraverso una visita con medico specializzato o presso una Commissione Medica Locale CRI. Nei casi più gravi può essere disposta e richiesta una nuova verifica dell'idoneità alla guida attraverso un esame tecnico, secondo le disposizioni dell'art. 58 del presente Testo Unico, in quanto applicabili.
4. Con lo stesso provvedimento è fissato un termine, di norma non inferiore a 15 giorni, entro il quale il titolare di patente deve sottoporsi alla visita medica di revisione ovvero ad un nuovo esame di

idoneità. Se il titolare di patente di servizio, senza giustificato motivo, non si sottopone agli esami prescritti, allo scadere del termine indicato, la patente di servizio CRI è sospesa cautelativamente e se in formato cartaceo ritirata dal Presidente del Comitato o dal responsabile della struttura CRI, fino a quando il titolare stesso non abbia superato, con esito favorevole, una nuova prova d'esame. Il provvedimento di ritiro della patente è comunicato al competente Organo di cui all'art. 2 del presente Testo Unico, che l'ha rilasciata, il quale provvede all'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale dei conducenti CRI trascrivendone il ritiro.

5. In base all'esito della visita medica o dell'esame di idoneità, il provvedimento di sospensione o revoca della patente ovvero la restituzione della patente all'interessato, se in formato cartaceo, è emesso dal competente Organo di cui all'art. 2 del presente Testo Unico.
6. Il provvedimento di revisione della patente è annotato nell'Anagrafe Nazionale dei Conducenti.

Art. 80 – Declassamento della patente di servizio CRI

1. La patente di servizio CRI delle persone che hanno raggiunto i limiti di età previsti nell'allegato B-1 del presente Testo Unico per la guida di alcuni veicoli CRI, ma conservano ancora l'idoneità per la guida di altre tipologie di veicoli CRI, è declassata d'ufficio al tipo di patente che consente la guida di tali veicoli.
2. La patente di servizio CRI è, altresì, declassata d'ufficio al tipo di patente inferiore per la quale il titolare risulta ancora idoneo quando, in occasione di una visita medica per la conferma di validità ovvero per la revisione della patente, risulta che il conducente non ha più i requisiti supplementari richiesti per la conferma di validità delle patenti di tipo 2b, 5, 6, 7, 7b e 8.
3. Il titolare di patente di servizio CRI, declassata per i motivi di cui al precedente comma 2, può ottenere nuovamente l'idoneità a condurre i veicoli CRI del tipo originariamente posseduto, se entro un anno dal declassamento produce una nuova idoneità psico-fisica che comprovi il recupero della piena idoneità a condurre i veicoli CRI delle categorie per cui è prevista la patente. Trascorso inutilmente un anno, il declassamento diviene definitivo ed occorre ottenere il rilascio di una nuova patente.
4. Nei casi di declassamento sopra indicati è sempre disposto il rilascio di una nuova patente di servizio CRI a cura del competente Organo di cui all'art. 2 del presente Testo Unico.

Art. 81 – Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti riguardanti la Patente di servizio CRI adottati in osservanza delle disposizioni del presente Testo Unico, è ammesso ricorso entro e non oltre 30 giorni all'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento adottato.
3. L'Unità Operativa di cui al precedente comma 1, acquisiti tutti gli atti necessari all'istruttoria, si esprime entro 60 giorni dal momento della notifica del ricorso.
4. La decisione della menzionata Unità Operativa è da ritenersi atto definitivo ed insindacabile.
5. Della facoltà di poter opporre ricorso avverso i provvedimenti riguardanti la Patente di servizio CRI, adottati in osservanza delle disposizioni del presente Testo Unico, è sempre data chiara menzione su ciascuno dei provvedimenti stessi.

CAPO VIII – Conversioni da CRI in civile

Art. 82 – Conversione della patente di servizio CRI in equipollente titolo civile

1. I titolari della patente di servizio CRI possono richiedere la conversione, con le modalità di cui

all'articolo 138, comma 5 C.d.S., nella corrispondente patente civile, previo rilascio del certificato per la conversione.

Con provvedimento del Comitato Nazionale CRI, nell'allegato C-12 sono rese note le categorie di patenti civili corrispondenti ai tipi di abilitazione previsti dall'articolo 50 del presente Testo Unico.

2. La conversione della patente di servizio CRI in patente civile può essere richiesta solo se il titolare della patente CRI ha prestato servizio attivo nell'Associazione per almeno 3 anni consecutivi e, comunque, decorso almeno 1 anno dalla data di rilascio della patente stessa ed abbia condotto veicoli oggetto di conversione per almeno 100 ore o 5.000 km.
3. Il rilascio del certificato per la conversione non è consentito nel caso in cui la patente di servizio CRI sia stata sospesa o revocata.
4. Nel rispetto delle condizioni indicate al precedente comma 2, la conversione può essere richiesta dall'interessato durante il servizio, ovvero entro un anno dalla data della sua cessazione. Gli eventuali oneri della conversione sono a totale carico del richiedente.
5. Il Certificato per la conversione, di cui al comma 1 è rilasciato dall'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale, verificato e confermato il presupposto di validità dei requisiti.

Art. 83 – Conversione dell'Abilitazione di Trainer in equipollente titolo civile

1. I titolari delle abilitazioni di Trainer Specializzato di Scuola Guida CRI possono richiedere la conversione secondo quanto stabilito dall'art. 138, comma 6 C.d.S., in equipollente titolo civile di istruttore di scuola guida.
2. Il certificato per la conversione in equipollente titolo civile può essere rilasciato solo se il titolare della abilitazione:
 - a) risulta attualmente in servizio attivo, ovvero ha cessato il servizio attivo da meno di un anno;
 - b) ha prestato servizio regolare e continuativo nell'associazione per almeno 6 anni consecutivi e, comunque, decorsi almeno 3 anni dalla data di rilascio dell'abilitazione stessa.
 - c) non ha subito provvedimenti di sospensione o revoca dell'abilitazione.
3. Il Certificato per la conversione, di cui al comma 1 è rilasciato dall'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale, verificato e confermato il presupposto di validità dei requisiti.

CAPO IX – Formazione Motorizzazione

Art. 84 – Organi e Competenze

1. I Centri di Formazione Motorizzazione di cui all'art. 2 comma 1 lettera a3) svolgono attività di formazione in ambito motorizzazione CRI per il personale Volontario e Dipendente CRI su tutto il territorio nazionale — in via ordinaria ciascuno nel proprio ambito interregionale di competenza — seguendo il piano formativo e le altre disposizioni regolamentari proprie della CRI in materia di formazione.
2. I Centri di Formazione Motorizzazione in possesso dei requisiti di cui all'allegato C-9 sono istituiti dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Commissione Nazionale Motorizzazione, sulla base delle specifiche esigenze formative rappresentate a livello territoriale. Nella delibera di istituzione dei Centri di Formazione Motorizzazione è inoltre indicato il Referente del Centro e almeno un Responsabile del Procedimento a cui sono affidati, rispettivamente, funzioni di coordinamento e di gestione delle attività.

3. I referenti dei Centri di Formazione Motorizzazione sono scelti tra il personale volontario in possesso della qualifica di Trainer Specializzato di Scuola Guida TSSG. Spetta a quest'ultimi la calendarizzazione e l'organizzazione dei corsi, sulla base delle direttive impartite dai Comitati Regionali e dalla Commissione Nazionale Motorizzazione.
4. I Centri di Formazione Motorizzazione possono essere individuati, gestiti e ordinati a livello nazionale, esclusivamente presso le strutture centrali e periferiche del Comitato Nazionale.
5. I Centri di Formazione possono svolgere attività formativa presso la sede del Centro di Formazione oppure in altre sedi operative CRI nell'ambito del territorio regionale o interregionale di competenza
6. L'attività formativa in materia di Motorizzazione CRI prevede, tra le altre, le seguenti attività:
 - a) l'addestramento e l'accertamento dei requisiti necessari per la guida, l'esame di idoneità e il rilascio della patente di guida;
 - b) il rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di Trainer Specializzato di Scuola Guida CRI, Trainer Specializzato Guida in Emergenza Urgenza CRI e di Trainer istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento per il rilascio della patente di guida di cui al precedente punto a).

Art. 85 – Gestione e funzionamento dei centri di formazione

1. Ove le esigenze territoriali lo richiedano, al fine di garantire l'operatività e consentire alle diverse strutture decentrate CRI di realizzare il mandato associativo e di assicurare la rispondenza ai bisogni formativi territoriali, il Comitato Nazionale individua le strutture decentrate - anche con competenze interregionali — deputate e esplicitamente autorizzate allo svolgimento delle funzioni dei Centri di Formazione Motorizzazione, di cui al successivo comma 2.
2. I Centri di Formazione Motorizzazione, così individuati, sono gestiti e ordinati a livello nazionale, anche mediante l'interfaccia del Comitato Regionale insistente nel territorio presso cui sono istituiti. Con separato atto verranno disciplinati ulteriori aspetti operativi e di funzionamento.

Art. 86 – Istituzione dei Centri di Formazione Motorizzazione

1. Sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi, il Consiglio Direttivo Nazionale emana specifica manifestazione di interesse tesa all'acquisizione delle disponibilità da parte dei Comitati Regionali e delle strutture decentrate del Comitato Nazionale, in possesso di specifici requisiti indicati nell'allegato C-9 atta alla gestione dei Centri di cui al superiore art. 84.
2. Possono inoltrare la propria disponibilità sia i Comitati Regionali che i Comitati Territoriali — questi ultimi, anche in forma associata, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente — che abbiano e possano dimostrare il possesso dei requisiti tecnico organizzativi, esperienziali, di capacità economico finanziaria e patrimoniale specificati anche nell'avviso di manifestazione di interesse.
3. Pervenute le disponibilità, la preposta Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale, ovvero il Comitato Regionale competente in caso di manifestazione pervenuta da uno o più Comitati Territoriali, redige apposita istruttoria all'attenzione della Commissione Nazionale Motorizzazione affinché quest'ultima, accertato il possesso dei requisiti previsti, formuli la proposta di istituzione al Consiglio Direttivo Nazionale.
4. Con apposito atto del Consiglio Direttivo Nazionale sono costituiti i Centri di Formazione Motorizzazione.

Art. 87 – Controllo e Monitoraggio dei Centri di Formazione Motorizzazione

1. Al fine di valutare la capacità operativa dei Centri di Formazione Motorizzazione, anche in termini di attività formativa erogata e di certificati di abilitazione rilasciati, essi sono oggetto di monitoraggio costante. In particolare, è facoltà della Commissione Nazionale Motorizzazione — su indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale e con l'eventuale ausilio dell'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale — di effettuare attività di audit presso i Centri di Formazione Motorizzazione operanti.
2. Per gli stessi fini di cui al comma precedente, i Referenti dei Centri di Formazione Motorizzazione, di cui all'art. 85, sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione completa che riporti quanto realizzato dal Centro di Formazione Motorizzazione, indirizzata all'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale.
3. L'unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale ha il compito di relazionare annualmente alla Commissione Nazionale Motorizzazione quanto realizzato da tutti i Centri di Formazione Motorizzazione.
4. La Commissione Nazionale Motorizzazione sulla scorta delle risultanze di quanto realizzato dai Centri di Formazione Motorizzazione, può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale una revisione dell'articolazione organizzativa degli stessi, al fine di rafforzare il livello di efficienza ed efficacia formativa in ambito della Motorizzazione CRI.
5. In caso di inattività per due anni, la Commissione Nazionale Motorizzazione può chiedere al Consiglio Direttivo Nazionale la sospensione o la chiusura di un Centro di Formazione Motorizzazione, che in sede collegiale ne valuterà eventuali seguiti.

PARTE III – NORME DI CONDOTTA DEI CONDUCENTI CRI

CAPO I – Scorte, trasporti eccezionali e ADR

Art. 88 – Scorte, Trasporti eccezionali e ADR

1. Il personale CRI che intende ottenere l'abilitazione all'effettuazione di scorte a veicoli, convogli o trasporti eccezionali, deve frequentare un corso organizzato dal Comitato Nazionale, attraverso un Centro di Formazione Motorizzazione CRI di cui all'art. 2 comma 1 lettera a2) del presente Testo Unico, d'intesa con il Compartimento Polizia Stradale della regione competente per territorio del Centro di Formazione e sostenere un esame sugli argomenti descritti nell'allegato "B" del D.M. 18 luglio 1997 e superare un esame di idoneità tecnica. Lo svolgimento del corso può essere delegato ad un Centro di Formazione CRI che abbia le competenze tecniche per la sua organizzazione.
2. La richiesta di ammissione al corso deve essere presentata al Comitato Regionale competente per la propria patente di servizio CRI, e da questo trasmessa in copia e in via telematica al Centro di Formazione competente per l'organizzazione del Corso e all'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico.
3. L'esame di idoneità tecnica di cui al comma 1, si svolge davanti ad una Commissione nominata dal Presidente Nazionale secondo le modalità indicate dall'articolo 58 del presente Testo Unico. La Commissione è integrata da un esperto del settore, preferibilmente dipendente dalla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato.
4. L'abilitazione è associata alla patente CRI, e ne conforma per associazione funzionale la scadenza.

5. Il personale CRI in possesso di abilitazione civile all'effettuazione dell'attività di scorta di cui al D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni, ovvero dell'equivalente titolo abilitativo militare o rilasciato dalle FF.PP., può ottenere l'abilitazione di cui al comma 1 senza esame.
6. Il personale CRI appartenente alla Polizia di Stato, in servizio presso il Servizio Centrale Polizia Stradale, i Compartimenti, le Sezioni, le Sottosezioni, e i Distaccamenti della Polizia Stradale, può ottenere l'abilitazione di cui al comma 1 del presente articolo senza esame. L'appartenenza alla Polizia Stradale è accertata tramite dichiarazione formale del Dirigente del Servizio o dell'Unità territoriale della Polizia Stradale competente.
7. Presso l'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale di cui all'art. 2 comma 1 lettera 1a) del presente Testo Unico, è istituito l'Albo Nazionale degli Abilitati ad effettuare scorte a veicoli, convogli o trasporti eccezionali.
8. Le strutture incaricate dell'organizzazione del corso Scorte, richiederanno alla menzionata Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale l'assegnazione della numerazione progressiva delle abilitazioni, che sarà trascritta sull'attestato di abilitazione, avendo cura di trasmettere a detta Unità, copia del verbale di esame al termine della sessione.
9. Nel caso di trasporti ADR, fatte salve le disposizioni di soccorso, di emergenza, protezione civile o servizi ausiliari alle FF.AA., per la formazione di convogli, si rimanda all'art. 168 del Codice della Strada e ss.mm. ii..

CAPO II – Abilitazioni uso macchine operatrici e agricole

Art. 89 – Abilitazioni per l'uso di mezzi meccanici ed idraulici di movimentazione ed elevazione dei carichi e delle merci (D.lgs. 81/08)

1. Per ottenere l'abilitazione all'uso di mezzi meccanici ed idraulici di movimentazione ed elevazione dei carichi e delle merci, è necessario conseguire un'abilitazione conforme, nei modi e nei termini a quella stabilita dall'Accordo della conferenza Stato-Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 e ss.mm. ii (ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281);
2. L'abilitazione che autorizza il soggetto all'utilizzo dell'attrezzatura, ai sensi dell'art. 73 comma 5 Decreto Legislativo n. 81/2008, è rilasciata in una delle seguenti modalità:
 - a) formazione da effettuarsi presso un Centro Formazione Motorizzazione CRI, di cui al comma 2 comma 1 lettera a3), tramite formatore CRI abilitato ai sensi dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, ed esame pratico CRI, all'esito del quale viene rilasciato apposito tesserino relativo alla macchina o attrezzatura specifica. L'abilitazione è valida esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali della CRI e non ha validità in ambito civile o equivalente.
 - b) conversione dell'attestato di formazione già avvenuta presso una Agenzia formativa esterna specificamente accreditata, autorizzata ai sensi dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Copia della abilitazione o dell'attestazione viene acquisita agli atti del fascicolo del conducente CRI.
3. La validità delle abilitazioni di cui alle lettere "a" e "b" decorre dalla data di rilascio. La validità delle abilitazioni di cui alla lettera "b" scade alla data di scadenza dell'abilitazione originaria. Alla scadenza, tutte le abilitazioni sono soggette al prescritto rinnovo secondo la tempistica e le modalità previste dalla normativa nazionale di riferimento. In assenza di attestati di partecipazione alla formazione di rinnovo, l'abilitazione decade.
4. Le attrezzature, espressamente riportate nell'Allegato A dell'Accordo di cui a precedente comma

- 1, per le quali è richiesta una specifica formazione ed abilitazione degli operatori sono:
- a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
 - b) Gru mobile (autogru a braccio);
 - c) Gru per autocarro, montata di regola su un veicolo (ma anche su un rimorchio, semirimorchio su una trattrice) è progettata per caricare e scaricare il veicolo che equipaggia;
 - d) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
 - e) Carrelli semoventi a braccio telescopico;
 - f) Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi;
 - g) Trattori agricoli o forestali;
 - h) Escavatori idraulici;
 - i) Pale caricatori frontali;
 - j) Terne;
 - k) Motoslitte.
5. È vietato in ogni caso l'uso di ogni attrezzatura che non sia dotata di marcatura CE e/o non omologata e certificata dal competente Organismo (RINA, IMQ, ...), come previsto dalle norme europee di riferimento, attuate con il D.P.R. 24/07/1996, n. 459 (direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE). Le attrezzature sono soggette al controllo INAIL e successivamente ASL, ARPA, ISPESL ed altri organismi pubblici e privati, così come previsto dall'art. 71 commi 11 e 12 del D.lgs. 81/08.
6. Qualora ai carrelli con conducente a bordo di cui all'Allegato VI dell'Accordo Stato-Regioni del 2012 e ss.mm.ii., siano abbinati accessori tali per cui l'attrezzatura risultante risponda alle definizioni di un'altra attrezzatura dell'Accordo (es. Carrello elevatore Telescopico cui è abbinato, anche temporaneamente, un gancio "omologato" per la movimentazione di carichi sospesi), per il corretto utilizzo è necessario possedere l'abilitazione del corrispondente titolo abilitativo.
7. I macchinari e le attrezzature CRI delle tipologie elencate nel precedente comma 4 o comunque legittimamente dotati di strumenti e attrezzature di movimentazione e di elevazione dei carichi e delle merci, possono essere manovrati o utilizzati solamente da personale CRI munito di tesserino di abilitazione. Per la circolazione senza impiego si applicano le disposizioni dell'art. 59.
8. L'Accordo Stato-Regioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, e in tutti i casi in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. In questi casi, per condurre i veicoli in condizioni di non operatività, è sufficiente la patente di servizio del tipo relativo al veicolo da condurre.
9. Analogamente alle attrezzature di cui al comma 4 del presente articolo, i veicoli speciali o adattati a specifiche esigenze operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo spazzaneve, spargisale, richiedono una formazione specifica obbligatoria o comunque necessaria, regolamentata nel piano formativo nazionale CRI.

CAPO III – Norme di comportamento generali

Art. 90 – Regole generali di prudenza, diligenza e correttezza

1. Durante la circolazione, i conducenti dei veicoli CRI devono improntare la loro condotta alla massima diligenza, prudenza e correttezza al fine di tutelare l'incolumità propria, dei trasportati e dei terzi e garantire la migliore conservazione dei veicoli e delle attrezzature dell'Associazione.

2. È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli CRI di prendere costantemente conoscenza delle regole, delle disposizioni e degli ordini impartiti dai responsabili ai diversi livelli dell'Associazione, curando il loro costante aggiornamento.
3. I conducenti dei veicoli CRI devono adattare il loro comportamento di guida ai principi ispiratori dell'Associazione ed a quelli fondamentali del rispetto della persona e della convivenza pacifica, fornendo, in ogni circostanza, la massima collaborazione agli altri utenti della strada ed evitando comportamenti di sopraffazione, di rivalità, di ritorsione o che, comunque, possano mettere a rischio l'incolumità delle persone o delle cose.
4. I conducenti di veicoli CRI devono sempre mantenere un contegno corretto e civile, evitando nel modo più assoluto diverbi e discussioni con le forze dell'ordine, con il personale degli ospedali, con familiari e parenti dell'infermo trasportato o con l'infermo stesso.
5. Prima di iniziare un servizio che impegna veicoli CRI, il conducente è tenuto ad effettuare le verifiche del mezzo e della documentazione obbligatoria, nonché il controllo sulla regolarità della stessa (revisioni, RCA etc.).
6. È vietato al conducente porsi alla guida del veicolo CRI in stato di alterazione psicofisica correlata all'ingestione di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
7. Durante lo svolgimento di servizi di emergenza-urgenza su strada o in ambienti caratterizzati da rischio derivante dal traffico veicolare, il personale CRI impiegato nelle operazioni è tenuto all'utilizzo di indumenti ad alta visibilità conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e alla norma UNI EN ISO 20471.

Art. 91 – Responsabilità del conducente e del Presidente del Comitato

1. Ferma restando la tutela dovutagli in materia di responsabilità civile garantita dall'assicurazione obbligatoria dei mezzi, il conducente abilitato alla guida di veicoli CRI è responsabile in via amministrativa e penale di ogni sanzione, sinistro o danno causato a persone o cose da un veicolo CRI da lui guidato, nelle modalità e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
2. È fatto obbligo al Conducente di comunicare eventuali provvedimenti di sospensione, ritiro o revoca della propria patente civile/militare o di servizio CRI;
3. È fatto obbligo al Presidente del Comitato Territoriale comunicare all'organo sovraordinato, qualora ne venga a conoscenza, eventuali provvedimenti di ritiro o sospensione della patente di guida civile/militare del personale volontario o dipendente. In caso di accertata e omessa comunicazione da parte del Presidente trovano applicazione le norme disciplinari previste dal Codice Etico CRI.

Art. 92 – Rapporti con le Forze di Polizia e con altri soggetti preposti alla regolazione del traffico

1. Durante la circolazione, i conducenti di veicoli CRI devono avere al seguito la patente di servizio CRI, in formato digitale o cartaceo, che deve essere sempre esibita ad ogni richiesta delle Forze di Polizia.
2. Il conducente di un veicolo CRI ha sempre l'obbligo di fermarsi quando un agente in servizio di Polizia Stradale glielo impone. Qualora, durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, il conducente di veicolo CRI sia fermato da un'agente della Polizia Stradale preposto al controllo del traffico egli è tenuto a fermarsi in ogni caso, informando il Pubblico Ufficiale della tipologia del servizio svolto e dell'urgenza dello stesso. Eventuali ulteriori spiegazioni relative al comportamento tenuto ed il tipo di servizio svolto, dovranno essere fornite - ove consentito — dopo che il servizio urgente è stato portato a termine.

3. Nel caso in cui, durante un urgente servizio d'istituto, il veicolo CRI, per qualunque causa dipendente dalla volontà di qualcuno, sia costretto a stare fermo a lungo ovvero non possa comunque proseguire la marcia per completare il suo servizio, il conducente deve informare la persona che ostacola o che limita il transito, delle responsabilità civile e penale che si sta assumendo relativa all'incolumità del paziente da soccorrere o trasportato. In tali casi, è fatto obbligo al conducente CRI di chiedere l'immediato intervento di altre unità che possano completare l'intervento interrotto. Dell'accaduto deve essere data comunicazione al Presidente del Comitato da cui il conducente dipende, per l'eventuale trasmissione alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 93 – Utilizzo dei dispositivi di ritenuta

1. Il veicolo CRI è dotato di dispositivi di ritenuta e il conducente ed i passeggeri durante la marcia devono farne costantemente uso.
2. Il conducente di veicolo CRI è corresponsabile del corretto adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente per tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, si trovano a bordo del mezzo, ferma restando la responsabilità amministrativa di questi ultimi.
3. L'obbligo di cui al comma 1 si estende a tutte le condizioni di marcia, comprese quelle correlate allo svolgimento di un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 100. In quest'ultimo caso, sono esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di ritenuta, il Personale Medico ed i Soccorritori che prestano assistenza ad un ferito o ad un malato trasportato.

Art. 94 – Comportamento in caso di incidente con il veicolo CRI

1. Fermo restando l'adempimento degli obblighi di fermarsi e prestare soccorso previsti dalla vigente normativa ed il rispetto delle norme del protocollo operativo, nel caso in cui il veicolo CRI si trovi coinvolto in un incidente, anche se di lieve entità, il conducente del veicolo CRI ha l'obbligo di procurarsi tutti i dati necessari di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti. Appena completato il servizio che stava svolgendo, per il quale deve eventualmente essere richiesto l'intervento di un veicolo alternativo che consenta il completamento del servizio, il conducente ha inoltre l'obbligo di compilare un rapporto esauriente del sinistro, sottoscritto anche da eventuali altri membri dell'equipaggio, informando il responsabile del parco veicolare CRI ed il Presidente del Comitato CRI.
2. Ove possibile, deve essere sempre fatto intervenire un organo di Polizia Stradale per i rilievi del sinistro.
3. Al conducente di veicoli CRI è fatto in ogni caso divieto di sottoscrivere il modello di constatazione amichevole di sinistro (C.I.D.), in quanto persona non legittimata ad impegnare il Comitato CRI in un possibile contenzioso, salvo che egli non abbia ottenuto il preventivo assenso del Presidente CRI competente, e a condizione che si tratti di sinistro con soli danni a cose e senza alcun ferito e/o trasportato per accertamento sanitario.
4. In presenza di feriti, il C.I.D. perde ogni sua efficacia formale e diviene indispensabile il rilievo dell'incidente da parte delle FF.PP.. La scena dell'incidente non può essere alterata (c.d. alterazione dello stato dei luoghi) con lo spostamento dei veicoli o di parte di essi dal punto di arresto in cui si sono collocati al termine della corsa inerziale.
5. Il conducente CRI e/o un eventuale membro dell'equipaggio, dopo aver proceduto a prestare immediato soccorso ad eventuali feriti e ad attivare la catena dei soccorsi (attraverso il 112 NUE o il 118), avranno cura di effettuare alcune foto (da più angolazioni e ove risulti anche la targa dei veicoli coinvolti), ai veicoli ed ai beni eventualmente danneggiati, affinché risulti una traccia del

sinistro, utile anche alla ricostruzione della dinamica dei fatti.

6. Il Comitato competente, ricevuto il rapporto di sinistro di cui al precedente comma 1, procede senza ritardo all'apertura del fascicolo dell'incidente e alla sua trasmissione dandone conoscenza al Comitato Regionale e all'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale.

Art. 95 – Comportamento dei conducenti dei veicoli da Trasporto

1. I conducenti dei veicoli da trasporto CRI sono responsabili della corretta sistemazione delle cose e delle persone trasportate.
2. In nessun caso è consentito il trasporto di persone in numero superiore a quello indicato sulla carta di circolazione, ovvero di cose oltre i limiti di portata indicati sulla carta di circolazione stessa. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 167 e 169 del C.d.S. relative alla possibilità di trasporto in soprannumero di bambini sulle autovetture ovvero di tolleranza del 5% per il trasporto delle cose.
3. Salvo il caso in cui l'installazione temporanea e l'uso dei dispositivi sia stato espressamente autorizzato per contingenti ed occasionali situazioni d'emergenza, correlate ad eventi di Protezione Civile, i conducenti dei veicoli da trasporto non possono utilizzare i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu o di allarme acustico.

Art. 96 – Norme particolari per situazioni di Protezione Civile

1. Durante l'espletamento di attività di Protezione Civile, il Presidente del Comitato, il Delegato alle attività di Emergenza o il Responsabile della Struttura dal quale dipende il conducente, può occasionalmente autorizzare formalmente l'installazione temporanea dei dispositivi supplementari di allarme acustici e luminosi omologati ed il loro impiego allo scopo di facilitare la progressione dei convogli di Veicoli da Trasporto impiegati nell'attività stessa.
2. Nella conduzione dei mezzi da trasporto, occasionalmente impiegati in attività di Soccorso nell'ambito dei servizi di cui al comma precedente, il conducente deve considerare le caratteristiche funzionali dei veicoli, avendo riguardo alla loro massa, alle specifiche tecniche e costruttive dei veicoli stessi tenendo una condotta adeguata ad esse.

Art. 97 – Comportamento dei conducenti dei veicoli da soccorso

1. Il conducente di un veicolo di soccorso è responsabile della conduzione del mezzo e della sicurezza del personale durante gli interventi d'emergenza. Egli ha il compito di:
 - a) coordinare l'equipaggio del veicolo di soccorso, ad eccezione degli aspetti sanitari del soccorso, per tutte le fasi del trasferimento che riguardano la propria competenza quale responsabile del veicolo condotto;
 - b) curare la sicurezza delle persone che stanno realizzando l'intervento di soccorso;
 - c) assicurare la posizione più corretta del veicolo durante le operazioni di soccorso.
2. Prima di iniziare un'attività il conducente deve verificare accuratamente che il veicolo di soccorso sia in perfetta efficienza operativa.
3. In ogni condizione d'impiego, il conducente si deve occupare della guida del veicolo di soccorso con la massima prudenza per evitare incidenti o danni alle persone trasportate e agli altri utenti della strada.
4. Nella conduzione di veicoli di soccorso deve essere sempre mantenuto un margine di sicurezza tale da consentire l'espletamento del servizio nel minor tempo possibile, evitando però nel contempo rischi inutili di danni al personale, ai trasportati, a tutti gli utenti della strada e al mezzo.

CAPO III – Servizio Urgente di Istituto

Art. 98 – Qualificazione del Servizio Urgente di Istituto

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento e di quelle dell'articolo 177 del C.d.S., si deve intendere come Servizio Urgente di Istituto, quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) a seguito di richiesta urgente di soccorso da parte di privati o di organi di coordinamento diversi dal Servizio sanitario 112 NUE o 118, ci si reca sul luogo dove giace un ferito, malato del quale non si conoscono le reali condizioni di salute e che, perciò sulla base della comune esperienza, si deve presumere siano gravi o per le attività SAR;
 - b) prima o durante l'espletamento di un trasporto di un ferito o un malato, il personale sanitario della struttura richiedente, ovvero presente a bordo del veicolo CRI evidenzia una situazione d'urgenza;
 - c) il ferito o il malato trasportato si trova in gravi condizioni di salute che richiedono cure immediate;
 - d) è espressamente richiesto dalla centrale operativa 112 NUE o 118 sulla base di protocolli operativi.
 - e) il veicolo CRI è chiamato ad operare per le attività di protezione civile qualora l'attivazione provenga da una struttura di coordinamento di carattere pubblico (ad esempio COC, COM, DICOMAC, attivazione VVF etc.) che abbia manifestato una situazione di urgenza e di indifferibilità e che sia documentata.
 - f) il veicolo CRI svolge interventi in qualità di struttura operativa di carattere Nazionale che richiedono attività di protezione civile aventi carattere di assoluta urgenza ed indifferibilità e che sia documentata.
2. Qualora, giunti sul luogo del soccorso, viene constatato che non sussistono più le condizioni di emergenza ed urgenza, il conducente deve completare il servizio nel rispetto delle disposizioni relative al trasporto non urgente.
3. Quando il veicolo CRI è chiamato ad operare nell'ambito del Servizio 112 NUE o 118, ai fini della qualificazione di un urgente servizio d'istituto, si deve intendere urgente il servizio il cui codice di uscita sia contrassegnato dal colore "rosso" o da quello "giallo". Ai fini della possibilità di utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all'articolo 99, gli altri codici d'intervento non consentono in nessun caso la qualificazione del servizio come urgente.

Art. 99 – Utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme

1. Durante l'espletamento di un servizio urgente di istituto, i dispositivi supplementari di segnalazione a luce lampeggiante blu e quelli di allarme acustico di tipo bitonale omologato di cui il veicolo è dotato, devono essere utilizzati congiuntamente ed in modo continuativo con le luci anabbaglianti in funzione.
2. I dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu non possono essere utilizzati durante la marcia al di fuori delle situazioni di urgente servizio d'istituto indicate comma 1.
3. Al fine di rendere meglio visibile il veicolo CRI, i dispositivi supplementari di segnalazione visiva possono essere sempre utilizzati durante la sosta sulla carreggiata, ovvero per fermate operative. Devono essere inoltre utilizzati nei casi previsti dell'articolo 176 comma 14 del C.d.S. unicamente per l'effettuazione delle manovre di inversione di marcia, sosta in corsia d'emergenza e

retromarcia in autostrada e sulle strade extraurbane principali.

Art. 100 – Comportamento durante i Servizi Urgenti di Istituto

1. Durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, quando sono congiuntamente attivati, in modo continuo, i dispositivi supplementari acustici di allarme (bitonale) e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, il conducente di un veicolo CRI, si applicano le disposizioni dell'articolo 177 C.d.S. nei casi previsti;
2. Anche nelle condizioni indicate al comma precedente, il conducente di veicolo CRI deve sempre osservare le regole di comune prudenza e diligenza per prevenire ed evitare pericoli alla pubblica incolumità.

Art. 101 – Velocità durante i servizi urgenti di istituto

1. Quando ricorrono le condizioni d'emergenza correlate ad un Servizio Urgente di Istituto di cui all'articolo 100 e le circostanze richiedano un'andatura sostenuta del veicolo CRI, la velocità deve essere comunque proporzionata al traffico, all'efficienza del mezzo, al fondo stradale, alla prontezza di riflessi del conducente e ad ogni altra circostanza rilevante.
2. È in ogni caso fatto assoluto divieto di procedere a velocità manifestamente eccessiva o comunque tale da costituire pericolo in relazione a circostanze di tempo e di luogo, in particolare nelle seguenti situazioni:
 - a) nei centri abitati;
 - b) nei luoghi frequentati da bambini;
 - c) in prossimità di lavori;
 - d) nelle ore notturne;
 - e) in caso di forti precipitazioni atmosferiche.

Art. 102 – Comportamento alle intersezioni durante i Servizi Urgenti di Istituto

1. Anche quando ricorrono le condizioni d'emergenza correlate ad un Servizio Urgente di Istituto di cui all'articolo 100 del presente Testo Unico è fatto divieto ai conducenti CRI di attraversare incroci a velocità senza accertarsi (fermandosi se necessario), che tutti gli altri conducenti abbiano avuto la percezione visiva o sonora dei dispositivi di allarme e si siano arrestati tempestivamente e in condizioni di sicurezza.
2. Nelle condizioni indicate dal precedente comma 1, quando è necessario dover attraversare incroci con dispositivi semaforici disposti al rosso o in cui normalmente ci si dovrebbe arrestare per dare la precedenza agli altri utenti, i conducenti di veicoli in emergenza devono ridurre particolarmente la velocità, fino a fermarsi se necessario e riprendere la marcia solo dopo essersi accertati che gli altri utenti del traffico abbiano messo in atto tutte le misure utili a consentire il transito del veicolo CRI in emergenza, in condizioni di sicurezza.

Art. 103 – Altri comportamenti vietati, anche durante Servizi Urgenti di Istituto

1. Durante la circolazione condizioni d'emergenza correlate ad un Servizio Urgente di Istituto di cui all'articolo 100 del presente Testo Unico, è fatto inoltre divieto di porre in essere i seguenti comportamenti contrari ai principi di prudenza e diligenza:
 - a) circolare contromano o sorpassare in prossimità ed in corrispondenza di curve o dossi quando la visibilità sia molto limitata, o la manovra non si possa comunque svolgere in condizioni di sicurezza;

- b) invertire la marcia su autostrade o strade assimilate senza avvalersi dell'ausilio di persona a terra che controlli il traffico, o comunque senza far uso della massima cautela possibile;
- c) usare i proiettori abbaglianti in fase di incrocio con altri veicoli;
- d) marciare sui marciapiedi a velocità eccessiva o in presenza di pedoni;
- e) sorpassare a destra se non assolutamente necessario e dopo avere la certezza che il conducente che precede, ha compreso l'intenzione del conducente CRI di effettuare detta manovra.

Art. 104 – Durata della guida, e periodi di riposo

- 1. La durata della guida degli autoveicoli CRI adibiti al trasporto di persone o cose ed i correlati periodi di riposo sono disciplinati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, richiamato all'art. 174 del C.d.S.
- 2. I veicoli CRI sono esonerati dall'utilizzo del cronotachigrafo. Tuttavia tale dispositivo, se presente e funzionante, è comunque una correlata traccia che consente il monitoraggio informale dei tempi di guida e di riposo.

Art. 105 – Formazione di convogli di veicoli CRI

- 1. Fatte salve le disposizioni di soccorso, di emergenza, protezione civile o servizi ausiliari alle FF.AA., per la formazione di convogli si rimanda all'art. 360 del Regolamento di attuazione del C.D.S. e ss mm ii

CAPO IV – Assicurazione dei veicoli CRI e documentazione

Art. 106 – Adempimenti degli obblighi assicurativi per i veicoli CRI

- 1. Prima di essere immessi in circolazione, tutti i veicoli CRI devono essere dotati di idonea copertura assicurativa conformemente alle disposizioni fornite a livello nazionale.
- 2. La validazione dell'immatricolazione attiva contestualmente e formalmente la copertura assicurativa sul veicolo immatricolato, alle condizioni previste dal contratto di assicurazione in essere al momento della immatricolazione
- 3. I Comitati sono tenuti a rimborsare i premi assicurativi entro i tempi e le modalità indicate dall'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale.
- 4. Ove il Comitato territoriale non sia nelle condizioni di adempiere al pagamento dei premi assicurativi deve produrre specifica richiesta come da apposite linee guida emanate dal Comitato Nazionale. Il mancato rimborso dei premi assicurativi comporta il blocco di tutte le pratiche di immatricolazione, di trasferimento in ingresso di veicoli, di rilascio delle patenti di servizio CRI e, nelle ipotesi di grave e reiterato inadempimento, può comportare la revoca dei contratti di comodato d'uso dei veicoli in assegnazione.

Art. 107 – Obbligo documentazione

- 1. Durante la circolazione di un qualsiasi veicolo CRI, il conducente deve essere in grado di esibire in formato analogico o digitale, la carta di circolazione del veicolo e dei documenti comprovanti l'esistenza di una valida copertura assicurativa.
- 2. Durante la circolazione di prova di un veicolo non assicurato, l'attestazione della copertura assicurativa in formato cartaceo o digitale della targa prova deve sempre essere nella disponibilità del conducente.

Art. 108 – Disposizioni generali relative all’impiego dei dispositivi di comunicazione sui Veicoli CRI

1. A far data dell’entrata in vigore del presente regolamento tutti i veicoli di CRI di nuova immatricolazione devono essere tutti dotati di apparato radio CRI. All’atto dell’immatricolazione, tra i vari documenti, deve essere obbligatoriamente comunicata la matricola dell’apparato.
2. Qualora i veicoli siano dotati anche di un apparato radio della centrale operativa 112 NUE o 118, le comunicazioni, limitatamente a detto apparato, potranno essere svolte con i protocolli eventualmente vigenti per il 118 e formalmente forniti alla CRI in ogni caso è vietato utilizzare dispositivi di comunicazione per scopi personali non pertinenti alle attività di servizio.
3. È consentito l’impiego di dispositivi cellulari unicamente per effettuare comunicazioni con la centrale operativa 112 NUE o 118 quanto non sia possibile comunicare via radio e a condizione che i dispositivi stessi siano dotati di auricolari e/o vivavoce.

PARTE IV – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL VEICOLO

CAPO I - Gestione del veicolo

Art. 109 – Principi generali di gestione del parco Veicoli CRI

1. La gestione del parco veicoli di ciascun Comitato o struttura CRI deve essere improntata ai criteri di sostenibilità economica, efficienza e rispetto dell’identità visiva. La gestione del parco veicoli di ciascun Comitato o struttura C.R.I. deve essere costantemente finalizzata al mantenimento di un elevato livello di efficienza operativa del parco veicoli stesso, attraverso un quadro di corretta politica e tempistica delle riparazioni, dell’intervenire prima possibile onde evitare fermi macchina ed aumento dei costi delle manutenzioni, siano esse ordinarie che straordinarie, di rinnovo graduale e costante dei mezzi per renderli sempre adeguati e rispondenti alle effettive esigenze operative. Per raggiungere questi obiettivi, ogni Comitato o struttura C.R.I. deve attuare un sistema di gestione che consenta di realizzare un adeguato rapporto tra spese per l’acquisto dei veicoli nuovi e spese per il mantenimento di quelli usati.
2. È fatto obbligo di evitare di accumulare veicoli non più utilizzati per lungo tempo, nelle autorimesse, nei piazzali interni o nelle altre strutture eventualmente utilizzate a qualunque titolo dai Comitati, ricordando come tale evenienza potrebbe, se protratta a lungo, trasformarsi in una violazione delle leggi sulla tutela ambientale, le quali comportano gravi conseguenze, anche penali, in capo ai trasgressori.
3. La corretta gestione del parco veicoli deve almeno prevedere:
 - a) Mantenimento in condizioni di buona affidabilità di ciascun mezzo per tutta la durata della vita tecnica del mezzo stesso, mediante la pianificazione ed il rigoroso rispetto degli interventi preventivi previsti dal costruttore e degli interventi correttivi e manutentivi necessari;
 - b) L’impiego delle moderne tecnologie organizzative avvalendosi del supporto dell’informatica applicata nell’ambito dei programmi standardizzati predisposti dall’Unità Operativa preposta del Comitato Nazionale.
4. I veicoli C.R.I. possono essere impiegati per motivi di servizio correlati alle attività istituzionali e d’interesse pubblico dell’Associazione e delle sue articolazioni territoriali ed in questo contesto e per tali finalità si possono trasportare anche persone non facenti parte dell’Associazione.
5. I veicoli in uso al Comitato Nazionale, alle articolazioni del Comitato Nazionale e ai Comitati Regionali CRI sono organizzati in parchi auto in base alle esigenze operative.

6. La gestione dei veicoli in uso al Comitato Nazionale è di competenza del Segretario Generale che individua un responsabile di parco (Responsabile U.O. Emergenze, Responsabile U.O. Supporto Corpi Ausiliari alle FF.AA. etc.) con le seguenti funzioni:
- a) È assegnatario dei veicoli;
 - b) Gestisce i veicoli secondo le indicazioni del Segretario Generale;
 - c) Valuta lo stato di efficienza dei veicoli in dotazione e ove necessario predispone gli adempimenti per il ripristino degli stessi;
 - d) Valuta eventuali dismissioni dei veicoli non più utili alle proprie attività e pianifica l'acquisizione di nuovi veicoli al fine di ammodernare il proprio parco auto.
 - e) Predispone gli atti prodromici per le immatricolazioni, i trasferimenti di assegnazione e i fuori uso dall'archivio dei veicoli CRI.
 - f) Ha funzione di controllo e di coordinamento di tutte gli aspetti amministrativi correlati alla gestione di un veicolo a lui assegnato;

Art. 110 – Determinazione del periodo di vita tecnica dei Veicoli CRI.

1. Il periodo di vita tecnica dei veicoli è determinato in base a parametri di natura tecnica ed economico-statistica dal Comitato proprietario e comunque in linea con le disposizioni del presente Testo Unico.
2. La Commissione Nazionale Motorizzazione, per le finalità di cui al comma precedente può adottare apposite tabelle generali di indirizzo e a carattere orientativo allo scopo di adeguarle all'evoluzione tecnologica.

Art. 111 – Dichiarazione di fuori uso dei veicoli che hanno superato il periodo di vita tecnica.

1. Nessun veicolo può essere mantenuto in utilizzo oltre il periodo di vita tecnica determinato sulla base del presente Testo Unico.
2. I veicoli che hanno superato il periodo di vita tecnica e comunque non più efficientemente utilizzabili ed in pessime condizioni d'uso, se non possono essere qualificati d'interesse storico e collezionistico ai sensi degli articoli 34,35 e 36 del presente Testo Unico, devono essere dichiarati fuori uso e fatti cessare dalla circolazione secondo le disposizioni dell'art. 33 del presente Testo Unico.

Art. 112 – Utilizzazione dei veicoli CRI in generale

1. I veicoli CRI possono essere impiegati esclusivamente per motivi di servizio correlati alle attività istituzionali e d'interesse dell'Associazione e delle sue articolazioni territoriali di cui all'articolo 21 dello Statuto CRI vigente.
2. I veicoli CRI possono trasportare persone non facenti parte dell'Associazione esclusivamente per le finalità di cui al precedente comma 1 e all'art. 7 comma 3 del presente Testo Unico.
3. I veicoli CRI assegnati ai Corpi della Croce Rossa Italiana Ausiliari alle Forze Armate sono utilizzati di norma per l'assolvimento delle attività ausiliarie alle Forze Armate, possono altresì, in caso di necessità o emergenza essere impiegati per compiti di istituto dell'Associazione.
4. I veicoli CRI di soccorso e le ambulanze di trasporto possono trasportare di norma una sola persona fatti salvi eventuali accompagnatori previsti dal Codice della Strada. In ogni caso, salvo specifiche esigenze che devono essere valutate dal conducente caso per caso, durante la marcia l'accompagnatore non può trovarsi nel comparto sanitario ma deve sedere nel posto del passeggero della cabina di guida e fare obbligatoriamente uso delle cinture di sicurezza. Le ambulanze che prevedono il trasporto di più pazienti (es. Ambulanze militari STANAG con 4

barelle) non possono trasportare persone oltre all'equipaggio previsto.

PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 113 – Disposizioni transitorie

1. Entro il 30.06.2027 i veicoli già immatricolati CRI qualora sprovvisti, dovranno essere dotati di apparato radio e codice radio.
2. I veicoli già immatricolati alla data dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni e comunque fino all'entrata in vigore delle procedure di digitalizzazione, conservano la carta di circolazione cartacea originaria fino alla prima operazione amministrativa di aggiornamento, ovvero in mancanza di una pratica amministrativa, entro il 31.12.2027 deve essere presentata richiesta di dematerializzazione.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Testo Unico, si fa rinvio alle disposizioni del Codice della Strada e alle Leggi e ai regolamenti pro tempore vigenti della Croce Rossa Italiana.

Art. 114 – Disposizioni finali

1. Il presente Testo Unico assorbe, aggiorna e sostituisce le precedenti versioni emanate, assicurandone continuità normativa per gli effetti già prodotti.
2. L'applicazione delle seguenti disposizioni non segue quanto indicato dal precedente comma 1:
 - a) la riclassificazione delle tipologie di abilitazioni contenute nella patente CRI resta efficace fino al rinnovo/avanzamento/revisione della patente;
 - b) fino all'approvazione delle nuove schede esame, restano in vigore le modalità di rilascio previste dalla precedente normativa interna;
 - c) fino all'entrata in funzione delle nuove funzionalità di Roadmap, per quanto riguarda le esercitazioni di guida previste dall' 56 del Testo Unico, resta in vigore la precedente modulistica "Foglio Rosa".



TAVOLA DELLE REVISIONI

N.	Data della delibera del CDN	
0	04/12/2024	<i>Approvazione</i>
1	21/05/2026	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>

CROCE ROSSA ITALIANA
TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

INDICE DEGLI ALLEGATI	
Allegato A	Pratiche Motorizzazione
Allegato A-1	Caratteristiche Costruttive e funzionali dei Veicoli CRI
Allegato A-2	Appendice Categorie e Sottocategorie
Allegato A-3	Dichiarazione Dati Tecnici Veicoli
Allegato A-4	Dichiarazione Immatricolazione veicolo usato
Allegato A-5	Caratteristiche dispositivi acustici e luminosi ex art. 177 del C.d.S.
Allegato A-6	Dichiarazione di conformità Allestimento
Allegato A-7	Colorazione e Livrea veicoli CRI
Allegato A-8	Caratteristiche Targhe CRI
Allegato A-9	Facsimile Carta di Circolazione
Allegato A-10	Dichiarazione rottamazione veicoli CRI
Allegato A-11	Modifiche veicoli che richiedono una visita e prova e una nuova immatricolazione CRI
Allegato A-12	Modifiche veicoli che richiedono una visita e prova e l'aggiornamento della carta di circolazione CRI
Allegato A-13	Modifiche veicoli che non richiedono l'aggiornamento della carta di circolazione
Allegato A-14	Modulo richiesta iscrizione registro veicoli Storici CRI
Allegato A-15	Revisione veicoli CRI
Allegato A-16	Report apertura sinistro CRI
Allegato B	Gestione degli accertamenti psico-fisici a cura dei Medici Monocratici e delle Commissioni Mediche CRI
Allegato B-1	Requisiti minimi per il rilascio e massimi per il rinnovo delle patenti CRI
Allegato B-2	Relazione Anamnestica
Allegato B-3	Certificato di Idoneità Psico-Fisica
Allegato C-1	Tabella equipollenza nuovi e vecchi modelli patenti CRI
Allegato C-2	Tabella equipollenza patenti delle FF.AA.
Allegato C-3	Dichiarazione possesso dei Requisiti per il rilascio di patenti CRI
Allegato C-4	Permesso Provvisorio di Guida
Allegato C-5	Foglio Rosa CRI per le esercitazioni di guida
Allegato C-6	Verbale esito prova pratica esame patente 6

CROCE ROSSA ITALIANA
TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Allegato C-7	Verbale esito prova pratica esame patente 7
Allegato C-8	Verbale esito prova pratica esame patente 8
Allegato C-9	Centri di Formazione Motorizzazione CRI
Allegato C-10	Facsimile modello patente CRI
Allegato C-11	Facsimile tesserino abilitazioni CRI
Allegato C-12	Tabella di conversioni patenti CRI
Allegato C-13	Richiesta conversione patente CRI in equipollente titolo civile
Allegato C-14	Attestato possesso requisiti per conversione patente CRI in equipollente titolo civile
Allegato C-15	Richiesta conversione attestato Insegnante/Istruttore di autoscuole in equipollente titolo CRI
Allegato C-16	Richiesta conversione attestato Trainer CRI in istruttore di guida civile
Allegato C-17	Verbale valutazione corso di formazione per Trainer
Allegato C-18	Verbale esito prova pratica esame patente 5

ALLEGATO A – PRATICHE DI MOTORIZZAZIONE

Immatricolazione veicoli CRI

Possono essere iscritti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI i veicoli di proprietà dell'Associazione, o ad una sua articolazione, o dei Comitati Territoriali e possono essere:

- a) nuovi di fabbrica;
- b) usati;

Possono pervenire all'Associazione o ai Comitati Territoriali tramite:

- a) acquisto;
- b) contratto Leasing;
- c) contratto di comodato d'uso;
- d) altra tipologia contrattuale;
- e) donazione;
- f) cessione;
- g) assegnazione a seguito di sequestro giudiziario e/o confisca.

Documenti necessari per l'immatricolazione dei veicoli da trasporto CRI

Il Comitato acquirente deve inserire nel portale Motorizzazione CRI i documenti di seguito elencati:

VEICOLO DA TRASPORTO NUOVO	VEICOLO DA TRASPORTO USATO
1 Provvedimento Presidenziale o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta CRI	1 Provvedimento Presidenziale o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta CRI
2 Certificato di Conformità in originale o altro documento previsto dall'art. 76 del C.d.S.	2 Estratto cronologico con evidenza di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
3 Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allegittore-venditore che dal Comitato acquirente (All. A-3)	3 Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allegittore-venditore che dal Comitato acquirente (All. A-3)
4 <u>In caso di acquisto</u> , copia della fattura	4 Copia della carta di circolazione
	5 <u>In caso di acquisto</u> , copia della fattura
	6 Dichiarazione immatricolazione veicolo usato
5 <u>In caso di comodato d'uso</u> , la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore	7 <u>In caso di comodato d'uso</u> , la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore
6 <u>In caso di leasing</u> , copia del Contratto di Leasing, Noleggio, ecc., firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore	8 <u>In caso di leasing</u> , copia del Contratto di Leasing, Noleggio, ecc., firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore
7 <u>In caso di donazione</u> , la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto giuridico) che dal donatario. Se il donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la	9 <u>In caso di donazione</u> , la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto giuridico) che dal donatario. Se il donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la Delibera

CROCE ROSSA ITALIANA

ALLEGATO A - TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

	Delibera comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro titolo idoneo.		comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro titolo idoneo.
		10	In caso di sequestro giudiziario, Decreto del Giudice che dispone il provvedimento con l'assegnazione al Comitato
		11	Per i veicoli già appartenuti a Esercito, Aeronautica, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco o dagli altri Enti indicati nell'art. 138 del Codice della Strada, la documentazione tecnica fornita dall'Ente cedente, anche se privi di omologazione civile;
8	Certificato e/o Dichiarazione di allestimento (furgonature, trasporto persone, cassone, pianale, centinature, cisterne o altro tipo), solo per: ambulanza da trasporto, minibus, autobus e rimorchio, firmato e timbrato sia dall'allegatore-venditore sia dal Comitato acquirente	12	Certificato e/o Dichiarazione di allestimento (furgonature, trasporto persone, cassone, pianale, centinature, cisterne o altro tipo) – solo per: ambulanza da trasporto, minibus, autobus e rimorchio – firmato e timbrato sia dall'allegatore-venditore che dal Comitato acquirente
9	Una dichiarazione Installazione apparato Radio, rilasciato dall'installatore o, qualora installato autonomamente, una dichiarazione su carta instata del Presidente/Responsabile unitamente all'immagine dell'adesivo applicato sull'apparato radio riportante la matricola	13	Una dichiarazione Installazione apparato Radio, rilasciato dall'installatore o, qualora installato autonomamente, una dichiarazione su carta instata del Presidente/Responsabile unitamente all'immagine dell'adesivo applicato sull'apparato radio riportante la matricola
10	N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro	14	N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro
11	Una o più fotografie degli interni.	15	Una o più fotografie degli interni.

Documenti necessari per l'immatricolazione dei veicoli operativi CRI

Il Comitato richiedente deve inserire nel portale Motorizzazione CRI i seguenti documenti:

VEICOLO OPERATIVO NUOVO		VEICOLO OPERATIVO USATO	
1	Provvedimento Presidenziale o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta CRI	1	Provvedimento Presidenziale o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta CRI
2	Certificato di Conformità in originale o altro documento previsto dall'art. 76 del C.d.S.	2	Estratto cronologico con evidenza di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
3	Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allegatore-venditore che dal Comitato acquirente (All. A-3)	3	Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allegatore-venditore che dal Comitato acquirente (All. A-3)
		4	Copia della carta di circolazione
		5	Dichiarazione immatricolazione veicolo usato (All. A-4)



4	Certificato e/o Dichiarazione di allestimento (furgonature, trasporto persone, cassone, pianale, centinature, cisterne o altro tipo), firmato e timbrato sia dall'Allestitore-venditore che dal Comitato acquirente	6	Certificato e/o Dichiarazione di allestimento (furgonature, trasporto persone, cassone, pianale, centinature, cisterne o altro tipo), firmato e timbrato sia dall'allestitore-venditore che dal Comitato acquirente
5	<u>In caso di acquisto</u> : la copia della fattura	7	<u>In caso di acquisto</u> : la copia della fattura
6	<u>In caso di leasing</u> , copia del Contratto di Leasing, Noleggio, ecc., firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore	8	<u>In caso di leasing</u> , copia del Contratto di Leasing, Noleggio, ecc., firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore
7	<u>In caso di comodato d'uso</u> , la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore	9	<u>In caso di comodato d'uso</u> , la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore
8	<u>In caso di donazione</u> , la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto giuridico) che dal donatario. Se il donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la Delibera comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro atto idoneo	10	<u>In caso di donazione</u> , la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto giuridico) che dal donatario. Se il donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la Delibera comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro atto idoneo
		11	<u>In caso di sequestro giudiziario</u> , Decreto del Giudice che dispone il provvedimento con l'assegnazione al Comitato
		12	<u>Per i veicoli già appartenuti a Esercito, Aeronautica, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco o dagli altri Enti indicati nell'art. 138 del Codice della Strada</u> , la documentazione tecnica fornita dall'Ente cedente, anche se privi di omologazione civile;
9	Una dichiarazione Installazione apparato Radio, rilasciato dall'installatore o, qualora installato autonomamente, una dichiarazione su carta instata del Presidente/Responsabile unitamente all'immagine dell'adesivo applicato sull'apparato radio riportante la matricola	13	Una dichiarazione Installazione apparato Radio, rilasciato dall'installatore o, qualora installato autonomamente, una dichiarazione su carta instata del Presidente/Responsabile unitamente all'immagine dell'adesivo applicato sull'apparato radio riportante la matricola
10	N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro	14	N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro
11	Una o più fotografie degli interni.	15	Una o più fotografie degli interni.

Disposizioni specifiche in materia di allestimento e immatricolazione dei veicoli di soccorso CRI

I Veicoli di soccorso sono veicoli destinati ad assicurare in modo immediato e diretto interventi di soccorso sanitario ovvero altri interventi nell'ambito della protezione civile. Essi si caratterizzano per la presenza stabile di dispositivi supplementari di allarme (art. 177 C.d.S.) e di speciali attrezzature utilizzate per il soccorso ed il trasporto, in particolari condizioni, di persone o di cose. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle ambulanze sono quelle della norma europea UNI EN1789:2024, per i veicoli adibiti al trasporto di plasma e organi il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 09 settembre 2008, mentre per le automediche il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 05 novembre 1996, ove applicabili in relazione a ciascuna tipologia di veicolo considerato. In ordine ai requisiti previsti per l'immatricolazione dei veicoli di soccorso valgono, in ogni caso, le disposizioni più recenti emanate in ambito nazionale ed europeo, pro tempore vigenti.

Documenti necessari per l'immatricolazione dei veicoli di soccorso CRI

Il Comitato acquirente deve inserire nel portale Motorizzazione CRI i seguenti documenti:

VEICOLO DI SOCCORSO NUOVO	VEICOLO DI SOCCORSO USATO
1 Provvedimento Presidenziale o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta CRI	1 Provvedimento Presidenziale o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta CRI
2 Certificato di Conformità in originale o altro documento previsto dall'art. 76 del C.d.S.	2 Estratto cronologico con evidenza di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
3 Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allegatore-venditore che dal Comitato acquirente (All. A-3)	3 Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allegatore-venditore che dal Comitato acquirente (All. A-3)
	4 Copia della carta di circolazione
	5 Dichiarazione immatricolazione veicolo usato (All. A-3)
4 Certificato e/o Dichiarazione di allestimento (furgonature, trasporto persone, cassone, pianale, centinature, cisterne o altro tipo), firmato e timbrato sia dall'Allegatore-venditore che dal Comitato acquirente	6 Certificato e/o Dichiarazione di allestimento (furgonature, trasporto persone, cassone, pianale, centinature, cisterne o altro tipo), firmato e timbrato sia dall'allegatore-venditore che dal Comitato acquirente
5 <u>In caso di acquisto:</u> la copia della fattura	7 <u>In caso di acquisto:</u> la copia della fattura
6 <u>In caso di leasing,</u> copia del Contratto di Leasing, Noleggio, ecc., firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore	8 <u>In caso di leasing,</u> copia del Contratto di Leasing, Noleggio, ecc., firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore
7 <u>In caso di comodato d'uso,</u> la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore	9 <u>In caso di comodato d'uso,</u> la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore
8 <u>In caso di donazione,</u> la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto giuridico) che dal donatario. Se	10 <u>In caso di donazione,</u> la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto giuridico) che dal donatario. Se il



il donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la Delibera comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro atto idoneo	donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la Delibera comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro atto idoneo
	11 <u>In caso di sequestro giudiziario</u> , Decreto del Giudice che dispone il provvedimento con l'assegnazione al Comitato
	12 Per i veicoli già appartenuti a Esercito, Aeronautica, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco o dagli altri Enti indicati nell'art. 138 del Codice della Strada, la documentazione tecnica fornita dall'Ente cedente, anche se privi di omologazione civile;
9 Una dichiarazione Installazione apparato Radio, rilasciato dall'installatore o, qualora installato autonomamente, una dichiarazione su carta instata del Presidente/Responsabile unitamente all'immagine dell'adesivo applicato sull'apparato radio riportante la matricola	13 Una dichiarazione Installazione apparato Radio, rilasciato dall'installatore o, qualora installato autonomamente, una dichiarazione su carta instata del Presidente/Responsabile unitamente all'immagine dell'adesivo applicato sull'apparato radio riportante la matricola
10 N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro	14 N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro
11 Una o più fotografie degli interni.	15 Una o più fotografie degli interni.

Disposizioni specifiche in materia di allestimento e immatricolazione dei veicoli speciali CRI

I veicoli speciali sono funzionalmente classificati in base alle caratteristiche costruttive prevalenti in modo da essere riconducibili ad una delle tre categorie dei veicoli CRI (art. 6 Testo Unico: da trasporto, operativi, di soccorso).

Documenti necessari per l'immatricolazione dei veicoli speciali CRI

Il Comitato acquirente deve inserire nel portale Motorizzazione CRI i seguenti documenti:

VEICOLO SPECIALE NUOVO	VEICOLO SPECIALE USATO
1 Provvedimento Presidenziale o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta CRI	1 Provvedimento Presidenziale o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta CRI
2 Certificato di Conformità CE in originale o altro documento previsto dall'art. 76 del C.d.S.	2 Certificato di Conformità CE in originale o altro documento previsto dall'art. 76 del C.d.S.
3 Certificato e/o Dichiarazione di allestimento, firmato e timbrato sia dall'allegatore-venditore che dal Comitato acquirente, oltre ad eventuali allegati inerenti lo	3 Certificato e/o Dichiarazione di allestimento, firmato e timbrato sia dall'allegatore-venditore che dal Comitato acquirente, oltre ad eventuali allegati inerenti lo

CROCE ROSSA ITALIANA

ALLEGATO A - TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

	specifico ulteriore allestimento (ambulanza alto bio contenimento, autogrù, antincendio, ecc.)		specifico ulteriore allestimento (ambulanza alto bio contenimento, autogrù, antincendio, ecc.)
		4	Se precedentemente iscritto al PRA, estratto cronologico con evidenza di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
4	Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allegatore-venditore che dal Comitato acquirente (All. A-3)	5	Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allegatore-venditore che dal Comitato acquirente (All. A-3)
		6	Dichiarazione immatricolazione veicolo usato (All. A-4)
		7	Copia della carta di circolazione
5	<u>In caso di acquisto:</u> la copia della fattura	8	<u>In caso di acquisto:</u> la copia della fattura
6	<u>In caso di leasing</u> , copia del Contratto di Leasing, Noleggio, ecc., firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore	9	<u>In caso di leasing</u> , copia del Contratto di Leasing, Noleggio, ecc., firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore
7	<u>In caso di comodato d'uso</u> , la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore	10	<u>In caso di comodato d'uso</u> , la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore
8	<u>In caso di donazione</u> , la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto giuridico) che dal donatario. Se il donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la Delibera comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro atto idoneo	11	<u>In caso di donazione</u> , la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto giuridico) che dal donatario. Se il donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la Delibera comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro atto idoneo
		12	<u>In caso di sequestro giudiziario</u> , Decreto del Giudice che dispone il provvedimento con l'assegnazione al Comitato
		13	<u>Per i veicoli già appartenuti a Esercito, Aeronautica, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco o dagli altri Enti indicati nell'art. 138 del Codice della Strada</u> , la documentazione tecnica fornita dall'Ente cedente, anche se privi di omologazione civile;
9	Una dichiarazione Installazione apparato Radio, rilasciato dall'installatore o, qualora installato autonomamente, una dichiarazione su carta instata del Presidente/Responsabile unitamente all'immagine dell'adesivo applicato sull'apparato radio riportante la matricola	14	Una dichiarazione Installazione apparato Radio, rilasciato dall'installatore o, qualora installato autonomamente, una dichiarazione su carta instata del Presidente/Responsabile unitamente all'immagine dell'adesivo applicato sull'apparato radio riportante la matricola



10	N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro	15	N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro
11	Una o più fotografie degli interni.	16	Una o più fotografie degli interni.

Radiazione dei veicoli CRI

Disposizioni comuni in materia di radiazione

L'immatricolazione di un veicolo iscritto nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI può cessare per motivi connessi alla vetustà o obsolescenza, all'inefficienza, alla sopravvenuta inidoneità agli scopi ed alle finalità dell'Associazione, vendita, donazione, distruzione, incidente stradale, sopravvenuta eccessiva onerosità delle riparazioni, oltre alla naturale scadenza dell'eventuale contratto di comodato, leasing, etc.

Un ulteriore motivo che può portare alla radiazione di un veicolo può essere quello connesso al venir meno delle caratteristiche di sicurezza presenti sul veicolo al momento dell'immatricolazione nella Flotta CRI, siano quelle previste per il conducente, per gli eventuali passeggeri, per le attrezzature ed allestimenti eventualmente presenti oltre che per le cose trasportate, ma anche quelle che potrebbero ripercuotersi sugli altri utenti della strada. In tal caso il Comitato deve immediatamente sospenderne l'utilizzo e se le condizioni di sicurezza, complessivamente considerate, non sono più ripristinabili, avviare le procedure di radiazione per il veicolo medesimo.

Cessazione dell'immatricolazione di un veicolo CRI di proprietà del Comitato Nazionale

La cessazione dell'immatricolazione, prevista dall'art. 33 del Testo Unico, è disposta dall'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale, anche riguardo all'eventuale rilevanza storica o collezionistica del veicolo.

Per individuare la proprietà di un veicolo occorre far riferimento, alle risultanze della carta di circolazione, lo stesso dicasi per i veicoli immatricolati dall'allora Ente di Diritto pubblico, poi confluiti nell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (delibera 76/2017), e successivamente all'attuale Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato.

La cessazione dell'immatricolazione viene richiesta dal Segretario Regionale per i veicoli assegnati al Comitato Regionale o dal Presidente del Comitato territoriale per i veicoli assegnati allo stesso.

La struttura organizzativa preposta presso il Comitato Nazionale, verificata l'esistenza dei presupposti per la cessazione dell'immatricolazione, se non ricorre il caso di un veicolo iscrivibile tra quelli dell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici CRI, autorizza il Comitato, o la struttura CRI che detiene il veicolo a provvedere alla sua rottamazione.

A seguito della ricezione dei documenti e della successiva validazione a cura della U.O. sopra citata, è disposta la cessazione dell'immatricolazione e della copertura assicurativa sul veicolo in questione. È facoltà del Comitato Nazionale, una volta acquisita l'intenzione del Comitato assegnatario di dismettere il veicolo, di procedere ad un trasferimento ad altro Comitato o struttura CRI.

Il procedimento di rottamazione è suddiviso in due fasi:

- 1) rilascio del nulla osta alla radiazione (Liberatoria alla Rottamazione),
- 2) cancellazione del veicolo dall'Archivio Nazionale dei veicoli CRI

Radiazione del veicolo CRI di proprietà del Comitato Nazionale per rottamazione: rilascio del nulla osta alla radiazione (Liberatoria alla Rottamazione)

Il Comitato richiedente deve inserire nel portale Motorizzazione CRI i seguenti documenti:

- a) valutazione del veicolo rilasciata dall'officina prescelta, firmata e timbrata sia dal Comitato sia dall'officina, quest'ultima deve riportare un giudizio di merito sulla eventuale



antieconomicità della riparazione da eseguire, elencando i relativi costi, e contenere la menzione che si consiglia la rottamazione e la distruzione del mezzo (Allegato A-10);

- b) n. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato dritto e lato sinistro;
- c) una o più fotografie degli interni.

Radiazione del veicolo CRI di proprietà del Comitato Nazionale per rottamazione: cancellazione del veicolo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI (Fuori Uso per Rottamazione)

Il Comitato richiedente deve inserire nel portale Motorizzazione CRI i seguenti documenti:

- a) certificato di rottamazione, timbrato e firmato dal responsabile dell'autodemolizione;
- b) dichiarazione distruzione targa o targhe e carta di circolazione CRI sottoscritta dal demolitore autorizzato o dichiarazione di avvenuta distruzione di Carta di Circolazione e targhe con allegate fotografie, a firma del Presidente o Segretario Regionale del Comitato;
- c) liberatoria alla rottamazione concessa dal Comitato Nazionale per il fuori uso, come indicato nell'articolo precedente (Fase1);
- d) apparato Telepass: se il veicolo ne è provvisto, la ricevuta di avvenuto invio alla Struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale; in caso di assenza di dotazione, relativa autodichiarazione a firma del Presidente del Comitato o dal Segretario Regionale in caso di Comitato Regionale.

Radiazione per rottamazione del veicolo CRI di proprietà del Comitato Territoriale

Il Comitato Territoriale, essendo proprietario del veicolo, può validamente disporre in ogni momento, anche riguardo al trasferimento sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, nonché in ordine alla cessazione dell'immatricolazione o alla demolizione.

La cessazione dell'immatricolazione viene richiesta dal Presidente del Comitato territoriale per i veicoli di sua proprietà e non prevede la preventiva autorizzazione del Comitato Nazionale.

Entro 7 giorni dall'avvenuta demolizione del veicolo è necessario presentare la pratica di radiazione dall'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI.

Radiazione per rottamazione del veicolo CRI di proprietà del Comitato Territoriale – Documenti Necessari

Il Comitato richiedente deve inserire nel portale Motorizzazione CRI i seguenti documenti:

- a) certificato di rottamazione, timbrato e sottoscritto dal responsabile dell'autodemolizione;
- b) provvedimento Presidenziale di Fuori uso;
- c) dichiarazione distruzione targa o targhe e carta di circolazione CRI sottoscritta dal demolitore autorizzato o dichiarazione di avvenuta distruzione di Carta di Circolazione e targhe con allegate fotografie, a firma del Presidente o Segretario Regionale del Comitato;
- d) apparato Telepass: se il veicolo ne è provvisto, la ricevuta di avvenuto invio alla Struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale; in caso di assenza di dotazione, relativa autodichiarazione a firma del Presidente del Comitato o dal Segretario Regionale in caso di Comitato Regionale.

Radiazione del veicolo CRI di proprietà del Comitato di Territoriale per restituzione al proprietario

Si verifica quando il veicolo immatricolato CRI è restituito al proprietario. Può verificarsi a seguito della scadenza di un precedente contratto (leasing senza riscatto, noleggio, comodato d'uso, etc.), prevede che assieme al veicolo venga consegnata apposita attestazione per l'eventuale re-immatricolazione civile presso il P.R.A., i cui estremi saranno riportati sul Provvedimento di cessazione dell'immatricolazione.



Ipotesi analoga può anche verificarsi in caso di assegnazione temporanea derivante da sequestro giudiziario, anche in questo caso verrà emesso un Provvedimento di cessazione dell'immatricolazione contenente la predetta l'attestazione medesima.

Il Comitato cedente deve inserire nel portale Motorizzazione CRI i seguenti documenti:

- a) Provvedimento Presidenziale, o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato e datato, con cui viene disposta la cessazione dell'immatricolazione nella Flotta CRI per scadenza del contratto;
- b) Attestazione per l'eventuale re-immatricolazione civile del veicolo, di cui occorre far menzione nel Provvedimento Presidenziale, o Delibera del Consiglio Direttivo;
- c) Copia del Contratto di Leasing, Noleggio, Comodato, ecc.

Permuta/vendita del veicolo CRI di proprietà del Comitato Territoriale

Nel caso in cui il Comitato proprietario di un veicolo voglia permutare lo stesso per un altro veicolo, è necessario procedere alla radiazione del mezzo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI prima della consegna all'impresa venditrice.

Nelle more del completamento della pratica di radiazione, il veicolo dovrà essere custodito presso una sede CRI e non potrà essere utilizzato.

Il suddetto veicolo essendo stato radiato, e di conseguenza, privato delle targhe e carta di circolazione, potrà essere movimentato solo con targa di prova.

Documenti necessari alla permuta/vendita del veicolo CRI di proprietà del Comitato Territoriale

Il Comitato cedente/venditore deve inserire nel portale Motorizzazione CRI i seguenti dati e documenti:

- a) Provvedimento Presidenziale o Determina del Consiglio Direttivo con richiesta di radiazione del veicolo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI;
- b) Copia Carta di Circolazione;
- c) Contratto di permuta/fattura di vendita;
- d) Dichiarazione distruzione targhe e carta di circolazione CRI sottoscritta dal Presidente del Comitato richiedente e fotografie di prova;
- e) Apparato Telepass: se il veicolo ne è provvisto, la ricevuta di avvenuto invio alla Struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale; in caso di smarrimento del dispositivo, occorre allegare copia della denuncia di smarrimento dell'apparato telepass.

Radiazione per donazione del veicolo CRI di proprietà del Comitato Nazionale (anche all'estero)

Salva la diversa ipotesi in cui il veicolo sia di proprietà di un Comitato Territoriale, nel qual caso quest'ultimo può disporre liberamente dei propri mezzi, se il veicolo è di proprietà del Comitato Nazionale, può essere donato solo nel caso non sia più idoneo a svolgere le funzioni assegnate per la tipologia di appartenenza, non ci sia possibilità di riclassificazione e comunque non sia più idoneo allo svolgimento di servizi rientranti nell'ambito delle attività statutarie.

Se il veicolo è ancora efficiente o comunque ripristinabile, per essere utilizzato sia in Italia o in altri Stati, può essere ceduto per finalità compatibili ai Principi della CRI.

Sul veicolo, in questo caso, occorre disporre la cessazione dell'immatricolazione e la dichiarazione di fuori uso, previa regolare sottoscrizione dell'atto di donazione.

Sia nel caso di donazione del veicolo a soggetti che operano in Italia, o di altri operanti al di fuori dei confini nazionali, saranno a cura del soggetto beneficiario le spese inerenti al trasporto, alla re-immatricolazione, ed ogni altro onere successivo e conseguente.

Il beneficiario dovrà sottoscrivere un verbale di consegna e presa in carico del veicolo che comprenda la più ampia manleva nei confronti dell'Associazione, impegnandosi espressamente al rispetto delle norme di legge in materia, sia nazionali che dell'Unione Europea.

Se la donazione del veicolo ha come destinazione finale uno stato estero, tutte le spese e le relative pratiche amministrative saranno a cura e carico del soggetto beneficiario della donazione, il quale si



farà carico sia delle attività inerenti sia lo sdoganamento che le altre attività connesse, ivi compresa quella del trasporto.

Anche in questa ipotesi, il beneficiario dovrà inoltre sottoscrivere un verbale di consegna e presa in carico del veicolo che comprenda la più ampia manleva nei confronti dell'Associazione e dovrà espressamente rispettare le norme di legge in materia, sia nazionali che dell'Unione Europea.

Documenti necessari per la radiazione per donazione del veicolo CRI di proprietà del Comitato Nazionale (anche all'estero) (Fase 1)

Se il veicolo è di proprietà del Comitato Nazionale, il Comitato a cui è assegnato il medesimo deve chiedere una specifica autorizzazione prima di procedere. Quindi ricevuta l'autorizzazione dal Comitato Nazionale, deve procedere all'inserimento nel portale Motorizzazione CRI dei seguenti documenti per la Fase 1:

- a) verbale circa lo stato di constatazione veicolo marciante a firma dell'officina autorizzata
- b) richiesta di donazione firmato dal donatario, con allegazione di valido documento di riconoscimento del firmatario.
- c) copia carta di circolazione

Documenti necessari per la radiazione per donazione del veicolo CRI di proprietà del Comitato Nazionale (anche all'estero) (Fase 2)

La Fase 2 richiede al Comitato l'inserimento nel portale Motorizzazione CRI dei seguenti dati e documenti:

- a) dichiarazione distruzione targhe e carta di circolazione CRI sottoscritta dal Presidente del Comitato richiedente o dal Segretario Regionale in caso di Comitato Regionale e fotografie di prova.
- b) apparato Telepass: se il veicolo ne è provvisto, la ricevuta di avvenuto invio alla Struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale; in caso di assenza di dotazione, relativa autodichiarazione a firma del Presidente del Comitato o dal Segretario Regionale in caso di Comitato Regionale.

Con la conclusione della pratica si procederà alla cessazione dell'immatricolazione del veicolo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI e contestuale cessazione della copertura assicurativa.

In caso di donazione all'estero, oltre i documenti sopra riportati, il Comitato Territoriale dovrà produrre i seguenti ulteriori documenti:

- a) Dichiarazione con la quale il soggetto donatario (beneficiario che riceve il veicolo) si farà carico sia delle attività inerenti allo sdoganamento e di tutte le altre attività connesse, ivi compresa quella del trasporto e responsabilità conseguenti;
- b) Verbale di consegna sottoscritto dal soggetto donatario (beneficiario che riceve il veicolo) con cui prende in carico il veicolo e rilascia contestualmente la più ampia manleva nei confronti dell'Associazione della CRI, oltre ad impegnarsi ad ogni effetto di legge al rispetto di tutte le norme in materia di esportazione di veicoli all'estero, sia nazionali che dell'Unione Europea che dello stato di destinazione.

Documenti necessari per la radiazione per donazione del veicolo CRI di proprietà del Comitato Territoriale (anche all'estero)

Se il veicolo è di proprietà del Comitato Territoriale, lo stesso può procedere in un'unica fase, inserendo nel portale Motorizzazione CRI i seguenti dati e documenti:

- a) provvedimento Presidenziale o Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato di donazione del veicolo CRI di proprietà.
- b) fattura di acquisto del veicolo o altro documento attestante la proprietà del veicolo targato CRI
- c) atto di donazione firmato dal donante e dal donatario e accettazione della donazione da parte del donatario, con allegati i documenti di riconoscimento di entrambe le parti.
- d) copia carta di circolazione



- e) dichiarazione distruzione targa o targhe e carta di circolazione CRI sottoscritta dal Presidente del Comitato richiedente e fotografie di prova.
- f) apparato Telepass: se il veicolo ne è provvisto, la ricevuta di avvenuto invio alla Struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale; in caso di assenza di dotazione, relativa autodichiarazione a firma del Presidente del Comitato o dal Segretario Regionale in caso di Comitato Regionale.

Con la conclusione della pratica si procederà alla cessazione dell'immatricolazione del veicolo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI e contestuale cessazione della copertura assicurativa.

In caso di donazione all'estero, oltre i documenti sopra riportati, è opportuno che il Comitato cedente si tuteli anche rispetto agli obblighi di legge previsti in materia, con la produzione degli ulteriori documenti:

- a) dichiarazione con la quale il soggetto donatario (beneficiario che riceve il veicolo) si farà carico sia delle attività inerenti allo sdoganamento e di tutte le altre attività connesse, ivi compresa quella del trasporto e responsabilità conseguenti;
- b) verbale di consegna sottoscritto dal soggetto donatario (beneficiario che riceve il veicolo) con cui prende in carico il veicolo e rilascia contestualmente la più ampia manleva nei confronti del Comitato Territoriale della CRI, oltre ad impegnarsi ad ogni effetto di legge al rispetto di tutte le norme in materia di esportazione di veicoli all'estero, sia nazionali che dell'Unione Europea che dello stato di destinazione.

Trasferimenti dei veicoli CRI

Trasferimento veicolo di proprietà del Comitato Nazionale

In caso di trasferimento di un veicolo di proprietà del Comitato Nazionale, già assegnato ad un Comitato Territoriale o Regionale, questo dev'essere sempre preventivamente autorizzato e disposto dal Comitato Nazionale secondo la procedura operativa in materia.

Documenti necessari per il trasferimento del veicolo di proprietà del Comitato Nazionale

Il Comitato cedente deve inserire nel portale Motorizzazione CRI i seguenti documenti:

- 1) copia Carta di circolazione del veicolo da trasferire;
- 2) provvedimento del Comitato cedente nel quale si attesta la restituzione del veicolo al Comitato Nazionale in quanto proprietario;
- 3) provvedimento del Comitato ricevente che chiede al Comitato Nazionale in quanto proprietario formalmente l'assegnazione del veicolo;

Trasferimento veicolo di proprietà del Comitato Territoriale

In caso di trasferimento di un veicolo di proprietà di un Comitato Territoriale ad uno altro Comitato, sia nel caso di cessione a titolo gratuito sia a titolo oneroso, occorre darne immediata comunicazione al Comitato Nazionale, il quale ne recepisce il trasferimento ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio, procedendo alla stampa di una nuova Carta di circolazione, ed aggiornando la sede presso la quale il veicolo viene destinato, anche ai sensi delle vigenti norme di legge.

Documenti necessari per il trasferimento del veicolo

Il Comitato cedente deve inserire nel portale Motorizzazione CRI i seguenti documenti:

- 1) copia Carta di circolazione del veicolo da trasferire;
- 2) in caso di trasferimento a titolo oneroso, copia della fattura di vendita;
- 3) copia della scrittura privata di cessione a titolo oneroso o a titolo gratuito;
- 4) provvedimento del Comitato cedente nel quale si dà disponibilità al trasferimento del veicolo al Comitato ricevente;
- 5) provvedimento del Comitato ricevente che accetta il trasferimento del veicolo;



ALLEGATO A-1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI

I veicoli di cui all'articolo 7, 8, 9 e 10 del Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, immatricolati per la prima volta con targa CRI dopo il 1° gennaio 2025 devono avere le seguenti caratteristiche:

a) Ciclomotori

Cilindrata	Prevista dalla Legge
Numero di posti	Previsto dalla Legge

b) Motoveicoli

Cilindrata	Compresa tra 125 cc e 900 cc
Numero di posti	Almeno 2

c) Autovetture¹

Cilindrata	Compresa tra 500 cc e 2000 cc (1)
Numero di posti	Compreso tra 4 e 9
Trazione	Anteriore o integrale
Impianto di climatizzazione	Sì
Airbag	Sì
Alimentazione	Benzina, Gasolio, Gpl, Metano, Elettrica o ibrida
Norme antinquinamento	Euro 3 o superiori

d) Autocarri leggeri²

Cilindrata	Compresa tra 1500 cc e 3000 cc (2)
Numero di posti	Compreso tra 2 e 5 (2)
Trazione	Anteriore, posteriore o integrale
Impianto di climatizzazione	Sì
Airbag	Sì
Alimentazione	Benzina, Gasolio, Gpl, Metano, Elettrica o ibrida
Norme antinquinamento	Euro 6 o superiori

e) Autocarri medi³

Cilindrata	Compresa tra 2000 cc e 4000 cc
Numero di posti	Compreso tra 2 e 3
Trazione	Anteriore, posteriore o integrale
Impianto di climatizzazione	Sì
Airbag	Sì
Alimentazione	Benzina, Gasolio, Gpl, Metano, Elettrica o ibrida
Norme antinquinamento	Euro 6 o superiori

¹ Per i veicoli adatti all'impiego fuoristrada la cilindrata massima è elevata a 2500 cc. La cilindrata può essere elevata, in deroga alle disposizioni solo per comprovate esigenze di servizio e previa autorizzazione formale da richiedere al Comitato Nazionale.

² Per i veicoli adatti all'impiego fuoristrada la cilindrata massima è elevata a 3500 cc. Per i veicoli operativi, il numero di posti può essere aumentato in deroga al numero massimo previsto, solo per comprovate esigenze di servizio e previa autorizzazione formale da richiedere al Comitato Nazionale.

³ Per i veicoli adatti all'impiego fuoristrada la cilindrata massima è elevata a 4500 cc. Per i veicoli operativi, il numero di posti può essere aumentato in deroga al numero massimo previsto, solo per comprovate esigenze di servizio e previa autorizzazione formale da richiedere al Comitato Nazionale.

**f) autocarri pesanti (compresi i trattori stradali)⁴**

Cilindrata	Almeno 3000 cc
Numero di posti	2
Trazione	Anteriore, posteriore o integrale
Impianto di climatizzazione	Facoltativa
Airbag	Facoltativi
Alimentazione	Benzina, Gasolio, Gpl, Metano, Elettrica o ibrida
Norme antinquinamento	Euro 6 o superiori
Numero di assi	2, 3 o 4 (6)

g) minibus

Cilindrata	Almeno 2000 cc
Numero di posti	Compreso tra 10 e 20
Trazione	Anteriore o posteriore
Impianto di climatizzazione	Sì
Airbag	Facoltativi
Alimentazione	Benzina, Gasolio, Gpl, Metano, Elettrica o ibrida
Norme antinquinamento	Euro 6 o superiori
Numero di assi	2, 3 o 4 (6)

h) autobus

Cilindrata	Almeno 3000 cc
Numero di posti	Compreso tra 21 e massimo 55 + 2 di servizio
Trazione	Anteriore o posteriore
Impianto di climatizzazione	Sì
Airbag	Facoltativi
Alimentazione	Benzina, Gasolio, Gpl, Metano, Elettrica o ibrida
Norme antinquinamento	Euro 6 o superiori
Numero di assi	2, 3 o 4 (6)

i) rimorchi⁵

Numero di assi	1, 2 o 3
Portata utile	Non inferiore a kg 2000
Freni	Pneumatici (continuo ed automatico) ovvero elettromagnetici (7)

j) rimorchi appendice⁶

Numero di assi	1
Portata utile	Inferiore a kg 750
Dispositivi Luminosi	Sì

Per i veicoli non compresi nel presente Allegato (ambulanze, automediche, ecc...), per le caratteristiche costruttive e funzionali la cui rispondenza è disciplinata da specifiche disposizioni normative, si rimanda ai capitoli di dettaglio dei rispettivi Allegati.

Solo per comprovate e documentate esigenze, i valori sopra riportati possono andare in deroga previa autorizzazione della Commissione Nazionale Motorizzazione.

⁴ Per veicoli operativi utilizzabili per trasporti eccezionali, il numero degli assi può essere superiore.

⁵ Sono consentiti freni meccanici solo per rimorchi leggeri (carrelli appendice, trasporto natanti, trasporto unità cinofile, ecc...).

⁶ Sono consentiti freni meccanici solo per rimorchi leggeri (carrelli appendice, trasporto natanti, trasporto unità cinofile, ecc...).



ALLEGATO A-2 APPENDICE CLASSI E SOTTOCLASSI VEICOLI CRI

Classe	Sottoclasse
AMBULANZA	ALTO BIO CONTENIMENTO MILITARE STANAG PEDIATRICA o NEONATALE RIANIMAZIONE SOCCORSO TRASPORTO
AUTOBUS	AUTOBUS
MINIBUS	MINIBUS OPERATIVO TRASPORTO DISABILI
AUTOCARAVAN	AUTOCARAVAN AMBULATORIO MOBILE UFFICIO MOBILE OPERATIVO
AUTOCARRO	AUTOCARRO AMBULATORIO MOBILE AMBULATORIO POLIVALENTE AMBULATORIO RADIOLOGICO ANFIBIO ANTINCENDIO AUTOBOTTE AUTOGRU BISARCA CENTINATO CINOFILO EMOTEC FURGONATO GRU RETROCABINA GRU POSTERIORE ISOTERMICO MULTIRUOLO POLIVALENTE MULTIRUOLO DA RICOGNIZIONE OFFICINA MOBILE OPERATIVO PIANALE PIATTAFORMA AEREA POSTO MEDICO AVANZATO RIBALTABILE SCARRABILE SOCCORSO STRADALE SPARGISALE SPAZZANEVE TELONATO TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO UFFICIO MOBILE UFFICIO RADIO



Classe	Sottoclasse
AUTOEMOTECA	AUTOEMOTECA
AUTOFURGONE	AUTOFURGONE OFFICINA MOBILE PONTE RADIO TRASPORTO GENERICO
CICLOMOTORE	CICLOMOTORE
MOTOCICLO	MOTOCICLO MOTOMEDICA OPERATIVO
MOTOSLITTA	MOTOSLITTA
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	ESCAVATORE CON CINGOLI IN GOMMA ESCAVATORE CINGOLATO MINIESCAVATORE MINIPALA COMPATTA MOTOCARRELLO PALA GOMMATA PALA CINGOLATA SOLLEVATORE TELESOPICO SPAZZANEVE SPARGISALE TERNA
MACCHINA AGRICOLA	TRATTORE MOTOCOLTIVATORE
QUADRICICLO	QUADRICICLO QUAD VEICOLO DA SOCCORSO VEICOLO OPERATIVO
RIMORCHIO	BAGNO CAMPALE BIGA CASSONE CENTINATO CISTERNA CUCINA DA CAMPO FURGONATO GRUPPO ELETTOGENO IDROVORA ISOTERMICO POTABILIZZATORE PRESIDIO MEDICO RIMORCHIO SCARRABILE TELONATO TORRE FARO TRASPORTO T.A.T.S. TRASPORTO ANIMALI TRASPORTO CONTAINER E CASSE MOBILI UFFICIO MOBILE



Classe	Sottoclasse
SEMIRIMORCHIO	BAGNO CAMPALE BIGA CASSONE CENTINATO CISTERNA CUCINA DA CAMPO FURGONATO GRUPPO ELETTROGENO IDROVORA ISOTERMICO POTABILIZZATORE PRESIDIO MEDICO SEMIRIMORCHIO SCARRABILE TELONATO TORRE FARO TRASPORTO T.A.T.S. TRASPORTO ANIMALI TRASPORTO VEICOLI TRASPORTO CONTAINER E CASSE MOBILI
ROULOTTE	ROULOTTE ROULOTTE ALLOGGIO ROULOTTE CUCINA
TARGA PROVA	TARGA PROVA
TRATTORE STRADALE	TRATTORE STRADALE
VETTURA	CINOFILA ANTINCENDIO VETTURA VETTURA TRASPORTO DISABILI VETTURA TRASPORTO ORGANI E PLASMA VETTURA MEDICA VETTURA OPERATIVA

CROCE ROSSA ITALIANA
ALLEGATO A-3 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

ALLEGATO A-3 DICHIARAZIONE DATI TECNICI VEICOLO CRI

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il __/__/____ in qualità di responsabile tecnico/titolare, ai sensi dell'art. 7 della Legge 122/92, dell'officina di autoriparazioni _____ autorizzata con provvedimento n. _____ della provincia di _____ ed iscritta presso la Camera di Commercio di _____ con il n. _____, come risultante dalla copia del certificato camerale **che si allega**, autorizzata dalla rete assistenza del marchio _____ con il n. _____ autorizzata dal D.T.T. del Ministero dei Trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) per le revisioni n. _____, ai sensi delle disposizioni del Testo Unico norme per la circolazione dei veicoli dell'Associazione della Croce Rossa Italiana OdV

DICHIARO QUANTO SEGUE

DATI BASE		
Telaio n. (numero alfanumerico completo)	O	
Anno di 1° immatricolazione	O	
OMOLOGAZIONE del Tipo	O	
Casa costruttrice (Marca)	O	
Tipo – Variante (Modello)	O	
Tipo – Versione	F	
Denominazione commerciale	O	
Tipologia di veicolo	O	
Carrozzeria	O	

NUMERO POSTI		
Anteriori	O	
Posteriore	O	
Totale posti a sedere (compreso cond.)	O	
Posti BUS a sedere (totali)	F	
Posti BUS in piedi (totali)	F	
Posti BUS di servizio	F	

MOTORE		
Tipo di combustibile o Alimentazione	O	
Tempi	O	
Tipo di Motore	O	
Fabbricazione Motore	O	
Cilindri	O	
Cilindrata cm3	O	
Potenza netta kW	O	



Regime nominale Giri/min	O	
Potenza Fiscale CV	O	
Numero identificativo del Tipo Motore (cod.)	O	
Motore – approvazione CE	F	
Classe Ambientale e CO2	O	

TRASMISSIONE E SOSPENSIONI

Tipo Cambio	O	
Numero di marce	O	
Tipo di trazione	F	
Rapporto totale trazione	F	
Tipo sospensioni	F	

DIMENSIONI

Lunghezza mm.	O	
Larghezza mm.	O	
Sbalzo posteriore mm.	O	
Numero di Assi mm.	O	
Interasse mm.	O	
Interasse 2 mm.	F	
Interasse 3 mm.	F	

DATI AUSILIARI

Tara (peso a vuoto del veicolo) kg.	O	
Massa Complessiva a carico ammissibile kg	O	
Massa rimorchiabile kg.	O	
Velocità Massima Km/h	O	
Peso– pot-com	F	
Peso– pot-rim	F	
Peso– pot-max	F	
Ralla 1	F	
Ralla 2	F	
Servo Sterzo / Idroguida	O	
Pneumatici	O	
Pneumatici 2 (alternativi)	F	
Pneumatici 3 (alternativi)	F	
Pneumatici 4 (alternativi)	F	

RUMOROSITA'

Veicolo fermo Db (A)	F	
Regime del motore Giri/min	F	
Veicolo in marcia DB(A)	F	

FRENI

di servizio – tipo	O	
di soccorso - tipo	O	
ABS	F	
ASR	F	

CROCE ROSSA ITALIANA
ALLEGATO A-3 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

DISPOSITIVI ACCESSORI (se installati)		
Gancio di Traino	O	
Dispositivo sonoro di allarme (sirena)	O	
Dispositivi luminosi di allarme (girevoli)	O	
Dispositivi luminosi di allarme (strobo)	O	
Pedana idraulica di caricamento merci	O	
Pedana sollevamento /rampa disabili	O	
Gru Idraulica di sollevamento (portata)	O	
Verricello (tipo max kg)	O	

* Note di compilazione: in colonna centrale è indicato se l'informazione è Obbligatoria (O) o Facoltativa (F).

La presente dichiarazione deve **sempre** essere sottoscritta dal Presidente/Commissario del Comitato, oppure dal Segretario Regionale, ovvero, nei casi in cui sia prevista una Struttura Decentrata, del Responsabile della Struttura medesima per le richieste presentate dal Comitato Regionale o dal Responsabile di Unità Operativa per le articolazioni del Comitato Nazionale.

Luogo e data

Il Presidente del Comitato
(Timbro e Firma)

Il Responsabile dell'Officina
(Timbro e Firma)



ALLEGATO A-4 DICHIARAZIONE PER L'IMMATRICOLAZIONE CRI DI VEICOLO USATO

Il/la Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il ____ / ____ / ____ in
qualità di responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 7 della legge 122/92, dell'officina di autoriparazioni
_____ autorizzata _____ con
provvedimento n° _____ della Provincia di _____ ed
iscritta presso la Camera di Commercio di _____ con n° _____,
come risultante dalla copia del certificato camerale **che si allega**, autorizzata dalla rete assistenza del
marchio i _____ con n° _____, autorizzata
dal D.T.T. del Ministero dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili) per le
Revisioni con n° _____, ai sensi delle disposizioni del Testo Unico per la
Circolazione dei veicoli dell'Associazione della Croce Rossa Italiana

ATTESTA CHE

Il veicolo, categoria _____, marca _____,
modello _____,
_____ telaio n° _____ classe ambientale di _____
omologazione CE _____ già immatricolato con targa civile in
uno degli Stati dell'Unione Europea (ovvero già appartenuto alle Forze Armate o alle Forze di Polizia e
dimesso o comunque ceduto alla CRI a qualsiasi titolo) e precedentemente in circolazione con la
seguente targa _____; **si trova in buone condizioni d'uso tali da garantire la sicurezza**
per la circolazione stradale sia per l'operatore che per i terzi, anche riguardo l'eventuale allestimento e
/dotazioni e non richiede interventi di ripristino o manutenzione straordinaria di importo superiore alla
metà della sua quotazione di mercato.

Valutazione dettagliata delle condizioni del veicolo:

Condizioni di conservazione e funzionali				
	BUONE	DISCRETE	SUFFICIENTI	PESSIME
Motore e Cambio				
Organi di trasmissione				
Carrozzeria				
Interni e sedili				
Organi di direzione				
	BUONE	DISCRETE	SUFFICIENTI	PESSIME
Vano di carico				
Impianto elettrico				
Dispositivi di illuminazione e segnalazione				
Pneumatici e ruote				
Freni				
Accessori e climatizzazione				

CROCE ROSSA ITALIANA
ALLEGATO A-4 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Attrezzature installate				
Allestimento				

La presente dichiarazione deve sempre essere sottoscritta dal Presidente/Commissario del Comitato, oppure dal Segretario Regionale, ovvero, nei casi in cui sia prevista una Struttura Decentrata, del Responsabile della Struttura medesima, per le richieste presentate dal Comitato Regionale o dal Responsabile di Unità Operativa per le articolazioni del Comitato Nazionale.

Luogo e Data

Il presidente del Comitato

Il Responsabile dell'Officina
(Timbro e Firma)

**ALLEGATO A-5 CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME
ACUSTICO E DI SEGNALE A LUCE LAMPEGGIANTE BLU**

Le caratteristiche dei dispositivi acustici e luminosi di segnalazione visiva devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) emissione di due suoni di frequenza rispettivamente pari a 392 Hz (Sol naturale) e 660 Hz (Mi naturale) Sui valori citati è consentita una tolleranza in più o in meno del 5%
- b) il livello di pressione sonora globale per ciascuna nota, misurata in condizioni di campo libero ed alla tensione nominale misurata ai capi del dispositivo, deve essere massimo sull'asse principale dell'apparecchio e compreso fra i 115 e i 125 dB a due metri di distanza da esso;
- c) lo spettro acustico di ciascuno dei due suoni, rilevato nelle condizioni di cui al punto b) con filtri a terze di ottava, deve risultare, su tutta la gamma di frequenze, almeno 4 dB inferiore al livello di pressione sonora-lineare. Nella banda da 1800 a 4500 Hz, nelle stesse condizioni di misura, il livello di pressione sonora deve risultare non inferiore a 105 dB;
- d) un ciclo acustico completo comprende un suono a 392 Hz per la durata di 1/3 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/3 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo e, infine un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo.

Sulle frazioni di tempo succitate è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5%.

I suoni devono susseguirsi senza interruzioni apprezzabili e senza sovrapposizioni.

La durata totale del ciclo completo sopra descritto deve essere di 3 sec. $\pm$ 0,5 sec.

Fra un ciclo acustico completo ed il successivo può sussistere un intervallo per cui la durata massima non deve comunque superare i 0,2 sec. Le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte anche quando la tensione ai morsetti del segnalatore varia da -10% a +10% rispetto alla tensione nominale.

- e) Una volta azionato per mezzo di un impulso di azionamento di durata inferiore al ciclo acustico descritto al punto d), questo deve arrestarsi e completarsi automaticamente;
- f) il ciclo acustico descritto al punto d) deve potersi ripetere senza danneggiamenti o arresti anomali del dispositivo per 1 ora consecutiva, alimentando il dispositivo della tensione nominale e ad una temperatura di 20 ± 2 gradi C.

Al termine della prova il dispositivo dovrà arrestarsi e riavviarsi.

Il dispositivo supplementare di allarme applicato su un veicolo nelle condizioni normali di montaggio, alimentato dalla batteria carica, deve dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 metri davanti ad esso, non inferiore a 90 dB.

Norme di installazione dei dispositivi supplementari di allarme

Sui veicoli CRI non può essere installato più di un dispositivo di allarme acustico.

Il comando del dispositivo di allarme deve essere facilmente accessibile da parte del conducente del veicolo.

Il dispositivo di allarme non deve poter azionare se la chiave di avviamento non è inserita e se il motore del veicolo è spento.

Caratteristiche dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante blu

Il dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu deve rispondere alle caratteristiche tecniche e alle



prescrizioni tecniche indicate nel Regolamento ECE/ONU n. 65. "Prescrizioni uniformi relative all'omologazione l'approvazione di speciali luci di allarme per veicoli a motore" (approvato secondo l'accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore - Ginevra 30.3.1958) e successive modificazioni ed integrazioni.

In alternativa alle prescrizioni di cui al comma 1, dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu deve rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche:

- a) frequenza di lampeggiamento pari a 90 +/- 30 periodi al minuto,
- b) superficie illuminante di rivoluzione intorno ad un'asse verticale o una superficie poliedrica ad asse di simmetria verticale,
- c) altezza della superficie illuminante compresa tra 0,10 e 0,20 m;
- d) intensità della luce entro i valori indicati nell'art. 205 regolamento del previgente CDS

Norme di installazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante blu

Sui veicoli CRI che possono essere dotati permanentemente dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva, devono essere installati almeno due dispositivi (posti anteriormente e posteriormente nelle ambulanze) che devono:

- a) garantire la propagazione della luce sul piano verticale
- b) essere collocati in alto sul veicolo entro l'altezza massima della sagoma limite
- c) essere saldamente ancorati al tetto del veicolo.

Sui veicoli CRI che possono essere dotati solo occasionalmente dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva può essere installato solo un dispositivo di tipo amovibile omologato che deve essere collocato sul lato sinistro del veicolo in corrispondenza del posto del conducente. In quanto possibile, deve essere garantita la propagazione della luce sul piano verticale in tutte le direzioni. L'ancoraggio del dispositivo al tetto del veicolo deve essere solido e, se di tipo magnetico, deve essere garantito dal costruttore per sopportare tutte le sollecitazioni dinamiche del veicolo ad una velocità di almeno 100 Km/h.

Approvazione dei dispositivi

I dispositivi supplementari a luce lampeggiante blu devono essere approvati in base al corrispondente regolamento ECE riconosciuto sulla base di Accordi internazionali.

Il dispositivo supplementare di allarme deve essere riconosciuto conforme dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Ogni esemplare deve essere conforme al prototipo approvato e deve recare un marchio costituito dalle lettere KSP seguite dal numero di riferimento del provvedimento relativo al riconoscimento.



ALLEGATO A-6 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLESTIMENTO VEICOLO CRI (4)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il ____/____/____ in
qualità di responsabile tecnico/titolare, ai sensi dell'art. 7 della Legge 122/92, dell'impresa (ragione
sociale) _____ operante nel settore _____
autorizzata con provvedimento n. _____ della provincia di _____ ed

- ☐ iscritta presso la Camera di Commercio di _____ con il n. _____;
- ☐ iscritta nell'Albo provinciale delle Imprese Artigiane di _____ con il n. _____;
- esecutrice del seguente allestimento (descrizione): _____

Inteso come: ☐ nuovo allestimento - ☐ trasformazione allestimento esistente - ☐ manutenzione
straordinaria dell'allestimento - ☐ altro: _____

relativo al veicolo categoria: _____ marca e modello: _____

omologazione: _____ telaio: _____ targa

CRI (se già immatricolato): _____

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, che il veicolo è stato allestito a (1) _____ e che
l'allestimento è stato realizzato a regola d'arte, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti del
Codice della Strada e delle norme dell'Unione Europea vigenti in materia, tenuto conto delle condizioni di
servizio e degli usi a cui è destinato il veicolo, e avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto (indicare il progettista, la data e il n. del progetto) _____;
- ☐ seguito la norma tecnica (2) _____;
- ☐ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti all'uso cui il veicolo è destinato;
- ☐ controllato che l'allestimento ed il veicolo funzioni correttamente ai fini della sicurezza e della funzionalità
con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

ALLEGATI OBBLIGATORI

- ☐ certificati di omologazione dei componenti installati;
- ☐ riferimento ad omologazioni, dichiarazioni di approvazione o di conformità precedenti o parziali, già
esistenti;
- ☐ progetto (solo se esistente o commissionato);
- ☐ relazione con tipologia dei materiali utilizzati (3);
- ☐ scheda dell'allestimento realizzato (4);
- ☐ copia della visura camerale dell'allestitore;

(1) **Inserire la categoria** di allestimento realizzata (es. ambulanza da soccorso, vettura operativa etc.)

(2) Citare la o le norme tecniche, le direttive europee e di Legge, distinguendo tra quelle riferite al progetto, all'esecuzione e alle verifiche.

CROCE ROSSA ITALIANA
ALLEGATO A-6 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

- (3) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
- (4) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'allestimento preesistente.
- (5) Le norme di riferimento, in base all'art. 11 del Testo Unico CRI sono:
 - a. Per le ambulanze, la normativa europea UNI EN1789:2024;
 - b. Per i veicoli adibiti al trasporto di plasma e organi dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 09.09.2008;
 - c. Per le automediche il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 05.11.1996;
 - d. Per i motocicli da soccorso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 15.07.2022;

Luogo e data

Il Responsabile Tecnico
(Firma)

Il Dichiarante
(Timbro e Firma)

**ALLEGATO A-7 COLORAZIONE E LIVREA DEI VEICOLI CRI****Colorazione e caratteristiche esterne dei veicoli CRI**

Tutti i veicoli immatricolati CRI devono essere di colore bianco, ad eccezione dei veicoli oggetto di assegnazione temporanea a seguito di sequestro giudiziale con facoltà d'uso e dei veicoli in uso al Corpo Militare Volontario, secondo quanto stabilito dall'art. 16 del Testo Unico CRI, ai quali si applicano le disposizioni contenute nella relativa sezione del presente Allegato.

I veicoli in custodia giudiziale devono essere ricolorati e dotati della livrea istituzionale completa qualora oggetto di affidamento definitivo a seguito di confisca.

I paraurti anteriori, posteriori e laterali, le maniglie esterne e le calotte degli specchi retrovisori degli autocarri leggeri e delle ambulanze devono essere in plastica di colore grigio scuro, se tale opzione è disponibile nella dotazione di serie del produttore. È vietata la sostituzione dei paraurti con elementi non di serie di colore differente dal grigio scuro, anche se omologati. La restrizione non si applica per i veicoli acquistati usati.

Tutti gli allestimenti esterni degli automezzi compresi gli spoiler delle ambulanze, gli eventuali sportelli accessori (serrande, box, vani bombole, ecc.), le telonature e le tende esterne devono essere esclusivamente di colore bianco.

Ai sensi dell'art. 72 comma 2-bis del CdS, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. L'evidenziatore posteriore deve essere di colore rosso, quello laterale di colore bianco. Per i mezzi CRI l'evidenziazione è relativa alla lunghezza/larghezza e mai alla sagoma, non è inoltre ammesso in nessun caso l'utilizzo dell'evidenziatore giallo. È ammesso l'evidenziatore segmentato solo sulle telonature. Il nastro deve essere applicato nelle parti inamovibili del veicolo e il più in basso possibile, ma mai a distanza inferiore ai 25cm dal suolo, a veicolo carico. Per tutte le altre indicazioni si deve far riferimento alle normative vigenti.

Per i veicoli di cui sopra è inoltre prevista la presenza dei pannelli ad alta visibilità, in conformità al regolamento UN ECE 70. I pannelli vanno affiancati al bordo inferiore del veicolo, ma sempre ad altezza minima da terra, a veicolo carico, pari a 35cm. Per tutte le altre indicazioni si deve far riferimento alle normative vigenti.

I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose devono riportare i segnali previsti dalla normativa ADR.

Livrea dei veicoli CRI

Tutti i veicoli dell'Associazione devono essere dotati della livrea istituzionale, realizzata in conformità alle presenti disposizioni. L'applicazione di elementi decorativi aggiuntivi, loghi, diciture e tutto quanto non espressamente previsto, in qualsiasi parte del veicolo, è da intendersi non consentita al fine di tutelare l'uniformità della livrea e l'identità visiva dell'Associazione. Sono esenti dall'applicazione della livrea i veicoli oggetto di affidamento in custodia giudiziale e i veicoli acquisiti a qualsiasi titolo in colori differenti dal bianco prima dell'entrata in vigore della prima edizione del presente Allegato.

La pellicola selezionata per la livrea istituzionale è di tipo retroriflettente microprismatico, identificata come pellicola di classe II secondo il DM n. 1584 del 31 marzo 1995. La pellicola di classe I (normale rifrangenza) è utilizzata solo per gli elementi grafici stampati (logo CRI, codice radio), come specificato nei punti successivi.

In nessun caso la pellicola microprismatica deve riportare il bollo di omologazione UNECE 104. La pellicola, infatti, non sostituisce gli evidenziatori per mezzi pesanti di cui al punto precedente e, se omologata, non può essere applicata sui mezzi di categoria internazionale M1 e N1 ai sensi del regolamento UNECE 48.

Fascia perimetrale

Su tutti gli automezzi deve essere applicata in posizione mediana una fascia orizzontale di pellicola di classe II rossa. La fascia non riproduce la linea del veicolo. La fascia è ripetuta nella parte interna dei portelloni posteriori delle ambulanze (in conformità al DM 553/87). Sul cofano anteriore la fascia è orizzontale, affiancata al bordo inferiore e sormonta i fari, se possibile.

In corrispondenza delle maniglie, dei fari, delle eventuali prese elettriche e degli altri elementi presenti sulla carrozzeria, la fascia si interrompe riproducendone il profilo a distanza di 0,5cm circa. Gli angoli della pellicola sono stondati, con raggio di 0,5cm circa, per evitare scollamenti accidentali. Sono ammesse piccole interruzioni della fascia solo per conformare la pellicola alla carrozzeria del veicolo.

La fascia ha altezza pari a 10cm per autovetture (inclusi SUV e fuoristrada), motocicli e ciclomotori, piccoli rimorchi, quad, motoslitte nonché per ogni altro veicolo di dimensioni assimilabili. Ha altezza pari a 20cm per furgoni, minibus, ambulanze, autocarri, trattori stradali, grandi rimorchi e tutti gli autoveicoli di medie e grandi dimensioni.

È consentita la riduzione dell'altezza nella parte anteriore del veicolo e in qualsiasi altro punto la fascia non sia applicabile per intero.

Non è consentita l'applicazione di altre fasce con funzione decorativa.



Spigatura

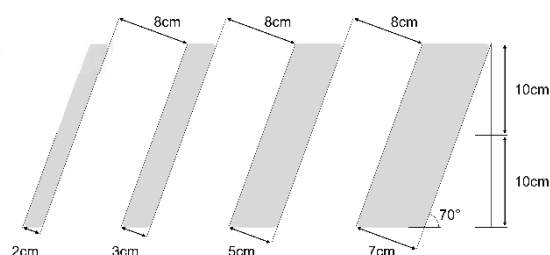
Su tutti gli autoveicoli è presente una spigatura realizzata con pellicola di classe II di colore bianco, applicata sopra alla fascia rossa, della stessa altezza e con le stesse eventuali interruzioni. La spigatura garantisce l'alta percepibilità dell'area posteriore dell'automezzo, grazie al materiale e alla speciale conformazione.

La spigatura è realizzata come indicato dal prospetto a lato. Non è consentito realizzare la spigatura intagliando la pellicola rossa.

La spigatura è applicata nella parte posteriore delle fiancate, a distanza di 8cm dal bordo. È decrescente verso il senso di marcia e non è applicata nei trattori stradali, per conferire continuità con il semirimorchio. La spigatura è ripetuta in entrambi i lati della parte posteriore del veicolo, decrescente e inclinata come in foto. Non c'è spazio tra la spigatura e il bordo della fascia rossa. Nel caso di superfici ridotte, possono essere omesse le fasce più piccole o può essere ridotta l'altezza.

Sulla parte frontale dell'automezzo si applicano solo 2 fasce inclinate a 70° circa rispetto all'asse orizzontale, come in foto, di larghezza 7cm, distanti tra loro 8cm, in corrispondenza dei fari anteriori. Possono essere omesse qualora la fascia rossa non sormonti i fari.

Per i soli veicoli speciali (motoslitte, atv, ecc.) destinati al servizio permanente in ambiente montano, la spigatura deve essere realizzata con la pellicola di classe I di colore giallo fluorescente (daily-glo).





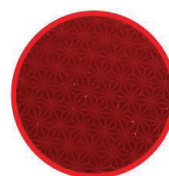
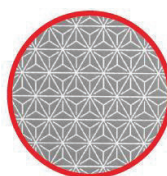
Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Sagoma

Le fasce di pellicola retroriflettente microprismatica indicate di seguito non sostituiscono gli evidenziatori previsti dal regolamento UNECE 104 e non possono essere realizzate con la pellicola omologata.

L'evidenziazione della sagoma del veicolo, con la pellicola microprismatica, ne assicura l'elevata percepibilità, anche in contesti di scarsa visibilità. Su tutti i veicoli devono essere applicate delle fasce di altezza pari a 5cm circa sul profilo delle fiancate e del retro (sono esclusi i veicoli con sagoma esigua come motocicli, quad, ecc.). L'evidenziazione è realizzata con pellicola di classe II, di colore bianco per le fiancate e rosso per il retro. Sulle fiancate la fascia bianca non evidenzia il montante anteriore, terminando con una punta leggermente inclinata verso il basso, se possibile. La pellicola deve essere applicata sui vetri all'occorrenza. Per i pickup, l'evidenziatore laterale e posteriore è applicato sull'hardtop, se presente. Ai trattori stradali non è applicato l'evidenziatore del montante laterale.

Per i soli veicoli speciali (motoslitte, atv, ecc.) destinati al servizio permanente in ambiente montano, la sagoma laterale deve essere realizzata con la pellicola di classe I di colore giallo fluorescente (daily-glo).

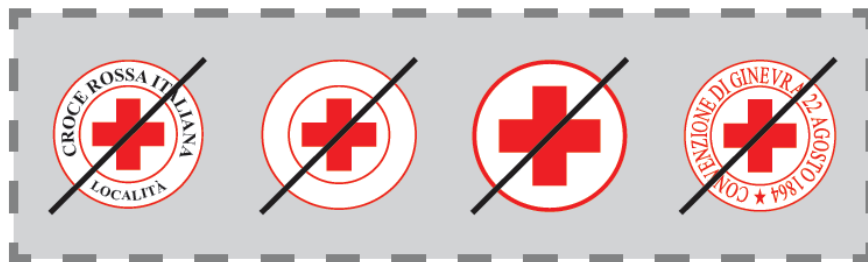




Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Logo CRI

Su ogni veicolo deve essere presente il logo ufficiale della Croce Rossa Italiana nella disposizione e nel numero indicati di seguito. I loghi devono essere realizzati in stampa su pellicola retroriflettente di classe I e devono sempre avere il disco di fondo bianco rifrangente, a eccezione di quelli applicati sulle telonature. Sono aboliti i loghi precedentemente normati in materia di automezzi. I Comitati territoriali e regionali devono inserire l'indicazione territoriale nel logo. Non è consentita l'applicazione di nessun altro logo sui veicoli. Il logo CRI deve essere applicato rispettando gli spazi e le proporzioni tra la parola Croce Rossa Italiana e il disco, in conformità al Manuale di Comunicazione Istituzionale.

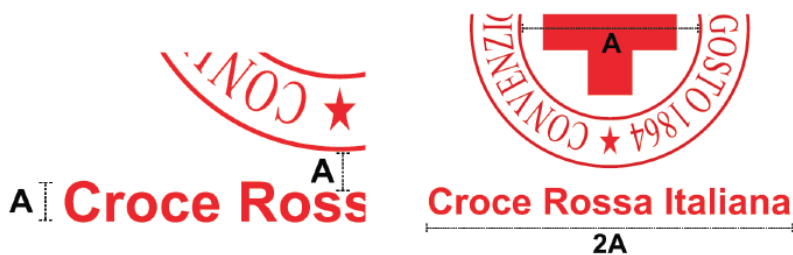


Croce Rossa Italiana
Comitato di Località

L'unica posizione consentita per la denominazione territoriale è il logo. Non è consentito applicare il nome del Comitato e/o della località in altra posizione sul veicolo.

a) Fiancate

Il logo in formato verticale e di altezza pari a 30cm è applicato in corrispondenza delle portiere anteriori del veicolo (o nello spazio corrispondente), in posizione centrale rispetto alla carrozzeria disponibile. Se necessario può essere sovrapposto alla fascia rossa, senza bordo di rispetto. Per i veicoli con dimensioni ridotte può essere utilizzato, se necessario, il logo in versione orizzontale.





Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Nei veicoli di medie e grandi dimensioni (ambulanze, minibus, furgoni, autocarri, ecc.) e nei pick-up con hard-top o allestimento posteriore esterno, il logo deve essere ripetuto, in proporzioni maggiori, anche in corrispondenza degli ultimi finestrini laterali o comunque nella parte finale delle fiancate. Il secondo logo della fiancata può essere omissso qualora la conformazione del veicolo non ne consenta l'applicazione con altezza uguale o superiore a 35cm.

Quando il logo è applicato sui vetri è in versione bianca. In caso siano presenti telonature o cassoni, il logo va applicato al centro dello spazio disponibile.

Per l'applicazione sui rimorchi il logo, in versione verticale, deve essere centrato rispetto allo spazio disponibile e con altezza massima (inclusa la scritta CRI) pari a 1,5m. Per i pullman il primo logo della fiancata è in versione orizzontale, di dimensioni adeguate, centrato rispetto allo spazio disponibile.





Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

b) Anteriore e posteriore

Un logo CRI va applicato anche sulla parte posteriore dei veicoli di medie e grandi dimensioni, dei rimorchi, nonché nei pick-up con hard-top o allestimento posteriore esterno, in posizione centrale o sul portellone sinistro, se presente. Il logo ha altezza complessiva minima di 35cm e anche in questo caso può essere omesso se l'applicazione non risulta possibile.



Per motivi di sicurezza non è consentito applicare il logo sul lunotto dei veicoli, se indiviso.



Il logo CRI va inoltre applicato sul cofano anteriore del veicolo, con altezza complessiva minima di 20cm, in posizione centrale rispetto allo spazio bianco disponibile.



Nel caso di motocicli e assimilabili, il logo va applicato sul parabrezza, in versione bianca.





Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Emblema e scritta CRI

Sul tetto di tutti i veicoli va applicato l'emblema, costituito dalla sola croce rossa, in pellicola retroriflettente micropismatica. L'emblema ha altezza compresa tra 50cm e 90cm e deve essere applicato anche in presenza di vetri panoramici (in questo caso va realizzato un bordo bianco di 2cm). Un altro emblema deve essere applicato sulla parte spiovente del tetto dei veicoli di medie e grandi dimensioni, rivolta al senso di marcia o sugli spoiler anteriori dell'allestimento, in posizione centrale. Se lo spoiler non permette l'applicazione centrale o è presente un logo di convenzione, l'emblema deve essere apposto sul lato conducente.

Sugli spoiler non possono essere applicate fasce decorative o diciture di alcun tipo. Non è consentita l'applicazione di un doppio emblema a fini decorativi.

Nella parte alta delle fiancate delle ambulanze, minibus e furgoni con tetto medio e alto, incluse le ambulanze, deve essere applicata, in dimensioni adeguate, la scritta "Croce Rossa Italiana", in Arial Bold maiuscolo, realizzata in pellicola di classe II. La scritta va applicata anche nella parte alta posteriore del veicolo. La scritta non si applica sui vetri, nei veicoli con tetto basso, sui cassoni e sulle centine degli autocarri, sui rimorchi e sulle autovetture in generale.

La scritta non può includere l'indicazione territoriale, essere disposta su due o più righe né essere applicata nella parte frontale degli automezzi.



POSIZIONE CENTRALE (PREFERITA)



POSIZIONE CONDUCENTE (ALTERNATIVA)





Sito internet, bandiera e codice radio

a) Sito internet

Nella parte finale delle fiancate e sul retro dei veicoli, sotto la targa (o sopra, in assenza di spazio), è presente il sito internet, senza prefisso www. in Arial Regular minuscolo, con lettere di altezza compresa tra 5cm e 8cm, realizzato in pellicola di classe II. Se il Comitato non ha un proprio sito internet, si deve applicare la dicitura cri.it.

b) Bandiera Italiana

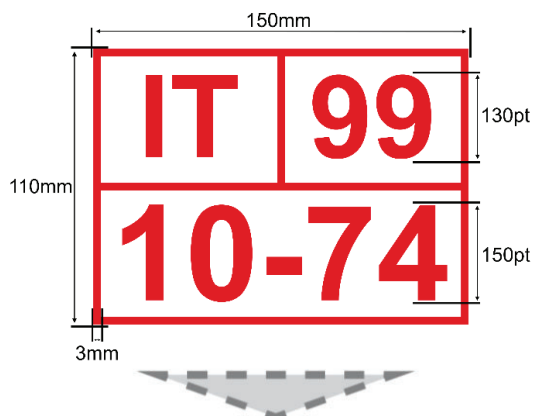
Nella parte posteriore dei veicoli, in basso a destra, è applicata la Bandiera Italiana, con dimensioni 15x11cm, realizzata in materiale non riflettente.

Il Tricolore non può essere applicato in altre posizioni ovvero utilizzato a scopo decorativo.

c) Codice radio

Sopra la bandiera, a distanza di 1cm, o in posizione a essa speculare (soluzione preferita per le autovetture) deve essere applicato l'adesivo del codice radio. Un altro adesivo deve essere posizionato all'esterno del parabrezza, nell'angolo in alto lato passeggero. Un altro contrassegno è applicato nella parte anteriore, in basso, degli sportelli laterali posteriori (o nella parte corrispondente). L'adesivo è stampato su pellicola retroriflettente di classe I e ha sempre fondo bianco riflettente. Il font è Arial Bold, le dimensioni sono indicate nel prospetto a lato. Sul tetto dei veicoli è applicato il codice, solo numerico, in pellicola rossa di classe II, in Arial Bold.

Gli adesivi devono essere personalizzati con il codice selettivo previsto dalla numerazione attribuita al Comitato dal Regolamento TLC.





Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Diciture operative

Sulla fascia laterale rossa, in corrispondenza delle portiere posteriori (o comunque nello spazio equivalente), può essere applicata una dicitura operativa, realizzata in pellicola bianca di classe II (non intagliata nel rosso), in Arial Bold maiuscolo e con altezza delle lettere da 6cm a 10cm.

La stessa dicitura, non specchiata, deve essere presente sul cofano anteriore, ospitata dalla fascia rossa appositamente maggiorata. Un'altra scritta deve essere applicata in basso a destra sul lunotto o sul vetro dello sportello posteriore destro (o nella parte di carrozzeria corrispondente). Quest'ultima scritta è in pellicola bianca se applicata sul vetro, rossa se sulla carrozzeria. Non sono previsti spazi alternativi, se l'applicazione dovesse risultare impossibile nelle aree sopra individuate, le diciture dovranno essere omesse.

L'applicazione è obbligatoria per le ambulanze. La dicitura "ambulanza" presente sulle fiancate può essere integrata, qualora previsto dalla convenzione o dal regolamento regionale, ma mai sostituita.

Le diciture devono essere brevi e univocamente descrittive dell'attività specifica svolta in modo permanente con il veicolo. Non è consentita l'applicazione della dicitura "protezione civile", "settore emergenze". Non sono ammessi altri elementi grafici all'interno della fascia rossa.



ESEMPI





Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Diciture di credito e convenzioni

Gli spazi dedicati a eventuali diciture di credito, campagne CRI, loghi di convenzione e numero telefonico del Comitato sono indicati nella tabella a lato. Non sono previsti spazi alternativi, se l'applicazione dovesse risultare impossibile nelle aree individuate, gli elementi sopra citati dovranno essere omessi.

La dicitura di credito può essere integrata con uno o più loghi, in tal caso il complesso non deve superare le dimensioni indicate nella tabella a lato. I loghi non possono mai essere presenti senza la relativa dicitura. Le diciture ammesse sono le seguenti:

- "Donazione di..."
- "In memoria di..."
- "Grazie al contributo di..."
- "Veicolo acquisito da confisca/sequestro".

Ai sensi dell'art. 23 del CdS e delle disposizioni del Manuale di Comunicazione Istituzionale CRI non è consentito applicare pubblicità, messaggi promozionali o riferimenti a sponsor, partner o aziende terze in qualsiasi forma.

Per eventi specifici ed esigenze particolari possono essere realizzati veicoli promozionali, con grafica estesa a tutta la superficie disponibile. Le specifiche devono essere concordate con l'Unità Operativa Motorizzazione del Comitato Nazionale.

In luogo del numero telefonico del Comitato, nei soli veicoli non in servizio di emergenza-urgenza, può essere applicato il numero di pubblica utilità "1520" realizzato in pellicola vinilica adesiva non riflettente delle dimensioni massime di 40x15cm.



	Spazio dedicato a	Caratteristiche e dimensioni
	Logo di convenzione	Come da convenzione
	Campagna CRI	Non riflettente, max 45x45cm
	Codice mezzo	Arial Bold nero, altezza max 6cm
	Dicitura e logo di credito	Arial Regular nero, altezza max 6cm, complesso max 60x30cm
	Numero telefonico	Non riflettente, Arial Bold rosso, altezza max 8cm





Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Territori bilingue

Per i veicoli in servizio presso i territori ove vige il bilinguismo sancito dall'art. 6 della Costituzione, dalla L. 482/1999 e dalle Leggi Regionali in vigore, sono previste specifiche integrazioni alla livrea istituzionale come di seguito definito. I loghi CRI devono essere applicati in versione bilingue, realizzati nelle modalità previste dal Manuale di Comunicazione Istituzionale CRI.

Le diciture Croce Rossa Italiana applicate sulle fiancate e sul retro dei veicoli a tetto alto devono essere integrate con la versione tradotta, applicata sotto quella in lingua italiana. Le diciture operative devono essere integrate con la versione tradotta di seguito (per le fiancate) e sotto (per il retro). Non è prevista la traduzione della dicitura frontale.

È consentita l'applicazione di eventuali bandiere o simboli delle comunità ove insiste il Comitato, accanto alla Bandiera Italiana e di dimensioni non superiori ad essa. Non è consentita l'applicazione di nessun altro elemento decorativo aggiuntivo, logo o dicitura.



Colorazione e caratteristiche esterne dei veicoli in uso ai Corpi Ausiliari alle FF.AA.

Ai veicoli in uso al Corpo delle Infermiere Volontarie CRI si applicano tutte le disposizioni previste per i veicoli ad uso civile. Il logo CRI è integrato dalla dicitura "Corpo Infermiere Volontarie" in Arial Regular, in analogia a quanto previsto per l'indicazione territoriale dei Comitati.

I veicoli in uso al Corpo Militare Volontario devono essere di colore Beige Libia IC038 opaco, ad eccezione dei veicoli oggetto di assegnazione temporanea a seguito di sequestro giudiziale con facoltà d'uso.

I veicoli in custodia giudiziale devono essere ricolorati e dotati della livrea istituzionale completa qualora oggetto di affidamento definitivo a seguito di confisca.

Compatibilmente con le caratteristiche dei veicoli, anche tattici, in dotazione al CMV, tutti gli allestimenti esterni degli automezzi compresi gli spoiler delle ambulanze, gli eventuali sportelli accessori (serrande, box, vani bombole, ecc.), le telonature e le tende esterne devono essere esclusivamente di colore beige.

Ai sensi dell'art. 72 comma 2-bis del CdS, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. L'evidenziatore posteriore deve essere di colore rosso, quello laterale di colore bianco. Per i mezzi CRI l'evidenziazione è relativa alla lunghezza/larghezza e mai alla sagoma, non è inoltre ammesso in nessun caso l'utilizzo dell'evidenziatore giallo. È ammesso l'evidenziatore segmentato solo sulle telonature. Il nastro deve essere applicato nelle parti inamovibili del veicolo e il più in basso possibile, ma mai a distanza inferiore ai 25cm dal suolo, a veicolo carico. Per tutte le altre indicazioni si deve far riferimento alle normative vigenti.

Per i veicoli di cui sopra è inoltre prevista la presenza dei pannelli ad alta visibilità, in conformità al regolamento UN ECE 70. I pannelli vanno affiancati al bordo inferiore del veicolo, ma sempre ad altezza minima da terra, a veicolo carico, pari a 35cm. Per tutte le altre indicazioni si deve far riferimento alle normative vigenti.

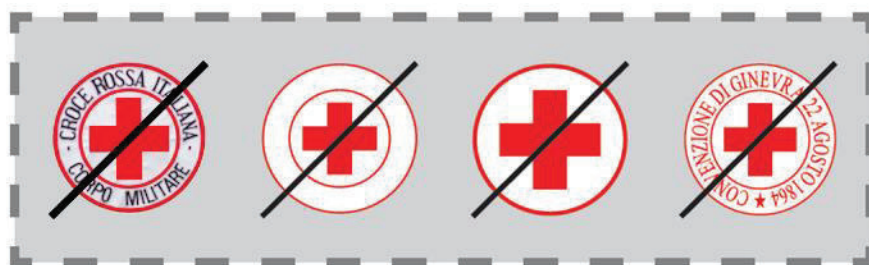
I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose devono riportare i segnali previsti dalla normativa ADR.



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Logo CRI

Su ogni veicolo deve essere presente il logo ufficiale della Croce Rossa Italiana nella disposizione e nel numero indicati di seguito, integrato con la dicitura "Corpo Militare Volontario" in Arial Regular in analogia a quanto previsto per l'indicazione territoriale dei Comitati. I loghi devono essere realizzati in stampa su pellicola retroriflettente di classe I con disco di fondo bianco rifrangente, a eccezione di quelli applicati sulle telonature realizzati in PVC non rifrangente. Non è consentita l'applicazione di nessun altro logo sui veicoli. Il logo CRI deve essere applicato rispettando gli spazi e le proporzioni tra la parola Croce Rossa Italiana e il disco, in conformità al Manuale di Comunicazione Istituzionale. Per l'applicazione sulla carrozzeria, il logo ha scritta CRI di colore bianco.



Croce Rossa Italiana
Corpo Militare Volontario



A **Croce Ross**



Croce Rossa Italiana
2A

Il logo in formato verticale e di altezza complessiva pari a 30cm è applicato in corrispondenza delle portiere anteriori del veicolo (o nello spazio corrispondente), in posizione centrale rispetto alla carrozzeria disponibile. Per i veicoli con dimensioni ridotte può essere utilizzato, se necessario, il logo in versione orizzontale.

Il logo CRI va inoltre applicato sul cofano anteriore del veicolo, con altezza complessiva minima di 20cm, in posizione centrale rispetto allo spazio disponibile.

Per gli autobus il logo applicato sulla fiancata è in versione orizzontale, di dimensioni adeguate, centrato rispetto allo spazio disponibile.



Veicoli sanitari

Per le ambulanze e gli altri veicoli destinati ad attività di soccorso sanitario è prevista l'applicazione dell'emblema protettivo su tutti i lati e sul tetto. L'emblema è costituito da un quadrato bianco di dimensioni minime 90x90cm e dalla croce rossa, inscritta al suo interno, con bordo di rispetto bianco di 2cm. L'emblema è realizzato con pellicola vinilica adesiva non rifrangente di colore rosso e bianco.

È applicato nella zona posteriore delle fiancate, sulla carrozzeria o sulle vetrate se necessario, nonché nella parte posteriore del veicolo, centrato in larghezza e suddiviso tra i due portelloni se presenti. Non è consentito applicare più di un emblema per ogni lato. Un altro emblema, in versione ridotta, deve essere applicato sulla parte spiovente del o sugli spoiler anteriori dell'allestimento, in posizione centrale. Se lo spoiler non permette l'applicazione centrale, l'emblema deve essere apposto sul lato conducente.



Bandiera Italiana

Nella parte posteriore dei veicoli, in basso a destra, è applicata la Bandiera Italiana, con dimensioni 15x11cm, realizzata in materiale non riflettente. La Bandiera è inoltre applicata sul cofano anteriore giustificata in basso a destra, con medesime dimensioni.



Codice radio

Sopra la bandiera applicata posteriormente, a distanza di 1cm, o in posizione a essa speculare (soluzione preferita per le autovetture) deve essere applicato l'adesivo del codice radio. Un altro adesivo deve essere posizionato all'esterno del parabrezza, nell'angolo in alto lato passeggero. Un altro contrassegno è applicato nella parte anteriore, in basso, degli sportelli laterali posteriori (o nella parte corrispondente). L'adesivo è stampato su pellicola retroriflettente di classe I e ha sempre fondo bianco riflettente. Il font è Arial Bold, le dimensioni sono indicate nel prospetto a lato.





ALLEGATO A-8 CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA TARGHE CRI

Le targhe del presente allegato rispondono alle caratteristiche tecniche costruttive riguardanti le dimensioni e la superficie retro-riflettente, previste dalla vigente normativa. Sono realizzate dall'I.P.Z.S. e riportano l'acronimo del Provveditorato Generale dello Stato (PGS) sulla pellicola rifrangente.

Le targhe hanno obbligatoriamente:

- un fondo bianco rinfrangente
- le scritte CRI, il logo CRI e la scritta RIMORCHIO di colore rosso
- la numerazione (000AA, 000ZA etc) di colore nero

in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una o di entrambe le targhe CRI di un veicolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del Testo Unico CRI.

Dimensioni e sequenza numerica delle targhe

TARGHE PER AUTOVEICOLI	Anteriore	Dimensioni: 340x109 mm.	
	Posteriore	Dimensioni: 486x109 mm.	
	Sequenza Numerica	Da 000AA	a 999 YY

TARGHE PER AUTOVEICOLI Formato B per alloggiamenti vincolanti	Anteriore	Dimensioni: 340x109 mm.	
	Posteriore	Dimensioni: 335x201 mm.	
	Sequenza Numerica	Da 000ZA	a 999 ZZ

TARGA PER MOTOVEICOLI – VEICOLI SPECIALI E MACCHINE OPERATRICI	Anteriore	Non prevista	
	Posteriore	Dimensioni: 165x165 mm.	
	Sequenza Numerica	Da 0000	a 9999

TARGA PROVA		Dimensioni: 170x170 mm.	
	Sequenza Numerica	Da P 000	a P 999

TARGA PER RIMORCHI	Anteriore	Non prevista	
	Posteriore	Dimensioni: 520x110 mm.	
	Sequenza Numerica	Da X000A	a X999A

N. b la targa prova è validità per tutte le tipologie di veicoli, compresi i complessi veicolari (veicolo + rimorchio, autotreni, autoarticolati etc.)

Posizione delle targhe dei veicoli o complessi di veicoli C.R.I.

La targa posteriore di immatricolazione CRI dei veicoli a motore a due o tre ruote, deve essere collocata nell'alloggiamento esistente per il montaggio della targa posteriore, se detto alloggiamento è conforme alle prescrizioni della direttiva n. 93/94/CEE e successive modificazioni ed integrazioni.

Se l'alloggiamento non è presente ovvero non è conforme alle disposizioni della citata direttiva, la targa di immatricolazione CRI deve essere collocata su un idoneo supporto in modo che il bordo inferiore

Sui veicoli cri debbono essere installate le targhe di identificazione dei veicoli nei modi stabiliti dalle norme vigenti. Avendo dimensioni differenti occorre collocare nei giusti alloggiamenti sia quella anteriore che quella posteriore.

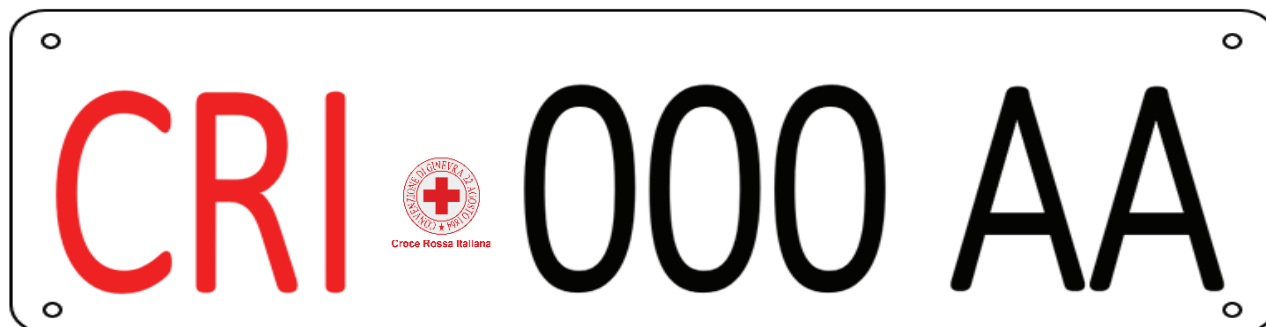
In un complesso di veicoli la targa applicata ad un rimorchio o semirimorchio deve essere solamente quella di identificazione del veicolo (rimorchio o semirimorchio) e **NON deve essere installata (nella parte posteriore del veicolo trainato) alcuna targa ripetitrice del veicolo trainante.** Tale disposizione vale ovviamente se il proprietario del veicolo trainante è il medesimo del veicolo rimorchiato.

Nel caso in cui la circolazione di un veicolo avvenga mediante l'esposizione della targa di circolazione in PROVA, quest'ultima deve essere installata nella parte posteriore del veicolo o del complesso di veicoli. In tal caso è sufficiente solamente una targa prova per tutta la configurazione del veicolo.

TARGA PER AUTOVEICOLI



TARGA DI IMMATRICOLAZIONE ANTERIORE (formato 340x109 mm.)



TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE (formato 486x109 mm.)

TARGA PER AUTOVEICOLI DOTATI DI ALLOGGIAMENTO TARGA DI DIMENSIONI VINCOLATE **(Fuoristrada, autocarri pesanti, etc)**



CROCE ROSSA ITALIANA

ALLEGATO A-8 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

AUTOVETTURE



CRI 000 AA



CRI 000 AA

AUTOCARRI



CRI 000 AA

CRI 000 AA

TARGA PER CICLOMOTORI – MOTOCICLI E MACCHINE OPERATRICI



TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE (formato 165x165 mm.)

CICLOMOTORE



MOTOCICLO





TARGA PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI



TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE (formato 520x110 mm.)





TARGA PROVA



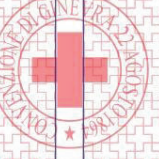
TARGA PROVA (formato 170x170 mm.)

VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI IN “CIRCOLAZIONE DI PROVA”





ALLEGATO A-9 FACSIMILE CARTA DI CIRCOLAZIONE CRI

 Croce Rossa Italiana	1
CARTA DI CIRCOLAZIONE Registration Certificate. Part I; Registreringsattest. Del I; Permiso de Circulación. Parte I; Rekisterintodistus. Osa I; Certificat d'immatriculation. Partie I; Kentekenbewijs. Deel I; Certificado de Matrícula. Parte I; Registreringsbeviset. Del I; Zulassungsbescheinigung. Teil I; Актъ Куклопозвъз; Матрцъ I.	2
N° (A)	N° (A)
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
N° (A)	N° (A)
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana

DIMENSIONI A4 210x297 mm

		Croce Rossa Italiana	1
CARTA DI CIRCOLAZIONE			
Permiso de circulación. Ověřovacílist; Permiso de Circulación; Reklsterbintnodisurs; Certificat d'Immatrikulation; Kenzelenbevis; Deel I. Certificado de Matricula. Parte I. Registreringsbeviset. Del I; Zulassungsbescheinigung. Teil I; Αδειοδότηση; Матр; ИКензelenbevis. Deel I. Certificado de Matricula. Parte I. Registreringsbeviset. Del I; Zulassungsbescheinigung. Teil I; Азінвасіацыя;			
N°		(A)	
(B) DATA 1° IMM VEICOLO (C.1.1) ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - OdV (C.1.2) COMITATO NAZIONALE (C.1.3) VIA BERNARDINO RAMAZZINI, 31 ROMA (RM) (IT) C.F.- PARTITA I.V.A. : 13669721006 (C.2.1) PROPRIETARIO VEICOLO (C.2.2) (C.2.3) (C.3.1) ASSEGNATARIO VEICOLO (C.3.2) (C.3.3)			

N°	(A)
(D.1) MARCA	
(D.3) MODELLO	
(E) N. IDENTIFICATIVO VEICOLO (TELAIO)	
(F.2) MASSA MASSIMA A CARICO AMMISSIBILE	
(F.3) MASSA MASSIMO A CARICO AMMISSIBILE NELL'INSIEME	
(I) DATA IMMATRICOLAZIONE CRI	
(J) CATEGORIA DEL VEICOLO	
(J.1) SOTTOCATEGORIA	
(J.2) CARROZZERIA	
(K) N. OMOLOGAZIONE	
(L) N. ASSI (M) INTERASSE	
(N.1) RIP. ASSI (N.2) RIP. ASSI (N.3) RIP. ASSI (N.4) RIP. ASSI	
(O.1) MASSA MAX RIMORCHIO FRENATO (O.1) MASSA MAX RIM. NON FRENATO	
(P.1) CILINDRATA (P.2) KW (P.3) ALIMENTAZIONE	
(P.4) GIRI/MIN (P.5) IDENTIFICATIVO MOTORE	
(S.1) NUMERO POSTI	
(T) VELOCITA' MAX	

N°	(A)
-----------	------------

3

PNEUMATICI:

GANCIO:

CAMBIO:

LUNGHEZZA

LARGHEZZA:

SBALZO POST. (M):

MASSA A VUOTO: (EX. TARA)

NOTE:

N°	(A)
VEICOLO DI PROPRIETA' DEL COMITATO:	
NOTE:	



SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI	
(A) Numero di immatricolazione	(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo	(L) numero di assi
(C) Dati nominativi	(M) interasse (mm)
(C.1) intestatario della carta di circolazione	(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3,500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile
(C.1.1) ragione sociale	(N.1) asse 1 (kg)
(C.1.2) unità titolare	(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(C.1.3) indirizzo netto stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(C.2) proprietari del veicolo	(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(C.2.1) ragione sociale	(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(C.2.2) unità titolare	
(C.2.3) indirizzo netto stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	
(C.3) persona fisica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario	(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(C.3.1) ragione sociale	(O.1) rimorchio frenato (kg)
(C.3.2) unità titolare	(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(C.3.3) indirizzo netto stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(P) motore:
(C.5) (C.6) (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici (C.1), (C.2) e/o (C.3) non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5), (C.6) e (C.7), essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici (C.1), (C.2) e (C.3).	(P.1) cilindrata (cm³)
	(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
	(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
	(P.4) regime nominale (giri/min)
	(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
	(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
(D) Veicolo	(R) colore del veicolo
(D.1) marca	(S) posti a sedere
(D.2) tipo	(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- variante (se disponibile)	(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- versione (se disponibile)	
(D.3) denominazioni commerciali	(T) velocità massima (km/h)
(E) numero di identificazione del veicolo	(U) livello sonoro:
(F) massa	(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)	(U.2) regime del motore (giri/min)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio netto Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(F.3) massa massima a carico ammissibile definitivamente in servizio netto Stato membro di immatricolazione (kg)	(V) emissioni gas di scarico:
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)	(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(H) durata di validità, se non è illimitata	(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(J) categoria del veicolo	(V.4) HC + NOx (g/km)
(J.1) destinazione d'uso	(V.5) particolato per i motori diesel
(J.2) carrozzeria	(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/km)
	(V.7) CO2 (g/km)
	(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
	(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CEE, dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 86/777/CEE.
	(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (ai sensi dell'art. 138 e sulle indicazioni di cui all'art. 80 del D.L. n. 30-4-1992 N. 285) DISPOSTE DIRETTAMENTE DALL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA ED EFFETTUATE IN PIENA AUTONOMIA, PRESSO PROPRIE STRUTTURE O STRUTTURE DELLA D.T.T. O PRIVATE CONVENZIONATE



ALLEGATO A-10 DICHIARAZIONE PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI CRI

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il ____/____/____ in qualità di responsabile tecnico/titolare, ai sensi dell'art. 7 della Legge 122/92, dell'officina di autoriparazioni _____ autorizzata con provvedimento n. _____ della provincia di _____ ed iscritta presso la Camera di Commercio di _____ con il n. _____, come risultante dalla copia del certificato camerale **che si allega**, autorizzata dalla rete assistenza del marchio _____ con il n. _____ autorizzata dal D.T.T. del Ministero dei Trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) per le revisioni n. _____, ai sensi delle disposizioni del Testo Unico norme per la circolazione dei veicoli dell'Associazione della Croce Rossa Italiana OdV

ATTESTA CHE

Il veicolo, categoria _____ marca _____, modello _____ n. di telaio _____ classe ambientale di omologazione CR _____, chilometraggio _____ già iscritto nell'Archivio Nazionale dei Veicoli CRI con targa di circolazione CRI _____; all'esito degli accertamenti eseguiti risulta essere in pessime condizioni d'uso, incompatibili con la circolazione stradale, risultando antieconomica anche la riparazione. Pertanto si consiglia di procedere con la sua rottamazione. Valutazione dettagliata delle condizioni del veicolo:

Condizioni di conservazione e funzionalità

	BUONE	DISCRETE	SUFFICIENTI	PESSIME
Motore e Cambio				
Organi di trasmissione				
Carrozzeria				
Interni e sedili				
Organi di direzione				
Vano di carico				
Impianto elettrico				
Dispositivi di illuminazione e segnalazione				
Pneumatici e ruote				
Freni				
Accessori e climatizzazione				
Attrezzature installate				
Allestimento				

Per le parti che risultano SUFFICIENTI o PESSIME si allega il preventivo per il ripristino del veicolo

La presente dichiarazione deve **sempre** essere sottoscritta dal Presidente/Commissario del Comitato, oppure dal Segretario Regionale, ovvero, nei casi in cui sia prevista una Struttura Decentrata, del Responsabile della Struttura medesima, per le richieste presentate dal Comitato Regionale o dal Responsabile di Unità Operativa per le articolazioni del Comitato Nazionale.

Luogo e data _____

Il Presidente del Comitato
(Timbro e Firma)

Il Responsabile dell'Officina
(Timbro e Firma)

**ALLEGATO A-11 MODIFICHE VEICOLI CHE RICHIEDONO VISITA DI PROVA E UNA NUOVA
IMMATRICOLAZIONE CRI**

La modifica alle seguenti caratteristiche costruttive del veicolo associativo comporta la visita e prova del veicolo ed emissione di una nuova carta di circolazione da parte del Comitato Nazionale.

Ai sensi degli artt. 27-28 e 30 del Testo Unico le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli di proprietà del Comitato Nazionale comportano la preventiva autorizzazione del medesimo.

Per la modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali di un veicolo di proprietà di un Comitato Territoriale, quest'ultimo può procedere liberamente sempre nel rispetto delle vigenti norme di legge, senza chiedere alcuna autorizzazione preventiva.

In caso di rilevanti difformità dell'intervento eseguito rispetto alle normative tecniche, si provvederà a sospendere il veicolo dalla circolazione, fino al ripristino delle condizioni previste dalle vigenti norme di legge.

Ad intervento ultimato, comprensivo delle fasi di visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (come disposto dagli artt. 78 e 79 del Codice della Strada, e dei correlati artt. 227, 236, 243 del Regolamento), la Struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale, ricevuta tutta la documentazione a corredo, previa istruttoria e verifica, annoterà l'avvenuta modifica nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. e procederà all'emissione di una nuova carta di circolazione, previo ritiro della precedente.

Le modifiche che richiedono una visita e prova presso un Centro Prova veicoli della Motorizzazione Civile ed una nuova immatricolazione sono:

CATEGORIA OGGETTO DI MODIFICA	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE OGGETTO DI MODIFICA
MASSA DEL VEICOLO	• Variazione della massa complessiva (F2), della massa a vuoto (Tara) e della portata massima sugli assi, sulla distribuzione degli assi (ad esempio modifica della posizione della gru, di una sponda idraulica etc.); • Variazione della massa rimorchiabile;
DIMENSIONI DEL VEICOLO	• Variazione lunghezza, larghezza, altezza, carreggiata, sbalzo anteriore e posteriore, fascia di ingombro; • Modifica numero assi, asse sollevabile, interassi; • installazione del dispositivo di sollevamento dell'ultimo asse posteriore per autocarri;
DIMENSIONI INTERNE DELL'ABITACOLO E NUMERO DI POSTI	• modifica numero dei posti: anteriori, posteriori, totali; • Sistemazione dei sedili; • Aggiunta di sedile girevole;
STRUTTURA PORTANTE	• Taglio della scocca portante o del telaio (eliminazione del tetto, di rinforzi strutturali, ecc.); • Sostituzione degli elementi strutturali con altri; • Sostituzione del telaio o ri-punzonatura del numero identificativo;
CARROZZERIE	• Cambio di destinazione, da autovettura ad autocarro ovvero da ambulanza ad autocarro (quando il veicolo è omologato da cui deriva è di cat. Internazionale M); • Installazione in via permanente di divisori interni o vani per trasporto animali; • Trasformazione del cassone, come ad esempio da cassone



	fisso a cassone ribaltabile, da furgone a pianale, ecc; • Aggiunta sovra sponde fisse o cassoni; • Allestimento interno del veicolo di soccorso (ad esempio modifica relativa alla posizione della barella o degli arredi interni);
PRESTAZIONI	• Velocità massima, cilindrata, numero cilindri, potenza, coppia massima Sostituzione motore con altra tipologia, ecc., rapporto potenza/massa; • Numero dei rapporti del cambio; • Massa rimorchiabile;
SISTEMI DI FRENATURA	• Caratteristiche del comando e degli elementi costitutivi (tamburi, dischi, pompa, leve di comando, servofreno, serbatoi aria, valvole, modulatori di frenata, distributori, tubazioni, ecc); • Installazione dispositivo rallentatore;

Documenti necessari per modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali di un veicolo CRI:

Il richiedente deve inoltrare la richiesta di modifica di un veicolo CRI inserendo nel portale Motorizzazione CRI i seguenti documenti:

- a) Richiesta motivata per modifica veicolo;
- b) Dichiarazione sottoscritta da autofficina autorizzata agli interventi di modifica del veicolo di realizzazione conforme alla normativa vigente;
- c) Esiti della verifica e prova;
- d) Nulla osta alla modifica (per i veicoli di proprietà del Comitato Nazionale)
- e) Copia della carta di circolazione
- f) fotografie del veicolo e delle modifiche effettuate;

**ALLEGATO A-12 MODIFICHE VEICOLI CHE RICHIEDONO VISITA DI PROVA E
AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE CRI**

La modifica alle seguenti caratteristiche del veicolo associativo richiedono la verifica della corretta esecuzione dei lavori e l'aggiornamento della carta di circolazione da parte del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 29 del Testo Unico CRI.

Le modifiche che richiedono una visita e prova presso un centro revisioni privato autorizzato, oppure presso gli uffici della Motorizzazione civile (UMC) e l'aggiornamento della carta di circolazione sono:

CATEGORIA OGGETTO DI MODIFICA	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE OGGETTO DI MODIFICA
ATTREZZATURE PARTICOLARI	• aggiunta di dispositivi accessori quali gru, sponde montacarichi, lama sgombraneve, gruppo frigorifero o cella refrigerata, ecc.
DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE E IMPIANTO ELETTRICO	• caratteristiche e posizione dei dispositivi obbligatori; • aggiunta di dispositivi facoltativi.
AVVISATORE ACUSTICO	• sostituzione con dispositivo a tromba o con dispositivo a più toni variabili.
SPECCHI RETROVISORI PER GLI AUTOCARRI	• caratteristiche (lunghezza dei bracci, tipo di specchio, superficie, ecc.), numero e posizione dei dispositivi obbligatori.
SISTEMA DI SBRINAMENTO E DISAPPANNAMENTO DEL PARABREZZA, RISCALDAMENTO DELL'ABITACOLO	• sostituzione o aggiunta di sistemi ed elementi originali.
SERBATORIO CARBURANTE	• sostituzione di quelli originali; • aggiunta di altri serbatoi.
PORTE E PEDANE	• modifica delle cerniere, modalità di apertura, posizione delle porte.
CAMPO DI VISIBILITA' DEL CONDUCENTE	• sostituzione dei vetri con vetri blindati, caratteristiche e ampiezza delle superfici vetrate.
PNEUMATICI	installazione di pneumatici con: • marcature diverse da quelle annotate sulla carta di circolazione, non riconosciute ammissibili dal DTT del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in sede di omologazione del veicolo; • indici di carico e/o velocità inferiori.
SOSPENSIONI	• ammortizzatori ed elementi elastici di tipo diverso da quelli previsti in origine.
ALIMENTAZIONE	• installazione di impianto a GPL o CNG successivamente all'immatricolazione del veicolo
SISTEMAZIONE DEI PEDALI DI COMANDO	• installazione o aggiunta di adattamenti per la guida del veicolo.
ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SICUREZZA	• installazione o modifica di quelli originali (di norma, non ammessa).



PARAURTI DELLE AUTOVETTURE	sostituzione di quelli originali, aggiunta elementi di protezione, installazione argano agganciato alla struttura portante.
PARAURT, PARAFANGHI LATERALI, SPORGENZE ESTERNE	sostituzione o modifica di quelli originali con altri diversi o più larghi.
PROTEZIONE POSTERIORE ANTINCUNEAMENTO	sostituzione o modifica di quella originale.
PROTEZIONE CONTRO LO SPOSTAMENTO DEL CARICO	sostituzione o modifica di quella originale.
PROTEZIONE LATERALE	sostituzione o modifica di quella originale.
STERZO	sostituzione o modifica degli elementi costitutivi (dimensioni e tipo volante, servosterzo) rispetto a quelli originali; installazione servosterzo.
SISTEMAZIONE INTERNA E RUMOROSITA', RESISTENZA SEDILI E RELATIVI ANCORAGGI	sostituzione o modifica di dispositivi originali (sedili, posizione sedili, ancoraggi sedili, ecc.)
CINTURE DI SICUREZZA e RECIPIENTI IN PRESSIONE	sostituzione o modifica di quelle originali.
POSIZIONE DEL TUBO DI SCARICO	installazione prolunghe fisse, deviazioni, aggiunta elementi, sostituzione elementi.
ALLOGGIAMENTO TARGA	Variazione posizione e caratteristiche.
TARGHETTE E ISCRIZIONI (recanti i dati identificativi apposti dal costruttore)	Sostituzione di quelle originali
MARCATURA DI IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE	Ripunzonatura del numero motore.
ORGANI DI AGGANCIO E DI TRAINO	aggiunta o modifica di ganci, occhioni, timoni, ecc.
PORTABAGAGLI E PORTASCI	- installazione bagagliere e portasci su autobus - installazione di dispositivi che richiedono duplicazione dei dispositivi di illuminazione e/o della targa
ALLESTIMENTO INTERNO	- modifiche diverse da quelle che richiedono ristampa della carta - allestimento interno degli autocaravan; - blindatura o dei dispositivi di protezione dei veicoli blindati (rimozione protezioni)
EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI IN PRESSIONE E GASSOSI	sostituzione elementi costitutivi (bombole o serbatoi, riduttore di pressione, valvole, contenitori, ecc.)
DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI SEGNALAZIONE VISIVA	- aggiunta di dispositivi fissi - predisposizione per l'installazione di dispositivi amovibili
DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME ACUSTICO	aggiunta di dispositivi di allarme acustico
SEDILI	installazione sedili per disabili deambulanti e/o ancoraggi per carrozzine ovvero sollevatore carrozzina



	• sostituzione tipo sedili con altri di tipo omologato per quel veicolo esclusa la modifica dei sedili (appoggiatesta, schienale, ecc.)
MOTORE E RAPPORTO DI TRASMISSIONE	• sostituzione del motore con altro avente le stesse caratteristiche (omologato per quel tipo di veicolo) senza variazione di cilindrata; • • variazione del o sostituzione del cambio con altro omologato per quel veicolo ma di tipo diverso (da automatico a manuale o viceversa)
BLOCCHI D'ANGOLO	• installazione di blocchi d'angolo per containers o casse mobili installati su carrozzeria cassone o pianale.
CAMBIO D'USO	• trasformazione da ambulanza ad autocarro, quando il veicolo da cui deriva è omologato nella cat. Internazionale N.

Documenti necessari per modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali di un veicolo CRI:

Il richiedente deve inoltrare la richiesta di modifica di un veicolo CRI inserendo nel portale Motorizzazione CRI i seguenti documenti:

- a) Richiesta motivata per modifica veicolo;
- b) Dichiarazione sottoscritta da autofficina autorizzata agli interventi di modifica del veicolo di realizzazione conforme alla normativa vigente;
- c) Esiti della verifica e prova;
- d) Nulla osta alla modifica (per i veicoli di proprietà del Comitato Nazionale)
- e) Copia della carta di circolazione;
- f) fotografie del veicolo e delle modifiche effettuate;

**ALLEGATO A-13 MODIFICHE VEICOLI CHE NON RICHIEDONO UNA VISITA E PROVA NÉ
L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE**

Le modifiche alle seguenti caratteristiche del veicolo CRI possono essere effettuate senza visita di prova e non richiedono l'aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico CRI.

Le modifiche che non richiedono una visita e prova e l'aggiornamento della carta di circolazione sono:

CATEGORIA OGGETTO DI MODIFICA	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE OGGETTO DI MODIFICA
MASSA	• Modifiche della massa del veicolo in ordine di marcia non superiori rispetto a quelle indicate dal costruttore di più del 3% o di più del 5% nel caso di veicoli della categoria internazionale N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) o M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) non superiore a 3,5 t.
DIMENSIONI INTERNE ABITACOLO E NUMERO POSTI	• rimozione di uno o più sedili dei veicoli della categoria internazionale M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con l'eccezione di quelli costituenti la prima fila (il numero di posti riportato nella carta di circolazione va inteso quale numero massimo ammissibile di posti).
CARROZZERIA	• aggiunta di sovra sponde, centinature, tendonature, sostituzione dei portelloni posteriori, cavalletti, selle e simili, ecc.; • aggiunta del tetto apribile di tipo omologato; • tetto rialzato per i furgoni (solo per autocarri veicoli leggeri da trasporto ovvero operativi), • strutture leggere di tipo amovibile applicate nella parte posteriore degli autocaravan e delle autovetture per il trasporto di biciclette; • tende parasole installate nelle fiancate laterali degli autocaravan al di sopra dei 2,00 m di altezza.
DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE E IMPIANTO ELETTRICO	• installazione fendinebbia anteriori, retronebbia per veicoli meno recenti; • terza luce dello Stop purché sia di tipo omologato e sia collocata al centro del veicolo in posizione più elevata rispetto alle altre luci.
SPECCHI RETROVISORI	• installazione dispositivi supplementari (non obbligatori) in base alla categoria di appartenenza del veicolo (ad esempio, installazione di uno specchio laterale destro sulle autovetture).
CAMPO DI VISIBILITÀ DEL CONDUCENTE	applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli a condizione che le pellicole: • rechino il marchio identificativo del costruttore; • risultino omologate per il vetro sul quale sono applicate; deve essere esibito il certificato di omologazione costituito



	all'estero dal quale risulti che la pellicola è approvata per lo specifico tipo di vetro e l'installatore deve certificare che il vetro ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole; • se applicate sul lunotto posteriore il veicolo sia allestito con due specchi retrovisori esterni su ambo i lati; • non siano comunque applicate sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori.
PNEUMATICI	installazione di pneumatici con: • marcature conformi alle nuove norme in presenza di annotazioni sulla carta di circolazione di pneumatici con marcature conformi alle vecchie norme; • indici di carico e/o velocità superiori; • pneumatici da neve marcati M+S (con le prescritte limitazioni di velocità all'interno del veicolo).
CINTURE DI SICUREZZA:	• adeguamento veicoli della categoria M1 (<i>veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente</i>) predisposti di appositi ancoraggi in circolazione; installazione (non fissa) di sistemi di ritenuta omologati per bambini.
POSIZIONE TUBO DI SCARICO	• installazione di prolunghe mobili per deviare i fumi di scarico a veicolo fermo; installazione di silenziatore omologato in base alle norme comunitarie (recante il marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso e il marchio internazionale di omologazione) a condizione che venga comunque rispettato il valore del livello sonoro massimo consentito (indicato sulla carta di circolazione).
IDENTIFICAZIONE COMANDI, SPIE E INDICATORI	• aggiunta spie e comandi di dispositivi previsti come facoltativi.
EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI IN PRESSIONE E GASSOSI	• sostituzione bombole di CNG scadute con altre aventi identiche caratteristiche.
LIMITATORE DI VELOCITÀ	• l'installazione e la taratura da parte di officine appositamente autorizzate.
TERGILAVACRISTALLO	• elementi costitutivi.
DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ALLARME	• sostituzione di dispositivi già installati con altri aventi le stesse caratteristiche.
SEDILI	• rimozione temporanea di uno o più sedili (eccetto anteriori).

**ALLEGATO A-14 ISCRIZIONE VEICOLO NELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI CRI****U.O. MOTORIZZAZIONE**Via B. Ramazzini n. 31
00151 Roma (RM)motorizzazione@cri.it

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ ,
il / / _____, in qualità di Presidente/Commissario del Comitato CRI _____,

In qualità di Titolare di Diritto sul veicolo: indicare estremi atto proprietà/possesso

MARCA	CATEGORIA DEL VEICOLO
	Scegliere un elemento.
MODELLO	
TELAIO	TARGA

CHIEDE**ISCRIZIONE DEL VEICOLO SOPRA INDICATO NELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI
STORICI CRI****Al fine di completare la richiesta si specifica quanto segue:****VEICOLO:**
(marca e modello)**TARGA:****ANNO 1° IMMATRICOLAZIONE CIVILE (o anno di fabbricazione):****LUOGO DI CUSTODIA:****CONDIZIONI VEICOLO:**
(condizioni generiche/carrozzeria/motore)

**EVENTUALI CENNI STORICI:**

La richiesta non ha alcuna efficacia fino all'avvenuta conferma di iscrizione nell'Archivio Storico dei Veicoli CRI.

Il veicolo durante tutto l'iter dell'iscrizione, dovrà rimanere presso l'autoparco CRI che ne ha l'assegnazione, in perfette condizioni comprese quelle del relativo allestimento, ivi compresi i documenti per la circolazione su strada (targhe, carta di circolazione, e relative dotazioni).

L'avvenuta iscrizione del veicolo nell'Archivio storico dei veicoli CRI impone il rispetto delle norme previste in materia dal Testo Unico per la circolazione dei veicoli dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, oltre a quelle del Codice della Strada. Il veicolo storico, in quanto tale, è privo di copertura Responsabilità Civile Auto. Pertanto il comitato CRI assegnatario del veicolo storico dovrà garantire la custodia del veicolo stesso, in luogo privato idoneo, non aperto al pubblico passaggio, al riparo da eventi meteorologici e da possibili atti vandalici. In caso di spostamento del veicolo è necessario attivare un'apposita copertura R.C.A., facendo richiesta con congruo anticipo rispetto all'utilizzo, alla U.O. Motorizzazione e Logistica. Il comitato possessore del veicolo dovrà attendere, per la movimentazione dello stesso, la conferma dell'attivazione della copertura RCA da parte della U.O. Motorizzazione e Logistica. Il comitato richiedente, in persona del suo presidente, è responsabile delle conseguenze giuridiche in caso di circolazione senza copertura assicurativa per qualsivoglia danno nei confronti di persone, cose e terzi trasportati.

Si richiama l'attenzione all'osservanza delle norme del Codice della Strada, in particolare dell'Art. 193 "Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile".

Luogo e data

Timbro e Firma

Documenti da allegare alla presente dichiarazione:

- **Fotocopia Carta di circolazione (1)**
- **N. 5 foto del veicolo (anteriore/posteriore/laterale destro e sinistro/interni e sedili)**
- **Fotocopia Carta di Identità del richiedente**
- **Titolo di proprietà/possesso**
- **Eventuale numero di apparato Telepass n _____ (2)**

(1) N.B: In caso di veicolo con targa Civile – allegare Estratto Cronologico con evidenza di cancellazione PRA.

(2) N.B: Contestualmente alla presentazione della pratica in oggetto, deve essere riconsegnato all'U.O Motorizzazione l'apparato Telepass assegnato al veicolo oggetto di richiesta. Qualora il mezzo sia sprovvisto dell'apparato, andrà allegata alla presente specifica autodichiarazione.

**ALLEGATO A-15 – REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI CRI**

La revisione periodica di veicoli CRI deve essere effettuata per tutti i veicoli in disponibilità dell'Associazione, in base al loro impiego e in relazione al tipo di veicolo. L'accertamento della sussistenza consiste in una serie di controlli tecnici.

La tipologia e la periodicità dei controlli si diversificano in base alla classificazione dei veicoli di cui all'art.2.

Le operazioni di revisione invece si diversificano secondo:

- La **periodicità**: Annuale, biennale /quadriennale
- Il **tipo di controllo**:
 - a) revisioni generali o parziali delle categorie di veicoli;
 - b) singole a seguito d'incidente;
 - c) singole a seguito di dubbi sulla permanenza dei requisiti di sicurezza per la circolazione;
 - d) limitate al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico.

Le operazioni di revisione possono essere svolte:

- presso centri D.T.T. (ex M.C.T.C.)
- di enti appartenenti alle forze armate secondo quanto disposto dagli art. 238 / 241 del regolamento di attuazione del Codice della Strada;
- centri autorizzati (imprese o consorzi di officine di autoriparazione ecc.) a condizione che siano in possesso di apposita autorizzazione in corso di validità dai competenti uffici provinciali D.T.T..

I centri di revisione per poter esercitare l'attività devono essere in possesso di valida autorizzazione all'esercizio rilasciata dai competenti uffici provinciali competente per territorio e si distinguono nei seguenti modi:

- Imprese officine o consorzi abilitati alla revisione secondo l'art.80 cds i quali possono svolgere i controlli di revisione dei veicoli a motore aventi massa complessiva non superiore a 3.5 ton o fino a 16 posti compreso il conducente, le cui prove siano a firma di responsabile tecnico abilitato;
- I centri D.T.T. ovvero imprese officine o consorzi, anche pubblici, abilitati alla revisione dei veicoli e rimorchi la cui massa sia superiore a 3.5 ton le cui prove siano eseguite e sottoscritte da idoneo personale D.T.T.

In relazione alla classificazione dei veicoli CRI indicata all'art. 6 del T.U. si possono sommariamente così definire le tipologie dei veicoli aventi peso complessivo non superiore ai 3.5 ton per i quali è possibile rivolgersi presso i centri di revisione autorizzati.

Veicoli fino a 3.5 t. (Centri convenzionati D.T.T.):

- Ciclomotori di servizio
- Motoveicoli da trasporto
- Autovetture di rappresentanza
- Ambulanze da trasporto
- Autovetture operative
- Veicoli di soccorso
- carrelli appendice (in abbinamento al veicolo trainante)

Veicoli oltre 3.5 t. (centro D.T.T. o Centro autorizzato D.T.T.):

- Autocarri operativi leggeri
- Veicoli speciali assimilati
- Rimorchi per trasporto di cose o per uso abitativo fino a 2 t di massa autorizzata
- Autocarri operativi medi e pesanti
- Autobus e minibus operativi e da trasporto



- Trattori stradali
- Veicoli speciali assimilati
- Rimorchi per trasporto di cose o per uso abitativo superiore a 2 ton di massa autorizzata
- Veicoli speciali di soccorso

I controlli effettuati devono essere gli stessi applicati a livello civile.

I veicoli di soccorso che sono stati oggetto di incidente devono essere sottoposti a verifica i componenti sanitari e occorre acquisire certificazione dell'allestitore che attesti la rispondenza all'originale omologazione.

Al termine delle verifiche tecniche al fine di poter rendere valida la prova è necessario che venga redatto un referto complessivo delle varie verifiche effettuate con indicato in modo inequivocabile l'esito della prova.

Affinché il referto della prova sia considerato valido deve essere sottoscritto dal responsabile tecnico dell'officina autorizzata o del funzionario della MCTC, per le verifiche tecniche eseguite sui veicoli la cui massa complessiva sia superiore ai 3.5 t. e con più di 16 posti e per i rimorchi.



SU CARTA INTESTATA O APPONENDO
NEL RIQUADRO IL TIMBRO LINEARE
DELL'OFFICINA AUT.

ATTESTAZIONE DELL' OFFICINA CHE EFFETTUA LA REVISIONE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il ____/____/____ in
qualità di responsabile tecnico/titolare, del centro di revisioni / centri D.T.T. / officina Forza Armata
_____ autorizzata con provvedimento n. _____ della
provincia di _____, ai sensi delle disposizioni del Testo Unico norme per la
circolazione dei veicoli dell'Associazione della Croce Rossa Italiana dichiara di aver sottoposto **in data**
____/____/____ il veicolo tipo _____ marca e modello
_____ telaio _____
targa CRI: _____ alle operazioni di revisione secondo le procedure previste dal Codice
della Strada, con esito:

☐ **REGOLARE**☐ **RIPETERE** per i seguenti motivi: _____
_____☐ **SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE** per i seguenti motivi: _____

Si rilascia la presente ai sensi e per gli effetti degli articoli 37,38, 39 e 40 del Testo Unico CRI.

N.B. si allega alla presente attestazione copia del referto della revisione effettuata.

IL RESPONSABILE TECNICO

Timbro e firma



ALLEGATO A-16 RAPPORTO SINISTRO DEL GIORNO

RAPPORTO SINISTRO DEL GIORNO

N. APERTURA SINISTRO:

Spett.le Compagnia assicurativa
Generali – Agenzia Roma Clodio |
flotte.it@generali.com |

e p.c.

U.O. Motorizzazione
assicurazioni@cri.it

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____, il

/ / _____, residente in _____ via

_____ n. _____ titolare della patente di servizio

CRI n. _____ rilasciata da _____ il _____ con

scadenza in data _____ e con le seguenti abilitazioni

1	2	2b	3	4	5	6	7	7b	8
---	---	----	---	---	---	---	---	----	---

DICHIARA QUANTO SEGUE:

Data incidente	Ora	Luogo (Comune/Provincia, via e numero)	Feriti anche se lievi								
_____	_____	_____	<table><tr><td>no</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>sì</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>	no	☐	☐	☐	sì	☐	☐	☐
no	☐	☐	☐								
sì	☐	☐	☐								

Ero alla guida del veicolo CRI (**Veicolo A**):

MARCA

MODELLO

TELAIO

COMPAGNIA ASSICURATRICE
GENERALI SPA. Ag. Roma CLODIO

CAT. DEL VEICOLO

TARGA

n. di POLIZZA e scadenza
n° _____ scad. 00/00/0000

Unitamente ai dipendenti/ volontari trasportati

1. _____

CROCE ROSSA ITALIANA
ALLEGATO A-16 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

2. _____
3. _____

E siamo entrati in collisione con il veicolo (**Veicolo B**):

NOME e COGNOME CONTRANTE []	Marca e Modello veicolo []
Data, Luogo di nascita e Codice Fiscale []	Targa []
Telefono e indirizzo mail []	Compagnia d'assicurazione (ved. Certificato) []
Patente (indicare n., categoria e scadenza) []	n. di POLIZZA e scadenza []

Danni riscontrati nel veicolo CRI A
[]

Danni riscontrati nel veicolo CRI B
[]

Sono coinvolti altri veicoli: ☐ Sì ☐ No

In caso di incidente stradale che coinvolge più di due veicoli, compilare solamente “La Dinamica del Sinistro”



Veicolo A	Circostanze dell'incidente: mettere una croce (X) soltanto nelle caselle utili alla descrizione. (cancellare l'opzione non corretta)	Veicolo B
☐	in fermata / in sosta	☐
☐	ripartiva dopo una sosta / apriva una portiera	☐
☐	stava parcheggiando	☐
☐	usciva da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale	☐
☐	entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada vicinale	☐
☐	si immetteva in una piazza a senso rotatorio	☐
☐	circolava su una piazza a senso rotatorio	☐
☐	tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila	☐
☐	procedeva nello stesso senso ma in una fila diversa	☐
☐	cambiava fila	☐
☐	sorpassava	☐
☐	girava a destra	☐
☐	girava a sinistra	☐
☐	retrocedeva	☐
☐	invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso	☐
☐	proveniva da destra	☐
☐	non aveva osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso	☐

Grafico dell'incidente al momento dell'urto

Indicare con una freccia → il punto d'urto iniziale del veicolo A CRI	Indicare: 1) il tracciato delle strade; 2) la direzione di marcia di A e B; 3) la loro posizione al momento dell'urto; 4) i segnali stradali	Indicare con una freccia → il punto d'urto iniziale del veicolo B

**La Dinamica del Sinistro:**

ALTRE INFORMAZIONI

- Autorità di Polizia Intervenuta:
- Eventuali testimoni: (nome e cognome, indirizzo mail e telefono):
 - ☐
 - ☐
 - ☐

ALTRI VEICOLI COINVOLTI

	TARGA VEICOLO	CONTRAENTE
1		
2		
3		

FERITI

Ferito Veicolo A ☐ Conducente ☐ Passeggero ☐ Pedone Nome e Cognome del Ferito Telefono e indirizzo mail Ricovero in Pronto soccorso: ☐ Si ☐ No	Ferito Veicolo B ☐ Conducente ☐ Passeggero ☐ Pedone Nome e Cognome del Ferito Telefono e indirizzo mail Ricovero in Pronto soccorso: ☐ Si ☐ No
--	--



Se si indicare il nome del Pronto soccorso:

Se si indicare il nome del Pronto soccorso:

Note aggiuntive:

Il Presidente del
Comitato/Responsabile del parco auto

Il Conducente CRI

Si allega alla presente:

- Copia fronte/retro della carta di circolazione
- Copia fronte/retro della patente di servizio CRI
- Immagini del luogo del sinistro (se disponibili)
- Immagini dei veicoli coinvolti
- I documenti della controparte

**ALLEGATO B – GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI A CURA DEI MEDICI
MONOCRATICI O DELLE COMMISSIONI MEDICHE LOCALI CRI**

Questo allegato ha l'obiettivo di fornire una guida prettamente operativa a quanto già previsto nel suddetto testo unico per le attività relative agli accertamenti sanitari dei requisiti fisici e psichici in base alla tipologia di patente posseduta e in base a determinati limiti di età e condizioni di salute.

Nello specifico, per quanto concerne l'oggetto del presente documento, è bene tenere a mente quanto previsto dall'art 119 Codice della Strada *“Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza i veicoli a motore”*.

Organizzazione degli Uffici monocratici e collegiali di accertamento e conferma dei requisiti psico-fisici**1 Accertamento requisiti psicofisici per le patenti di servizio CRI**

- 1.1 I conducenti non devono porsi in servizio alla guida di veicoli CRI in stato di alterazione psicofisica correlata all'ingestione di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
- 1.2 I conducenti di veicoli CRI che intendano porsi alla guida di un veicolo CRI, devono risultare idonei per requisiti ¹ fisici e psichici. Per idoneità fisica e psichica per la guida di veicoli CRI si intende l'assenza, anche temporanea, di alterazioni fisiche e psichiche che riducano la capacità di guida del conducente limitandone i movimenti o la percezione di ciò che accade intorno.
- 1.3 Il possesso di tali requisiti deve essere accertato nei seguenti casi:
 - a. rilascio di una nuova patente di servizio CRI;
 - b. conferma di validità della patente di cui si è in possesso (rinnovo);
 - c. revisione ² della patente di servizio CRI.
- 1.4 Per il rilascio, il rinnovo di validità e la revisione della patente di servizio CRI è necessario che il conducente si sottoponga ad accertamento medico:
 - a. in via generale e in forma monocratica, presso medici espressamente nominati di cui all'art. 4 del presente Allegato;
 - b. per conducenti affetti da patologiche specifiche, minorazioni fisiche o per requisiti di età in forma collegiale, presso Commissioni Mediche Locali CRI (di seguito CML) di cui all'art. 5 ³ del presente Allegato.

I soggetti di cui al punto a) e b), al termine della visita medica, effettuano le opportune annotazioni, telematicamente su apposita piattaforma digitale CRI, redigendo la relazione medica attestando o meno l'idoneità psicofisica del conducente e le eventuali prescrizioni.

Il certificato medico, redatto nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, non contiene alcuna informazione anamnestica ma soltanto i dati tecnici della patente. Il certificato è modificabile soltanto dal medico e solo fino a quanto non viene inoltrato all'ufficio territoriale di motorizzazione CRI competente per il rilascio delle patenti di servizio CRI.

Il modello è unico, sia in caso di accertamento svolto dal medico monocratico, sia nel caso di accertamento svolto dalla CML CRI.

La procedura di invio telematico della relazione e conseguente dematerializzazione della certificazione medica si applica dal momento della messa in opera del nuovo portale dei medici CRI. Fino ad allora i medici monocratici e le CML CRI potranno ancora emettere i certificati cartacei.

- 1.5 A ciascun medico certificatore, a seguito di iscrizione nell'Albo dei Medici CRI, verranno fornite apposite credenziali di accesso alla piattaforma informatica dei medici CRI, a cura della competente U.O. del Comitato Nazionale.

¹ Art. 115 C.d.S: il termine “Requisiti” sostituisce “condizioni” psicofisiche;

² Art. 79 del Testo Unico CRI;

³ Art. 119 C.d.S comma 2 per i medici monocratici e Comma 4 per le commissioni mediche locali;



2. Durata e conferma della validità della patente di servizio CRI

- 2.1 La validità e la durata delle patenti di servizio CRI è fissata in relazione all'età del conducente e alla tipologia di patente di servizio CRI posseduta, salvo diversa limitazione riportata sulla patente stessa. La patente di servizio ha quindi efficacia limitata nel tempo, indicata sul documento stesso. Alla scadenza, la patente, pur restando valida, non è più efficace e non consente di guidare alcun veicolo a motore.
- 2.2 La validità della patente di guida viene confermata dall'Ufficio di Motorizzazione CRI preposto, di cui agli artt. 3 e 4 del T.U., a seguito di visita medica presso medico monocratico o commissione medica locale CRI.
- 2.3 A seguito di tale visita e in relazione all'esito della stessa, possono configurarsi le seguenti fattispecie:
- a) rinnovo della patente se permangono sufficienti requisiti psicofisici;
 - b) rinnovo della patente per un periodo limitato rispetto alla naturale scadenza prevista dalla tabella (All. B-1) allegata al Testo Unico CRI⁴;
 - c) declassamento della patente per riduzione dei requisiti (psico-fisici di età di idoneità) necessari per la categoria di patente o per raggiungimento limiti di età⁵;
 - d) sospensione a tempo indeterminato: in caso di perdita temporanea dei requisiti (in tal caso la patente rimane sospesa fintanto che il candidato non produca la certificazione della CML attestante il recupero dei prescritti requisiti psicofisici e fisici⁶).
 - e) revoca nel caso in cui la perdita dei requisiti sia definitiva (qualora l'autorità sanitaria rilevi che sono venute a mancare le condizioni per la conferma della patente, comunica l'esito dell'accertamento alla competente struttura di cui all'art. 2 del Testo Unico per il provvedimento di Revoca.
- 2.4 Qualora siano superati i 5 anni di mancata conferma di validità di una patente CRI il conducente dovrà essere successivamente sottoposto a revisione di cui all'art. 79 del T.U.
- 2.5 Qualora siano superati i 3 anni e meno di 5 dalla mancata conferma di validità di una patente CRI il conducente dovrà essere sottoposto all'esito positivo di un'esercitazione di guida di cui all'art. 56 del T.U.

Albo dei Medici CRI

3. Albo dei Medici CRI autorizzati.

- 3.1 Il sistema di accertamento sanitario dei requisiti di idoneità al conseguimento della patente di servizio CRI è unico a tutti i livelli ed è coordinato dal Comitato Nazionale CRI.
Ogni Comitato Regionale o delle Province Autonome CRI è competente per la nomina dei medici CRI, che si siano resi disponibili sia ad effettuare visite monocratiche sia a partecipare a CML CRI. Il Comitato Nazionale può provvedere alla nomina di medici monocratici per le visite mediche propedeutiche al rilascio delle patenti di servizio dei Dipendenti dell'Associazione.
- 3.2 L'iscrizione dei Medici all'albo dei Medici CRI, è volontaria e gratuita e può essere revocata in qualsiasi momento sia dagli interessati, sia dall'Associazione.
- 3.3 I Medici, nominati con Delibera del Consiglio Direttivo Regionale CRI, sono coordinati dal Referente Sanitario Regionale o, in alternativa, da un medico individuato all'interno e formalmente delegato.
- 3.4 Possono essere iscritti all'Albo i Medici che siano iscritti all'Ordine dei Medici e i Medici Militari in servizio, che non siano stati dispensati dal servizio per ragioni di particolare infermità inabilitanti l'attività certificativa e che non siano stati destituiti dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, oppure i Medici in quiescenza.

⁴ Art. 119 comma 5 del C.d.S;

⁵ Allegato B-1;

⁶ Art. 75 Testo Unico CRI



- 3.5 L'albo conterrà anche una sezione dedicata alle specializzazioni, che saranno tenute nella debita considerazione in caso di composizione della Commissione Medica Locale C.R.I. per specifiche patologie, affezioni, menomazioni.
- 3.6 I medici di cui al presente albo sono autorizzati a svolgere le visite mediche monocratiche o le visite mediche collegiali presso gli ambulatori dei Comitati CRI oppure presso ambienti idonei che rispettino le normative previste in materia di ambulatori medici per attività non sanitarie, ove è istituito un ufficio territoriale Motorizzazione CRI (UTM CRI).

Medico Monocratico CRI

4. Compiti del Medico monocratico

- 4.1 Il Medico Monocratico CRI è autorizzato a rilasciare il giudizio di idoneità o inidoneità alla guida dei veicoli CRI durante le visite necessarie per il rilascio o il rinnovo di patenti CRI.
- 4.2 Il candidato che intende sottoporsi a visita medica monocratica, per i casi in cui è prevista, dovrà presentarsi innanzi al medico CRI munito di:
- a) un valido documento di riconoscimento;
 - b) il codice fiscale;
 - c) n.1 fotografia di tre uguali in formato tessera (non più vecchia di 6 mesi);
 - d) per chi fa uso di lenti correttive per la vista: certificazione (ottico o oculista) del grado delle lenti;
 - e) per portatori di protesi acustiche, certificato attestante efficienza delle protesi rilasciate dal costruttore delle stesse in data non anteriore a 3 mesi;
 - f) eventuali documenti sanitari per patologie di interesse per l'idoneità alla guida per i richiedenti affetti da patologie di cui al successivo capo II;
 - g) il certificato anamnestico a firma del medico di base, oppure in subordine l'autocertificazione (allegato B-2) sottoscritta dal Medico monocratico. Il richiedente può, in alternativa, concedere l'accesso al medico monocratico alla propria cartella sanitaria del richiedente⁷;
 - h) Il Medico Monocratico può richiedere, ad integrazione, i seguenti documenti:
 - a. eventuali documenti sanitari per patologie di interesse per l'idoneità alla guida;
 - b. certificato di idoneità alla mansione CRI oppure certificato equipollente di idoneità al lavoro⁸ redatto esclusivamente dal medico competente, per le mansioni per cui è richiesta la patente, rilasciato da Medico C.R.I. incaricato, se non disponibile telematicamente.
- 4.3 L'accertamento sarà immediatamente inserito nella piattaforma digitale e produrrà automaticamente l'attestazione di idoneità e l'aggiornamento dello *status* del candidato nell'archivio dei conducenti.
- 4.4 Il Medico può richiedere approfondimenti sanitari e/o medici oppure ulteriori analisi, qualora ritenga il candidato affetto da patologie o stati fisici alterati non precedentemente diagnosticati o indicati durante la stesura dell'autocertificazione. E' inoltre facoltà del Medico Monocratico rinviare a visita collegiale con la CML CRI, un conducente su cui, durante la visita medica, nutra dubbi circa l'idoneità o la capacità di condurre in sicurezza un veicolo.
- 4.5 Eventuali rimborsi dovuti ai Comitati di appartenenza dei candidati, a cui il volontario afferisce, devono essere preventivamente autorizzati secondo Regolamento specificando che come già riportato l'attività dei Medici CRI è gratuita.

⁷ Fintanto che non verrà previsto l'obbligo del certificato anamnestico per il rilascio ex novo delle patenti tipo 5, 6, 7 e 8 (non per conversione) il candidato potrà presentare l'apposita autocertificazione sottoscritta davanti al medico ed eventualmente permettere al medico monocratico l'accesso alla cartella sanitaria.

⁸ Il certificato di idoneità alla mansione per i volontari CRI è equipollente al certificato di idoneità al lavoro previsto dal D.lgs. 81/08. L'art. 119 comma 3 del C.d.S fa riferimento invece al certificato del medico di fiducia e nel merito si è espresso il Ministero della salute con il parere n. 46247 del 05.11.2010: "Al medico di fiducia viene richiesta l'attestazione riguardante quei precedenti morbosi che possono rappresentare un concreto rischio per la guida (uso di farmaci, patologie, etc.) e pertanto possono costituire una necessaria informazione per una migliore e più completa valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla guida.



Commissione Medica Locale CRI (CML CRI)

5. Nomina delle Commissioni Mediche Locali CRI.

- 5.1 Le commissioni Mediche Locali CRI (CML CRI) sono composte da almeno tre Medici, un Presidente e due membri effettivi e qualora disponibili due medici supplenti, individuati tra i Medici CRI iscritti all'Albo dei medici CRI.
- 5.2 Le Commissioni Mediche Locali C.R.I. sono costituite con Delibera del Consiglio Direttivo Regionale CRI, in concerto con il Referente Sanitario Regionale, che ne coordina l'attività sul territorio.
- 5.3 Le Commissioni, di norma sono nominate a carattere permanente salvo mancata ratifica della Delibera di nomina.
- 5.4 Il Consiglio Direttivo Regionale nomina il Presidente della CML CRI scegliendolo fra i medici iscritti nell'albo dei Medici CRI disponibili ed accreditati.
- 5.5 All'atto della nomina, il Consiglio Direttivo Regionale, designa un presidente vicario, scelto tra i membri effettivi della Commissione Medica Locale, preposto alla sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento. In questo caso subentra nella CM. C.R.I. uno dei medici supplenti.
- 5.6 Presso ogni Comitato Regionale CRI sono istituite almeno una o, secondo le necessità, più **Commissioni Mediche Locali CRI** (C.M.L. CRI), organizzate per Area Vasta (provinciale o interprovinciale).
- 5.7 E' demandato alle Commissioni Mediche Locali (CML CRI), l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma della validità della patente di servizio CRI per i soggetti:
 - a) in situazioni cliniche che possono far sorgere dubbi sull'idoneità alla guida;
 - b) che hanno superato i limiti di età previsti dalla specifica tabella allegata (All. B-1);
 - c) nei confronti dei quali il medico monocratico abbia dubbi circa l'idoneità e la sicurezza alla guida;
 - d) affetti da patologie di cui al successivo art. 12 nei casi di rilascio o rinnovo di patenti superiori CRI;
 - e) che non raggiungano requisiti visivi minimi, in questi casi avvalendosi di consulenza da parte del medico specialistico oculista ⁹.
 - f) che non raggiungano requisiti fisici minimi, in tal caso la CML valuta con estrema cautela se la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, eventualmente con validità limitata nella durata e, se del caso, con esclusione o limitazione per la guida notturna.
 - g) per i quali la normativa di settore prevede lo svolgimento di visite collegiali.
- 5.8 Le Commissioni Mediche Locali inseriscono il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida sull'apposita piattaforma digitale, inoltrando la comunicazione al competente Ufficio di Motorizzazione CRI per l'adozione del provvedimento di sospensione o revoca della patente di servizio CRI ¹⁰.

6. Compiti delle Commissioni Mediche Locali C.R.I.

- 6.1 Il candidato, che intende sottoporsi a visita medica collegiale dovrà presentarsi innanzi alla commissione medica C.R.I., munito di:
 - a) un valido documento di riconoscimento;
 - b) il codice fiscale;
 - c) n.1 fotografia di tre uguali in formato tessera (non più vecchia di 6 mesi);
 - d) per portatori di protesi acustiche, certificato attestante efficienza delle protesi rilasciate dal costruttore delle stesse in data non anteriore a 3 mesi;

⁹ Allegato III D.lgs. 59 del 2011 e circolare MIT 1353/8.3 del 14.01.2011

¹⁰ Circolare MIT 13589/223 18.17 del 09.06.2015



- e) eventuali documenti sanitari per patologie di interesse per l'idoneità alla guida per i richiedenti affetti da patologie di cui al successivo art.12;
 - f) il certificato anamnestico a firma del medico di base, oppure in subordine l'autocertificazione (allegato B-2) sottoscritta dal Medico monocratico. Il richiedente può, in alternativa, concedere l'accesso al medico monocratico alla propria cartella sanitaria del richiedente¹¹;
 - g) La CML può richiedere, ad integrazione, i seguenti documenti:
 - a) eventuali documenti sanitari per patologie di interesse per l'idoneità alla guida;
 - b) certificato di idoneità alla mansione CRI oppure certificato equipollente di idoneità al lavoro¹² redatto esclusivamente dal medico competente, per le mansioni per cui è richiesta la patente, rilasciato da Medico C.R.I. incaricato, se non disponibile telematicamente.
- 6.2 L' accertamento sarà immediatamente inserito nella piattaforma digitale e produrrà automaticamente l'attestazione di idoneità e l'aggiornamento dello status del candidato nell'archivio dei conducenti.
- 6.3 Nel caso in cui la visita per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della Commissione Medica Locale CRI, a decisione congiunta della stessa Commissione con il Referente Sanitario Regionale, può essere integrata da un medico specializzato nella riabilitazione, iscritto all'Albo dei Medici CRI.
- 6.4 Qualora la visita per l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate o dipendenze da sostanze, la commissione medica può avvalersi della consulenza rispettivamente di un medico specialista dell'area della diabetologia o alcologia o dipendenze da sostanze, iscritto all'Albo. La consulenza di medici specialistici non è obbligatoria qualora il candidato sia in possesso di patente civile di categoria B in corso di validità.
- 6.5 La commissione, ove necessario, può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.
- 6.6 Le Commisisoni vengono convocate, dal Referente Sanitario Regionale o dal medico referente oppure dal Presidente Regionale CRI, in relazione al numero ed alla natura delle richieste e assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della Commissione avvalendosi di personale volontario per le attività di segreteria.
- 6.7 Questi operatori, prestando servizio gratuitamente, possono organizzare le sedute, le convocazioni di chi è soggetto a visita medica collegiale, l'archiviazione e ogni altra attività che non richieda l'abilitazione medica.
- 6.8 Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del Codice della Strada, l'accertamento deve essere effettuato presso la Commissione Medica Locale C.R.I. indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente.
- 6.9 L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.
- 6.10 I giudizi delle C.M.L. C.R.I. sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del Presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente.
- 6.11 Eventuali rimborsi dovuti ai Comitati di appartenenza dei candidati, a cui il volontario afferisce, devono essere preventivamente autorizzati secondo Regolamento specificando che come già riportato l'attività dei Medici C.R.I. componenti la C.M.L. C.R.I. è gratuita.

7. Monitoraggio

¹¹ Fintanto che non verrà previsto l'obbligo del certificato anamnestico per il rilascio ex novo delle patenti tipo 5, 6, 7 e 8 (non per conversione) il candidato potrà presentare l'apposita autocertificazione sottoscritta davanti al medico ed eventualmente permettere al medico monocratico l'accesso alla cartella sanitaria.

¹² Il certificato di idoneità alla mansione per i volontari CRI è equipollente al certificato di idoneità al lavoro previsto dal D.lgs. 81/08. L'art. 119 comma 3 del C.d.S fa riferimento invece al certificato del medico di fiducia e nel merito si è espresso il Ministero della salute con il parere n. 46247 del 05.11.2010: "Al medico di fiducia viene richiesta l'attestazione riguardante quei precedenti morbosi che possono rappresentare un concreto rischio per la guida (uso di farmaci, patologie, etc.) e pertanto possono costituire una necessaria informazione per una migliore e più completa valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla guida.



- 7.1 Entro il mese di febbraio di ogni anno il Coordinatore di ciascuna CML CRI, invia al Referente Sanitario del Comitato Regionale C.R.I. competente, una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati più significativi possono essere pubblicati in forma anonima statistica, anche ai fini di ricerca di settore, nella relazione annuale del Comitato Regionale CRI medesimo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del C.d.S. per la diversa normativa civile.

Commissione Medica Locale ASL

8. Validità accertamenti Commissione Medica Locale ASL

- 8.1 E' facoltà del Candidato, anche nelle ipotesi di indisponibilità della Commissione Medica Locale CRI, svolgere gli accertamenti medici per la verifica dei requisiti fisici e psichici propedeutici per il conseguimento o il rinnovo della patente di servizio CRI anche presso Commissioni Mediche Locali Asl previste dall'art. 119 comma 4 del Codice della Strada.
- 8.2 I Certificati rilasciati dalla Commissione Medica Locale ASL dovranno essere acquisiti a fascicolo in originale o copia conforme.
- 8.3 L'acquisizione dei suddetti documenti, determina il rilascio della idoneità al rilascio o al rinnovo della patente, salvo note e/o integrazioni eventualmente espresse dalla Commissione Medica Locale Asl.

Requisiti Psico-Fisici – Capitolato tecnico dei requisiti psico-fisici da accertare

9. Normativa di riferimento

- 9.1 Il capitolato tecnico dei requisiti psico-fisici da accertare al fine del rilascio della relativa prevista idoneità, è emanato dalla CRI nel rispetto della previsione legislativa di cui all'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) e si attiene, per quanto compatibile con la specificità della propria organizzazione, agli artt. 119 D.Lgs. 285/92 e art 330 del Regolamento di esecuzione al C.d.S. (Modificato dal DPR del 16/04/2013 n. 68), e delle norme comunitarie vigenti, prendendo a riferimento anche le seguenti norme nazionali: D.M. 26/01/2018 – D.M. 22/12/ 2015 – D.Lgs. 59/2011 – D.P.R. 495/92.

10. Modalità di svolgimento delle visite mediche e strutture competenti

- 10.1 L'individuazione del **Medico monocratico C.R.I.** (o Medico civile art.119 C.d.S.) o della **Commissione Medica Locale C.R.I.** (o ASL), è stabilita esclusivamente dalla tabella (All. B-1), ove sono riportati i limiti di età per tipo di patente richiesta o posseduta, i limiti periodici di rinnovo, le possibilità di declassamento delle patenti al raggiungimento dei prescritti limiti di età e, nei casi espressamente previsti, lo specifico accertamento delle prove tempi di reazione agli stimoli visivi ed acustici (cd. prova riflessi) di cui al successivo art. 11.

11. Prova di misura dei tempi di reazione agli stimoli visivi ed acustici (cd. prova riflessi)

- 11.1 Per i candidati che effettuano la visita presso il Medico monocratico C.R.I., la prova di misura dei tempi di reazione semplici e complessi è svolta per il rilascio delle patenti di servizio C.R.I. di tipo 6, 7, 8.
- 11.2 A partire dal 01 gennaio 2025, per i candidati che effettuato la visita presso il Medico Monocratico, la prova di misura dei tempi di reazione semplici e complessi è svolta per il rilascio delle patenti tipo 5 e 2b.
- 11.3 Per i candidati che effettuano la visita presso la C.M.L. CRI, la prova di misura dei tempi di reazione semplici e complessi è svolta per il rilascio o il rinnovo di qualsiasi patente di servizio C.R.I..
- 11.4 La prova di misura dei tempi di reazione visivi e sonori è svolta, in sede di rinnovo della patente di servizio CRI, al raggiungimento dei limiti ordinari di età previsti.
Qualora il conducente, raggiunto il limite di età indicato nella tabella B-1 per la tipologia di patente



- posseduta, intenda mantenere la validità della patente stessa, la prova dei riflessi diviene requisito obbligatorio ai fini della riconferma, secondo le modalità e nei termini previsti dalla medesima tabella.
- 11.5 La prova di misura dei tempi di reazione visivi e sonori, semplici e complessi può inoltre essere svolta nelle ipotesi in cui il medico abbia motivo di dubitare della risposta agli stimoli visivi e uditivi (riflessi).

Capitolato tecnico dei requisiti psico-fisici da accertare in base ai gruppi omogenei di patente

12. Gruppi omogenei di riferimento

- 12.1 Per la sola valutazione dei requisiti psico-fisici per il loro rilascio ed il loro rinnovo, le patenti di servizio CRI sono suddivise nei seguenti Gruppi omogenei:

Gruppo 1: Patente di servizio CRI Tipo 1, 2, 3, 4

(cd. equivalente a patente AB civile ordinaria)

Gruppo 2: Patente di servizio CRI Tipo 2b, 5, 7b

(cd. trasporti collettivi residuali ed emergenza)

Gruppo 3: Patente di servizio CRI Tipo 6, 7, 8

(cd. equivalente ad abilitazione professionale)

13. DIFETTI VISIVI	
Conducenti di veicoli con Patente di servizio CRI Tipo 1, 2, 3, 4 (categorie civili AM, A, A1, A2, B1, B e BE)	GRUPPO 1
	La patente è rilasciata senza specifiche indicazioni. Ci si può avvalere di accertamenti da parte di medico specialista oculista laddove sia ritenuto necessario. La certificazione non deve essere rilasciata in caso di cecità monocolare, diplopia grave, riduzione grave dell'acuità visiva non corretta adeguatamente (minimo 14/10 totali calcolati sulla base della somma della valutazione singola dei due occhi) dall'uso di occhiali o lenti a contatto.
	Se rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata dalla Commissione Medica Locale C.R.I. (o ASL) con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna avvalendosi di consulenza o certificazione da parte di medico specialista oculista.
Conducenti di veicoli con Patente di servizio CRI Tipo 2b, 5, 6, 7, 7b, 8 (categorie civili C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E e titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB)	GRUPPO 2 E GRUPPO 3
	La certificazione non deve essere rilasciata in caso di cecità monocolare, diplopia grave, riduzione grave dell'acuità visiva non corretta adeguatamente (minimo 14/10 totali calcolati sulla base della somma della valutazione singola dei due occhi) dall'uso di occhiali o lenti a contatto. Se rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata dalla Commissione Medica Locale C.R.I. (o ASL) con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna anche avvalendosi di consulenza o certificazione da parte di medico specialista oculista.

14 DIFETTI UDITIVI	
Conducenti di veicoli con Patente di servizio CRI Tipo 1, 2, 3, 4 (categorie civili AM, A, A1, A2, B1, B e	GRUPPO 1



BE)	
Circolare Ministeriale n. 80/2017 Art. 119 CDS	La patente può essere rilasciata a seguito esito della visita di accertamento dei requisiti d'idoneità psicofisica, da parte della Commissione Medica Locale C.R.I., che giudichi il paziente affetto da patologia stabilizzata e non suscettibile di aggravamento. I successivi rinnovi potranno essere eseguiti presso il medico monocratico, con conseguente validità della patente di guida, secondo la scadenza naturale prevista. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della Patente di servizio C.R.I. del presente Gruppo 1 (per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B), occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza. Nel caso fosse ritenuto necessario ci si può avvalere della certificazione del medico specialista.
	La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali del Gruppo 1 (assimilati alle categorie civili A e B) può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica.
Conducenti di veicoli con Patente di servizio CRI Tipo 2b, 5, 6, 7, 7b, 8 (categorie civili C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E e titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB)	GRUPPO 2 E GRUPPO 3
D.P.R. 16.12.1992, n. 495	Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente Tipo 6 e 7 occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l'orecchio che sente di meno.
	La Commissione Medica Locale C.R.I., ove lo ritenga necessario può acquisire il parere di un professionista specializzato.
	La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti del Gruppo 2 e del Gruppo 3 (assimilati alle categorie civili A, B, C e D) può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica.

15. PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI

(ALLEGATO III DLGS 59/2011 come modificato dal Decreto ministeriale del 26/01/2018) Conducenti di veicoli con Patente di servizio CRI Tipo 1, 2, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 7b, 8	GRUPPO 1-2-3
	Per le seguenti patologie cardiovascolari, l'idoneità al rilascio o alla conferma di validità della patente di guida è conferita dalla Commissione Medica Locale C.R.I.



	avvalendosi, laddove lo ritenesse necessario, della certificazione di un medico specializzato in cardiologia. a) bradiaritmie condizionanti episodi sincopali e che non richiedono il posizionamento di PM (si applica solo al gruppo 2); b) tachiaritmie sintomatiche che non richiedono il posizionamento di ICD (si applica solo al gruppo 2); c) SCA negli ultimi 12 mesi anche se sottoposta a trattamento (si applica ai gruppi 1 e 2); d) impianto o sostituzione di PM (si applica solo al gruppo 2); e) sincope senza evidenza di cardiopatie strutturali ed elettriche o valvulopatie (si applica ai gruppi 1 e 2); f) ictus/ attacco ischemico transitorio (TIA) (si applica ai gruppi 1 e 2); g) stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2); h) insufficienza cardiaca: - classe I, II e III New York Heart Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1), - classe I e II NYHA a condizione che la frazione di eiezione ventricolare sinistra sia almeno del 35% (si applica solo al gruppo 2); i) trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2); j) chirurgia correttiva delle valvole cardiache negli ultimi 12 mesi (si applica ai gruppi 1 e 2); k) ipertensione maligna (aumento della pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ≥ 110 mmHg associato a danni d'organo) non controllata farmacologicamente (si applica ai gruppi 1 e 2); l) cardiomiopatia strutturale in assenza di episodi sincope (si applica solo al gruppo 1); m) impianto o sostituzione di defibrillatore o shock appropriato o inappropriato da defibrillatore (si applica solo al gruppo 1); Se del caso, la Commissione Medica Locale C.R.I. prevede termini di validità della patente compatibili con la necessità di nuovi controlli.
	Per le seguenti patologie cardiovascolari, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente nei gruppi indicati: a) impianto di ICD (si applica solo al gruppo 2 e 3); b) insufficienza cardiaca: - classe IV NYHA (si applica solo al gruppo 1), - classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2 e 3); c) valvulopatie condizionanti episodi sincopali anche qualora il candidato non presenti sintomatologia riconducibile a classe III e IV NYHA; d) cardiomiopatie strutturali ed elettriche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di due o più delle seguenti patologie: ventricolo sinistro (LV) con spessore di parete > 3 cm, episodi di tachicardia ventricolare non sostenuta, anamnesi familiare positiva per morte improvvisa (in familiari di primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con attività fisica (si applica solo al gruppo 2); e) sindrome del QT lungo con episodi sincopali e/o



	torsione di punta (si applica solo al gruppo 2); f) sindrome di Brugada con episodi sincopali (si applica ai gruppi 1 e 2). La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in singoli casi eccezionali, da parte delle Commissione Medica Locale C.R.I., a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica (non superiore a 1 anno) che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.
Portatore di defibrillatore	Solo per il gruppo 1, nel caso in cui non siano state evidenziate attivazioni del dispositivo nell' ultimo anno e la frazione di eiezione risulti soddisfacente, il soggetto è idoneo con controllo ad 1 anno.

16. DIABETE MELLITO

ALLEGATO III DLGS 59/2011 come modificato dal Decreto ministeriale del 26/01/2018) Conducenti di veicoli con Patente di servizio CRI Tipo 1, 2, 3, 4 (categorie civili AM, A, A1, A2, B1, B e BE)	GRUPPO 1
	In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente può essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in relazione all'età.
	Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia.
	La patente di servizio CRI non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, La patente di servizio CRI potrà essere rilasciata o rinnovata da parte della Commissione Medica Locale C.R.I., in casi eccezionali e comunque non prima dei tre mesi successivi all'ultimo episodio ipoglicemico, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico diabetologo, e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.
	Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata di validità della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscono con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età



Conducenti di veicoli con Patente di servizio CRI Tipo 2b, 5, 6, 7, 7b, 8 (categorie civili C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E e titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB)	GRUPPO 2 E GRUPPO 3
	In caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come sulfaniluree e glinidi) l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida da parte della Commissione medica, a candidati o conducenti affetti da diabete mellito è effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni.) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate, che possa attestare le seguenti condizioni: a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti; b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia e dimostra di comprenderli; c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue, secondo il piano di cura; d) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano compromettere la sicurezza alla guida. In questi casi, la patente di guida può essere rilasciata o confermata di validità per un periodo massimo di tre anni o per un periodo inferiore in relazione all'età.

17. EPILESSIA

(ALLEGATO III DLGS 59/2011 come modificato dal Decreto ministeriale del 26/01/2018) Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 1, 2, 3, 4 (equivalenti delle categorie AM, A, A1, A2, B1, B, e BE)	GRUPPO 1
	Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente, (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) che deve specificare il periodo di interdizione alla guida.

	Una persona che riporta una crisi epilettica di qualsiasi genere (con o senza coinvolgimento motorio) di recente insorgenza dovrebbe essere dissuasa dalla guida. In tali casi è richiesto il parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida.
	In caso di persona con diagnosi accertata di epilessia, se ritenuto necessario, la Commissione Medica Locale C.R.I. può avvalersi di una certificazione emessa da un medico specialista in neurologia che attesti il nulla osta alla conduzione del tipo di veicoli per cui la patente è richiesta.
	Le persone che sono considerate clinicamente guarite su certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono più soggette a restrizioni o limitazioni.
	Il conducente, o il candidato, può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza ulteriori crisi.
	Crisi epilettica da causa nota (es. vascolare, strutturale, metabolica, infiammatoria, infettiva, tossica o genetica): il candidato che ha presentato tale tipologia di crisi epilettica, con scarsa probabilità di ripetersi alla guida, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente al parere di un medico specialista in neurologia che certifichi l'idoneità alla guida.
	Primo episodio comiziale senza causa nota: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di 6 mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata. Il periodo di osservazione dovrà essere protratto finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di 5 anni in assenza di crisi epilettiche.
(ALLEGATO III DLGS 59/2011 come modificato dal Decreto ministeriale del 26/01/2018) Conducenti muniti di Patente di servizio CRI 2b, 5, 6, 7, 7b, 8 (equivalenti delle categorie C, CE, C1, C1E, D DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB	GRUPPO 2 E GRUPPO 3
	La patente di servizio CRI può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente esclusivamente dalla Commissione Medica Locale C.R.I., dopo acquisizione di parere da parte di medico specialista in neurologia che attesti l'avvenuta guarigione. In ogni caso dopo un periodo minimo di assenza di crisi di almeno 10 anni.

18. ALCOOL

(ALLEGATO III DLGS 59/2011 come modificato dal Decreto ministeriale del 26/01/2018) Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 1,	GRUPPO 1
---	-----------------



2, 3, 4 (delle categorie AM, A, A1, A2, B1, B, e BE)	
	La patente di servizio CRI può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa valutazione della Commissione Medica Locale C.R.I.
Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 2b, 5, 6, 7, 7b, 8 (equivalenti delle categorie C, CE, C1, C1E, D DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB)	GRUPPO 2 E GRUPPO 3
	La C.M.L. CRI o ASL tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi e pericoli aggiuntivi connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni.

19. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI

(ALLEGATO III DLGS 59/2011 come modificato dal Decreto ministeriale del 26/01/2018) Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 1, 2, 3, 4 (equivalenti delle categorie AM, A, A1, A2, B1, B, e BE)	GRUPPO 1
	La patente di servizio CRI non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sull'abilità alla guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore è demandata alla Commissione medica.
Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 2b, 5, 6, 7, 7b, 8 (equivalenti delle categorie C, CE, C1, C1E, D DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB)	GRUPPO 2 E GRUPPO 3
	La C.M.L. CRI o ASL tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi e pericoli aggiuntivi connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni.

20. TURBE PSICHICHE

(ALLEGATO III DLGS 59/2011 come modificato dal Decreto ministeriale del 26/01/2018) Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 1, 2, 3, 4 (equivalenti delle categorie AM, A, A1, A2, B1, B, e BE)	GRUPPO 1
--	-----------------

	La patente di servizio CRI non è né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente: - colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici; - colpito da ritardo mentale grave; - colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità. La Commissione Medica Locale C.R.I. può valutare in modo diverso, in casi eccezionali, avvalendosi della consulenza di specialisti in materia.
(ALLEGATO III DLGS 59/2011 come modificato dal Decreto ministeriale del 26/01/2018) Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 2b, 5, 6, 7, 7b, 8 (equivalenti delle categorie C, CE, C1, C1E, D DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB)	GRUPPO 2 E GRUPPO 3
	La patente di servizio CRI non è né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente: - colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici; - colpito da ritardo mentale grave; - colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità.
	La C.M.L. CRI o ASL tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni. Per i disturbi minori è opportuno, in considerazione della terapia psicofarmacologica in genere effettuata, disporre controlli a uno o due anni. Nel caso in cui, per la natura della patologia o per effetto della terapia farmacologica praticata, emergano dubbi fondati sulle capacità attentive dei soggetti è opportuno integrare l'accertamento psichiatrico o neurologico con mirata valutazione psicodiagnostica. Lo specialista curante dovrà precisare la compatibilità della terapia assunta con la guida connessa alla patente specificatamente richiesta.

21. MALATTIE NEUROLOGICHE

(ALLEGATO III DLGS 59/2011 come modificato dal Modificato dal Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2015) Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 1, 2, 3, 4 (equivalenti delle categorie AM, A, A1, A2, B1, B, e BE)	GRUPPO 1
	La patente di servizio CRI non può essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti colpiti da gravi affezioni neurologiche di grado tale da risultare



	incompatibili con la sicurezza della guida. La C.M.L. C.R.I. o ASL, anche avvalendosi dell'esito di visita specialistica può autorizzare la guida in relazione allo stato evolutivo ed alle capacità funzionali possedute, previa valutazione della compatibilità della sintomatologia sensitiva, sensoriale, motoria e del trofismo muscolare, dovuta a malattie neurologiche o a postumi invalidanti di interventi chirurgici o traumatici del sistema nervoso centrale o periferico, con la sussistenza di condizioni che possano far escludere pregiudizi per la sicurezza della circolazione. In ogni caso, l'interessato deve dimostrare di essere in grado di azionare, in condizioni di sicurezza, i comandi del veicolo della categoria per la quale si richiede il rilascio o il rinnovo di validità della patente. La validità della patente, non può essere superiore a due anni.
(ALLEGATO III DLGS 59/2011 come modificato dal Modificato dal Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2015) Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 2b, 5, 6, 7, 7b, 8 (equivalenti delle categorie C, CE, C1, C1E, D DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilità. professionale di tipo KA e KB)	GRUPPO 2 E GRUPPO 3
	La patente di servizio CRI non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti colpiti da gravi affezioni neurologiche di grado tale da risultare incompatibili con la sicurezza della guida.

22. DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE

(ALLEGATO III DLGS 59/2011 come modificato dal Modificato dal Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2015) Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 1, 2, 3, 4 (equivalenti delle categorie AM, A, A1, A2, B1, B, e BE)	GRUPPO 1
	La patente di servizio CRI non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacità dell'attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte. La commissione medica può autorizzare alla guida i soggetti affetti da sindrome da apnee ostruttive notturne moderate o gravi che dimostrino un adeguato controllo della sintomatologia presentata con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, se del caso confermato da parere specialistico.
(ALLEGATO III DLGS 59/2011 come modificato dal Modificato dal Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2015) Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 2b, 5, 6, 7, 7b, 8 (equivalenti delle categorie C, CE, C1, C1E, D DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB)	GRUPPO 2 E GRUPPO 3
	La patente di servizio CRI non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza



	diurna, con accentuata riduzione delle capacità dell'attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte.
--	---

23. MINORAZIONI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 1, 2, 3, 4 (equiv. delle cat. AM, A, A1, A2, B1, B, e BE)	GRUPPO 1
	La patente di servizio CRI non può essere di norma né rilasciata né confermata alle persone colpite da affezioni o anomalie, ovvero da minorazioni del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore, anche se titolari di patente civile che abilita a condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di servizio CRI. La patente di servizio CRI, limitatamente al Tipo 1, 2, 3 e 4, può essere rilasciata o confermata, da parte della Commissione Medica Locale C.R.I., alle persone colpite da affezioni o anomalie, ovvero da minorazioni del sistema locomotore, a condizione che: a) La minorazione richieda un adattamento "non esclusivo" sul veicolo che ne consenta la conduzione anche da persone normodotate, senza impedimento alcuno all'uso (es. doppi comandi al volante con mantenimento anche del normale utilizzo per tutti gli altri conducenti); b) la Patente di servizio CRI derivi dalla sola "conversione" di patente civile o equipollente (non può essere rilasciata la patente per esame); sulla Patente di servizio CRI sia annotata la prescrizione che "possono essere condotti solo veicoli già muniti di dispositivi di adattamento non esclusivo alla guida".
	La patente di servizio CRI, può essere rilasciata, previo esame approfondito da parte della commissione medica dopo una valutazione dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente dopo una prova pratica di funzionalità; Tale valutazione deve essere completata con l'indicazione della necessità o meno dell'uso di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa. La patente di servizio CRI senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata solo quando la minorazione sia dichiarata stabile e non alteri la capacità di guida del candidato. La patente di servizio CRI può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.
Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 2b, 5, 6, 7, 7b, 8 (equivalenti delle categorie C, CE, C1, C1E, D DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB)	GRUPPO 2 E GRUPPO 3



	La patente di servizio CRI non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore anche se la loro pericolosità per la guida di un veicolo può essere limitata o corretta con l'ausilio di protesi o analoghi dispositivi.
--	---

24. AFFEZIONI RENALI

Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 1, 2, 3, 4 (equiv. delle cat. AM, A, A1, A2, B1, B, e BE)	GRUPPO 1
	La patente di servizio CRI può essere rilasciata, o rinnovata, da parte della Commissione Medica Locale C.R.I., al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave (anche in trattamento sostitutivo), con parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.
Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 2b, 5, 6, 7, 7b, 8 (equivalenti delle categorie C, CE, C1, C1E, D DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB)	GRUPPO 2 E GRUPPO 3
	La patente di servizio CRI non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile.

25. TRAPIANTI DI ORGANI O INNESTI ARTIFICIALI

Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 1, 2, 3, 4 (equivalenti delle categorie AM, A, A1, A2, B1, B, e BE)	GRUPPO 1
	La patente di servizio CRI può essere rilasciata o rinnovata al candidato che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente una potenziale incidenza sull'idoneità alla guida, previa acquisizione preventiva di parere dalla Struttura Sanitaria specializzata che ha eseguito il trapianto o l'innesto, che attesti la formale e sostanziale "rimozione della potenziale incidenza sull'idoneità alla guida", e controllo medico regolare.
Conducenti muniti di Patente di servizio CRI 2b, 5, 6, 7, 7b, 8 (equivalenti delle categorie C, CE, C1, C1E, D DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB)	GRUPPO 2 E GRUPPO 3
	La patente di servizio CRI al candidato che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente una potenziale incidenza sull'idoneità alla guida può essere rilasciata, a decisione della C.M.L. C.R.I., dopo attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta dal candidato, eventualmente integrata a richiesta della stessa C.M.L. C.R.I..

26. MALATTIE ENDOCRINE

DPR 495/92 Art 320 lettera C Conducenti muniti di Patente di servizio CRI Tipo 1, 2, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 7b, 8 (equivalenti delle categorie	GRUPPO1, GRUPPO 2 E GRUPPO 3
---	-------------------------------------



AM, A, A1, A2, B1, B, BE, C, CE, C1, C1E, D DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB)	
	Le malattie endocrinologiche, fatta eccezione per il diabete, non incidono, solitamente, in maniera rilevante sulla sicurezza della guida. Il giudizio sulla necessità di controlli e sui tempi dei controlli sarà legato al grado di compenso farmacologico.
PROTOCOLLO OPERATIVO	
	Certificato del medico curante relativo alla patologia endocrinologica presente e ad eventuali altre patologie, attestante la condizione clinica, le terapie praticate ed il grado di compenso farmacologico.

27. Disposizioni Transitorie

- 27.1 Fino alla data di entrata in funzione della piattaforma digitale CRI, i medici monocratici CRI e le Commissioni mediche Locali CRI potranno ancora emettere certificati cartacei.
- 27.2 In attuazione dell'art. 79 del Testo Unico norme per la circolazione dei veicoli CRI, è facoltà del Presidente/Commissario del Comitato Territoriale segnalare alla Commissione Medica Locale CRI la necessità di approfondimenti sulla persistenza dei requisiti.
- 27.3 Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente Allegato si rimanda al Testo Unico norme per la circolazione dei veicoli CRI o altri regolamenti.

CROCE ROSSA ITALIANA

ALLEGATO B-1 - TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

LIMITI DI ETÀ MINIMI DI RILASCIO E MASSIMI DI RINNOVO DELLA PATENTE DI SERVIZIO C.R.I.

Mod. CRI	Limite Minimo di età per i	Età massima	Validità	modalità di rilascio/rinnovo
1	14 anni (Con consenso dell'esercente la potestà del genitore)	85 anni	10 anni (fino al 64° anno di età)	da 14 anni a 64 anni (Certificato medico CRI)
			5 anni (dal 65° al 74° anno di età)	da 65 anni a 74 anni (Certificato medico CRI)
			1 anno (dal 75° anno in poi)	da 75 anni a 81 anni (Certificato medico CRI con prove riflessi)
				da 82 anni a 85 anni (Certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflessi)
2	18 anni	82 anni	10 anni (fino al 64° anno di età)	da 18 anni a 64 anni (Certificato medico CRI)
			5 anni (dal 65° al 74° anno di età)	da 65 anni a 74 anni (Certificato medico CRI)
			1 anno (dal 75° anno in poi)	da 75 anni a 82 anni (Certificato Medico con prove riflessi)
2b	21 anni	77 anni	5 anni (fino al 64° anno di età)	da 21 anni a 64 anni (Certificato medico CRI)
			2 anni (dal 65° al 68° anno di età)	da 65 anni a 68 anni (Certificato medico CRI con prove riflessi)
			1 anno (dal 69° anno in poi)	da 69 anni a 77 anni (Certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflessi)
3	18 anni	85 anni	10 anni (fino al 64° anno di età)	da 18 anni a 64 anni (Certificato medico CRI)
			5 anni (dal 65° al 74° anno di età)	da 65 anni a 74 anni (Certificato medico CRI)
			1 anno (dal 75° anno in poi)	da 75 anni a 81 anni (Certificato medico CRI con prove riflessi)
				da 82 anni a 85 anni (Certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflessi)
4	18 anni	80 anni	10 anni (fino al 64° anno di età)	da 18 anni a 64 anni (Certificato medico CRI)
			5 anni (dal 65° al 74° anno di età)	da 65 anni a 74 anni (Certificato medico CRI)
			1 anno (dal 75° anno in poi)	da 75 anni a 80 anni (Certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflessi)
5	21 anni	77 anni	5 anni (fino al 64° anno di età)	da 21 anni a 64 anni (Certificato medico CRI con prove riflessi **)
			2 anni (dal 65° al 68° anno di età)	da 65 anni a 68 anni (Certificato medico CRI con prove riflessi)
			1 anno (dal 69° anno in poi)	da 69 anni a 77 anni (Certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflessi)
6	21 anni	77 anni	5 anni (fino al 64° anno di età)	da 21 anni a 64 anni (Certificato medico CRI con prove riflessi)
			2 anni (dal 65° al 68° anno di età)	da 65 anni a 68 anni (Certificato medico CRI con prove riflessi) limite max 20 t.
			1 anno (dal 69° anno in poi)	da 69 anni a 77 anni (Certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflessi) limite max 10 t.
7	21 anni	70 anni	5 anni (fino al 59° anno di età)	da 21 anni a 59 anni (Certificato medico CRI con prove riflessi)
			2 anni (dal 60° al 63° anno di età)	da 60 anni a 63 anni (Certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflessi)
			1 anno (dal 64° anno in poi)	da 64 anni a 70 anni (Certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflessi)
7b	21 anni	77 anni	5 anni (fino al 59° anno di età)	da 21 anni a 59 anni (Certificato medico CRI)
			2 anni (dal 60° al 69° anno di età)	da 60 anni a 63 anni (Certificato medico CRI)
			1 anno (dal 70° anno in poi)	da 64 anni a 69 anni (Certificato medico CRI con prove riflessi)
				da 70 anni a 77 anni (Certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflessi)
8	21 anni	75 anni	5 anni (fino al 64° anno di età)	da 21 anni a 64 anni (Certificato medico CRI con prove riflessi)
			2 anni (dal 65° al 68° anno di età)	da 65 anni a 68 anni (Certificato medico CRI con prove riflessi)
			1 anno (dal 69° anno in poi)	da 69 anni a 75 anni (Certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflessi) limite max 10 t. del complesso veicolare

N.B nel rinnovo della patente di servizio CRI, il tipo di patente CRI superiore (fino alla tipo 7), determina il limite massimo di validità dell'intera patente di servizio CRI anche in caso di declassamento.

** Le prove riflessi per i candidati in possesso di patente 5, sarà sempre obbligatorio a partire da gennaio 2025, fino ad allora le prove riflessi sono obbligatorie ai candidati di età maggiore a 65 anni, fatte salve ulteriori prescrizioni mediche. Il Rinnovo della patente per un periodo più limitato rispetto alla naturale scadenza prevista dalla tabella in allegato, al superamento dei limiti di età previsti dalla normativa;



ALLEGATO B-2 RELAZIONE ANAMNESTICA

AUTOCERTIFICAZIONE DA FIRMARE IN PRESENZA DEL MEDICO ESAMINATORE / COMMISSIONE MEDICA ESAMINATRICE

Conferma della patente di guida categoria _____

VISITA MEDICA iniziata in data _____ relativo alla persona di : _____

(Cognome)

(Nome)

nat _____ a _____ () il _____

documento di riconoscimento _____ nr. _____

rilasciato da _____ il _____

il quale informato, in relazione agli stati patologici di seguito elencati, che in caso di dichiarazione mendace si provvederà, salvo che non si configuri altra ipotesi di reato, a sottoporre, ai sensi degli articoli 128, 129 e 130 del Codice della Strada così come modificati dagli articoli 9, 10 e 11 del D.P.R. 19 aprile 1994 n° 575, a revisione la patente di guida con conseguente revoca o sospensione della stessa.

DICHIARA

-sussistono patologie all'apparato cardio-circolatorio SI ☐ NO ☐

(se SI quali _____)

-sussiste diabete SI ☐ NO ☐

(se SI specificare se insulino-dipendente _____)

-sussistono altre patologie endocrine SI ☐ NO ☐

(se SI quali _____)

-sussistono turbe e/o patologie psichiche SI ☐ NO ☐

(se SI quali _____)

-fa uso di sostanze psicoattive SI ☐ NO ☐

(se SI quali _____)

-sussistono patologie del sistema nervoso SI ☐ NO ☐

(se SI specificare se insulino-dipendente _____)

-soffre di epilessia o ha manifestato crisi epilettiche SI ☐ NO ☐

(se SI specificare quando si è manifestata l'ultima _____)

-soffre di Sindrome delle apnee nel sonno? SI ☐ NO ☐

-utilizza ventilatore notturno polmonare (CPAP, auto CPAP, Bilevel)? SI ☐ NO ☐

-ha russamento rumoroso e abituale (tutte le notti) persistente (da almeno 6 mesi) e sonnolenza diurna? SI ☐ NO ☐

-sussistono malattie del sangue? SI ☐ NO ☐

(se SI quali _____)

-sussistono malattie dell'apparato uro-genitale? SI ☐ NO ☐

(se SI quali _____)

-sussistono patologie visive? SI ☐ NO ☐

(se SI quali _____)

-sussistono patologie uditive? SI ☐ NO ☐

(se SI quali _____)

-è invalido civile o del lavoro o di guerra o per servizio? SI ☐ NO ☐

(se SI specificare per quali malattie ed in quale misura (%/Tab.) _____)

Data _____

Firma dell'Interessato _____

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Io sottoscritto _____ dichiaro di aver ricevuto le informazioni e di fornire il consenso al trattamento dei dati conformemente alle previsioni di cui al Regolamento CE Parlamento Europeo 27/04/2016 n. 679 G.U. 04/05/2016. In particolare, consapevole che l'accertamento medico legale è obbligatorio al fine di accertare l'assenza di condizioni ostative al rilascio dell'idoneità per il conseguimento o per la conferma della validità della patente di guida e che i dati riportati nel presente verbale saranno custoditi agli atti del medico responsabile del procedimento e titolare del trattamento, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità illustratemi.

Data _____

Firma dell'Interessato _____



Vista la sotto elencata documentazione, prodotta ed acquisita agli atti

- ☐ dichiarazione anamnestica sottoscritta dall'interessato
- ☐ attestazione del medico di fiducia Dr. _____ rilasciata il _____
- ☐ Certificazione rilasciata da _____ il _____
- ☐ valutazione specialistica _____
- ☐ certificazione del costruttore attestante le caratteristiche tecniche e l'efficienza delle protesi acustiche utilizzate dall'interessato/a

Verificato che l'interessato/a:

- **presenta** obiettività clinica di malattie fisiche o psichiche in atto, e/o anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico e deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di veicoli ai quali la patente la abilita. (2) SI ☐ NO ☐
- **presenta** obiettività clinica e precedenti anamnestici che facciano sospettare malattie progressive degli occhi richiedenti accertamenti strumentali del campo visivo. (2) SI ☐ NO ☐
- **presenta**, ai test clinici di screening, alterazioni richiedenti approfondimenti diagnostici specialistici:
- della sensibilità al contrasto (2) SI ☐ NO ☐
 - della sensibilità all'abbagliamento (2) SI ☐ NO ☐
 - dei tempi di recupero dopo abbagliamento (2) SI ☐ NO ☐
 - della visione crepuscolare (2) SI ☐ NO ☐
- **possiede** acuità visiva **naturale** / **corretta** (1) in visione(2) _____
(se SI quali _____)
- ☐ binoculare di **OD:** _____ / decimi **OS:** _____ / decimi
- ☐ monoculari **anatomico** / **funzionale** (1), posseduta da un periodo **sufficiente** / **non sufficiente** per consentire l'adattamento, di **OD** / **OS** (1) _____
- **percepisce** la voce di conversazione a m. _____ a destra e a m. _____ a sinistra senza / con protesi acustica **monoaurale** / **biaurale**
- possiede, in relazione alla specifica categoria di patente, tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari (2) SI ☐ NO ☐
- Si giudica lo / la stess_____
- IDONEO** / **NON IDONEO** (1) (4) per conferma della patente di guida di categoria _____ con le seguenti indicazioni
- ☐ NESSUNA PRESCRIZIONE ☐ OBBLIGO DI LENTI cod _____
- ☐ VALIDITA' DELLA PATENTE LIMITATA (su parere diabetologico) a: _____

ANNOTAZIONI

Data _____

IL MEDICO CERTIFICATORE

- (1) cancella parte che non interessa
- (2) contrassegnare con X la voce (o le voci) di interesse
- (3) Diabetologica, neurologica, oculistica ecc
- (4) in caso di giudizio di NON IDONEITA', il medico certificato monocratico dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 126, comma 6, del "Codice della Strada", a comunicare tale esito al competente ufficio del Diritto di Trasporti per i trasporti terrestri.



Tabella Riflessi

1	Tempo di reaz. Semplice visivo		
	decile	rapidità	regolarità
		media TR in ms	coeff. Di variazione
	10°	<205	<14
	9°	206-220	15-16
	8°	221-232	17-18
	7°	233-238	19-20
	6°	239-250	21-22
	5°	251-263	23-24
	4°	263-286	25-26
	3°	287-326	27-30
	2°	327-357	31-42
	1°	>357	>42
2	Tempo di reaz. Semplice uditivo		
	decile	rapidità	regolarità
		media TR in ms	coeff. Di variazione
	10°	<190	<15
	9°	191-200	16-17
	8°	201-207	18-19
	7°	208-219	20-21
	6°	220-233	22-23
	5°	234-257	24-25
	4°	258-286	26-28
	3°	287-333	29-31
	2°	334-430	32-38
	1°	>430	>38
3	Tempo di reaz. Complesso allerta		
	decile	rapidità	regolarità
		media TR in ms	coeff. Di variazione
	10°	<182	<15
	9°	183-196	16-17
	8°	197-203	18-19
	7°	204-217	20-21
	6°	218-225	22-23
	5°	226-251	24-25
	4°	252-262	26-28
	3°	263-321	29-31
	2°	322-357	32-38
	1°	>357	>38
4	Tempo di reaz. Compl. Selettività		
	decile	rapidità	regolarità
		media TR in ms	coeff. Di variazione
	10°	<315	<11
	9°	316-332	12-13
	8°	333-347	14
	7°	348-367	15
	6°	368-386	16
	5°	387-398	17-18
	4°	399-414	19-20
	3°	414-449	21-25
	2°	450-495	26-31
	1°	>495	>31
5	Tempo di reaz. Compl. Vigilanza		
	decile	rapidità	regolarità
		media TR in ms	coeff. Di variazione
	10°	<190	<11
	9°	191-200	12-14
	8°	201-207	15
	7°	208-219	16
	6°	220-233	17
	5°	234-257	18
	4°	258-286	19
	3°	287-333	20-21
	2°	334-430	22-23
	1°	>430	>23

Foto 35x42 mm (facoltativa)
firmata dal richiedente e
vistata dal medico che
rilascia il documento (3)

CROCE ROSSA ITALIANA
**ALLEGATO B-3 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA**

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

ALLEGATO B-3 IDONEITA' PSICOFISICA

(da conservare agli atti)

(esente da bollo) per _____ (1) della patente di guida C.R.I. (art. 138 C.d.S.)

della categoria

1	2	2b	3	4	5	6	7	7b	8
---	---	----	---	---	---	---	---	----	---

 (2)

(apporre una X su ciascun caso che ricorre)

Si Certifica che ___ i ___ signor___ _____

(Nome e Cognome)

nat ___ a _____ () il _____
documento di riconoscimento _____ nr. _____
rilasciato da _____ il _____

DICHIARA

di aver sottoposto a visita monocratica il candidato _____
senza misurazione dei riflessi semplici/complessi (3)
con la misurazione dei riflessi semplici e complessi

In conseguenza si giudica il candidato _____
_____ è idoneo (3)
_____ non è idoneo

Per il conseguimento/rinnovo della patente cat.

(4)

osservazioni (6) _____

PRESCRIZIONI

- (5) **SI / NO** obbligo di lenti (a contatto) durante la guida
(5) **SI / NO** obbligo di apparecchio acustico durante la guida
(5) **SI / NO** protesi (ortesi) _____
(5) **SI / NO** adattamenti del veicolo e disposizioni dei comandi

osservazioni _____

Rilasciato il _____

Timbro
del Medico
Certificatore

II MEDICO CERTIFICATORE

- (1) Indicare, secondo i casi, il CONSEGUIMENTO oppure la REVISIONE, oppure LA CONFERMA DELLA VALIDITA'
(2) **Contrassegnare con una X il caso che ricorre**
(3) Depennare il caso che NON ricorre
(4) Indicare la categoria di patente per la quale si esprime il giudizio
(5) Indicare **SI** oppure **NO**

Foto 35x42 mm (facoltativa)
firmata dal richiedente e
vistata dal medico che
rilascia il documento (3)

CROCE ROSSA ITALIANA
ALLEGATO B-3 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

COMMISSIONE MEDICA LOCALE DI _____

IDONEITA' PSICOFISICA

(da conservare agli atti)

(esente da bollo) per _____ (1) della patente di guida C.R.I. (art. 138 C.d.S.)

della categoria

1	2	2b	3	4	5	6	7	7b	8
---	---	----	---	---	---	---	---	----	---

 (2)

(apporre una X su ciascun caso che ricorre)

Si Certifica che ___ i ___ signor_ _____
(Nome e Cognome)

nat ___ a _____ () il _____

documento di riconoscimento _____ nr. _____

rilasciato da _____ il _____

DICHIARA

di aver sottoposto a visita monocratica il candidato _____ senza misurazione dei riflessi semplici/complessi _____
con la misurazione dei riflessi semplici e complessi _____ (3)

In conseguenza si giudica il candidato _____ è idoneo _____
non è idoneo _____ (3)

Per il conseguimento della patente cat. _____

(4)

osservazioni (6) _____

PRESCRIZIONI

- (5) **SI / NO** obbligo di lenti (a contatto) durante la guida
(5) **SI / NO** obbligo di apparecchio acustico durante la guida
(5) **SI / NO** protesi (ortesi) _____
(5) **SI / NO** adattamenti del veicolo e disposizioni dei comandi

osservazioni _____

LA COMMISSIONE

Rilasciato il _____

Timbro
della
Commissione

- (1) Indicare, secondo i casi, il CONSEGUIMENTO oppure la REVISIONE, oppure LA CONFERMA DELLA VALIDITA'
(2) **Contrassegnare con una X il caso che ricorre**
(3) Depennare il caso che NON ricorre
(4) Indicare la categoria di patente per la quale si esprime il giudizio
(5) Indicare **SI** oppure **NO**



ALLEGATO C-1 TABELLE EQUIPOLLENZA TRA NUOVI E VECCHI MODELLI CRI

Modello CRI 138/93	Modello CRI 138/05	Modello CRI 138/19	Modello 2024
A	Tipo 1 e 2	Tipo 1 e 2	Tipo 1 e 2
B	Tipo 1, 3 e 4	Tipo 1, 3 e 4	Tipo 1, 3 e 4
Be	Tipo 5 e 5b	Tipo 5 e 5b	Tipo 5 e 2b
C	Tipo 6	Tipo 6	Tipo 6
D	Tipo 7	Tipo 4b e 7	Tipo 7 e 7b
E	Tipo 8	Tipo 8	Tipo 8
	Tipo 9	Tipo 9	

Tabelle di conversione fra patente civile e nuovi modelli di Patente C.R.I.
(Rilascio senza esame)

Patente Civile	Modello CRI 2024
C1	Tipo 6
C1e	Tipo 6 – 8
C	Tipo 6
Ce	Tipo 6 - 8
D	Tipo 7
D1	Tipo 7b
De	Tipo 7 - 8

Tabelle di assorbimento fra le categorie della nuova Patente C.R.I.

Chi consegue il Modello CRI 2024	Ottiene il rilascio automatico anche del
2, 3, 4, 5, 6 e 7	Tipo 1
4	Tipo 3
7b	Tipo 3 e 4
5	Tipo 3 e 4


**ALLEGATO C-2 TABELLE DI EQUIPOLLENZA PATENTI RILASCIATE ALLE FF.AA. E
ALTRI CORPI DELLO STATO ENTI DELLO STATO**

Sono convertibili le patenti rilasciate dalle Forze armate e dagli altri Corpi dello Stato previsti dall'articolo 138 CDS, compresi nel seguente elenco:

- **Ministero della Difesa – FF.AA. (compresa Arma dei Carabinieri e Capitaneria di Porto)**
- **Ministero dell'Interno - Polizia di Stato**
- **Ministero dell'Interno - Corpo nazionale Vigili del Fuoco**
- **Ministero delle Finanze - Corpo della Guardia di Finanza**
- **Ministero di Grazia e Giustizia - Corpo di Polizia Penitenziaria**
- **Province autonome di Trento e Bolzano**
- **Dipartimento della Protezione Civile**

Ministero della Difesa FF.AA. – Arma dei Carabinieri

(Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione Generale della M.C.T.C. prot. n. 2613/4639 M - D.C. IV n. B027 del 27.3.1995)

PATENTE MILITARE FF.AA. e CC.	VEICOLI FF.AA.	PATENTE C.R.I. Mod. 2024
Mod. 1	motocicli con possibilità di trasporto di un solo passeggero (due con side-car) oltre al conducente e massa totale fino a Kg 1.300; autoveicoli non adibiti al trasporto di persone oltre al conducente e per impieghi anche speciali (quali motocarrelli da montagna, carrelli elevatori, carrelli trasportatori, trattorini da magazzino, autospazzatrici, ecc...), comunque con massa totale fino a Kg 1.300;	Tipo 1 Tipo 2
Mod. 2	autoveicoli con massa totale fino a Kg 3.500, adibiti anche al trasporto promiscuo fino a 9 persone compreso il conducente, con possibilità di traino di un rimorchio fino a Kg 1.000 di massa, comunque limitate all'80% della massa totale del veicolo trainante; la somma della massa del veicolo e del rimorchio non dovrà eccedere Kg 3.500; motoveicoli ed autoveicoli eccedenti i limiti del Mod. 1, escluse ambulanze, con massa totale fino a Kg 3.500;	Tipo 2 Tipo 3
Mod. 3	autoveicoli con massa totale superiore a Kg 3.500, adibiti anche al trasporto promiscuo fino a 20 persone compreso il conducente, con possibilità di traino di rimorchio fino a Kg 1.000 di massa; autoveicoli eccedenti i limiti del Mod. 2 (escluso autobus);	Tipo 6 Tipo 7b
Mod. 4	autobus ed autoveicoli promiscui con più di 9 posti, con possibilità di traino di rimorchio fino a Kg 1.000 di massa, comprese ambulanze.	Tipo 7 Tipo 7b
Mod. 5/A	autoveicoli compresi nel Mod. 2 trainanti rimorchio con massa superiore a Kg 1.000;	Tipo 2 Tipo 3 Tipo 8
Mod. 5/B	autoveicoli compresi nel Mod. 3 trainanti rimorchio con massa superiore a Kg 1.000, compresi anche autoarticolati ed autosnodati;	Tipo 6 Tipo 7b Tipo 8
Mod. 5/C	autoveicoli compresi nel Mod. 4 trainanti	Tipo 7



	rimorchio con massa superiore a Kg 1.000, compresi autoarticolati ed autosnodati per trasporto persone;	Tipo 7b Tipo 8
Mod. 6/A	autoveicoli speciali, non compresi nei modelli precedenti, cingolati, semoventi, da combattimento, autoblindati, anfibi;	Abilitazione specifica art. 89 TU
Mod. 6/B	autoveicoli speciali, non compresi nei modelli precedenti, ruotati e cingolati, per lavori agricoli, movimento terra, da neve, per il traino aeromobili e traino rimorchi aeroportuali in convoglio;	Abilitazione specifica art. 89 TU
Mod. 6/C	natanti ad uso dei reparti del Genio;	non convertibile
Mod. 7	locomotori, su binari di scalo delle stazioni della Soc. FS e/o su raccordi ferroviari militari.	non convertibile

Ministero dell'Interno – Polizia di Stato

PATENTE DI 1° GRADO ⁽¹⁾

CERTIFICATI ABILITAZ. P.S.	VEICOLI POLIZIA	PATENTE C.R.I. Mod. 2024
1	Motoveicoli	Tipo 1 Tipo 2
2/B	autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 t, anche se trainanti rimorchio leggero	Tipo 3 Tipo 4
2	autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui, trattori, anche se trainanti un rimorchio leggero	Tipo 6

PATENTE DI 2° GRADO ⁽²⁾

CERTIFICATI ABILITAZ. P.S.	VEICOLI POLIZIA	PATENTE C.R.I. Mod. 2024
1	Motoveicoli	Tipo 1 Tipo 2
2	autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui, trattori ed autobus anche se trainanti un rimorchio leggero	Tipo 3 Tipo 4 Tipo 6 Tipo 7
3	veicoli di cui al certificato n. 2 quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati	Tipo 8
4	Autoblindo	Tipo 3 Tipo 4 Tipo 6 Tipo 7

⁽¹⁾ **1° grado**, per conducenti ausiliari, con copertina di tela verde, comprendente due certificati di abilitazione, 1 e 2, rilasciata a seguito di corsi svolti presso le scuole Allievi Guardie di P.S. e di esami superati al termine dell'anno di scuola; il certificato di tipo 2/B viene realizzato mediante modifica del modello 2, facendo seguire il 2 da una barra e dalla lettera B ed aggiungendo, con apposito timbro, la dicitura: "vale fino a 3,51";

⁽²⁾ **2° grado**, per conducenti consegnatari, già in possesso della patente di 1° grado, con copertina di tela rossa, comprendente quattro certificati di abilitazione, dall'1 al 4, rilasciata dopo il superamento di appositi corsi di specializzazione della durata di sei mesi svolti presso speciali centri di addestramento. I certificati n° 3 e 4 possono essere conseguiti, dopo un ulteriore corso di perfezionamento, soltanto da elementi che siano già in possesso del certificato n. 2.



Ministero dell'Interno – Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

PATENTE C.N.V.F. (MOD. VF1)	VEICOLI C.N.V.F.	PATENTE C.R.I. Mod. 2024
1 ^a Categoria	Modello abolito	non convertibile
2 ^a Categoria	Modello abolito	non convertibile
3 ^a Categoria	Modello abolito	non convertibile
4 ^a Categoria	Modello abolito	non convertibile

PATENTE C.N.V.F. (MOD. VF1 MEC)	VEICOLI C.N.V.F.	PATENTE C.R.I. Mod. 2024
1 ^a Categoria	Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero (peso non superiore a 0,75 t) ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate; non abilita alla condotta di veicoli in servizio di soccorso, intendendo come tale la marcia dei veicoli con dispositivi supplementari acustico ed ottico inseriti;	Tipo 3
2 ^a Categoria	Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 t; quelli di categoria 1 ^a in servizio di soccorso; macchine operatrici**;	Tipo 4 Tipo 6 **Abilitazioni di cui all'art. 89 del TU per le abilitazioni e le macchine operatrici
3 ^a Categoria	Motocicli, autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 t; quelli di categoria 1 ^a e 2 ^a in servizio di soccorso;	Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 7
4 ^a Categoria	Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a categoria, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, altri autoarticolati, quelli di categoria 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a e 4 ^a in servizio di soccorso.	Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 6 Tipo 7 Tipo 8 **Abilitazioni di cui all'art. 89 del TU per le abilitazioni e le macchine operatrici



Ministero delle Finanze – Corpo della Guardia di Finanza

MODELLO G.D.F.	VEICOLI G.D.F.	PATENTE C.R.I. Mod. 2024
1/A	Motocicli	Tipo 1 Tipo 2
1/B	Motocarri	Tipo 1 Tipo 2
2/A	autovetture, autocarri comuni di portata inferiore a 20 quintali e derivati, a trazione semplice con un solo asse motore	Tipo 3
2/B	autovetture da inseguimento	Non convertibile
3	di riserva	-----
4/A	autocarri di portata superiore a 20 quintali con o senza rimorchio	Tipo 6 Tipo 8 (*)
4/B	automezzi a trazione totale	Tipo 3 Tipo 4
4/C	autobus da 10 a 15 posti	Tipo 7b
4/D	autobus oltre 15 posti	Tipo 7
5	istruttore di scuola guida	-----

(*) Viene rilasciata la patente se l'abilitazione è "con rimorchio".

Ministero di Grazie e Giustizia – Corpo di Polizia Penitenziaria

PATENTE CORPO POLIZIA PENITENZIARIA	VEICOLI POLIZIA PENITENZIARIA	PATENTE C.R.I. Mod. 2024
A	Motoveicoli	Tipo 1 Tipo 2
B	Autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui, trattori (vale fino a 3,5 t)(1)	Tipo 3 Tipo 4
C	Autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui, trattori (1)	Tipo 6
D	Autovetture, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici o promiscui, trattori ed autobus (1)	Tipo 7
E	Veicoli di cui al certificato lettera D, quando trainano un rimorchio eccedente i limiti ivi consentiti, autosnodati	Tipo 8
F	Mezzi speciali	Abilitazione di cui all'art. 89 del TU

(1) anche se trainante un rimorchio leggero (fino a 750 kg a pieno carico) ovvero, limitatamente agli autoveicoli di cui al tipo 2, un rimorchio non leggero con peso a pieno carico non eccedente il peso a vuoto della motrice e tale che il peso a pieno carico dei due



veicoli non superiori a 3,5 T.

Province Autonome di Trento e Bolzano – PROV. AUTONOMA DI TRENTO

PATENTE DI SERVIZIO Prov. Aut. Trento	VEICOLI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PATENTE C.R.I. Mod. 2024
1^a Categoria	Motoveicoli, macchine operatrici non eccezionali, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 ton e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero. (1) , (2)	Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4
2^a Categoria	Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton anche se trainanti un rimorchio leggero, macchine operatrici eccezionali. Sono esclusi i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di 3 ^a categoria. (1)	Tipo 6
3^a Categoria	Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero. (1)	Tipo 7
4^a Categoria	Autoveicoli appartenenti alla 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a categoria per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato quando trainano un rimorchio non leggero, autoarticolati e autosnodati. (3)	Tipo 8
5^a Categoria	Imbarcazioni a motore di lunghezza non superiore a 24 metri e sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 Kw o a 40,8 Cv, per la navigazione fino alla distanza di 12 miglia marine dalla costa.	non convertibile

(1) Rimorchio leggero è quello che non eccede la massa complessiva di 1,6 ton.

(2) E' ammesso il traino di un rimorchio non leggero la cui massa complessiva non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante, se la massa complessiva a pieno carico dei due veicoli non è superiore a 3,5 ton.

(3) La guida di autoarticolati e autosnodati è consentita solo se il conducente è abilitato alla guida di veicoli della 3^a categoria, oppure, nel caso degli altri autoarticolati, se il conducente ha la patente di 2^a categoria



Province Autonome di Trento e Bolzano – PROV. AUTONOMA DI BOLZANO

PATENTE DI SERVIZIO Prov. Aut. Bolzano	VEICOLI PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	PATENTE C.R.I. Mod. 2024
I Categoria	Motoveicoli, macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 ton e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero, ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t. (1)	Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4
II Categoria	Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton anche se trainanti un rimorchio leggero, macchine operatrici eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di III categoria. (1)	Tipo 6
III Categoria	Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero. (1)	Tipo 7
IV Categoria	Autoveicoli appartenenti alla categoria I, II, III, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato quando trainano un rimorchio non leggero, autoarticolati e autosnodati. (2)	Tipo 8
V Categoria	Imbarcazioni a motore di lunghezza fino a 24 metri e sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a due tempi, o a 1.000 cc se a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc se a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 Kw. Valida per la navigazione fino alla distanza di sei miglia marine dalla costa.	non convertibile

(1) Rimorchio leggero è quello che non eccede la massa complessiva di 750 Kg.

(2) La guida di autoarticolati e autosnodati è consentita solo se il conducente è abilitato alla guida di veicoli della categoria III; - altri autoarticolati se abilitato alla categoria II.

**Dipartimento della Protezione Civile**

PATENTE DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	VEICOLI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	PATENTE C.R.I. Mod. 2024
A		Tipo 1 Tipo 2
B		Tipo 3 Tipo 4
C		Tipo 6
D		Tipo 7
E		Tipo 8



Patenti Europee

Patenti	Età	Tipo	In base al DL 59/2011 Esame pratico con:	Tabella di corrispondenza
Patente AM	14 anni	• Ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore -o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. • Veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. • Quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.	Ciclomotori a due ruote (categoria L1e), ovvero ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) o quadricicli leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocità manuale.	Tipo 1
Patente A1	16 anni	• Motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg. • Tricicli di potenza non superiore a 15 kW. • Macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli.	Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm ³ e in grado di raggiungere una velocità di almeno 90 km/h.	Tipo 2
Patente A2	18 anni	• Motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.	Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm ³ e una potenza di almeno 25 kW.	Tipo 2
Patente A	21 anni	• Tricicli di potenza superiore a 15 kW.	Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm ³ e una potenza di almeno 40 kW.	Tipo 2
	24 anni	• Motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.		
Patente B1	16 anni	• Quadricicli diversi da quelli riportati sopra, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. • Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.	Un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.	Tipo 2



Patente B	18 anni	- Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purchè la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli. - Macchine agricole.	Un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.	Tipo 3-4
Patente BE	18 anni	Complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.	Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.	Tipo 3
Patente C1	18 anni	Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.	Un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.	Tipo 6
Patente C1E	18 anni	Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.	Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.	Tipo 6
		Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.		Tipo 6



Patente C	21 anni (18 se si consegue la CQC merci)	Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	Un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva.	Tipo 6
Patente CE	21 anni (18 anni se si consegue la CQC merci)	Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.	Un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva.	Tipo 6 - 8
Patente D1	21 anni	Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.	Tipo 7b
Patente D1 E	21 anni	Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.	Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.	Tipo 6 - 8
Patente D	24 anni (21 anni se si conseg ue la CQC persone)	Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	Un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.	Tipo 7



Patente DE	24 anni (21 anni se si consegue la CQC persone)	Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.	Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.	Tipo 7 - 8
-----------------------	--	---	---	-------------------

**ALLEGATO C-3 AUTOCERTIFICAZIONE DI ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI
GENERALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA CRI**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il ____/____/____
residente a _____ (____) in _____ via _____
n. _____ appartenente al Comitato / Struttura CRI _____
(1)

Avendo richiesto il rilascio della Patente di servizio CRI, propedeutica per la conduzione di veicoli CRI,
delle categorie (2):

1	2	2b	3	4	5	6	7	7b	8
---	---	----	---	---	---	---	---	----	---

(depennare le voci che NON ricorrono)

consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci,

DICHIARO QUANTO SEGUE

- ☐ di essere in possesso di patente di guida civile, militare o equipollente _____ ;
ovvero
- ☐ di non essere in possesso di alcuna patente di guida civile, militare o equipollente;
- ☐ di non aver subito provvedimenti di sospensione o revoca della patente di guida civile, militare o equipollente negli ultimi:
- ☐ **3 anni** (Patente Tipo 2)
 - ☐ **5 anni** (Patente Tipo 3, 4 e 5)
 - ☐ **MAI** (Patente Tipo 6, 7 e 8)
- ovvero
- ☐ di aver subito provvedimenti di sospensione o revoca della patente di guida civile, militare o equipollente
in data _____ per un periodo di ____ giorni o di _____ mesi;
- ☐ di non essere titolare di patente "speciale";
ovvero
- ☐ di essere titolare di patente "speciale" con le seguenti prescrizioni: _____;

Luogo e data _____

Il dichiarante



Data protocollo _____

ALLEGATO C-4 AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA A CONDURRE VEICOLI CRI

Il Responsabile del Procedimento:

- valutata e acquisita la documentazione relativa al conseguimento/rinnovo/□, completo del certificato di idoneità psico-fisica del candidato;
- accertato che siano stata esperite tutte le formalità previste dal Testo Unico CRI, relative al rilascio delle patenti di servizio CRI per:

- ☐ **CONVERSIONE** da patente civile, comunitaria, militare o equipollente;
- ☐ **CONVERSIONE CON ESERCITAZIONE DI GUIDA** da patente civile, comunitaria, militare o equipollente;
- ☐ **CORSO PRATICO DI SCUOLA GUIDA CRI** ultimato in data _____ ;
- ☐ _____ (rinnovo, revisione, declassamento etc).

- in attesa che l'ufficio preposto CRI provveda alla stampa della patente di servizio CRI;

AUTORIZZA

Cognome: _____ nome _____

Nota a _____ il _____ residente a _____
() in via _____

n. _____ Comitato /Struttura di appartenenza _____

alla guida dei veicoli CRI, delle categorie ⁽¹⁾:

1	2	2b	3	4	5	6	7	7b	8
----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

 (descrizione del tipo, vedere art. 50 del Testo Unico CRI)
(depenare le voci che NON ricorrono)

Prescrizioni (eventuali) (2) **01** Correzione e/o protezione della vista **02** Protesi uditiva o ausilio per la comunicazione
 03 Protesi per arti **05** Usi limitati: _____

L'autorizzazione sostituisce temporaneamente la Patente di guida CRI a tutti gli effetti di legge (art. 138 del C.d.S.), per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali di soccorso e di trasporto di persone e cose, per le categorie di veicoli CRI per cui è rilasciata.

La presente autorizzazione ha **validità** fino al _____ (massimo **90 giorni** dalla data di rilascio)

Responsabile del Procedimento

(1) Depennare le voci che NON ricorrono, lasciando visibili solo le categorie di validità della patente.
(2) Apporre una "X" sul codice delle voci che eventualmente ricorrono.

Data protocollo

Revisione 1 del 21.05.2026

ALLEGATO C-5 FOGLIO ROSA PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA

Il Responsabile del Procedimento _____ (nome e cognome) valutata ed acquisita
la documentazione necessaria e il certificato di idoneità psico-fisica del candidato

AUTORIZZA

Cognome: _____ nome _____

Nota a _____ il _____ residente a
_____ (____) in via _____

n. _____ Comitato /Struttura di appartenenza CRI _____
alla guida dei veicoli CRI, a scopo didattico e di esercitazione, finalizzato al conseguimento della patente
CRI tipo _____ per "Conversione per esercitazione pratica" / Corso di Scuola Guida ed esame
pratico" (1)

Prescrizioni (eventuali)

01

Correzione e/o protezione della vista

02

Protesi uditiva o ausilio per la comunicazione

03

Protesi per arti

05

Usi limitati: _____

**La validità della presente autorizzazione è subordinata alla presenza a fianco del conducente di un
Trainer CRI (2) o, in subordine di un conducente CRI con patente CRI conseguita da almeno 5 anni
e mai sospesa, di pari categoria di quella richiesta ed in corso di validità.**

**La presente autorizzazione non autorizza a condurre veicoli CRI durante lo svolgimento di attività
di soccorso ne consente di trasportare persone diverse dal Trainer CRI o conducente esperto.**

La presente autorizzazione ha **validità di 1 anno** (3) dalla data del protocollo

Responsabile del Procedimento (4)

Nome - cognome

- (1) Le esercitazioni di guida sono obbligatorie per
- il rilascio delle patenti tipo 6, 7, 7b e 8 ai richiedenti che sono già in possesso della corrispondente patente civile/militare oppure di attestato di formazione rilasciato dalle FF.AA.
 - il rilascio delle patenti tipo 2b, 4, 5, 6, 7, 7b e 8 per scuola guida ed esame
- (2) Secondo quanto stabilito dall'art. 56 del Testo Unico CRI l'esercitazione di guida può essere svolta in presenza di un Trainer Istruttore di Guida TIG, o di un Trainer Specializzato di Guida in Emergenza Urgenza (per il solo rilascio della patente tipo 4, 5 e 2b).
- (3) Il Foglio Rosa è rinnovabile di un ulteriore anno (art. 57 comma 2)
- (4) Indicare in stampatello il nome e il cognome del Responsabile del Procedimento.

IL CONDUCENTE (nome e cognome): _____						
	Tipo di Lezione	Contenuto	Trainer	Targa	Km	Ore
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Totale ore di guida _____ Tot. km percorsi _____ Data fine istruzione _____

TARGA/TARGHE VEICOLO/I _____

Idoneo ad effettuare esame/conversione: ☐ SI ☐ NO

Motivazione _____

Data _____ Il Trainer _____ Albo Trainer/nome e cognome: _____



ALLEGATO C-6 VERBALE ESITO PROVA PRATICA DI GUIDA PATENTE TIPO 6

Il giorno ____ del mese di ____ dell'anno ____, nei locali del Comitato di Nazionale, siti in _____, Via _____, n. ____, ai sensi del Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana attualmente vigente, si è riunita la Commissione d'Esame nominata con _____ (atto/delibera/provvedimento) n. _____ del __/__/____ e composta da:

- Delegato del Presidente Nazionale e presidente della Commissione D'esame:

- Direttore del Corso:

- Docenti del Corso:

per sottoporre ad esame finale i candidati del Corso di Formazione "Corso Pratico di abilitazione patente tipo 6) attivato con Provvedimento del Presidente Nazionale inserita a sistema. L'elenco dei candidati, allegato alla presente, è parte integrante del presente verbale.

Il Candidato (nome e Cognome) _____ viene sottoposto ad un esame pratico inerente agli argomenti trattati nonché le capacità e le competenze acquisite e nello specifico:

1° FASE – DESTREZZA SUI COMANDI

REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA: verificare che il candidato sappia:		
posizionarsi alla giusta distanza dai pedali;	Sì	No
posizionarsi alla giusta distanza dal volante;	Sì	No
regolare l'altezza del sedile;	Sì	No
regolare la corretta inclinazione del sedile	Sì	No

CHIUSURA DELLE PORTE: verificare che il candidato sappia:		
azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte (se presente);	Sì	No
verificare la corretta chiusura delle porte;	Sì	No
verificare la corretta chiusura del portabagagli (se presente);	Sì	No
individuare la spia di segnalazione delle porte aperte (se presente);	Sì	No
aprire il cofano motore.	Sì	No

SPECCHI: verificare che il candidato sappia regolare correttamente:		
lo specchio retrovisore interno;	Sì	No
lo specchio retrovisore sinistro;	Sì	No
lo specchio retrovisore destro (se presente).	Sì	No

CINTURE DI SICUREZZA: verificare che il candidato sappia:		
indossare correttamente la cintura di sicurezza;	Sì	No
regolare correttamente l'altezza della cintura di sicurezza (se possibile).	Sì	No

POGGIATESTA: verificare che il candidato sappia:		
regolare il poggiatesta	Sì	No



CONTROLLO SUI DISPOSITIVI (a caso almeno 3)

PNEUMATICI: verificare che il candidato sappia:		
controllare "a vista" lo spessore del battistrada;	Sì	No
controllare "a vista" la pressione di gonfiaggio degli pneumatici;	Sì	No
controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione;	Sì	No
individuare la pressione di gonfiaggio consigliata;	Sì	No
verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesioni o rigonfiamenti;	Sì	No

STERZO: verificare che il candidato sappia:		
individuare la disposizione dei comandi posti sul volante;	Sì	No
controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali.	Sì	No

FRENI: verificare che il candidato sappia:		
verificare eventuale "corsa a vuoto" del pedale del freno;	Sì	No
individuare ed azionare il freno di stazionamento;	Sì	No
individuare le spie dell'impianto frenante.	Sì	No

SERVOFRENO		
Verifica funzionamento;	Sì	No

SERVOSTERZO		
Verifica funzionamento;	Sì	No
Verifica eventuali giochi	Sì	No

TERGICRISTALLI		
Verifica stato e funzionamento	Sì	No

PRESSIONE DELL'ARIA COMPRESSA		
Verifica della pressione dei serbatoi impianto frenante	Sì	No
Verifica della pressione delle sospensioni	Sì	No
Verifica della pressione dei serbatoi di eventuali dispositivi ausiliari	Sì	No

LIVELLI: verificare che il candidato sappia:		
controllare il livello dell'olio dell'impianto frenante;	Sì	No
controllare il livello dell'olio motore;	Sì	No
controllare il livello del liquido di raffreddamento;	Sì	No
indicare dove si rabbocca il liquido lavavetri;	Sì	No
indicare dove si rabbocca l'olio del motore.	Sì	No

DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE: verificare che il candidato sappia:		
controllare lo stato generale di fari e catadiottri;	Sì	No
attivare i proiettori anabbaglianti;	Sì	No
attivare i proiettori abbaglianti;	Sì	No
individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti;	Sì	No
attivare gli indicatori di direzione;	Sì	No
attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente;	Sì	No
utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari in base al carico del veicolo;	Sì	No
attivare i proiettori fendinebbia (se presenti);	Sì	No
attivare la luce posteriore per nebbia (se presente).	Sì	No

RUOTE E BULLONI		
Verifica stato	Sì	No

PARAFANGHI		
Verifica stato	Sì	No

PARABREZZA/FINESTRINI		
Verifica integrità e visibilità	Sì	No

DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE ACUSTICA: verificare che il candidato sappia:		
attivare l'avvisatore acustico.	Sì	No

CONTROLLI SPECIFICI PATENTI TIPO 6

FATTORI SICUREZZA CARICO		
Controllo delle condizioni generali della struttura di contenimento	Sì	No
Controllo delle condizioni generali di eventuali teli di copertura	Sì	No
Controllo delle condizioni generali e di funzionamento di eventuali dispositivi di carico	Sì	No
Controllo dispositivi di chiusura comparto merci	Sì	No

CROCE ROSSA ITALIANA

ALLEGATO C-6 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Controllo dei dispositivi di fissaggio del carico	Sì	No
---	----	----

2° FASE – MANOVRE SPECIFICHE

VERIFICARE che il candidato sappia effettuare:		
marcia indietro in curva;	Sì	No
Parcheggio in sicurezza per operazioni carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma o strutture simili	Sì	No

3° FASE – COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO

VERIFICARE che il candidato sappia effettuare:		
partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria	Sì	No
guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato	Sì	No
guida in curva	Sì	No
incroci: affrontare e superare incroci e raccordi	Sì	No
cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia	Sì	No
ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione	Sì	No
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);	Sì	No
elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie	Sì	No
rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo	Sì	No
Guida sicura e attenta al risparmio energetico: lo stile di guida deve garantire la sicurezza e il contenimento del consumo di carburante e delle emissioni	Sì	No

Il Candidato _____ è stato valutato _____
(nome e cognome) (IDONEO- NON IDONEO - RIPETERE)

Veicoli utilizzati (Targa CRI): _____

NOTE

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Il Presidente: _____ Firma: _____

Il Direttore: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____



ALLEGATO C-7 VERBALE ESITO PROVA PRATICA DI GUIDA PATENTE TIPO 7

Il giorno ____ del mese di ____ dell'anno ____, nei locali del Comitato di Nazionale, siti in _____, Via _____, n. ____, ai sensi del Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana attualmente vigente, si è riunita la Commissione d'Esame nominata con _____ (atto/delibera/provvedimento) n. _____ del __/__/____ e composta da:

- Delegato del Presidente Nazionale e presidente della Commissione D'esame:

- Direttore del Corso:

- Docenti del Corso:

per sottoporre ad esame finale i candidati del Corso di Formazione "Corso Pratico di abilitazione patente tipo 7) attivato con Provvedimento del Presidente Nazionale inserita a sistema. L'elenco dei candidati, allegato alla presente, è parte integrante del verbale.

Il Candidato (nome e Cognome) _____ viene sottoposto ad un esame pratico inerente agli argomenti trattati nonché le capacità e le competenze acquisite e nello specifico:

1° FASE – DESTREZZA SUI COMANDI

REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA: verificare che il candidato sappia:		
posizionarsi alla giusta distanza dai pedali;	Sì	No
posizionarsi alla giusta distanza dal volante;	Sì	No
regolare l'altezza del sedile;	Sì	No
regolare la corretta inclinazione del sedile	Sì	No

CHIUSURA DELLE PORTE: verificare che il candidato sappia:		
azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte (se presente);	Sì	No
verificare la corretta chiusura delle porte;	Sì	No
verificare la corretta chiusura del portabagagli (se presente);	Sì	No
individuare la spia di segnalazione delle porte aperte (se presente);	Sì	No
aprire il cofano motore.	Sì	No

SPECCHI: verificare che il candidato sappia regolare correttamente:		
lo specchio retrovisore interno;	Sì	No
lo specchio retrovisore sinistro;	Sì	No
lo specchio retrovisore destro (se presente).	Sì	No

CINTURE DI SICUREZZA: verificare che il candidato sappia:		
indossare correttamente la cintura di sicurezza;	Sì	No
regolare correttamente l'altezza della cintura di sicurezza (se possibile).	Sì	No

POGGIATESTA: verificare che il candidato sappia:		
regolare il poggiatesta	Sì	No



CONTROLLO SUI DISPOSITIVI (a caso almeno 3)

PNEUMATICI: verificare che il candidato sappia:		
controllare "a vista" lo spessore del battistrada;	Sì	No
controllare "a vista" la pressione di gonfiaggio degli pneumatici;	Sì	No
controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione;	Sì	No
individuare la pressione di gonfiaggio consigliata;	Sì	No
verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesioni o rigonfiamenti;	Sì	No

STERZO: verificare che il candidato sappia:		
individuare la disposizione dei comandi posti sul volante;	Sì	No
controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali.	Sì	No

FRENI: verificare che il candidato sappia:		
verificare eventuale "corsa a vuoto" del pedale del freno;	Sì	No
individuare ed azionare il freno di stazionamento;	Sì	No
individuare le spie dell'impianto frenante.	Sì	No

SERVOFRENO		
Verifica funzionamento;	Sì	No

SERVOSTERZO		
Verifica funzionamento;	Sì	No
Verifica eventuali giochi	Sì	No

TERGICRISTALLI		
Verifica stato e funzionamento	Sì	No

PRESSIONE DELL'ARIA COMPRESSA		
Verifica della pressione dei serbatoi impianto frenante	Sì	No
Verifica della pressione delle sospensioni	Sì	No
Verifica della pressione dei serbatoi di eventuali dispositivi ausiliari	Sì	No

LIVELLI: verificare che il candidato sappia:		
controllare il livello dell'olio dell'impianto frenante;	Sì	No
controllare il livello dell'olio motore;	Sì	No
controllare il livello del liquido di raffreddamento;	Sì	No
indicare dove si rabbocca il liquido lavavetri;	Sì	No
indicare dove si rabbocca l'olio del motore.	Sì	No

DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE: verificare che il candidato sappia:		
controllare lo stato generale di fari e catadiottri;	Sì	No
attivare i proiettori anabbaglianti;	Sì	No
attivare i proiettori abbaglianti;	Sì	No
individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti;	Sì	No
attivare gli indicatori di direzione;	Sì	No
attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente;	Sì	No
utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari in base al carico del veicolo;	Sì	No
attivare i proiettori fendinebbia (se presenti);	Sì	No
attivare la luce posteriore per nebbia (se presente).	Sì	No

RUOTE E BULLONI		
Verifica stato	Sì	No

PARAFANGHI		
Verifica stato	Sì	No

PARABREZZA/FINESTRINI		
Verifica integrità e visibilità	Sì	No

DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE ACUSTICA: verificare che il candidato sappia:		
attivare l'avvisatore acustico.	Sì	No

CONTROLLI SPECIFICI PATENTI TIPO 7

MISURE SICUREZZA PROPRIE DEL VEICOLO		
Controllo struttura esterna	Sì	No
Verifica apertura di servizio	Sì	No
Individuazione delle uscite di emergenza e controllo delle relative dotazioni	Sì	No

CROCE ROSSA ITALIANA

ALLEGATO C-7 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Verifica cassetta pronto soccorso	Sì	No
-----------------------------------	----	----

2° FASE – MANOVRE SPECIFICHE

VERIFICARE che il candidato sappia effettuare:		
marcia indietro in curva;	Sì	No
Parcheggio in sicurezza per permettere salita/discesa dei passeggeri	Sì	No

3° FASE – COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO

VERIFICARE che il candidato sappia effettuare:		
partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria	Sì	No
guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato	Sì	No
guida in curva	Sì	No
incroci: affrontare e superare incroci e raccordi	Sì	No
cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia	Sì	No
ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione	Sì	No
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);	Sì	No
elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie	Sì	No
rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo	Sì	No
Guida sicura e attenta al risparmio energetico: lo stile di guida deve garantire la sicurezza e il contenimento del consumo di carburante e delle emissioni	Sì	No

Il Candidato _____ è stato valutato _____
(nome e cognome) (IDONEO- NON IDONEO - RIPETERE)

Veicoli utilizzati (Targa CRI): _____

NOTE

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Il Presidente: _____ Firma: _____

Il Direttore: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____



ALLEGATO C-8 VERBALE ESITO PROVA PRATICA DI GUIDA PATENTE TIPO 8

Il giorno ____ del mese di ____ dell'anno ____, nei locali del Comitato di Nazionale, siti in _____, Via _____, n. ____, ai sensi del Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana attualmente vigente, si è riunita la Commissione d'Esame nominata con _____ (atto/delibera/provvedimento) n. _____ del __/__/____ e composta da:

- Delegato del Presidente Nazionale e presidente della Commissione D'esame:

- Direttore del Corso:

- Docenti del Corso:

per sottoporre ad esame finale i candidati del Corso di Formazione "Corso Pratico di abilitazione patente tipo 8) attivato con Provvedimento del Presidente Nazionale inserita a sistema. L'elenco dei candidati, allegato alla presente, è parte integrante del verbale.

Il Candidato (nome e Cognome) _____ viene sottoposto ad un esame pratico inerente agli argomenti trattati nonché le capacità e le competenze acquisite e nello specifico:

1° FASE – DESTREZZA SUI COMANDI

REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA: verificare che il candidato sappia:		
posizionarsi alla giusta distanza dai pedali;	Sì	No
posizionarsi alla giusta distanza dal volante;	Sì	No
regolare l'altezza del sedile;	Sì	No
regolare la corretta inclinazione del sedile	Sì	No

CHIUSURA DELLE PORTE: verificare che il candidato sappia:		
azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte (se presente);	Sì	No
verificare la corretta chiusura delle porte;	Sì	No
verificare la corretta chiusura del portabagagli (se presente);	Sì	No
individuare la spia di segnalazione delle porte aperte (se presente);	Sì	No
aprire il cofano motore.	Sì	No

SPECCHI: verificare che il candidato sappia regolare correttamente:		
lo specchio retrovisore interno;	Sì	No
lo specchio retrovisore sinistro;	Sì	No
lo specchio retrovisore destro (se presente).	Sì	No

CINTURE DI SICUREZZA: verificare che il candidato sappia:		
indossare correttamente la cintura di sicurezza;	Sì	No
regolare correttamente l'altezza della cintura di sicurezza (se possibile).	Sì	No

POGGIATESTA: verificare che il candidato sappia:		
regolare il poggiatesta	Sì	No

CONTROLLO SUI DISPOSITIVI (a caso almeno 3)

PNEUMATICI: verificare che il candidato sappia:		
controllare "a vista" lo spessore del battistrada;	Sì	No
controllare "a vista" la pressione di gonfiaggio degli pneumatici;	Sì	No
controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione;	Sì	No
individuare la pressione di gonfiaggio consigliata;	Sì	No
verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesioni o rigonfiamenti;	Sì	No

STERZO: verificare che il candidato sappia:		
individuare la disposizione dei comandi posti sul volante;	Sì	No
controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali.	Sì	No

FRENI: verificare che il candidato sappia:		
verificare eventuale "corsa a vuoto" del pedale del freno;	Sì	No
individuare ed azionare il freno di stazionamento;	Sì	No
individuare le spie dell'impianto frenante.	Sì	No

SERVOFRENO		
Verifica funzionamento;	Sì	No

SERVOSTERZO		
Verifica funzionamento;	Sì	No
Verifica eventuali giochi	Sì	No

TERGICRISTALLI		
Verifica stato e funzionamento	Sì	No

PRESSIONE DELL'ARIA COMPRESSA		
Verifica della pressione dei serbatoi impianto frenante	Sì	No
Verifica della pressione delle sospensioni	Sì	No
Verifica della pressione dei serbatoi di eventuali dispositivi ausiliari	Sì	No

LIVELLI: verificare che il candidato sappia:		
controllare il livello dell'olio dell'impianto frenante;	Sì	No
controllare il livello dell'olio motore;	Sì	No
controllare il livello del liquido di raffreddamento;	Sì	No
indicare dove si rabbocca il liquido lavavetri;	Sì	No
indicare dove si rabbocca l'olio del motore.	Sì	No

DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE: verificare che il candidato sappia:		
controllare lo stato generale di fari e catadiottri;	Sì	No
attivare i proiettori anabbaglianti;	Sì	No
attivare i proiettori abbaglianti;	Sì	No
individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti;	Sì	No
attivare gli indicatori di direzione;	Sì	No
attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente;	Sì	No
utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari in base al carico del veicolo;	Sì	No
attivare i proiettori fendinebbia (se presenti);	Sì	No
attivare la luce posteriore per nebbia (se presente).	Sì	No

RUOTE E BULLONI		
Verifica stato	Sì	No

PARAFANGHI		
Verifica stato	Sì	No

PARABREZZA/FINESTRINI		
Verifica integrità e visibilità	Sì	No

DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE ACUSTICA: verificare che il candidato sappia:		
attivare l'avvisatore acustico.	Sì	No

CONTROLLI SPECIFICI PATENTI TIPO 8

FATTORI SICUREZZA CARICO		
Controllo delle condizioni generali della struttura di contenimento	Sì	No
Controllo delle condizioni generali di eventuali teli di copertura	Sì	No

CROCE ROSSA ITALIANA

ALLEGATO C-8 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Controllo delle condizioni generali e di funzionamento di eventuali dispositivi di carico	Sì	No
Controllo dispositivi di chiusura comparto merci	Sì	No
Controllo dei dispositivi di fissaggio del carico	Sì	No
Chiusura cabina di guida	Sì	No

CONTROLLI FRIZIONE /FRENO		
Verifica funzionamento	Sì	No

COLLEGAMENTI ELETTRICI E PNEUMATICI		
Verifica funzionamento	Sì	No

2° FASE – MANOVRE SPECIFICHE

VERIFICARE che il candidato sappia effettuare:		
marcia indietro in curva;	Sì	No
Parcheggio in sicurezza per operazioni carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma o strutture similari	Sì	No
Aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice <i>(all'inizio della prova il veicolo ed il rimorchio devono essere affiancati e non l'uno dietro l'altro)"</i>	Sì	No

3° FASE – COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO

VERIFICARE che il candidato sappia effettuare:		
partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria	Sì	No
guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato	Sì	No
guida in curva	Sì	No
incroci: affrontare e superare incroci e raccordi	Sì	No
cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia	Sì	No
ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione	Sì	No
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);	Sì	No
elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie	Sì	No
rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo	Sì	No
Guida sicura e attenta al risparmio energetico: lo stile di guida deve garantire la sicurezza e il contenimento del consumo di carburante e delle emissioni	Sì	No

Il Candidato _____ è stato valutato _____
(nome e cognome) (IDONEO- NON IDONEO - RIPETERE)

Veicoli utilizzati (Targa CRI): _____

NOTE

CROCE ROSSA ITALIANA
ALLEGATO C-8 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Il Presidente: _____ Firma: _____

Il Direttore: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

**ALLEGATO C-9 – CENTRI DI FORMAZIONE MOTORIZZAZIONE**

L'attività formativa in materia di Motorizzazione CRI prevede, tra le altre, le seguenti attività:

- L'addestramento, l'individuazione e l'accertamento dei requisiti necessari per la guida, l'esame di idoneità e il rilascio della patente di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione e/o uso alla CRI per fini istituzionali;
- Il rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di Trainer Specializzato di Scuola Guida TSSG, di Trainer Istruttore di Guida TIG e di Trainer Specializzato Guida in Emergenza Urgenza, relativi all'addestramento per il rilascio della patente di guida di cui al precedente punto a).

Le sopradette funzioni determinano anche la legittimazione all'emissione di:

- La patente di servizio CRI, nei casi previsti e secondo la tabella di equipollenza, può essere convertita in analogo titolo civile;
- L'Abilitazione di Trainer Specializzato di Scuola Guida CRI, nei casi previsti, può essere convertita nell'abilitazione di istruttore di scuola guida civile.

Dell'importanza del corretto, univoco ed uniforme svolgimento della formazione relativa al conseguimento delle abilitazione di cui sopra, deriva una responsabilità che può essere gestita solo attraverso un'attenta e rispettosa applicazione delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Presidente Nazionale CRI in tema di Motorizzazione, con particolare riferimento al Testo Unico nonché alle disposizioni di legge e regolamentari interne emanate in maniera *pro tempore* vigenti.

Requisiti minimi essenziali dei Centri di Formazione Motorizzazione

I Centri di Formazione Motorizzazione, tanto ai fini della loro istituzione, quanto per il funzionamento e permanenza degli stessi, debbono possedere i requisiti minimi di seguito specificati.

Dotazioni strumentali	
Veicoli disponibili (patenti categoria 4-5)*	1
Veicoli disponibili (patenti categoria 2b)*	1
Veicoli disponibili (patenti categoria 6)*	1
Veicoli disponibili (patenti categoria 7)*	1
Veicoli disponibili (patenti categoria 7b)*	1
Veicoli disponibili (patenti categoria 6+8)*	1
Capacità operative e risorse umane	
Postazioni computer con accesso internet	2
Stampante multifunzione	1
Responsabili del Procedimento (dipendenti) formati*	1
Referenti / Coadiutori Pratiche Motorizzazione formati	2
Aule didattiche munite di pc e videoproiettore	1
Totale posti in aula	20

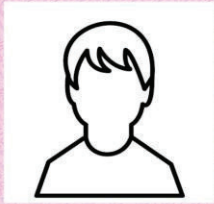
* tale requisito può essere soddisfatto tramite messa a disposizione da parte di più Comitati Territoriali limitrofi.

Fermo restando quanto sopra, eventuali ulteriori requisiti migliorativi, ivi inclusa l'esperienza pregressa nello specifico settore, potranno essere valutati in sede di analisi delle manifestazioni d'interesse pervenute, ai fini dell'istruttoria.



ALLEGATO C-10 MODULO PATENTE CRI

Patente di Servizio CRI in formato Digitale

PATENTE DI SERVIZIO

1. ROSSI
2. MARIO
3. 01/01/1960 ROMA (RM)
- 4a. 01/01/2021
- 4b. 01/01/2031
- 4c. URM-LAZIO
5. A12345A
7.

9. 1, 3, 4



Croce Rossa Italiana

9.	10.	11.	12.	14.
TIPO 1 	01/01/2021	01/01/2031		Conversione
TIPO 2 				
TIPO 2B 	01/01/2021	01/01/2031		Conversione
TIPO 3 	01/01/2021	01/01/2031		Conversione
TIPO 4 				
TIPO 5 				
TIPO 6 				
TIPO 7 				
TIPO 7B 	01/01/2021	01/01/2031		Esame
TIPO 8 				

12.01

CROCE ROSSA ITALIANA
ALLEGATO C-10 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Patente di Servizio CRI in formato Cartaceo

Cognome _____ Nome _____ Nato a _____ Prov. _____ Nato il _____ Nazione _____ Firma del titolare _____ Foto tessera timbro a secco Patente n° _____ Rilasciata da _____ La patente è valida fino al _____ Il Presidente Nazionale (Luogo e data di rilascio)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 10%;">TIPO</th><th>IDONEITÀ A CONDURRE</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilati.</td></tr><tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili.</td></tr><tr><td style="text-align: center;">2b</td><td>Moto-mediche.</td></tr><tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Autovetture di serie ed operative, minibus leggeri, autocarri operativi leggeri. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale, o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.</td></tr><tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Ambulanze da trasporto, veicoli speciali operativi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.</td></tr><tr><td style="text-align: center;">5</td><td>Ambulanze di soccorso, auto-mediche, ambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto plasma od organi e veicoli speciali ad essi assimilati.</td></tr><tr><td style="text-align: center;">6</td><td>Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali, carri attrezzi e veicoli speciali ed essi assimilati. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.</td></tr><tr><td style="text-align: center;">7</td><td>Autobus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.</td></tr><tr><td style="text-align: center;">7b</td><td>Minibus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 750 kg.</td></tr><tr><td style="text-align: center;">8</td><td>Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.</td></tr></tbody></table>	TIPO	IDONEITÀ A CONDURRE	1	Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilati.	2	Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili.	2b	Moto-mediche.	3	Autovetture di serie ed operative, minibus leggeri, autocarri operativi leggeri. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale, o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.	4	Ambulanze da trasporto, veicoli speciali operativi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.	5	Ambulanze di soccorso, auto-mediche, ambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto plasma od organi e veicoli speciali ad essi assimilati.	6	Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali, carri attrezzi e veicoli speciali ed essi assimilati. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.	7	Autobus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.	7b	Minibus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 750 kg.	8	Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.	Abilitazioni specifiche Patente CRI : _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ Rilascio per _____ Verbale n° _____ del _____ Patente tipo _____ (patenti per cui il conducente CRI è abilitato) Prescrizioni: _____
TIPO	IDONEITÀ A CONDURRE																							
1	Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilati.																							
2	Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili.																							
2b	Moto-mediche.																							
3	Autovetture di serie ed operative, minibus leggeri, autocarri operativi leggeri. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale, o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.																							
4	Ambulanze da trasporto, veicoli speciali operativi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.																							
5	Ambulanze di soccorso, auto-mediche, ambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto plasma od organi e veicoli speciali ad essi assimilati.																							
6	Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali, carri attrezzi e veicoli speciali ed essi assimilati. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.																							
7	Autobus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.																							
7b	Minibus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 750 kg.																							
8	Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.																							

Indicazioni aggiuntive: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ SOSPENSIONE DELLA PATENTE _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	AVVERTENZE 1. La patente di servizio per la guida dei veicoli CRI, consente al titolare di condurre esclusivamente autoveicoli in dotazione alla Croce Rossa Italiana, muniti di targa CRI. 2. La patente CRI deve essere esibita ad ogni richiesta dell'Autorità di Polizia prevista dall'art. 12 del C.d.S., incaricata di vigilare sull'osservanza delle norme di circolazione stradale, nonché delle persone espressamente incaricate dalla CRI. 3. Il presente documento può essere ritirato solo dall'Autorità CRI che lo ha emesso, anche tramite personale CRI o Uffici di Polizia, se espressamente incaricati. 4. La patente di servizio CRI potrà essere convertita in patente di guida civile per uso privato, a norma delle vigenti disposizioni (art.138 del D.L.vo 285/92), solo tramite l'Ufficio CRI e previo rispetto delle condizioni previste dal Testo Unico e Linee Guida CRI. 5. In caso di smarrimento della patente CRI, potrà essere richiesto il duplicato alla struttura organizzativa CRI che l'ha rilasciata, previa denuncia all'Autorità di Polizia competente. 6. In caso di deterioramento della patente CRI, potrà essere richiesto il duplicato alla struttura organizzativa CRI che l'ha rilasciata, riconsegnando il documento deteriorato.	 Croce Rossa Italiana PATENTE DI SERVIZIO <i>per la guida di veicoli della</i> Croce Rossa Italiana <i>Driver's licence for vehicles of the</i> Italian Red Cross <i>Permis de conduire pour véhicules de la</i> Croix Rouge Italienne <i>Permiso de conducción por vehículos de la</i> Cruz Roja Italiana <i>Führerschein für Fahrzeuge des</i> Italienischen Roten Kreuzes Rilasciata ai sensi dell'art. 138 commi 3, 4, 11, 12 del D.L. vo 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e integrazioni, con autonoma procedura regolamentata dal Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana e relative Linee Guida funzionali al Testo Unico.
--	---	--

**ALLEGATO C-11 PATENTINO ABILITAZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE**

**Croce Rossa Italiana**

ABILITAZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI

D.Lgs. 81/2008 e Accordo Conferenza Stato Regione del 22.02.2012
Art. 89 Testo Unico norme per la circolazione dei veicoli CRI

1)NOME

2)COGNOME

3)DATA DI NASCITA

4)CODICE FISCALE



ATTREZZATURA	PROTOCOLLO	DEL	PROT. AGG.	DATA AGG.	SCADENZA.
PLE con stabilizzatori					
PLE senza stabilizzatori					
Gru a torre rotazione alta					
Gru a torre rotazione bassa					
Gru Mobile					
Falcone per gru mobile					
Carrelli industriali semoventi					
Carrelli a braccio telescopico					
Carrelli telescopici rotativi					
Trattori a ruote					
Trattori a cingoli					
Escavatori idraulici					
Caricatrici frontali					
Terne					
Escavatori a fune					
Autoribaltabili a cingoli					
Motoslitta					
NOME COGNOME					



ALLEGATO C – 12 TABELLA DI CONVERSIONE PATENTI CRI

Patente Tipo	Classificazione del veicolo sulla patente CRI	Caratteristiche dei veicoli utilizzati per le esercitazioni di guida e gli esami pratici	Veicoli tipo	Rif. Categoria Internaz.le civile	
1	Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilati	Motoveicoli per il trasporto di persone immatricolati per un passeggero oltre il conducente, segway, monopattini elettrici, aventi potenza inferiore a 2 kW ovvero 50 cc. (N.B. Obbligo di casco idoneo e omologato)	Ciclomotori	L1 L2	
2	Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili	Motoveicoli per il trasporto di persone immatricolati per un passeggero oltre il conducente aventi potenze inferiori a 25 kW o con rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg, ovvero superiori a 50 cc. e che raggiungono la velocità di almeno 100 km/h. Per i candidati di età superiore ai 21 anni la prova può essere effettuata con un motociclo senza sidecar avente una potenza inferiore a 35 kW (anziché 25 kW). (N.B. Obbligo di casco idoneo e omologato)	Motoveicoli	L3 L4 L5 L6 L7	
2b	Moto-mediche	Motoveicoli per il trasporto di cose e persone immatricolati per un passeggero oltre il conducente e muniti dei dispositivi di cui all'art. 177 C.d.S., aventi potenze inferiori a 25 kW. o con rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg, ovvero superiore a 120 cc. e che raggiunge la velocità di almeno 100 km/h. Per i candidati di età superiore ai 21 anni la prova può essere effettuata con un motociclo senza sidecar avente una potenza inferiore a 35 kW (anziché 25 kW). (N.B.: età minima 21 anni per le Ambulanze in servizio di emergenza)	Motoveicoli da strada, a 2, 3 o 4 ruote, per interventi di emergenza o emergenza sanitaria.	L3 L4 L5 L6 L7	
3	Autovetture di serie ed operative, minibus leggeri, autocarri operativi leggeri. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale, ovvero da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.	Autovetture ed autocarri leggeri da trasporto ed operativo, aventi massa complessiva fino a 4,5 t e posti inferiori o uguali a 9 compreso il conducente. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata fino a 2 t. Il complesso veicolare composto da veicolo trainante e rimorchio non deve superare in ogni caso le 6,5 t. (N.B.: età minima 18 anni)	Autovetture Minibus leggeri (fino a 9 posti) Autocarri leggeri (fino a 4.5 t)	M1 N1 (<3,5t) O1	
4	Ambulanze impiegate in attività di trasporto aventi massa autorizzata fino a 4,5 t	Ambulanze di categoria da trasporto o da soccorso non impiegate in servizio di emergenza e urgenza, aventi massa complessiva non superiore alle 4,5 t. (N.B.: età minima 18 anni, comprese Ambulanze in servizio ordinario)	Ambulanze da Trasporto Ambulanze da soccorso non in servizio di emergenza-urgenza	M1	



5	Veicoli impiegati in attività di soccorso in emergenza quali ambulanze di soccorso, auto-mediche, ambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto plasma od organi e veicoli speciali ad essi assimilati	Veicoli impiegati in attività di soccorso in emergenza urgenza quali ambulanze da soccorso, automediche, autoambulanze neonatali, pediatriche o bariatriche, unità mobile di cura intensiva, veicoli per il trasporto di plasma o organi o veicoli speciali ad essi assimilabili dotati di dispositivi di cui all'art. 177 c.d.s. aventi massa complessiva fino a 4,5 t. (N.B.: età minima 21 anni per le Ambulanze in servizio di emergenza)	Ambulanze di soccorso per emergenza sanitaria. Auto-mediche per emergenza sanitaria	M1	
6	Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali, operativi carri attrezzi e veicoli speciali ed essi assimilati aventi massa autorizzata superiore a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata fino a 2 t.	Autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva superiore alle 4,5 t. (N.B.: età minima 21 anni)	Autocarri pesanti per trasporto di cose	N2 (<12,00t) N3 (>12,00t)	
7	Veicoli da trasporto ed operativi aventi massa autorizzata oltre 4,5 t e posti superiori a 20. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata fino a 2 t.	Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose aventi massa complessiva superiore alle 4,5 t e posti superiori a 20 oltre quello del conducente. (N.B.: età minima 21 anni)	Autobus per trasporto di persone	M3	
7b	Minibus da trasporto ed operativi aventi limite massimo di 20 posti compreso il conducente e massa autorizzata fino a 4,5 t.	Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose aventi massa complessiva non superiore alle 4,5 t. e posti superiori ai 9 posti ed inferiori o uguali a 20, incluso conducente. (N.B.: età minima 21 anni)	Minibus (da 10 fino a 20 posti compreso conducente)	M2	
8	Complessi veicolari composti da veicolo di una delle categorie indicate per le patenti tipo 3, 4, 6, 7 e 7b quando traina un rimorchio di massa autorizzata superiore a 2 tonnellate ed in cui il complesso superiore supera la massa complessiva di 6,5 t.	Complessi veicolari composti da autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose aventi massa complessiva superiore alle 6,5 t e posti superiori o uguali a 20 oltre quello del conducente, a cui è abbinato un rimorchio o semirimorchio di massa complessiva superiore alle 2 t. (N.B.: età minima 21 anni)	Rimorchi per trasporto di cose e/o di persone	O1 O2 O3	



Spett. Comitato Territoriale/Struttura di _____

Mail _____ @cri.it

Pec _____

ALLEGATO C-13 RICHIESTA CERTIFICATO PER CONVERSIONE PATENTE DI SERVIZIO CRI

Il sottoscritto volontario/dipendente CRI _____
nato il _____ a _____ Codice Fiscale _____
_____ appartenente al Comitato Territoriale di / Unità Operativa _____
, in possesso della Patente di Servizio CRI n. _____ con
scadenza _____ con le seguenti abilitazioni:

1	2	2b	3	4	5	6	7	7b	8	9

CHIEDE

il rilascio del certificato per la conversione della patente di servizio CRI in equipollente patente civile categoria: _____ ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico per la circolazione dei veicoli dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, così come previsto dell'art. 138 commi 5 e 11 del Codice della Strada. A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole del fatto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- ☐ di essere in servizio attivo;
- ☐ di aver cessato il servizio da meno di un anno;
- di continuare a possedere tutti i requisiti previsti in sede di conseguimento della patente di servizio;
- di non aver subito sospensioni o revoche della patente di servizio.

In allegato fotocopia della carta d'identità.

Luogo e data _____

Firma



Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di..... in persona del suo Presidente, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità di trattamento e base giuridica: i Suoi dati (dati anagrafici, codice fiscale e altri codici identificativi, indirizzi e altri elementi di identificazione personale, recapiti telefonici e/o telematici, immagine, formazione e istruzione, stato di salute) verranno trattati al fine di compiere tutti gli adempimenti necessari al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI/istruttore specializzato di scuola guida CRI, ai sensi del Testo Unico per la circolazione dei veicoli dell'Associazione della CROCE ROSSA ITALIANA, previsto dall'art. 138 del Codice della Strada, di cui alla delibera del CDN n. 65 del 25 luglio 2020 e s.m.i. Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. I suoi dati verranno trattati con il suo consenso; il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.

Modalità di trattamento: i dati personali contenuti nella documentazione relativa al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI non saranno conservati se non per il tempo necessario alla comunicazione all'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV. I dati contenuti nella documentazione relativa ai titoli di insegnante di scuola guida CRI/istruttore guida CRI/istruttore specializzato di scuola guida CRI potranno essere trattati in modalità cartacea o digitale. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

Comunicazioni: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente all'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione della pratica, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. L'Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV tratterà i dati in qualità di Titolare del trattamento per le finalità indicate nella presente informativa.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi necessari per la gestione della pratica. La documentazione relativa ai titoli di insegnante di scuola guida CRI/istruttore guida CRI/istruttore specializzato di scuola guida CRI saranno conservati sino a 10 anni dalla cessazione del servizio.

Revoca del consenso. In qualsiasi momento, Lei potrà revocare il consenso al trattamento dei dati, purché ciò non pregiudichi la liceità del trattamento.

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge è il Comitato della Croce Rossa Italiana di (Via

..... n., CAP; email

telefono; P. Iva/C.F. nella persona del Presidente

.....;

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è

.....(e-mail:).

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai dati personali che lo riguardano e alle informazioni afferenti la finalità del



trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati, l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato (Art. 15); la cancellazione (diritto all'oblio) e la rettifica dei dati personali (Artt 16 e 17); la limitazione di trattamento dei dati (Art. 18), l'aggiornamento (Art. 16), la portabilità (Art. 20), l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano (Art. 21), nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR. Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per avere ulteriori informazioni potrà scrivere all'indirizzo.....

Per esercitare i diritti previsti dall'art 16 del regolamento UE 2016/679, sopra elencati l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Nostra Associazione alla seguente mail:

Io sottoscritto/a

(autorizzazione necessaria per la gestione della richiesta)

☐ Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

☐ Non autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

Firma

(autorizzazione necessaria per la gestione della richiesta)

☐ Autorizzo il trattamento dei dati particolari per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

☐ Non autorizzo il trattamento dei dati particolari per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

Firma

☐ Autorizzo la comunicazione dei dati personali all'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

☐ Non autorizzo la comunicazione dei dati personali all'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

Firma

CROCE ROSSA ITALIANA
ALLEGATO C-14 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Spett.le Comitato Regionale _____

Mail _____

Pec _____

ALLEGATO C-14 ATTESTAZIONE REQUISITI PER CONVERSIONE PATENTE DI SERVIZIO CRI

Il sottoscritto _____
in qualità di Presidente/Commissario/Responsabile U.O. del Comitato Nazionale/Territoriale di _____,

VISTA

la richiesta di Conversione della patente di servizio CRI, come previsto dall'art. 86 del Testo Unico per la circolazione dei veicoli dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dall'art. 138 commi 5 e 11 del Codice della Strada presentata dal Volontario/Dipendente _____
nato a _____ il _____, e residente nel Comune di _____
Prov. _____, in via _____ n. _____
Codice Fiscale _____ titolare della patente di servizio n. _____,
rilasciata da _____ e valida fino al _____,

ATTESTA

che il volontario

- ha prestato servizio attivo, regolare e continuativo, nell'Associazione per almeno tre anni consecutivi ed è in possesso della patente di servizio CRI da almeno un anno;
- non ha mai subito provvedimenti di sospensione della patente di servizio CRI;
- ha condotto i veicoli oggetto di richiesta per almeno 100 ore ovvero 5.000 km (*art. 82 comma 2*)

✕ attualmente presta servizio presso il Comitato Territoriale/Nazionale _____
(*art. 82 comma 4*)

Oppure

✕ il servizio presso il Comitato Nazionale/Territoriale di _____ è cessato da
meno di un anno; (*art. 82 comma 4*)



Alla presente si allega:

- 1) copia della patente di servizio CRI del richiedente;
- 2) copia della carta di identità e del codice fiscale del richiedente;
- 3) copia della patente civile / militare in possesso;
- 4) copia/e verbale/i di esame per la/e patente/i per cui si richiede la conversione con copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati in sede di esame;
- 5) allegato C-13 richiesta certificato conversione della patente di servizio CRI;
- 6) Certificazione viaggi con indicazione della durata e del chilometraggio percorso;

Luogo e Data _____

Il Presidente/Commissario/Responsabile

Per presa visione

Il Segretario Regionale/Direttore

Tabella di conversione – Corrispondenza Patenti

Patente cri Mod. 138/19	Patente Civile
Tipo 1	<i>non convertibile</i>
Tipo 2	<i>non convertibile</i>
Tipo 3	<i>non convertibile</i>
Tipo 4	<i>non convertibile</i>
Tipo 4b	<i>non convertibile</i>
Tipo 5	<i>non convertibile</i>
Tipo 5b	<i>non convertibile</i>
Tipo 6	Categoria C
Tipo 7	Categoria D
Tipo 8	Categoria E
Tipo 9	<i>non convertibile</i>

Patente cri Mod. 138/24	Patente Civile
Tipo 1	<i>non convertibile</i>
Tipo 2	<i>non convertibile</i>
Tipo 2b	<i>non convertibile</i>
Tipo 3	<i>non convertibile</i>
Tipo 4	<i>non convertibile</i>
Tipo 5	<i>non convertibile</i>
Tipo 6	Categoria C
Tipo 7	Categoria D
Tipo 7b	Categoria D1
Tipo 8	Categoria E
Tipo 9	<i>non convertibile</i>



Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di..... in persona del suo Presidente, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità di trattamento e base giuridica: i Suoi dati (dati anagrafici, codice fiscale e altri codici identificativi, indirizzi e altri elementi di identificazione personale, recapiti telefonici e/o telematici, immagine, formazione e istruzione, stato di salute) verranno trattati al fine di compiere tutti gli adempimenti necessari al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI/istruttore specializzato di scuola guida CRI, ai sensi del Testo Unico per la circolazione dei veicoli dell'Associazione della CROCE ROSSA ITALIANA, previsto dall'art. 138 del Codice della Strada, di cui alla delibera del CDN n. 65 del 25 luglio 2020 e s.m.i. Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. I suoi dati verranno trattati con il suo consenso; il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.

Modalità di trattamento: i dati personali contenuti nella documentazione relativa al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI non saranno conservati se non per il tempo necessario alla comunicazione all'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV. I dati contenuti nella documentazione relativa ai titoli di insegnante di scuola guida CRI/istruttore guida CRI/istruttore specializzato di scuola guida CRI potranno essere trattati in modalità cartacea o digitale. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

Comunicazioni: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente all'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione della pratica, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. L'Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV tratterà i dati in qualità di Titolare del trattamento per le finalità indicate nella presente informativa.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi necessari per la gestione della pratica. La documentazione relativa ai titoli di insegnante di scuola guida CRI/istruttore guida CRI/istruttore specializzato di scuola guida CRI saranno conservati sino a 10 anni dalla cessazione del servizio.

Revoca del consenso. In qualsiasi momento, Lei potrà revocare il consenso al trattamento dei dati, purché ciò non pregiudichi la liceità del trattamento.

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge è il Comitato della Croce Rossa Italiana di (Via

..... n., CAP; email

telefono; P. Iva/C.F. nella persona del Presidente
.....;

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è
.....(e-mail:).

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai dati personali che lo riguardano e alle informazioni afferenti la finalità del

CROCE ROSSA ITALIANA
ALLEGATO C-14 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati, l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato (Art. 15); la cancellazione (diritto all'oblio) e la rettifica dei dati personali (Artt 16 e 17); la limitazione di trattamento dei dati (Art. 18), l'aggiornamento (Art. 16), la portabilità (Art. 20), l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano (Art. 21), nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR. Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per avere ulteriori informazioni potrà scrivere all'indirizzo.....

Per esercitare i diritti previsti dall'art 16 del regolamento UE 2016/679, sopra elencati l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Nostra Associazione alla seguente mail:

Io sottoscritto/a

(autorizzazione necessaria per la gestione della richiesta)

☐ Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

☐ Non autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

Firma

(autorizzazione necessaria per la gestione della richiesta)

☐ Autorizzo il trattamento dei dati particolari per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

☐ Non autorizzo il trattamento dei dati particolari per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

Firma

☐ Autorizzo la comunicazione dei dati personali all'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

☐ Non autorizzo la comunicazione dei dati personali all'Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

Firma



Spett. Comitato Territoriale/Struttura _____

Mail _____ @cri.it

Pec _____

ALLEGATO C-15 RICHIESTA CONVERSIONE ATTESTATO INSEGNANTE / ISTRUTTORE
AUTOSCUOLA

Il sottoscritto volontario/dipendente CRI _____
nato il _____ a _____ Codice Fiscale _____
_____ appartenente al Comitato Nazionale/Territoriale _____ ,
in possesso della patente di servizio CRI n. _____ con scadenza _____
avendo conseguito la la qualifica professionale di Istruttore a/o Insegnante di Autoscuola, rilasciata dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 123 del Codice della Strada, oppure da altro
Ente tra quelli indicati dall'art. 138 del C.d.S. al rilascio di titolo equipollente, regolarmente aggiornato
secondo le rispettive disposizioni normative di riferimento

CHIEDE

la conversione della qualifica di:

- ☐ Istruttore di Autoscuola – certificato n. _____ del _____ ;
- ☐ Insegnante di Autoscuola – certificato n. _____ del _____ ;

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 67 e 68 del Testo Unico per la circolazione dei veicoli
dell'Associazione della Croce Rossa Italiana in:

- ☐ Trainer Istruttore di Guida – TIG
- ☐ Trainer Specializzato di Scuola Guida - TSSG

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
e successive modifiche ed integrazioni, consapevole del fatto che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA

Di avere i requisiti previsti dall'art. 67 del Testo Unico ed in particolare:

1. Di trovarsi nelle condizioni richieste dal comma 2 dell'art. 65 del Testo Unico CRI;
2. Di essere in possesso delle qualifiche di Istruttore di Guida e/o insegnante di Autoscuola
regolarmente conseguiti e aggiornati con le prescritte periodicità, secondo quanto indicato
dall'art. 68 commi 1 e 2 del Testo Unico CRI;



- ☐ di aver conseguito il diploma di scuola media secondaria di primo grado ai fini del riconoscimento della qualifica di Trainer Istruttore di Guida TIG;

ovvero

- ☐ di aver conseguito il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ai fini del riconoscimento della qualifica di Trainer Specializzato di Scuola Guida TSSG;
3. di essere in possesso di Patente di servizio C.R.I., in corso di validità, contenente le abilitazioni 1,3,4,5,6,7,7b,8 di cui all'art. 50 del Testo Unico, consentite per l'età posseduta e conseguite da almeno 1 anno, mai sospesa o sottoposta a revisione;
4. di non aver subito, nei 5 anni precedenti alla data odierna, provvedimenti di sospensione o revoca della patente civile o militare posseduta;
5. di essere consapevole di quanto previsto dall'art. 68 comma 5 del Testo Unico ed in particolare che *"I Trainer Specializzati di Scuola Guida CRI e gli Istruttori di Guida CRI, che hanno ottenuto l'abilitazione per effetto della conversione dei titoli civili o militari di cui ai commi precedenti, sono tenuti alla frequenza di un corso di allineamento specifico secondo le schede corso approvate su proposta della Commissione Nazionale Motorizzazione."*

Alla presente si allega:

- 1) copia della patente di servizio CRI del richiedente;
- 2) copia della carta di identità;
- 3) copia del certificato di qualifica ad istruttore- Insegnante di Autoscuola civile / militare equipollente;
- 4) copia dell'aggiornamento della qualifica qualora ottenuta da almeno 2 anni;
- 5) Copia del Diploma di scuola media di primo grado/Diploma di scuola media di secondo grado;

Luogo e Data

Il Richiedente

Per presa visione e conferma dei requisiti

Il Presidente/Commissario/Responsabile

U.O.

Per presa visione

Il Segretario Regionale/Direttore

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di..... in persona del suo Presidente, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità di trattamento e base giuridica: i Suoi dati (dati anagrafici, codice fiscale e altri codici identificativi, indirizzi e altri elementi di identificazione personale, recapiti telefonici e/o telematici, immagine, formazione e istruzione, stato di salute) verranno trattati al fine di compiere tutti gli adempimenti necessari al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI/istruttore specializzato di scuola guida CRI, ai sensi del Testo Unico per la circolazione dei veicoli dell'Associazione della CROCE ROSSA ITALIANA, previsto dall'art. 138 del Codice della Strada, di cui alla delibera del CDN n. 65 del 25 luglio 2020 e s.m.i. Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. I suoi dati verranno trattati con il suo consenso; il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.

Modalità di trattamento: i dati personali contenuti nella documentazione relativa al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI non saranno conservati se non per il tempo necessario alla comunicazione all'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV. I dati contenuti nella documentazione relativa ai titoli di insegnante di scuola guida CRI/istruttore guida CRI/istruttore specializzato di scuola guida CRI potranno essere trattati in modalità cartaceo o digitale. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

Comunicazioni: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente all'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione della pratica, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. L'Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV tratterà i dati in qualità di Titolare del trattamento per le finalità indicate nella presente informativa.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi necessari per la gestione della pratica. La documentazione relativa ai titoli di insegnante di scuola guida CRI/istruttore guida CRI/istruttore specializzato di scuola guida CRI saranno conservati sino a 10 anni dalla cessazione del servizio.

Revoca del consenso. In qualsiasi momento, Lei potrà revocare il consenso al trattamento dei dati, purché ciò non pregiudichi la liceità del trattamento.

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge è il Comitato della Croce Rossa Italiana di (Via

..... n., CAP; email

telefono; P. Iva/C.F. nella persona del Presidente

.....;

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è

.....(e-mail:).

CROCE ROSSA ITALIANA
ALLEGATO C-15 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai dati personali che lo riguardano e alle informazioni afferenti la finalità del trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati, l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato (Art. 15); la cancellazione (diritto all'oblio) e la rettifica dei dati personali (Artt 16 e 17); la limitazione di trattamento dei dati (Art. 18), l'aggiornamento (Art. 16), la portabilità (Art. 20), l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano (Art. 21), nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR. Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per avere ulteriori informazioni potrà scrivere all'indirizzo.....

Per esercitare i diritti previsti dall'art 16 del regolamento UE 2016/679, sopra elencati l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Nostra Associazione alla seguente mail:

Io sottoscritto/a

(autorizzazione necessaria per la gestione della richiesta)

☐ Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

☐ Non autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

Firma

(autorizzazione necessaria per la gestione della richiesta)

☐ Autorizzo il trattamento dei dati particolari per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

☐ Non autorizzo il trattamento dei dati particolari per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

Firma

☐ Autorizzo la comunicazione dei dati personali all'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

☐ Non autorizzo la comunicazione dei dati personali all'Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

Firma

**ALLEGATO C-16 RICHIESTA CONVERSIONE QUALIFICA DI TRAINER SPECIALIZZATO DI
SCUOLA GUIDA CRI AI SENSI DELL'ART. 138 COMMI 6 E 11 DEL D.LGS 285/1992**

Il sottoscritto volontario/dipendente CRI _____
nato il _____ a _____ Codice Fiscale _____
_____ residente a _____ Prov. _____ in via _____
_____, ha conseguito l'abilitazione a Trainer Specializzato di Scuola
Guida CRI n. _____ rilasciata da _____ in data _____
_____, in possesso della patente di servizio CRI n. _____ con
scadenza _____ con le seguenti categorie:

1	2	2b	3	4	5	6	7	7b	8	9

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 138 comma 6 del D.Lgs n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada il riconoscimento della qualifica di Istruttore di Guida Civile senza esame per conversione dell'abilitazione di Trainer Specializzato di Scuola Guida CRI Tssg.

DICHIARA

- Di possedere la patente di servizio CRI con tutte le categorie;
- Non aver subito provvedimenti di sospensione o revoca dell'abilitazione CRI;
- Di aver prestato regolare e continuativo servizio in CRI per almeno 6 anni;
- È in possesso dell'abilitazione di Trainer Specializzato di Scuola Guida da almeno 3 anni;
- Di aver svolto con profitto i corsi di aggiornamento previsti dalla normativa CRI;

☐ è attualmente in servizio presso il Comitato Territoriale/Struttura _____;

oppure

☐ ha cessato il servizio attivo in data _____ e comunque da non oltre un anno dalla data della richiesta;

CROCE ROSSA ITALIANA
ALLEGATO C-16 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Alla presente si allega:

- 1) copia della patente di servizio CRI del richiedente;
- 2) copia della carta di identità;
- 3) copia dell'Abilitazione di Trainer Specializzato di Scuola Guida CRI;

Luogo e Data

Il Richiedente

Per presa visione e conferma dei requisiti

Il Presidente/Responsabile U.O.

Per presa visione

Il Segretario Regionale/Direttore

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di..... in persona del suo Presidente, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità di trattamento e base giuridica: i Suoi dati (dati anagrafici, codice fiscale e altri codici identificativi, indirizzi e altri elementi di identificazione personale, recapiti telefonici e/o telematici, immagine, formazione e istruzione, stato di salute) verranno trattati al fine di compiere tutti gli adempimenti necessari al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI/istruttore specializzato di scuola guida CRI, ai sensi del Testo Unico per la circolazione dei veicoli dell'Associazione della CROCE ROSSA ITALIANA, previsto dall'art. 138 del Codice della Strada, di cui alla delibera del CDN n. 65 del 25 luglio 2020 e s.m.i. Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. I suoi dati verranno trattati con il suo consenso; il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.

Modalità di trattamento: i dati personali contenuti nella documentazione relativa al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI non saranno conservati se non per il tempo necessario alla comunicazione all'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV. I dati contenuti nella documentazione relativa ai titoli di insegnante di scuola guida CRI/istruttore guida CRI/istruttore specializzato di scuola guida CRI potranno essere trattati in modalità cartaceo o digitale. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

Comunicazioni: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente all'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione della pratica, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. L'Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV tratterà i dati in qualità di Titolare del trattamento per le finalità indicate nella presente informativa.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi necessari per la gestione della pratica. La documentazione relativa ai titoli di insegnante di scuola guida CRI/istruttore guida CRI/istruttore specializzato di scuola guida CRI saranno conservati sino a 10 anni dalla cessazione del servizio.

Revoca del consenso. In qualsiasi momento, Lei potrà revocare il consenso al trattamento dei dati, purché ciò non pregiudichi la liceità del trattamento.

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge è il Comitato della Croce Rossa Italiana di (Via

..... n., CAP; email

telefono; P. Iva/C.F. nella persona del Presidente

.....;

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è

.....(e-mail:).



Lei ha diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai dati personali che lo riguardano e alle informazioni afferenti la finalità del trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati, l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato (Art. 15); la cancellazione (diritto all'oblio) e la rettifica dei dati personali (Artt 16 e 17); la limitazione di trattamento dei dati (Art. 18), l'aggiornamento (Art. 16), la portabilità (Art. 20), l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano (Art. 21), nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR. Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per avere ulteriori informazioni potrà scrivere all'indirizzo.....

Per esercitare i diritti previsti dall'art 16 del regolamento UE 2016/679, sopra elencati l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Nostra Associazione alla seguente mail:

Io sottoscritto/a

(autorizzazione necessaria per la gestione della richiesta)

☐ Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

☐ Non autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

Firma

(autorizzazione necessaria per la gestione della richiesta)

☐ Autorizzo il trattamento dei dati particolari per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

☐ Non autorizzo il trattamento dei dati particolari per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

Firma

☐ Autorizzo la comunicazione dei dati personali all'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

☐ Non autorizzo la comunicazione dei dati personali all'Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV per le finalità relative al rilascio/rinnovo/conversione/duplicato della patente di guida CRI e di altri titoli civili di insegnante di scuola guida/istruttore guida CRI

Firma



ALLEGATO C-17 VERBALE ESITO PROVE D'ESAME TRAINER MOTORIZZAZIONE

Il giorno ____ del mese di ____ dell'anno ____, nei locali del Centro di Formazione Motorizzazione di ____ (CFM MOT ____), sito in ____, Via ____, n. ____, ai sensi del Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana attualmente vigente, si è riunita la Commissione d'Esame nominata con Provvedimento/Delibera n. ____ del __/__/__ e composta da:

- Delegato del Presidente Nazionale e presidente della Commissione D'esame:

- Direttore del Corso:

- Docenti del Corso:

per sottoporre ad esame finale i candidati del Corso di Formazione "Trainer Specializzato di Scuola Guida TSSG/Trainer Specializzato Guida in emergenza Urgenza/ Trainer Istruttore di Guida" attivato con Provvedimento del Presidente Nazionale inserita a sistema. L'elenco dei candidati, allegato alla presente, è parte integrante del presente verbale.

Il Candidato (nome e Cognome) _____ viene sottoposto ad un esame teorico ed un esame pratico inerente gli argomenti trattati nonché le capacità e le competenze acquisite e nello specifico:

1° PROVA TEORICA SCRITTA

Il candidato viene sottoposto ad un test composto da 30 domande a scelta singola (LAP: $\geq 90\%$ - minimo 3 errori) il giorno _____ alle ore _____

Valutazione del quiz scritto _____ risposte corrette e _____ risposte errate

2° PROVA ORALE

☐ la prova orale non è prevista per il Trainer Istruttore di Guida TIG

☐ al candidato è stato dato mandato dalla Commissione esaminatrice di presentare una lezione teorica della durata di 10 minuti con il seguente argomento: _____

Valutazione dell'esposizione - per ogni campo deve essere assegnato un voto da 1(pessimo) a 10 (ottimo):

CROCE ROSSA ITALIANA
ALLEGATO C-17 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Associazione di Volontariato

Chiarezza dell'esposizione	
Organizzazione della lezione adeguata	
Conoscenze della normativa vigente in relazione agli aspetti specifici	
Espone le proprie conoscenze tecniche adeguandole al target dei partecipanti	
Utilizza un linguaggio tecnico modulato rispetto al target dei partecipanti	

Totale valutazione: _____

3° PROVA PRATICA

al candidato è stato dato mandato dalla Commissione esaminatrice di presentare una lezione teorica della durata di 10 minuti con il seguente argomento: _____

Valutazione della prova pratica - per ogni campo deve essere assegnato un voto da 1 (pessimo) a 10 (ottimo):

Il candidato dimostra sicurezza e chiarezza nell'esposizione	
Il candidato mette a proprio agio il candidato	
Il candidato dimostra un'ottima conoscenza tecnico/pratica della materia esposta	
Il candidato dimostra di saper individuare e correggere i partecipanti in modo chiaro e adeguato alla situazione	
Il candidato dimostra di saper gestire gli imprevisti legati alla lezione in corso	

Totale valutazione: _____

Il Candidato _____ è stato valutato _____
(nome e cognome) (IDONEO- NON IDONEO - RIPETERE)

Veicoli utilizzati (Targa CRI): _____

NOTE

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Il Presidente: _____ Firma: _____

Il Direttore: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg: _____ n. Albo: _____ Firma: _____



ALLEGATO C-18 VERBALE ESITO PROVA PRATICA DI GUIDA PATENTE TIPO 5

Il giorno ____ del mese di ____ dell'anno ____, nei locali del Comitato di _____, siti in _____, Via _____, n. ____, ai sensi del Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana attualmente vigente, si è riunita la Commissione d'Esame nominata con Provvedimento/Delibera Regionale n. ____ del __/__/____ e composta da:

- Delegato del Presidente Nazionale e presidente della Commissione D'esame:

- Direttore del Corso:

- Docenti del Corso:

per sottoporre ad esame finale i candidati del Corso, il cui elenco, allegato alla presente, è parte integrante del presente verbale.

Il Candidato (nome e Cognome) _____ viene sottoposto ad un esame pratico inerente agli argomenti trattati nonché le capacità e le competenze acquisite e nello specifico:

1° FASE – VERIFICA PRELIMINARE DEL VEICOLO

PNEUMATICI		
Controlla "a vista" lo spessore del battistrada e che gli pneumatici non presentino lesioni sui fianchi o rigonfiamenti	Sì	No
Controlla "a vista" la pressione di gonfiaggio degli pneumatici e la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione	Sì	No

CARROZZERIA		
Controlla "a vista" l'assenza di danni visibili o corrosione che possano compromettere l'integrità del mezzo;	Sì	No

ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI ACUSTICI E LUMINOSI		
Controlla il corretto funzionamento dei fari, degli indicatori di direzione, luci di stop, luci di emergenza e dispositivi luminosi supplementari	Sì	No
Controlla il corretto funzionamento della sirena e degli altri segnali sonori e il funzionamento dei lampeggianti	Sì	No

CONTROLLI INTERNI

CROCE ROSSA ITALIANA

ALLEGATO C-18 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Controlla che la strumentazione di bordo (tachimetro, indicatori di carburante, temperatura ed altri strumenti) siano operativi e funzionanti;	Sì	No
Prima di avviare la marcia, regola gli specchietti retrovisori e controlla la loro stabilità e la pulizia di tutti gli specchietti retrovisori.	Sì	No

CONTROLLI OPERATIVI		
Controlla il livello dei fluidi come olio motore, liquido refrigerante, liquido freni e lavavetri, rabboccando se necessario.	Sì	No
Verifica il funzionamento di Freni e sterzo testando il funzionamento a veicolo fermo e prestando attenzione a eventuali anomalie.	Sì	No
Verifica e controlla i sistemi di comunicazione ovvero che radio e altri dispositivi di comunicazione siano operativi e connessi alle frequenze appropriate.	Sì	No
Verifica la presenza di libretto di circolazione, assicurazione e altri documenti obbligatori.	Sì	No

2° FASE – MANOVRE SPECIFICHE

VERIFICARE che il candidato sappia effettuare:		
marcia indietro in curva;	Sì	No
Posizionamento del mezzo di soccorso sulla scena dell'evento;	Sì	No
PROVE DI MANOVRA in area delimitata		
Retromarcia in linea retta tra coni o paletti	Ok	No
Parcheggio in retromarcia in uno spazio definito (tra due veicoli o ostacoli)	Ok	No
Slalom tra ostacoli	Ok	No
Frenata controllata di emergenza (50 mt)	Ok	No

3° FASE – COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO

VERIFICARE che il candidato sappia effettuare:		
partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria	Sì	No
guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato	Sì	No
guida in curva	Sì	No
incroci: affrontare e superare incroci e raccordi	Sì	No
cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia	Sì	No
ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione	Sì	No
sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);	Sì	No
elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie	Sì	No
rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo	Sì	No
Guida sicura e attenta al risparmio energetico: lo stile di guida deve garantire la sicurezza e il contenimento del consumo di carburante e delle emissioni	Sì	No

CROCE ROSSA ITALIANA
ALLEGATO C-18 TESTO UNICO CRI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 1 del 21.05.2026



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Il Candidato _____ è stato valutato _____
(nome e cognome) (IDONEO- NON IDONEO - RIPETERE)

Veicoli utilizzati (Targa CRI): _____

NOTE

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Il Presidente: _____ Firma: _____

Il Direttore: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg/Tsgeu: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg/Tsgeu: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg/Tsgeu: _____ n. Albo: _____ Firma: _____

Il Tig/Tssg/Tsgeu: _____ n. Albo: _____ Firma: _____